



CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA



RELAZIONE ANNUALE 2015 ATTIVITÀ GIUDIZIARIA





CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

RELAZIONE ANNUALE 2015 **ATTIVITÀ GIUDIZIARIA**

Compendio dell'attività giudiziaria della Corte di giustizia,
del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

Lussemburgo, 2016

www.curia.europa.eu



CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA
L-2925 LUSSEMBURGO
LUSSEMBURGO
TEL. (+352) 43 03-1

TRIBUNALE
L-2925 LUSSEMBURGO
LUSSEMBURGO
TEL. (+352) 43 03-1

TRIBUNALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
L-2925 LUSSEMBURGO
LUSSEMBURGO
TEL. (+352) 43 03-1

La Corte su Internet: <http://www.curia.europa.eu>

Chiusura della redazione: 1° gennaio 2016

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Le fotografie possono essere riprodotte solo nel contesto della presente pubblicazione. Per ogni altro uso va richiesta un'autorizzazione presso la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Su Internet, tramite il server Europa (<http://europa.eu>), sono disponibili svariate altre informazioni sull'Unione europea.

Lussemburgo: Corte di giustizia dell'Unione europea / Direzione della comunicazione / Unità pubblicazioni e media elettronici
Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

Print ISBN 978-92-829-2219-4 ISSN 2467-088X doi:10.2862/297028 QD-AP-16-001-IT-C
PDF ISBN 978-92-829-2129-6 ISSN 2467-1118 doi:10.2862/185868 QD-AP-16-001-IT-N

© Unione europea, 2016

Fotografie © Georges Fessy
Fotografie di copertina © Gediminas Karbauskis

Printed in Luxembourg

INDICE

Prefazione del presidente della Corte di giustizia, Koen LENAERTS	04
CAPITOLO I LA CORTE DI GIUSTIZIA	
A Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2015	08
B Giurisprudenza della Corte di giustizia nel 2015	12
C Composizione della Corte di giustizia	70
1. Modifiche alla composizione della Corte di giustizia	71
2. Ordini protocollari	72
3. Membri emeriti della Corte di giustizia	75
D Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia	78
CAPITOLO II IL TRIBUNALE	
A Attività del Tribunale nel 2015	108
B Composizione del Tribunale	164
1. Modifiche alla composizione del Tribunale nel 2015	165
2. Ordini protocollari	166
3. Membri emeriti del Tribunale	168
C Statistiche giudiziarie del Tribunale	170
CAPITOLO III IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA	
A Attività del Tribunale della funzione pubblica nel 2015	192
B Composizione del Tribunale della funzione pubblica	202
1. Modifiche alla composizione del Tribunale della funzione pubblica nel 2014	203
2. Ordini protocollari	204
3. Membri emeriti del Tribunale della funzione pubblica	205
C Statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica	206

Koen LENAERTS

Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea



L'anno che sta per concludersi ha rivestito per l'Istituzione una valenza del tutto particolare, con la cessazione delle funzioni di Vassilios Skouris al termine di un mandato di più di sedici anni come giudice alla Corte di giustizia e di un eccezionale percorso di dodici anni trascorsi alla presidenza dell'Istituzione.

In questi ultimi mesi molte sono state le occasioni per rendere un sentito omaggio al mio predecessore, vuoi nel corso della cerimonia di consegna di un Liber amicorum che ha avuto luogo in suo onore l'8 giugno 2015, vuoi nel corso dell'udienza solenne tenutasi il 7 ottobre 2015, vuoi ancora in contesti più informali.

Vorrei tuttavia cogliere l'opportunità offerta da questa prefazione per esprimere di nuovo, personalmente nonché a nome di tutti i membri e del personale dell'Istituzione, tutta la nostra gratitudine nei confronti del nostro ex presidente. Nella nostra memoria collettiva il presidente Skouris resterà impresso come colui che ha saputo creare i presupposti del successo dei vari allargamenti che hanno costellato la storia recente della nostra Istituzione, in particolare del «grande allargamento» del 2004. Vorrei altresì rendere omaggio in questa sede alla sua inesauribile dedizione ai fini del contributo essenziale apportato dalla Corte di

giustizia dell'Unione europea all'unità giuridica e allo stato di diritto nell'Unione nonché alla promozione dei diritti fondamentali dei cittadini europei, contributo che è valso all'Istituzione l'onore di vedersi attribuire, nel maggio 2015 a Stoccarda, il 50° Premio Theodor Heuss.

Sul piano statistico, il 2015 si è contraddistinto per il ritmo eccezionale dell'attività giudiziaria dell'Istituzione. Nel corso dell'anno, dinanzi ai tre organi giurisdizionali sono state presentate in totale 1 711 cause, il che rappresenta, nella storia dell'Istituzione, il più elevato numero di cause mai promosso in un anno. In particolare, il numero di cause proposte dinanzi alla Corte ha superato, per la prima volta quest'anno, la soglia simbolica di 700 (713 per l'esattezza). Peraltra, con 1 755 cause definite nel 2015, la produttività annuale dell'Istituzione si situa a un livello senza precedenti.

In questo contesto, l'Istituzione, pur compiacendosi di tale evoluzione, che testimonia la fiducia dei giudici nazionali e dei singoli nei confronti dei giudici dell'Unione, accoglie peraltro con favore l'adozione, da parte delle autorità legislative dell'Unione europea, della riforma dell'assetto giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'adozione di tale riforma segna la conclusione di un lungo iter legislativo iniziato nel 2011 e consentirà

all'Istituzione, grazie al raddoppio del numero dei giudici del Tribunale attraverso un processo in tre fasi che si protrarrà fino al 2019, di continuare ad assolvere la sua missione al servizio dei cittadini europei nel rispetto degli obiettivi di qualità ed efficienza della giustizia. Tale è anche il fine del nuovo regolamento di procedura del Tribunale, che è entrato in vigore il 1º luglio 2015 e che rafforzerà la capacità di quest'ultimo di trattare le cause entro un lasso di tempo ragionevole e nel rispetto dei requisiti del processo equo.

Infine, nel 2015 hanno cessato le loro funzioni, oltre al presidente Skouris, tre membri della Corte, nel contesto del parziale rinnovo della medesima, nonché di un membro del Tribunale. Saluteremo inoltre l'arrivo di due ulteriori avvocati generali, che completa così l'attuazione della decisione del Consiglio, del giugno 2013, recante aumento del numero degli avvocati generali della Corte.

A margine di questi sviluppi istituzionali, desidero ricordare in questa sede che, in occasione della celebrazione dell'800º anniversario della firma della Magna Carta da parte del re Giovanni d'Inghilterra, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha avuto il privilegio di accogliere, per una settimana del mese di ottobre di quest'anno, uno degli esemplari originali di tale Carta, autentica fonte di ispirazione universale per numerosi testi fondamentali sui valori democratici, le libertà e i diritti dell'uomo.

La presente relazione fornisce al lettore una panoramica completa dell'evoluzione e dell'attività dell'Istituzione nel 2015. Come negli anni precedenti, una sua parte sostanziale è dedicata a esposizioni brevi ma esaustive dell'attività giurisdizionale propriamente detta della Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica. L'analisi è completata e illustrata da dati statistici specificamente riferiti a ciascun organo giurisdizionale.

Colgo l'occasione per ringraziare calorosamente i colleghi dei tre organi giurisdizionali nonché tutto il personale dell'Istituzione per il prezioso lavoro svolto durante l'anno.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "K. Lenaerts", is positioned here.



CAPITOLO I

LA CORTE DI GIUSTIZIA

A | EVOLUZIONE E ATTIVITÀ DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NEL 2015

del presidente **Koen LENAERTS**

Questo primo capitolo presenta sinteticamente le attività della Corte di giustizia nel 2015. Nella presente parte (A) esso offre, in primo luogo, una panoramica dell’evoluzione dell’organo giurisdizionale nel corso dell’ultimo anno e contiene, in secondo luogo, un’analisi delle statistiche che mostra l’evoluzione del carico di lavoro della Corte di giustizia, nonché la durata media dei procedimenti. La seconda parte (B) presenta, come ogni anno, i principali sviluppi giurisprudenziali classificati per materia, la terza parte (C) specifica la composizione della Corte durante il periodo di riferimento e la quarta parte (D) è dedicata alle statistiche relative all’anno giudiziario 2015.

1.1. Durante l’udienza solenne tenutasi il 7 ottobre 2015, in particolare in occasione del rinnovo parziale della Corte, l’Istituzione si è accomiatata da Vassilios Skouris, al termine di un mandato di più di sedici anni in veste di giudice della Corte e di dodici anni trascorsi alla presidenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Questa manifestazione solenne è stata preceduta, l’8 giugno 2015, da un convegno organizzato su iniziativa di un comitato promotore presieduto dal vicepresidente Antonio Tizzano, sul tema «La Corte di giustizia dell’Unione europea sotto la presidenza di Vassilios Skouris». In tale occasione hanno offerto la loro testimonianza varie personalità che hanno intrattenuo rapporti con l’Istituzione tra il 2003 e il 2015, in particolare alti magistrati nazionali nonché rappresentanti delle istituzioni europee, amichevolmente presieduti da Jean-Marc Sauvé, vicepresidente del Consiglio di Stato francese e presidente del «comitato 255». Il convegno si è concluso con la consegna al presidente Skouris di un Liber amicorum che riunisce i contributi di membri e membri emeriti della Corte che hanno esercitato le loro funzioni sotto la sua presidenza.

1.2. Dal punto di vista del funzionamento istituzionale, l’evento più importante del 2015 è stato senza dubbio l’adozione del regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (GU L 341, pag. 14), regolamento che è entrato in vigore il 25 dicembre 2015. In un contesto caratterizzato da un contenzioso sempre più voluminoso e complesso, le modifiche apportate da tale regolamento allo statuto dell’Istituzione in seguito a una proposta presentata da quest’ultima nel marzo 2011 e adattata nell’ottobre 2014 si traducono in una sostanziale riforma dell’assetto giurisdizionale dell’Unione. Tale riforma è di cruciale importanza ai fini del rafforzamento strutturale e duraturo dell’efficacia globale del sistema giudiziario dell’Unione nell’interesse dei singoli.

La riforma si svolgerà in tre fasi che porteranno gradualmente, da qui al 2019, a un raddoppio del numero complessivo dei giudici del Tribunale: 12 nuovi giudici assumeranno le loro funzioni all’inizio del 2016, una volta concluse le procedure di selezione e di nomina; all’atto del rinnovo parziale del Tribunale nel settembre 2016, il numero dei giudici aumenterà di sette unità per effetto dell’integrazione del Tribunale della funzione pubblica nel Tribunale; infine, all’atto del successivo rinnovo parziale del Tribunale nel settembre 2019, il numero dei giudici aumenterà di nove unità, portando a 56 il loro numero totale. Nell’ambito di tale processo, gli Stati membri dovranno adoperarsi per garantire nel tempo l’equilibrio di genere tra i membri del Tribunale. È stato peraltro chiesto all’Istituzione di riferire regolarmente in merito all’attuazione della riforma, in particolare al termine delle tre fasi della sua attuazione.

La riforma mira, anzitutto e in primo luogo, a consentire al Tribunale di ridurre in maniera duratura il numero di cause pendenti, il che avrà come conseguenza una riduzione della durata media dei procedimenti intentati dinanzi ad esso. L’assetto giurisdizionale dell’Unione ne risulterà altresì semplificato, la sua efficacia globale

incrementata e la coerenza della sua giurisprudenza favorita, in quanto sarà un unico organo giurisdizionale, la Corte di giustizia, a garantire un'interpretazione uniforme delle norme giuridiche nell'ambito delle impugnazioni.

A margine di questa importante riforma istituzionale, va inoltre segnalata l'assunzione delle funzioni, il 7 ottobre 2015, da parte di due ulteriori avvocati generali, M. Bobek e H.S. Øe. Il loro arrivo alla Corte di giustizia porta a compimento l'attuazione della decisione 2013/336/UE del Consiglio, del 25 giugno 2013, recante aumento del numero degli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 179, pag. 92).

2. Le statistiche giudiziarie della Corte per il 2015 evidenziano globalmente il mantenimento di una produttività e di un'efficacia sostenute ma, soprattutto, una costante tendenza all'incremento del volume del contenzioso.

Infatti, il numero complessivo di cause promosse dinanzi alla Corte nel 2015 è pari a 713 (cifra linda, prima delle riunioni di cause per connessione), il che costituisce, per quanto riguarda le nuove cause promosse nel corso di un anno, la cifra più elevata nella storia della Corte¹. La spiegazione di questa cifra eccezionale, che segna un aumento di quasi il 15% rispetto al 2014 (622), risiede nell'effetto combinato del significativo incremento registrato nel numero delle impugnazioni [215, vale a dire quasi il doppio della cifra del 2014 (111) nonché la cifra più elevata nella storia della Corte] e del numero particolarmente elevato di domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte [436, una cifra superata soltanto da quella registrata nel 2013 (450)]. D'altro canto, il numero di ricorsi diretti ha segnato una notevole flessione rispetto al 2014 (48 rispetto ai 74 del 2014), il che conferma l'accentuata tendenza al ribasso osservata da diversi anni. Il 2015 ha peraltro registrato la presentazione di tre domande di parere.

Nel 2015 la Corte ha definito 616 cause (cifra linda, che non tiene conto delle riunioni di cause; 570 al netto), il che rappresenta una diminuzione globale rispetto al 2014 (719 al lordo; 632 al netto), in parte imputabile al numero meno elevato di cause promosse nel 2014 (622) e, pertanto, mature per la decisione durante l'anno trascorso. Di queste cause definite, 399 si sono concluse con sentenza e 171 hanno dato luogo ad un'ordinanza.

Il numero di cause pendenti al 31 dicembre 2015 ammonta a 884 (cifra linda, prima della riunione; 831 al netto), il che indica un incremento rispetto alla situazione alla fine del 2014 (787 al lordo) ma corrisponde esattamente alla situazione al 31 dicembre 2013 e, con un'approssimazione di due unità, al 31 dicembre 2012 (886 al lordo).

Per quanto riguarda la durata dei procedimenti nel 2015, i dati statistici sono molto positivi. Per i rinvii pregiudiziali, infatti, la durata media della trattazione è pari a 15,3 mesi, un risultato molto vicino alla cifra record del 2014 (15 mesi). Per quanto riguarda i ricorsi diretti, tale durata è stata, nel 2015, di 17,6 mesi, facendo segnare un calo significativo rispetto agli anni precedenti (tra 19,7 mesi e 24,3 mesi nel periodo 2011-2014). Quanto alla durata media di trattazione delle impugnazioni, nel 2015 essa è risultata pari a 14 mesi, vale a dire la media più bassa degli ultimi anni.

Questi dati sono il frutto di una vigilanza costante che la Corte esercita sul proprio carico di lavoro. Oltre alle riforme dei suoi metodi di lavoro intraprese negli ultimi anni, il mantenimento dell'efficienza della Corte nella trattazione delle cause si spiega altresì con il ricorso ai vari strumenti procedurali di cui essa dispone per accelerare la trattazione di alcune cause (il procedimento pregiudiziale d'urgenza, il procedimento accelerato, il giudizio in via prioritaria, il procedimento semplificato e la possibilità di statuire senza conclusioni dell'avvocato generale).

Quest'anno, il procedimento pregiudiziale d'urgenza è stato richiesto in 11 cause e in 5 di esse la sezione designata ha considerato soddisfatti i requisiti stabiliti dagli articoli 107 e seguenti del regolamento di procedura. Dette cause sono state definite in un arco di tempo medio di 1,9 mesi.

1 | Eccezion fatta per le 1 324 cause promosse nel 1979. Questa cifra, insolitamente elevata, si spiega con un flusso massiccio di ricorsi di annullamento aventi il medesimo oggetto.

Il procedimento accelerato è stato richiesto 18 volte, ma solo in un caso erano soddisfatte le condizioni richieste dal regolamento di procedura. Peraltro, è stato accordato un trattamento prioritario a 7 cause.

Inoltre, la Corte si è regolarmente avvalsa del procedimento semplificato previsto all'articolo 99 del regolamento di procedura per rispondere a talune questioni ad essa sottoposte in via pregiudiziale. Un totale di 37 cause è stato infatti definito con ordinanze (35) in forza di questa disposizione.

Infine, la Corte si è frequentemente avvalsa della possibilità, offerta dall'articolo 20 del suo statuto, di giudicare senza conclusioni dell'avvocato generale laddove la causa non sollevi nuove questioni di diritto. Pertanto, il 43% circa delle sentenze del 2015 è stato pronunciato senza conclusioni.

Per quanto riguarda la distribuzione delle cause tra i diversi collegi giudicanti della Corte, si osserva che nel 2015 la Grande Sezione ha definito circa l'8% (del totale) delle cause, le sezioni a cinque giudici circa il 58% e le sezioni a tre giudici approssimativamente il 34% delle cause definite con sentenza o con ordinanza a carattere giurisdizionale. Rispetto all'anno precedente, si constata una stabilità relativa della percentuale di cause trattate dalla Grande Sezione (8,7% nel 2014) e un lieve aumento della percentuale di cause trattate dalle sezioni a cinque giudici (55% nel 2014). Quanto alle cause definite con ordinanza a carattere giurisdizionale, il 76% è stato assegnato a sezioni a tre giudici, il 18% a sezioni a cinque giudici e il 6% rappresenta ordinanze emesse dal vicepresidente della Corte.

Per informazioni più dettagliate sui dati statistici dell'anno giudiziario 2015, mi permetto di rinviare il lettore al punto D del presente capitolo.



B | GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NEL 2015

I. DIRITTI FONDAMENTALI

Nel corso del 2015, la Corte si è pronunciata a più riprese sui diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico dell'Unione. Talune decisioni vengono esaminate nella presente relazione². Fra queste, tre meritano un'attenzione particolare.

In primo luogo, si deve segnalare la sentenza **Delvigne** ([C-650/13](#), EU:C:2015:648), pronunciata il 6 ottobre 2015 dalla Grande Sezione della Corte. In tale sentenza, la Corte ha esaminato la *possibilità per uno Stato membro di prevedere una privazione generale, indefinita e automatica dei diritti civili e politici, la quale includa parimenti il diritto di voto dei cittadini dell'Unione alle elezioni al Parlamento europeo*. Nella causa principale, un cittadino francese era stato oggetto di una condanna penale definitiva per un delitto grave ed era stato privato, in via accessoria e perpetua, dei suoi diritti civili. La norma che prevedeva l'applicazione automatica di tale pena accessoria era stata modificata in un momento successivo alla condanna del ricorrente nel procedimento principale. Tuttavia, poiché la nuova norma non si applicava alle condanne divenute definitive prima dell'entrata in vigore della medesima, il ricorrente nel procedimento principale ha fatto valere una disparità di trattamento, e il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di interpretare gli articoli 39 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione alla luce di detta interdizione dal diritto di voto.

Nella sua sentenza, nella parte che attiene all'applicabilità della Carta dei diritti fondamentali alla controversia di cui al procedimento principale, la Corte ha ritenuto che la situazione di un cittadino dell'Unione interessato da una decisione di radiazione dalle liste elettorali adottata dalle autorità di uno Stato membro, decisione che comporta la perdita del suo diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo, ricada nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione. L'atto del 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto³ non indica in modo esplicito e preciso chi siano coloro che godono di tale diritto e, conseguentemente, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la determinazione dei titolari di detto diritto rientra nella competenza di ciascuno Stato membro, il quale deve legiferare nel rispetto del diritto dell'Unione. In particolare, gli Stati membri sono vincolati, nell'esercizio di tale competenza, dall'obbligo di assicurare che l'elezione dei membri del Parlamento europeo si svolga a suffragio universale diretto, libero e segreto. Di conseguenza, una normativa nazionale che prevede un'esclusione dal diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo dei cittadini dell'Unione ai quali è stata inflitta una condanna penale dev'essere considerata una misura di attuazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali.

Nel merito, la Corte ha dichiarato che risulta chiaramente che un'interdizione dal diritto di voto come quella di cui al procedimento principale rappresenta una limitazione all'esercizio del diritto di voto garantito dall'articolo 39, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali. Tuttavia, l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta ammette che

2| Le sentenze riprese sono le seguenti: la sentenza del 29 aprile 2015, Léger ([C-528/13](#), EU:C:2015:288), presentata nella rubrica XVII «Salute pubblica», la sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan ([C-237/15 PPU](#), EU:C:2015:474), presentata nella rubrica X «Cooperazione giudiziaria in materia penale», la sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany ([C-580/13](#), EU:C:2015:485), presentata nella rubrica XIV.1 «Proprietà intellettuale», la sentenza dell'8 settembre 2015, Taricco e a. ([C-105/14](#), EU:C:2015:555), presentata nella rubrica XIII «Disposizioni tributarie», la sentenza del 6 ottobre 2015, Schrems ([C-362/14](#), EU:C:2015:650), presentata nella rubrica XIV.2 «Protezione dei dati personali», la sentenza del 17 dicembre 2015, Imtech Marine Belgium ([C-300/14](#), EU:C:2015:825), presentata nella rubrica IX.3 «Titolo esecutivo europeo».

3| Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (GU L 278, pag. 1), come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno e del 23 settembre 2002 (GU L 283, pag. 1).

possano essere previste limitazioni all'esercizio di tali diritti, a condizione che limitazioni siffatte siano previste per legge e rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà nonché il principio di proporzionalità. Nella specie, l'interdizione dal diritto di voto è prevista dalla legge. Inoltre, essa non rimette in discussione il diritto di voto previsto all'articolo 39, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali in quanto tale, dato che produce come effetto l'esclusione, in condizioni specifiche e in ragione del loro comportamento, di alcune persone dal gruppo dei beneficiari del diritto di voto alle elezioni al Parlamento. Una siffatta limitazione risulta, poi, proporzionata, dal momento che, da un lato, essa tiene conto della natura e della gravità del reato commesso nonché della durata della pena, e, dall'altro, il diritto nazionale offre la possibilità a una persona oggetto di un'interdizione di chiedere e di ottenere la revoca della medesima.

Infine, la Corte ha rilevato che la regola della retroattività della legge penale più favorevole, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali, non è tale da ostare alla normativa nazionale di cui trattasi, dal momento che tale normativa si limita a mantenere l'interdizione del diritto di voto risultante de iure da una condanna penale unicamente per le condanne definitive, pronunciate in ultimo grado nel vigore della vecchia normativa meno favorevole.

In secondo luogo, nella sentenza **CHEZ Razpredelenie Bulgaria** ([C-83/14](#), EU:C:2015:480), pronunciata il 16 luglio 2015, la Grande Sezione della Corte ha interpretato *la direttiva 2000/43, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*⁴, e ha dichiarato che essa osta ad una prassi consistente nell'installare contatori elettrici ad un'altezza inaccessibile in un quartiere dove la popolazione è costituita da un gruppo compatto di popolazione rom, mentre questi stessi contatori sono installati in altri quartieri della stessa città ad un'altezza normale. La causa principale riguardava una cittadina bulgara che gestiva un negozio di alimentari in detto quartiere, in cui risiedono prevalentemente persone di origine rom. Pur non essendo ella stessa di origine rom, detta cittadina bulgara riteneva di essere a sua volta vittima di una discriminazione a causa della prassi incriminata dell'impresa di distribuzione di energia elettrica.

Nella sua sentenza, la Corte ha rammentato, in via preliminare, che, considerato l'oggetto della direttiva 2000/43 e la natura dei diritti che si propone di tutelare, come pure il fatto che tale direttiva non è altro se non l'espressione del principio di uguaglianza, il quale è uno dei principi generali del diritto dell'Unione, riconosciuto all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, la sfera di applicazione di detta direttiva non può essere definita in modo restrittivo. Di conseguenza, dal momento che l'installazione di contatori elettrici costituisce un accessorio connesso alla fornitura di elettricità, si impone il rispetto di detto principio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva.

Per quanto attiene alle disposizioni della direttiva 2000/43 oggetto delle questioni pregiudiziali, la Corte ha rilevato, da un lato, che la prassi controversa può costituire una «discriminazione fondata sull'origine etnica», segnatamente ai sensi degli articoli 1 e 2, paragrafo 1, della direttiva, in quanto detta nozione si applica indifferentemente ad una misura collettiva che interessa le persone che hanno una determinata origine etnica o che interessi quelle che, senza possedere detta origine, subiscono, insieme alle prime, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio risultante da tale misura. Inoltre, la sola circostanza che il quartiere di cui trattasi nel procedimento principale accolga anche residenti che non sono di origine rom non è idonea a escludere che la prassi controversa sia stata posta in essere in considerazione dell'origine etnica rom, che accomuna la maggior parte dei residenti di tale quartiere.

Dall'altro lato, la Corte ha rilevato che, nel caso in cui il giudice nazionale non dovesse ritenere che la prassi incriminata costituisca una discriminazione diretta fondata sull'origine etnica, essa potrebbe costituire una discriminazione indiretta. A tale riguardo, la Corte ha ricordato che, a differenza della discriminazione diretta,

4| Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22).

la discriminazione indiretta può derivare da una misura che, pur se formulata in modo neutro, ossia con riferimento ad altri criteri non connessi alla caratteristica protetta, porta tuttavia a sfavorire particolarmente le persone che possiedono tale caratteristica. Nella specie, la prassi messa in discussione nel procedimento principale, supponendo che sia stata posta in essere esclusivamente al fine di rispondere ad abusi commessi nel quartiere interessato, si baserebbe su criteri apparentemente neutri, pur incidendo in misura notevolmente maggiore sulle persone di origine rom. In tal modo, essa genererebbe un particolare svantaggio per tali persone rispetto ad altre che non hanno una siffatta origine etnica.

Inoltre, la misura controversa potrebbe essere oggettivamente giustificata dalla volontà di garantire la sicurezza della rete di trasporto dell'elettricità e un corretto rilevamento del consumo di energia elettrica soltanto a condizione che detta misura non ecceda i limiti di quanto è appropriato e necessario alla realizzazione di tali finalità legittime, e che gli inconvenienti cagionati non siano sproporzionati rispetto agli scopi così perseguiti. Ciò non avviene se si accetta che sussistono altri mezzi appropriati e meno restrittivi che consentano di raggiungere dette finalità, oppure, in mancanza di questi altri mezzi, che detta misura pregiudica in maniera sproporzionata il legittimo interesse degli utenti finali di energia elettrica residenti nel quartiere interessato ad avere accesso alla fornitura di energia elettrica a condizioni che non possiedano un carattere offensivo o stigmatizzante e che consentano loro di controllare regolarmente il loro consumo di energia elettrica.

In terzo luogo, il 17 dicembre 2015, nella sentenza **WebMindLicenses** ([C-419/14](#), EU:C:2015:832) ⁵, la Corte ha dichiarato che il diritto dell'Unione non osta a *che un'amministrazione tributaria nazionale possa*, al fine di accettare la sussistenza di una pratica abusiva in materia di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'*«IVA»*), *utilizzare prove ottenute nell'ambito di un procedimento penale parallelo non ancora concluso*, all'insaputa del soggetto passivo, mediante, ad esempio, intercettazioni di telecomunicazioni e sequestri di messaggi di posta elettronica, a condizione che l'ottenimento di tali prove nell'ambito di detto procedimento penale e il loro utilizzo nell'ambito del procedimento amministrativo non violino i diritti garantiti dal diritto dell'Unione e, segnatamente, i diritti fondamentali.

In tale causa, la Corte ha rammentato, in via preliminare, che è conformemente alle norme nazionali sull'onere della prova che si deve verificare se sussistano gli elementi costitutivi di una pratica abusiva, purché tali norme non compromettano l'efficacia del diritto dell'Unione. Essa ha precisato che un accertamento dell'*IVA* in seguito alla constatazione di una pratica abusiva costituisce un'attuazione della direttiva IVA ⁶ e dell'articolo 325 TFUE e, quindi, del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali.

La Corte ha quindi precisato che, in forza degli articoli 7, 47 e 52, paragrafo 1, della Carta, il giudice nazionale che controlla la legittimità della decisione relativa a un accertamento dell'*IVA* fondata su siffatte prove deve verificare, da un lato, se i mezzi istruttori utilizzati nell'ambito di un procedimento parallelo siano previsti dalla legge e necessari per quest'ultimo e, dall'altro, se l'utilizzo da parte di detta amministrazione delle prove ottenute con tali mezzi sia parimenti autorizzato dalla legge e necessario. Spetta ad esso, inoltre, verificare se, conformemente al principio generale del rispetto dei diritti della difesa, il soggetto passivo abbia avuto la possibilità, nell'ambito del procedimento amministrativo, di avere accesso a tali prove e di essere ascoltato sulle stesse. Se esso constata che tale soggetto passivo non ha avuto detta possibilità o che tali prove sono state ottenute o utilizzate in violazione dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, il giudice nazionale non deve ammettere tali prove e deve annullare la decisione se questa risulta, per tale ragione, priva di fondamento. Parimenti, le prove non devono essere ammesse se detto giudice non è abilitato a controllare che esse siano state ottenute nell'ambito del procedimento penale conformemente al diritto dell'Unione o se non può quantomeno sincerarsi di una siffatta conformità, sulla base di un controllo già effettuato da un giudice penale nell'ambito di un procedimento in contraddittorio.

5| Per la presentazione della parte di tale sentenza relativa agli aspetti fiscali, v. la rubrica XIII «Disposizioni tributarie».

6| Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

II. CITTADINANZA DELL'UNIONE

Fra le decisioni della Corte sulla cittadinanza europea, occorre segnalare due sentenze. Esse vertono, rispettivamente, sul diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi e sul diritto alle prestazioni previdenziali di cittadini di altri Stati membri.

La sentenza **Singh e a.** ([C-218/14](#), EU:C:2015:476), pronunciata il 16 luglio 2015 dalla Grande Sezione, verte sulle *condizioni della conservazione del diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell'Unione, in caso di divorzio*. La controversia di cui al procedimento principale riguardava tre cittadini di paesi terzi i quali, dopo il loro matrimonio con cittadine dell'Unione che risiedevano e lavoravano in Irlanda, avevano acquisito un diritto di soggiorno in tale Stato membro in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38⁷, in qualità di coniugi che accompagnano o raggiungono un cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante. I matrimoni erano durati almeno tre anni, almeno uno dei quali nello Stato membro ospitante, ma, in ciascun caso, le mogli avevano da ultimo lasciato il territorio irlandese prima di presentare domande di divorzio. In tale contesto, la Corte è stata investita della questione se il diritto di soggiorno dei tre mariti stranieri in Irlanda potesse essere conservato sul fondamento dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38.

La Corte ha anzitutto ricordato che i cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell'Unione, possono aspirare al diritto di soggiorno unicamente nello Stato membro ospitante in cui risiede tale cittadino. La Corte ha poi considerato che, qualora il cittadino dell'Unione lasci lo Stato membro in cui risiede il suo coniuge, cittadino di uno Stato terzo, per stabilirsi in un altro Stato membro o in un paese terzo prima che inizi un procedimento giudiziario di divorzio, le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 non sono più soddisfatte. Così, al momento della partenza del cittadino dell'Unione, il diritto di soggiorno derivato del cittadino di un paese terzo cessa prima del procedimento di divorzio e, pertanto, non può essere mantenuto sulla base dell'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera a), di tale direttiva. Infatti, affinché un cittadino di un paese terzo possa avvalersi del mantenimento del suo diritto di soggiorno sulla base di quest'ultima disposizione, il suo coniuge cittadino dell'Unione deve soggiornare nello Stato membro ospitante, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, fino alla data di inizio del procedimento giudiziario di divorzio. Nella specie, dal momento che le mogli cittadine dell'Unione hanno lasciato il territorio irlandese prima che i procedimenti di divorzio fossero avviati, i loro mariti stranieri hanno dunque perso il loro diritto di soggiorno.

La Corte ha cionondimeno ricordato che, in un caso del genere, il diritto nazionale può riconoscere una tutela più estesa ai cittadini di paesi terzi, in modo da consentire loro di continuare a soggiornare nel territorio dello Stato membro ospitante.

Nella sentenza **Alimanovic** ([C-67/14](#), EU:C:2015:597) del 15 settembre 2015, la Grande Sezione della Corte ha dichiarato che il diritto dell'Unione non osta a una *normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di talune «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo», le quali sono altresì costitutive di una «prestazione d'assistenza sociale»*, i cittadini di altri Stati membri in cerca di lavoro dopo i sei mesi successivi alla fine del loro ultimo impiego, anche se tali prestazioni sono garantite ai cittadini di tale Stato membro che si trovino nella stessa situazione. Il procedimento principale verteva sul diniego delle autorità tedesche di concedere ai familiari di cittadini svedesi, alcuni dei quali avevano lavorato per circa undici mesi in Germania, da un lato, contributi di sussistenza per disoccupati di lungo periodo e, dall'altro, prestazioni sociali per beneficiari inabili al lavoro.

7 | Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettificate in GU 2004, L 229, pag. 35 e GU 2005, L 197, pag. 34).

In via preliminare, la Corte ha rilevato che le prestazioni di cui al procedimento principale sono prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004⁸, nonché prestazioni d'assistenza sociale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, dal momento che la loro funzione preponderante è quella di garantire i mezzi minimi di sussistenza necessari a condurre un'esistenza conforme alla dignità umana.

Per quanto attiene alla concessione di tali prestazioni, la Corte, richiamando la sentenza *Dano*⁹, ha anzitutto ricordato che un cittadino dell'Unione può richiedere la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante solo se il suo soggiorno sul territorio dello Stato membro ospitante rispetta i requisiti di cui alla direttiva 2004/38. Pertanto, la Corte ha precisato che, al fine di determinare se prestazioni di assistenza sociale possano essere negate sulla base della deroga di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, occorre verificare l'applicabilità del principio di parità di trattamento, richiamato all'articolo 24, paragrafo 1, fra i cittadini dell'Unione, i quali hanno un diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante in virtù di tale direttiva, e i cittadini di tale Stato membro. Occorre dunque verificare la legittimità del soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante del cittadino dell'Unione interessato. Nella specie, due disposizioni della direttiva 2004/38 erano idonee a conferire ai ricorrenti nel procedimento principale un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, vale a dire l'articolo 7, paragrafo 3, lettera c), che prevede la possibilità di conservare la qualità di lavoratore subordinato per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi per il cittadino che si trova in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata, e che si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro, e l'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), che dispone che un cittadino dell'Unione che entra nel territorio dello Stato membro ospitante per cercare un posto di lavoro non può essere allontanato da detto Stato membro fino a quando può dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo.

A tal riguardo, la Corte ha rilevato che i suddetti ricorrenti non disponevano più dello status previsto dall'articolo 7 della direttiva 2004/38 nel momento in cui il beneficio delle prestazioni di cui trattasi era stato loro negato, e che, sebbene essi potessero invocare un diritto di soggiorno in forza di detto articolo 14, paragrafo 4, lettera b), di detta direttiva, lo Stato membro ospitante poteva far valere la deroga di cui all'articolo 24, paragrafo 2, di tale direttiva, deroga secondo la quale detto Stato membro non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso, durante il periodo più lungo previsto all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b).

Inoltre, la Corte ha precisato che, anche se la direttiva 2004/38 richiede che lo Stato membro prenda in conto la situazione individuale della persona interessata al momento dell'adozione di una misura di allontanamento o prima di stabilire che tale persona costituisce un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale nell'ambito del suo soggiorno, un tale esame individuale non è necessario in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, dal momento che la direttiva 2004/38, istituendo un sistema graduale di mantenimento dello status di lavoratore che mira a tutelare il diritto di soggiorno e l'accesso alle prestazioni sociali, prende essa stessa in considerazione diversi fattori che caratterizzano la situazione individuale di ogni richiedente una prestazione sociale e, in particolare, la durata dell'esercizio di un'attività economica.

8| Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1, e rettifica in GU L 200, pag. 1).

9| Sentenza della Corte dell'11 novembre 2014, *Dano* ([C-333/13](#), EU:C:2014:2358). V. altresì: relazione annuale 2014, pag. 19.

III. DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

1. BASE GIURIDICA DEGLI ATTI DELL'UNIONE

Nel contenzioso avente ad oggetto la scelta della base giuridica adeguata degli atti delle istituzioni¹⁰, tre sentenze presentano un interesse degno di nota. La prima verte sul vecchio procedimento applicato per l'adozione di decisioni GAI, il secondo concerne le misure adottate nell'ambito della politica della pesca e il terzo riguarda le misure adottate sul fondamento dell'articolo 349 TFUE.

Nelle cause riunite sfociate nella sentenza **Parlamento/Consiglio** ([C-317/13](#) e [C-679/13](#), EU:C:2015:223), pronunciata il 16 aprile 2015, la Corte ha annullato le *decisioni del Consiglio 2013/129 e 2013/496 che sottopongono a controllo in tutta l'Unione, rispettivamente, le nuove sostanze psicoattive 4-metilanfetamina e 5-(2-amminopropil)indolo*¹¹. Tali decisioni erano state adottate senza consultazione del Parlamento.

In tali cause, il Parlamento ha sollevato un'eccezione di illegittimità in relazione all'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2005/387/GAI¹², il quale costituisce la base giuridica delle decisioni impugnate, adducendo che tale base, non prevedendo l'obbligo di consultare il Parlamento, derogherebbe ai procedimenti previsti dai Trattati per l'adozione di tali decisioni. A tale riguardo, la Corte ha anzitutto ricordato che, atteso che le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni dell'Unione trovano la loro fonte nei Trattati e non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni, solamente i Trattati possono, in casi specifici, autorizzare un'istituzione a modificare una procedura decisionale da essi prevista. Pertanto, riconoscere ad un'istituzione la facoltà di porre in essere basi giuridiche derivate, che tendano ad un aggravio ovvero ad una semplificazione delle modalità d'adozione di un atto, significherebbe attribuire alla stessa un potere legislativo che eccede quanto previsto dai Trattati. Tale principio si applica non solo all'adozione di atti legislativi, ma anche alle basi giuridiche previste in un atto di diritto derivato che consentano l'adozione di misure di esecuzione di tale atto aggravando o semplificando le modalità di adozione di simili misure previste nei Trattati.

Nella specie, secondo la Corte, la legittimità dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2005/387/GAI deve essere valutata alla luce delle disposizioni che disciplinavano, al momento dell'adozione di detta decisione, e dunque prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'esecuzione degli atti generali nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, ossia gli articoli 34, paragrafo 2, lettera c), UE e 39, paragrafo 1, UE, da cui risulta che, in tale materia, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata dopo aver consultato il Parlamento. Pertanto, poiché un testo di diritto derivato deve essere interpretato, per quanto possibile, in un senso conforme alle disposizioni dei Trattati, detto articolo 8, paragrafo 3, deve essere interpretato, conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, UE, nel senso che esso consente al Consiglio di adottare un atto al fine di sottoporre una nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo solo dopo aver consultato il Parlamento. Di conseguenza, l'argomento del Parlamento è stato respinto.

10 | Altre due sentenze esaminate in tale relazione, riguardanti il brevetto europeo, vertono segnatamente sul contenzioso della base giuridica: le sentenze del 5 maggio 2015, Spagna/Consiglio ([C-146/13](#), EU:C:2015:298, e [C-147/13](#), EU:C:2015:299), presentate nella rubrica XIV.1 «Proprietà intellettuale».

11 | Decisione 2013/129/UE del Consiglio, del 7 marzo 2013, che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina (GU L 72 pag. 11); decisione di esecuzione 2013/496/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo (GU L 272, pag. 44).

12 | Decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (GU L 127, pag. 32).

Per respingere, poi, l'argomento del Parlamento secondo il quale l'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2005/387 è incompatibile con le norme di procedura applicabili successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Corte, fondandosi sull'articolo 9 del Protocollo sulle disposizioni transitorie, ha ritenuto che una disposizione di un atto, adottato in modo regolare sulla base del Trattato UE prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la quale preveda modalità di adozione di misure di esecuzione di tale atto continui a produrre i propri effetti giuridici fintanto che non sia stata abrogata, annullata o modificata e consenta l'adozione di misure di esecuzione in applicazione della procedura da essa definita, nonostante le modifiche sostanziali introdotte dai Trattati nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Pertanto, la circostanza che l'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2005/387/GAI preveda modalità di adozione delle misure di esecuzione aggravate o semplificate rispetto alla procedura prevista a tal fine dal Trattato FUE non può implicare che tale disposizione configuri una base giuridica derivata invalida, la cui applicazione debba essere esclusa in via d'eccezione.

Anche se gli argomenti del Parlamento relativi alla legittimità della base giuridica sono stati respinti, il ricorso di annullamento è stato tuttavia accolto sulla base del rilievo che la regolare consultazione del Parlamento prevista dalle norme dell'Unione costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza, nella specie, comporta la nullità delle decisioni impugnate. Tuttavia, per non compromettere l'efficacia dei controlli delle sostanze psicoattive oggetto delle decisioni, la Corte ha mantenuto gli effetti di tali decisioni annullate fino all'entrata in vigore di nuovi atti diretti a sostituirle.

Il 1º dicembre 2015, nelle cause riunite che hanno dato luogo alla sentenza **Parlamento e Commissione/Consiglio** ([C-124/13](#) e [C-125/13](#), EU:C:2015:790), la Grande Sezione della Corte ha accolto i ricorsi proposti dal Parlamento e dalla Commissione intesi all'annullamento *del regolamento n. 1243/2012, recante modifica del regolamento n. 1342/2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock*¹³. Il regolamento n. 1243/2012 è stato adottato dal Consiglio sul fondamento dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il quale autorizza quest'ultimo ad adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. Orbene, secondo il motivo unico sollevato dal Parlamento e dalla Commissione, tale regolamento avrebbe dovuto essere adottato conformemente alla procedura legislativa ordinaria, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, dal momento che i piani pluriennali, come quello di cui al caso in esame, costituiscono strumenti «necessari» alla realizzazione degli obiettivi della politica della pesca.

In un primo momento, la Corte ha richiamato la sua giurisprudenza anteriore¹⁴, secondo la quale l'adozione di misure che implicino una scelta politica, in quanto presuppone una valutazione della loro necessità per perseguire gli obiettivi inerenti alle politiche comuni, dev'essere riservata al legislatore dell'Unione che statuisce sul fondamento dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE. Al contrario, in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, l'adozione delle misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca non necessita di una simile valutazione, poiché misure di questo tipo sono di natura principalmente tecnica e si suppone siano prese per dare esecuzione a disposizioni adottate sulla base dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE. Pertanto, l'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE può estendersi a misure che non si limitino alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, a condizione che tali misure non implichino tale scelta politica riservata al legislatore dell'Unione.

In un secondo momento, la Corte ha verificato se le modifiche apportate dal regolamento n. 1243/2012 potessero essere adottate sul fondamento dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE. A tale proposito, essa ha dichiarato che dette modifiche non riguardano semplicemente la fissazione e l'attribuzione effettiva delle possibilità di pesca, ma sono intese ad adeguare il meccanismo generale per la fissazione dei totali ammissibili di catture e delle

13 | Regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (GU L 352, pag. 10).

14 | Sentenza della Corte del 26 novembre 2014, Parlamento e Commissione/Consiglio ([C-103/12](#) e [C-165/12](#), EU:C:2014:2400).

limitazioni dello sforzo di pesca al fine di eliminare le lacune derivanti dall'applicazione delle precedenti norme, le quali compromettevano la realizzazione degli obiettivi del piano pluriennale. Pertanto, secondo la Corte, tali modifiche definiscono il contesto giuridico all'interno del quale sono stabilite ed attribuite le possibilità di pesca. Esse dipendono dunque da una scelta politica avente un impatto a lungo termine sul piano pluriennale, ragione per cui avrebbero dovuto essere adottate sulla base dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

Tuttavia, alla luce di rilevanti ragioni di certezza del diritto, la Corte ha deciso di mantenere gli effetti di tale regolamento fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole non eccedente dodici mesi a partire dal 1º gennaio 2016, di un nuovo regolamento fondato sulla base giuridica appropriata.

Nelle cause riunite sfociate nella sentenza **Parlamento e Commissione/Consiglio** (da [C-132/14](#) a [C-136/14](#), EU:C:2015:813), pronunciata il 15 dicembre 2015, la Grande Sezione della Corte ha respinto i ricorsi proposti dal Parlamento nelle cause C-132/14 e C-136/14, e dalla Commissione nelle cause da [C-133/14](#) a [C-135/14](#), intesi *all'annullamento del regolamento n. 1385/2013*¹⁵, *nonché delle direttive 2013/64*¹⁶ e *2013/62*¹⁷, che modifichano talune disposizioni di diritto derivato in conseguenza del passaggio di Mayotte dallo status di paese e territorio d'oltremare a quello di regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 TFUE.

Il Parlamento e la Commissione hanno fondato i loro rispettivi ricorsi su un motivo unico, tratto dalla circostanza che il Consiglio, avendo adottato gli atti impugnati fondandosi sull'articolo 349 TFUE, avrebbe scelto la base giuridica errata. A tal riguardo, la Corte ha rilevato che dalla formulazione dell'articolo 349 TFUE risulta che quest'ultimo consente al Consiglio di emanare, in diversi settori, misure specifiche che tengano conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, la quale è aggravata da una serie di fattori, individuati al primo comma di tale articolo, la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Per respingere l'argomento della Commissione secondo cui tale articolo si applica unicamente qualora si tratti di derogare all'applicazione del diritto primario alle regioni ultraperiferiche, e non di adattare atti di diritto derivato alla particolare situazione di tali regioni, la Corte, dopo aver rilevato che diversi dei settori menzionati all'articolo 349, secondo comma, TFUE sono sostanzialmente disciplinati da atti di diritto derivato, ha precisato che tale articolo autorizza il Consiglio ad emanare misure specifiche dirette a stabilire le condizioni dell'applicazione a tali regioni non solo delle disposizioni dei Trattati, bensì anche di quelle di diritto derivato. Inoltre, per respingere l'argomento del Parlamento secondo cui l'articolo 349 TFUE non autorizzerebbe il Consiglio a emanare misure aventi la sola finalità di rinviare l'applicazione a dette regioni di talune disposizioni del diritto dell'Unione, la Corte ha sottolineato che dalla formulazione e dagli obiettivi dell'articolo 349 TFUE risulta che nulla consente di escludere che un rinvio della piena applicabilità di una disposizione del diritto dell'Unione possa rivelarsi la misura più adeguata per tener conto della situazione socioeconomica strutturale di una regione ultraperiferica.

Così, la Corte, a seguito di un esame degli obiettivi e del contenuto di ciascuno degli atti impugnati, ha ritenuto che le misure ivi figuranti siano state adottate tenendo conto della situazione socioeconomica strutturale di Mayotte, ai sensi dell'articolo 349, primo comma, TFUE, e, in conformità all'articolo 349, terzo comma, TFUE, presentino un collegamento con caratteristiche e vincoli specifici di tale regione. Di conseguenza, la Commissione e il Parlamento non possono fondatamente sostenere che gli atti impugnati non potevano avere quale base giuridica l'articolo 349 TFUE.

15 | Regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 354, pag. 86).

16 | Direttiva 2013/64/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive del Consiglio 91/271/CEE e 1999/74/CE e le direttive 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE e 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 353, pag. 8).

17 | Direttiva 2013/62/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2010/18/UE del Consiglio che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESS EUROPE, UEAPME, CEEP e CES in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 353, pag. 7).

2. COMPETENZE E POTERI DELLE ISTITUZIONI

Per quanto attiene alle cause relative alle competenze e ai poteri delle istituzioni¹⁸, possono essere menzionate tre sentenze, pronunciate dalla Grande Sezione. Esse riguardano tutte la Commissione e vertono, rispettivamente, sul ritiro di una proposta di regolamento nel corso del procedimento legislativo, sulla presentazione di osservazioni in nome dell'Unione dinanzi ad un giudice internazionale nonché sui poteri delegati e di esecuzione di tale istituzione.

Il 14 aprile 2015, con la sentenza **Consiglio/Commissione** ([C-409/13](#), EU:C:2015:217), la Corte ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal Consiglio avverso *la decisione della Commissione con la quale essa aveva ritirato la sua proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi*¹⁹. In tale ricorso, il Consiglio, sostenuto da dieci Stati membri, ha fatto valere, segnatamente, da un lato, che il ritiro, da parte della Commissione, di detta proposta costituiva un superamento delle competenze che le sono attribuite dai Trattati lesivo dell'equilibrio istituzionale, e, dall'altro, che la Commissione aveva violato il principio di leale cooperazione.

Nella sua sentenza, la Corte ha considerato che dal combinato disposto dell'articolo 17, paragrafo 2, TUE e degli articoli 289 TFUE e 293 TFUE risulta che il potere della Commissione nell'ambito della procedura legislativa ordinaria non consiste semplicemente nel presentare una proposta e, successivamente, nel favorire i contatti e cercare di riavvicinare le posizioni del Parlamento e del Consiglio. Così come spetta, in linea di principio, alla Commissione decidere di presentare o meno una proposta legislativa e, eventualmente, determinarne l'oggetto, la finalità e il contenuto, la Commissione ha anche, fintantoché il Consiglio non ha deliberato, il potere di modificare la propria proposta ovvero, se necessario, di ritirarla. Tale facoltà di ritirare una proposta non può tuttavia investire tale istituzione di un diritto di voto nello sviluppo del procedimento legislativo, il quale sarebbe contrario ai principi di attribuzione delle competenze e dell'equilibrio istituzionale.

Secondo la Corte, quando un emendamento prospettato dal Parlamento e dal Consiglio snatura la proposta di atto legislativo in modo da ostacolare la realizzazione degli obiettivi da essa perseguiti e da privare, pertanto, detta proposta della sua ragion d'essere, la Commissione ha il diritto di ritirarla. Nella specie, la Corte ha dichiarato che il ritiro della proposta è giustificato, nella misura in cui, ai fini dell'adozione di ogni decisione di assistenza macrofinanziaria, il Consiglio e il Parlamento hanno desiderato sostituire la competenza di esecuzione della Commissione con il ricorso alla procedura legislativa ordinaria. Orbene, l'applicazione del procedimento previsto all'articolo 289, paragrafo 1, TFUE contravviene non solo alla realizzazione dell'obiettivo principale della proposta, consistente nel mettere fine a tale processo decisionale al fine di accelerare l'adozione delle decisioni e di migliorare così l'efficacia della politica di assistenza macrofinanziaria, ma è altresì contraria all'obiettivo consistente nell'uniformare, a fini di coerenza, il procedimento di concessione di un'assistenza macrofinanziaria con il procedimento applicabile agli altri strumenti dell'Unione in materia di assistenza esterna. Poiché il potere di ritiro della Commissione è indissolubilmente legato al diritto di iniziativa di cui tale istituzione è investita ed è inquadrato nel suo esercizio dall'articolo 17, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con gli articoli 289 TFUE e 293 TFUE, la Corte ha inoltre ritenuto che non potesse configurarsi, nel caso di specie, una violazione del principio di democrazia sancito all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE.

18 | Un'altra sentenza analizzata nella presente relazione verte, segnatamente, sulle competenze e i poteri delle istituzioni: la sentenza del 28 aprile 2015, Commissione/Consiglio ([C-28/12](#), EU:C:2015:282), presentata nella rubrica XXI «Accordi internazionali».

19 | Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, in tale sentenza, la Corte ha dichiarato che una decisione della Commissione di ritirare una proposta legislativa può costituire un atto che può formare oggetto di un ricorso di annullamento, posto che, mettendo fine al procedimento legislativo iniziato con la presentazione della proposta, una decisione siffatta impedisce al Parlamento e al Consiglio di esercitare, come avrebbero voluto, la loro funzione legislativa, ai sensi degli articoli 14, paragrafo 1, TUE e 16, paragrafo 1, TUE.

La Corte ha precisato che la Commissione può tuttavia ritirare la sua proposta solo dopo aver debitamente preso in considerazione – nello spirito di leale cooperazione che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, TUE, deve presiedere alle relazioni tra le istituzioni dell'Unione nell'ambito della procedura legislativa ordinaria – le preoccupazioni del Parlamento e del Consiglio all'origine della loro volontà di emendare la sua proposta. Nella specie, non è stata ravvisata alcuna violazione del principio di leale cooperazione, in quanto il Consiglio e il Parlamento non hanno rinunciato al mantenimento della procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle decisioni di assistenza macrofinanziaria, sebbene essi fossero consapevoli dell'eventualità di un ritiro di tale proposta a causa di avvertimenti ripetuti e motivati da parte della Commissione in tal senso.

Con la sentenza **Consiglio/Commissione** ([C-73/14](#), EU:C:2015:663), pronunciata il 6 ottobre 2015, la Corte ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal Consiglio avverso *la decisione della Commissione di presentare una dichiarazione scritta in nome dell'Unione al Tribunale internazionale del diritto del mare (in prosieguo: l'ITLOS) in una causa in cui quest'ultimo era investito di una domanda di parere consultivo da parte della Commissione subregionale della pesca*²⁰. Nel suo ricorso, il Consiglio, sostenuto da diversi Stati membri, ha fatto valere, in sostanza, che esso avrebbe dovuto previamente approvare il contenuto di detta dichiarazione, in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, TUE, il quale riserva al Consiglio la funzione di definizione delle politiche dell'Unione.

A sostegno del proprio ricorso, il Consiglio ha dedotto un primo motivo basato sulla violazione del principio di attribuzione delle competenze enunciato all'articolo 13, paragrafo 2, TUE. A tale proposito, la Corte ha anzitutto rilevato che la domanda di parere consultivo oggetto di tale causa riguardava, almeno in parte, il settore della conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, che costituisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE, un settore di competenza esclusiva dell'Unione, e che quest'ultima, in qualità di parte contraente della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare²¹, in base alla quale è stato istituito l'ITLOS, era competente per partecipare alla procedura di parere consultivo dinanzi a tale giudice.

Per respingere, poi, l'argomento di taluni Stati membri secondo cui l'articolo 335 TFUE sulla rappresentanza dell'Unione da parte della Commissione dinanzi ai giudici nazionali non riguarderebbe i procedimenti dinanzi ai giudici internazionali, la Corte ha ricordato che tale disposizione, sebbene – stando al suo disposto – limitata agli Stati membri, costituisce l'espressione di un principio generale in virtù del quale l'Unione possiede la capacità giuridica e a tal fine è rappresentata dalla Commissione. Pertanto, l'articolo 335 TFUE offre a tale istituzione una base per rappresentare l'Unione dinanzi all'ITLOS. Inoltre, per dichiarare l'inapplicabilità dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, secondo il quale il Consiglio è competente, segnatamente, per quanto attiene alle posizioni da adottare a nome dell'Unione «in» un organo istituito da un accordo internazionale, la Corte ha sottolineato che la presente causa verte sulla definizione di una posizione da esprimere a nome dell'Unione «dinanzi» a un organo giurisdizionale internazionale adito per ottenere un parere consultivo la cui adozione rientra nella competenza e nella responsabilità dei soli membri di tale organo, i quali agiscono a tal fine in modo completamente indipendente rispetto alle parti. Infine, dopo aver considerato che una dichiarazione scritta, in nome dell'Unione, che suggerisce risposte alle questioni sollevate in una causa di pesca non ha ad oggetto la definizione di una politica in tale materia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, TUE, ma la presentazione all'ITLOS di un insieme di osservazioni giuridiche volte a consentire a tale giudice di rendere, se del caso, un parere consultivo con cognizione di causa sulle questioni ad esso sottoposte, la Corte ha dichiarato che la Commissione non ha violato tale disposizione, e ha rigettato dunque il primo motivo.

20 | La Commissione subregionale della pesca è un'organizzazione intergovernativa per la cooperazione nel settore della pesca istituita da una convenzione del 29 marzo 1985, che riunisce la Repubblica del Capo Verde, la Repubblica della Gambia, la Repubblica di Guinea, la Repubblica di Guinea-Bissau, la Repubblica islamica di Mauritania, la Repubblica del Senegal e la Repubblica di Sierra Leone.

21 | La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 ed entrata in vigore il 16 novembre 1994, è stata approvata in nome della Comunità europea con la decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179, pag. 1).

Per respingere il secondo motivo del Consiglio, secondo cui la Commissione avrebbe violato il principio di leale cooperazione, la Corte, dopo aver affermato che tale principio impone alla Commissione, quando quest'ultima intende esprimere posizioni in nome dell'Unione dinanzi a un giudice internazionale, l'obbligo di consultare previamente il Consiglio, ha dichiarato che, nella specie, la Commissione, prima di inviare la posizione dell'Unione all'ITLOS, aveva trasmesso al Consiglio un documento di lavoro riveduto diverse volte per tenere conto delle osservazioni espresse da due gruppi di lavoro del Consiglio.

Con la sentenza **Commissione/Parlamento e Consiglio** ([C-88/14](#), EU:C:2015:499), pronunciata il 16 luglio 2015, la Corte ha respinto il ricorso proposto dalla Commissione e inteso *all'annullamento dell'articolo 1, punti 1 e 4, del regolamento n. 1289/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo*²², nella parte in cui tali disposizioni conferiscono alla Commissione un potere delegato ai sensi dell'articolo 290, paragrafo 1, TFUE anziché un potere di esecuzione ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, TFUE.

In tale sentenza, la Corte ha apportato talune precisazioni in ordine alla distinzione fra il conferimento di un potere delegato e il conferimento di un potere di esecuzione. A tal riguardo, essa ha ricordato che dall'articolo 290, paragrafo 1, TFUE emerge che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrino o modifichino determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, a condizione che gli obiettivi, il contenuto, la portata nonché la durata della delega di potere vengano esplicitamente delimitati dall'atto legislativo che conferisce una tale delega; ciò implica che l'attribuzione di un potere delegato mira all'adozione di norme che si inseriscono nel quadro normativo quale definito dall'atto legislativo di base. Per contro, nell'ambito dell'esercizio del potere di esecuzione conferitole dall'articolo 291, paragrafo 2, TFUE, l'istituzione interessata è chiamata a precisare il contenuto di un atto legislativo, per garantire la sua attuazione a condizioni uniformi in tutti gli Stati membri. In tale contesto, la Commissione, nell'esercizio di un potere di esecuzione, diversamente che nel caso dei poteri che essa detiene nell'ambito dell'esercizio di un potere delegato, non può modificare né integrare l'atto legislativo, neppure nei suoi elementi non essenziali. La Corte ha poi sottolineato che né l'esistenza né la portata del potere discrezionale conferito alla Commissione dall'atto legislativo assumono rilievo per determinare se l'atto da adottare rientri nell'articolo 290 TFUE o nell'articolo 291 TFUE. Infatti, dalla formulazione dell'articolo 290, paragrafo 1, TFUE emerge che la legittimità della scelta compiuta dal legislatore dell'Unione di conferire un potere delegato alla Commissione dipende unicamente dalla circostanza che gli atti che tale istituzione è chiamata a adottare sulla base di tale conferimento abbiano o meno portata generale e integrino o modifichino o meno elementi non essenziali dell'atto legislativo.

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che il legislatore dell'Unione abbia conferito alla Commissione il potere di modificare il contenuto normativo del regolamento n. 539/01²³, ai sensi dell'articolo 290, paragrafo 1, TFUE, e in particolare l'allegato II di tale regolamento, il quale contiene l'elenco dei paesi i cui cittadini sono esenti da visti. A tal riguardo, un atto adottato sulla base dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), del regolamento n. 539/2001, come modificato dal regolamento n. 1289/2013, determina la reintroduzione, per un periodo di dodici o diciotto mesi, di un obbligo di visto nei confronti di tutti i cittadini di un paese terzo inserito nell'elenco dell'allegato II di tale regolamento, per soggiorni che, secondo i termini dell'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento, sono esenti da un obbligo siffatto. Riguardo a tutti questi cittadini, l'atto adottato sulla base dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), del regolamento n. 539/2001 ha dunque l'effetto di modificare, sia pur

22 | Regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 347, pag. 74),

23 | Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81, pag. 1).

solamente in modo temporaneo, il contenuto normativo dell'atto legislativo considerato. Infatti, tranne che per la loro temporaneità, gli effetti dell'atto adottato sulla base di tale disposizione sono del tutto identici a quelli risultanti dallo spostamento formale dell'indicazione del paese terzo in questione dall'allegato II del regolamento n. 539/2001, come modificato, all'allegato I dello stesso, il quale contiene l'elenco dei paesi i cui cittadini devono essere in possesso del visto.

3. ACCESSO AI DOCUMENTI

Con la sentenza **ClientEarth/Commissione** ([C-612/13 P](#), EU:C:2015:486), pronunciata il 16 luglio 2015, la Corte ha parzialmente accolto l'impugnazione proposta dalla ClientEarth avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva respinto *il ricorso inteso all'annullamento di una decisione esplicita della Commissione che negava un accesso integrale agli studi relativi alla conformità della normativa di diversi Stati membri con il diritto ambientale dell'Unione*²⁴. Tale sentenza ha segnatamente offerto alla Corte l'occasione di precisare la propria giurisprudenza concernente l'eccezione al diritto di accesso relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001²⁵.

In primo luogo, la Corte ha dichiarato che studi realizzati da un contraente esterno, a richiesta e per conto della Commissione, al preciso scopo di verificare lo stadio del processo di trasposizione, in un certo numero di Stati membri, di diverse direttive, rientrano nella nozione di attività di indagine, ai sensi di detto articolo 4, paragrafo 2. Infatti, tali studi fanno parte degli strumenti di cui dispone la Commissione per vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione, per individuare eventuali violazioni da parte degli Stati membri del loro obbligo di trasposizione delle direttive e per decidere, se del caso, di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti di detti Stati.

In secondo luogo, la Corte ha ricordato che, per giustificare il rifiuto di accesso a un documento, l'istituzione interessata può fondarsi su presunzioni di carattere generale che si applicano a determinate categorie di documenti, come, segnatamente, i documenti del fascicolo amministrativo relativi ad un'indagine in materia di inadempimento, e che considerazioni analoghe possono applicarsi a domande di divulgazione riguardanti documenti della stessa natura. Nella specie, secondo la Corte, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la Commissione fosse autorizzata a considerare, in termini generali, che la divulgazione integrale di una prima categoria di studi controversi – ossia quelli che, alla data dell'adozione della decisione esplicita che negava l'accesso integrale ai medesimi, erano già stati acquisiti al fascicolo relativo alla fase precontenziosa di un procedimento per inadempimento avviato con l'invio di una lettera di diffida allo Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 258, primo comma, TFUE – avrebbe arrecato pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività d'indagine. Infatti, una divulgazione siffatta avrebbe rischiato di alterare la natura e lo svolgimento di tale fase del procedimento di inadempimento, complicando il processo di negoziazione tra la Commissione e lo Stato membro interessato nonché la ricerca di un accordo amichevole che consentisse di porre fine all'inadempimento contestato. La circostanza che detti studi fossero stati realizzati da una società esterna e non riflettessero la posizione della Commissione non è tale, secondo la Corte, da inficiare tale analisi.

Per contro, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell'ammettere che la Commissione potesse legittimamente allargare il perimetro della presunzione di riservatezza ad una seconda categoria di studi, ossia quelli che, alla data dell'adozione della decisione esplicita di diniego di accesso, non avevano condotto all'invio di una lettera di diffida. Da un lato, un ragionamento siffatto è incompatibile con

24 | Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013, ClientEarth/Commissione ([T-111/11](#), EU:T:2013:482).

25 | Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

l'esigenza di stretta interpretazione e applicazione di tale presunzione. Dall'altro, in mancanza di invio, da parte della Commissione, di una lettera di diffida ad uno Stato membro, non era certo, alla data dell'adozione della decisione esplicita di diniego di accesso, che gli studi in questione avrebbero portato all'apertura della fase precontenziosa di un procedimento per inadempimento. Di conseguenza, in un caso del genere, spetta alla Commissione esaminare caso per caso se gli studi rientranti in questa seconda categoria possano essere oggetto di una divulgazione integrale.

IV. DIRITTO DELL'UNIONE E DIRITTO NAZIONALE

Nella sentenza **Ferreira da Silva e a.** ([C-160/14](#), EU:C:2015:565), pronunciata il 9 settembre 2015, relativa ad una causa avente ad oggetto la nozione di trasferimento di uno stabilimento ai sensi della direttiva 2001/23 sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese²⁶, la Corte ha dichiarato che *il diritto dell'Unione e, segnatamente, i principi sanciti nella giurisprudenza in materia di responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione commessa da un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno* devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che richiede, come condizione preliminare ad un'azione di responsabilità, l'annullamento della decisione lesiva emessa da tale organo, allorché un simile annullamento è, in pratica, escluso.

Infatti, in considerazione del ruolo essenziale svolto dal potere giudiziario nella tutela dei diritti che ai singoli derivano dalle norme del diritto dell'Unione, la piena efficacia di queste ultime verrebbe rimessa in discussione e la tutela dei diritti che esse riconoscono sarebbe affievolita se fosse escluso che i singoli possano, a talune condizioni, ottenere un risarcimento allorché i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto dell'Unione imputabile a una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado di uno Stato membro, la quale consiste, nella specie, nel mancato rispetto dell'obbligo di adire la Corte tramite un rinvio pregiudiziale²⁷. Pertanto, qualora siano soddisfatte le condizioni che fanno sorgere la responsabilità dello Stato, lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno arrecato, sulla base del diritto nazionale, restando inteso che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghi reclami di natura interna (principio di equivalenza) e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento (principio di effettività).

Un ostacolo all'effettiva applicazione del diritto dell'Unione e, in particolare, del principio fondamentale della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione, il quale è inherente al sistema dei Trattati sul quale è fondata l'Unione, non può inoltre essere giustificato dal principio dell'autorità di cosa giudicata, dal momento che il procedimento inteso a far dichiarare la responsabilità dello Stato non ha lo stesso oggetto e non implica necessariamente le stesse parti del procedimento che ha dato luogo alla decisione che ha acquisito l'autorità della cosa giudicata. Inoltre, il principio della certezza del diritto non può in alcun modo soverchiare il principio della responsabilità dello Stato per danni causati alle persone da violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili.

Di conseguenza, nella misura in cui la normativa nazionale di cui al procedimento principale può rendere eccessivamente difficile ottenere il risarcimento dei danni arrecati dalla violazione del diritto dell'Unione,

26 | Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il rawicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).

27 | Per la presentazione della parte della sentenza che verte su tale aspetto, v. la rubrica V.1 «Rinvio pregiudiziale».

in quanto le ipotesi di un riesame della decisione giurisdizionale in questione sono estremamente limitate, e alla luce della risposta data nel merito dalla Corte²⁸, lo Stato sarà tenuto ad indennizzare i ricorrenti nel procedimento principale.

V. CONTENZIOSO DELL'UNIONE

1. RINVIO PREGIUDIZIALE

Nella sentenza **Kernkraftwerke Lippe-Ems** (C-5/14, EU:C:2015:354), emessa il 4 giugno 2015, la Corte ha chiarito i principi relativi ai rapporti fra il procedimento pregiudiziale e il procedimento incidentale di controllo di legittimità costituzionale²⁹. Nella causa principale, il giudice nazionale era segnatamente investito della questione della validità della normativa tedesca che prevede un'imposta sull'utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità. Orbene, tale normativa era oggetto di una questione di conformità alla Legge fondamentale tedesca, in un procedimento parallelo dinanzi al Bundesverfassungsgericht.

Nella sua sentenza, la Corte ha ricordato che l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, il quale nutra dei dubbi riguardo alla compatibilità di una normativa nazionale tanto con il diritto dell'Unione quanto con la Costituzione dello Stato membro interessato, non è privato della facoltà, né è, eventualmente, dispensato dall'obbligo di sottoporre alla Corte di giustizia questioni riguardanti l'interpretazione o la validità di tale diritto per il fatto che un procedimento incidentale di controllo della costituzionalità di questa medesima normativa è pendente dinanzi al giudice nazionale incaricato di esercitare tale controllo.

Infatti, da un lato, i giudici nazionali hanno la più ampia facoltà di rivolgersi alla Corte ove ritengano che una causa dinanzi ad essi pendente sollevi questioni implicanti un'interpretazione o un esame della validità delle disposizioni del diritto dell'Unione, le quali esigano una pronuncia da parte loro. Dall'altro, l'efficacia del diritto dell'Unione rischierebbe di essere compromessa e l'effetto utile dell'articolo 267 TFUE risulterebbe sminuito se, a motivo della pendenza di un procedimento incidentale di controllo di costituzionalità, al giudice nazionale fosse impedito di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte e di dare immediatamente al diritto dell'Unione un'applicazione conforme alla decisione o alla giurisprudenza della Corte. Infine, l'esistenza di una norma procedurale nazionale non può rimettere in discussione la facoltà, spettante ai giudici nazionali, di investire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora essi nutrano dei dubbi, come nel procedimento principale, in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione.

Per quanto concerne gli effetti del procedimento avviato dinanzi al Bundesverfassungsgericht sulla rilevanza che un'interpretazione del diritto dell'Unione presenta ai fini della decisione sulla lite nel procedimento principale, la Corte ha ricordato che, nella misura in cui tale lite e le questioni pregiudiziali vertono – indipendentemente dalla questione della costituzionalità delle disposizioni controverse nel procedimento de quo – sulla compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale che prevede la riscossione di un'imposta sull'utilizzazione di

28 | Nel merito, la causa verteva sull'interpretazione della direttiva 2001/23/CE, citata alla nota 26, la quale prevede che i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono trasferiti al cessionario. In tale sentenza, la Corte ha interpretato la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» nel senso che essa comprende una situazione nella quale un'impresa attiva nel mercato dei voli charter è liquidata dal suo azionista di maggioranza, che è a sua volta un'impresa di trasporto aereo, e nella quale, successivamente, quest'ultima subentra all'impresa liquidata riassumendone i contratti di locazione di aerei e i contratti di voli charters in vigore, svolge l'attività precedentemente svolta dall'impresa liquidata, riassume alcuni lavoratori fino a quel momento distaccati presso tale impresa, collocandoli in funzioni identiche a quelle svolte in precedenza e riprende piccole apparecchiature di detta impresa.

29 | Per l'esposizione della parte della sentenza dedicata all'imposizione fiscale, v. la rubrica XIII «Disposizioni tributarie».

combustibile nucleare, non risulta in modo manifesto che l'interpretazione richiesta sia priva di qualsiasi nesso con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia nel procedimento principale, o che il problema sia di natura ipotetica, od anche che la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per risolvere in modo utile le questioni che le vengono sottoposte.

Nella sentenza **Ferreira da Silva e a.** ([C-160/14](#), EU:C:2015:565), menzionata supra ³⁰, la Corte ha esaminato *l'obbligo dei giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di investire la Corte* di una domanda di pronuncia pregiudiziale allorché una disposizione del diritto dell'Unione sia oggetto di una valutazione divergente da parte dei giudici di grado inferiore. Nella specie, si trattava della nozione di «trasferimento di uno stabilimento» ai sensi della direttiva 2001/23.

A tal riguardo, la Corte ha affermato che è pur vero che l'esistenza di decisioni contraddittorie emesse da altri giudici nazionali non può, di per sé, costituire un elemento determinante in grado di imporre l'obbligo di cui all'articolo 267, terzo comma, TFUE. Tuttavia, in circostanze contraddistinte al contempo da correnti giurisprudenziali contraddittorie a livello nazionale in merito ad una nozione contenuta in una disposizione del diritto dell'Unione e da ricorrenti difficoltà d'interpretazione di tale disposizione nei vari Stati membri, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno è tenuto ad adempiere al suo obbligo di rinvio alla Corte, e ciò al fine di eliminare il rischio di un'errata interpretazione del diritto dell'Unione.

2. RICORSO DI ANNULLAMENTO

Con la sentenza **T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione** ([C-456/13 P](#), EU:C:2015:284), pronunciata il 28 aprile 2015, la Grande Sezione della Corte ha respinto l'impugnazione proposta da ricorrenti che chiedevano *l'annullamento della sentenza del Tribunale* ³¹ *con la quale quest'ultimo ha segnatamente dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento di due imprese di raffinazione dello zucchero di canna importato, stabilito nell'Unione, avverso regolamenti adottati dalla Commissione* nel settore dello zucchero, ossia il regolamento n. 222/2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio per la campagna di commercializzazione 2010/2011 ³², e il regolamento di esecuzione n. 293/2011 ³³, nonché il regolamento di esecuzione n. 302/2011, recante apertura di un contingente tariffario di importazione per la medesima campagna di commercializzazione ³⁴, e il regolamento di esecuzione n. 393/2011 ³⁵.

Con uno dei motivi dedotti a sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti hanno fatto valere, segnatamente, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare i ricorsi irricevibili sulla base della constatazione secondo cui le misure adottate dalle autorità nazionali nell'ambito dei regolamenti controversi costituiscono misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE.

30 | Tale sentenza viene presentata nella rubrica IV «Diritto dell'Unione e diritto nazionale».

31 | Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione ([T-279/11](#), EU:T:2013:299).

32 | Regolamento (UE) n. 222/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2010/2011 (GU L 60, pag. 6).

33 | Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2011 della Commissione, del 23 marzo 2011, recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze (GU L 79, pag. 8).

34 | Regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/2011 (GU L 81, pag. 8).

35 | Regolamento di esecuzione (UE) n. 393/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dal 1° al 7 aprile 2011 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli (GU L 104, pag. 39).

Pronunciandosi su tale motivo, la Corte ha rilevato che i ricorrenti non erano direttamente interessati dai regolamenti nn. 222/2011 e 293/2011, in quanto, da un lato, essi non possiedono la qualità di produttori di zucchero richiesta dai regolamenti controversi e, dall'altro, detti regolamenti non incidono direttamente sulla loro situazione giuridica. La Corte ha concluso che il Tribunale, avendo fondato l'irricevibilità del ricorso sul fatto che tali regolamenti comportavano misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, senza esaminare se i ricorrenti fossero direttamente interessati da detti regolamenti, ha commesso un errore di diritto. Cionondimeno, essendo stato dimostrato, nell'ambito dell'impugnazione, che i ricorrenti non erano direttamente interessati dai regolamenti impugnati, la Corte ha tuttavia ritenuto che tale errore di diritto non possa comportare l'annullamento della sentenza del Tribunale.

Per quanto riguarda, poi, i regolamenti nn. 302/2011 e 393/2011, la Corte ha dichiarato che essi dispiegano i loro effetti giuridici nei confronti delle parti ricorrenti unicamente per il tramite di atti adottati dalle autorità nazionali in seguito alla presentazione di domande di certificati. Le decisioni delle autorità nazionali di concedere tali certificati, che applicano nei confronti degli operatori interessati i coefficienti fissati dalla normativa dell'Unione, nonché le decisioni recanti rigetto totale o parziale di tali certificati costituiscono quindi misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla presunta meccanicità delle misure adottate a livello nazionale, dal momento che tale criterio è irrilevante in sede di esame della ricevibilità ai sensi di tale disposizione.

3. PROCEDIMENTO SOMMARIO

Con l'ordinanza emessa il 23 aprile 2015 nella causa **Commissione/Vanbreda Risk & Benefits** [C-35/15 P(R), EU:C:2015:275], il vicepresidente della Corte, nell'ambito di un'impugnazione, ha annullato l'ordinanza del presidente del Tribunale emessa il 4 dicembre 2014³⁶, con la quale quest'ultimo aveva accolto una *domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione che ha respinto l'offerta che un offerente aveva presentato a seguito di una gara per un appalto pubblico* relativo all'assicurazione di beni e persone, e che ha attribuito tale appalto ad un'altra società. Nella sua ordinanza, il presidente del Tribunale aveva proceduto ad un'attenuazione della condizione relativa all'urgenza, constatando la difficoltà, per un offerente escluso, di dimostrare il rischio di subire un danno irreparabile³⁷. Esso aveva pertanto affermato la necessità di attenuare la condizione relativa all'urgenza in materia di appalti pubblici, nel senso che un danno grave ma non irreparabile può essere sufficiente a dimostrarla, qualora il fumus boni iuris sia particolarmente rilevante. Il presidente del Tribunale aveva fondato la propria conclusione su un principio generale del diritto dell'Unione, inerente al diritto ad un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Nella sua ordinanza, il vicepresidente della Corte ha rilevato che, benché la direttiva 89/665 relativa agli appalti pubblici³⁸ abbia come destinatari gli Stati membri e non imponga quindi, in quanto tale, obblighi alle istituzioni dell'Unione, ciò non toglie che essa, poiché dà espressione concreta a detto principio generale del diritto ad un ricorso effettivo nel settore particolare degli appalti pubblici, debba essere presa in considerazione per quanto attiene agli appalti aggiudicati dall'Unione stessa. Secondo le disposizioni di detta direttiva, l'obbligo per gli Stati membri di prevedere, nel proprio ordinamento nazionale, la possibilità, per un soggetto leso da una decisione adottata in esito ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, di chiedere provvedimenti provvisori, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/665, è limitato al periodo compreso

36 | Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 dicembre 2014, Vanbreda Risk & Benefits/Commissione ([T-199/14 R](#), EU:T:2014:1024).

37 | Tale ordinanza del presidente del Tribunale viene illustrata dettagliatamente alle pagine 163 e 164 della relazione annuale 2014.

38 | Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007 (GU L 335, pag. 31).

tra l'adozione di tale decisione e la conclusione del contratto. Di conseguenza, erroneamente il presidente del Tribunale ha ritenuto che un offerente escluso debba disporre della possibilità di ottenere provvedimenti provvisori, senza limitare tale rilievo al periodo precedente la conclusione del contratto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario. In conformità a quanto disposto da detta direttiva, l'attenuazione della condizione relativa all'urgenza in materia di appalti pubblici si applica solo laddove la domanda di provvedimenti provvisori sia presentata dall'offerente escluso prima della conclusione del contratto con l'aggiudicatario. Peraltro, tale limitazione temporale è, a sua volta, subordinata alla duplice condizione, in primo luogo, che il termine sospensivo di dieci giorni, prescritto all'articolo 171, paragrafo 1, del regolamento n. 1268/2012³⁹, sia stato rispettato prima della conclusione del contratto e, in secondo luogo, che l'offerente escluso abbia avuto a disposizione informazioni sufficienti per esercitare il proprio diritto di presentare domanda di provvedimenti provvisori entro tale termine.

Nella specie, statuendo definitivamente sulla controversia, il vicepresidente ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori con la motivazione che il termine sospensivo di dieci giorni era stato rispettato prima della conclusione del contratto da parte della Commissione e dell'altro offerente, e che la conclusione del contratto in questione era avvenuta molto prima della presentazione, da parte dell'offerente, del ricorso di annullamento e della sua domanda di provvedimenti provvisori⁴⁰.

VI. AGRICOLTURA

La sentenza **Zuchtvieh-Export** ([C-424/13](#), EU:C:2015:259), emessa il 23 aprile 2015, ha offerto alla Corte l'occasione di pronunciarsi sulla portata della protezione prevista dal diritto dell'Unione per gli animali durante il loro trasporto diretto verso paesi terzi. La causa principale verteva su un trasporto di bovini fra Kempten (Germania) e Andijan (Uzbekistan), in relazione al quale l'autorità del luogo di partenza aveva chiesto una modifica della pianificazione del viaggio in modo che le disposizioni del regolamento n. 1/2005⁴¹ fossero rispettate anche per la parte del viaggio che si sarebbe svolta al di fuori del territorio dell'Unione. È in tale contesto che il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte la questione se le disposizioni di tale regolamento, le quali fissano, all'articolo 14, paragrafo 1, le condizioni relative al giornale di viaggio nonché alla legittimazione dell'autorità competente del luogo di partenza ad esigere, se del caso, delle modifiche si applichino anche, nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo, alla parte del viaggio che si svolge al di fuori dell'Unione.

Rispondendo affermativamente a tale questione, la Corte ha rilevato che l'articolo 14 del regolamento n. 1/2005 non assoggetta i trasporti di animali in partenza dal territorio dell'Unione e diretti verso paesi terzi a un particolare regime di autorizzazione, che sia distinto da quello applicabile ai trasporti che si svolgono all'interno dell'Unione. Pertanto, affinché un trasporto che comporta un tale viaggio di animali possa essere autorizzato dall'autorità competente del luogo di partenza, l'organizzatore del viaggio deve presentare un giornale di viaggio realistico, il quale consenta di ritenere che le disposizioni del regolamento saranno rispettate, anche per la parte di detto viaggio che si svolgerà al di fuori dell'Unione. La pianificazione del viaggio risultante dal giornale di viaggio deve mostrare che il trasporto previsto rispetterà, in particolare, le specifiche tecniche relative agli

39 | Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362, pag. 1).

40 | In altre cause relative a domande di provvedimenti provvisori in materia di appalti pubblici, il presidente del Tribunale ha avuto l'occasione di applicare i requisiti relativi all'attenuazione della condizione dell'urgenza, come definiti dal vicepresidente della Corte. V. le ordinanze del 15 giugno 2015, Close e Cegelec/Parlamento ([T-259/15 R](#), EU:T:2015:378), punti da 37 a 47, e del 17 luglio 2015, GSA e SGI/Parlamento ([T-321/15 R](#), EU:T:2015:522), punti da 27 a 29.

41 | Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3, pag. 1, e rettifica, GU 2011, L 336, pag. 86).

intervalli di abbeveraggio, di alimentazione e alla durata dei periodi di viaggio e di riposo. Se così non fosse, l'autorità competente può esigere che tali modalità di svolgimento siano modificate in modo tale da garantire il rispetto di tali disposizioni per l'intero viaggio.

Nella sentenza **Scotch Whisky Association e a.** ([C-333/14](#), EU:C:2015:845), emessa il 23 dicembre 2015, la Corte si è pronunciata sull'interpretazione del regolamento «unico OCM»⁴² e sulla nozione e la giustificazione di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, ai sensi degli articoli 34 TFUE e 36 TFUE.

Chiamata in via pregiudiziale a rispondere a talune questioni sollevate nell'ambito di una controversia sulla validità di una normativa nazionale e di un progetto di decreto relativi all'imposizione di un prezzo minimo per unità di alcool ai fini della vendita al dettaglio di bevande alcoliche, la Corte ha anzitutto osservato che, se è vero che l'articolo 167, paragrafo 1, lettera b), del regolamento «unico OCM» prevede che gli Stati membri non possono permettere la fissazione di prezzi dei vini, ciò accade tuttavia unicamente nell'ambito della definizione di regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta. Pertanto, anche se una siffatta normativa nazionale può violare il regolamento «unico OCM» in quanto essa è in contrasto con il principio di libera determinazione del prezzo di vendita dei prodotti agricoli attraverso il libero gioco della concorrenza, sul quale tale regolamento è fondato, detto regolamento non osta all'imposizione di un prezzo minimo per unità di alcool ai fini della vendita al dettaglio dei vini, se tale misura è idonea a garantire l'obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone e se, tenuto conto degli obiettivi della politica agricola comune nonché del buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, non ecceda quanto è necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

La Corte ha poi dichiarato che la normativa nazionale in questione costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'articolo 34 TFUE, in quanto essa, impedendo che il prezzo di costo inferiore dei prodotti importati possa riflettersi sul prezzo di vendita al consumatore, può ostacolare l'accesso al mercato nazionale dei prodotti di cui trattasi. Benché tale normativa sia idonea a ridurre il consumo di alcool, in generale, e il consumo pericoloso o nocivo, in particolare, essa non può beneficiare della deroga di cui all'articolo 36 TFUE qualora la salute e la vita delle persone possano essere tutelate, con pari efficacia, con provvedimenti di minore pregiudizio per gli scambi nell'Unione, segnatamente tramite l'aumento della tassazione sulle bevande alcoliche. Spetta al giudice nazionale verificare se questo sia in effetti il caso.

Nella specie, per quanto attiene al controllo del rispetto del principio di proporzionalità da parte del giudice nazionale, la Corte ha osservato che, poiché la normativa nazionale in questione non è entrata in vigore, detto giudice deve basarsi sugli elementi di cui abbia conoscenza al momento della sua decisione. Infatti, spetta a quest'ultimo esaminare se gli elementi di prova forniti dallo Stato membro interessato consentano ragionevolmente di stimare che la deroga al principio della libera circolazione delle merci sia conforme al principio di proporzionalità. Tale controllo non è dunque limitato alle sole informazioni di cui disponeva il legislatore nazionale al momento dell'adozione della misura⁴³.

42 | Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347, pag. 671).

43 | Un'altra sentenza esaminata nella presente relazione riguarda l'agricoltura: la sentenza del 1º dicembre 2015, Parlamento e Commissione/Consiglio ([C-124/13](#) e [C-125/13](#), EU:C:2015:790), presentata nella rubrica III.1 «Base giuridica degli atti dell'Unione».

VII. LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE

1. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

Il 24 febbraio 2015, nella sentenza **Sopora** ([C-512/13](#), EU:C:2015:108), la Grande Sezione della Corte si è pronunciata sull'interpretazione dell'articolo 45 TFUE nell'ambito di una controversia fra un cittadino tedesco e l'amministrazione fiscale olandese in ordine al rigetto della richiesta dell'interessato intesa ad ottenere l'esenzione forfettaria di un'indennità per spese extraterritoriali effettive connessa all'impiego che questi svolge nei Paesi Bassi. Nel procedimento principale, detta amministrazione fiscale aveva ritenuto che il lavoratore non beneficiasse di tale esenzione in quanto non soddisfaceva la condizione prevista dalla normativa nazionale, secondo la quale egli avrebbe dovuto risiedere, per più dei due terzi del periodo di 24 mesi precedente la sua assunzione nei Paesi Bassi, ad una distanza superiore a 150 chilometri dal confine olandese.

Nella sua sentenza, la Corte ha precisato, anzitutto, che, stando al tenore dell'articolo 45, paragrafo 2, TFUE, che mira all'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità «tra i lavoratori degli Stati membri», letto alla luce dell'articolo 26 TFUE, la libertà di circolazione dei lavoratori vieta anche la discriminazione tra lavoratori non residenti, se questa porta a favorire senza giustificazione i cittadini di taluni Stati membri rispetto ad altri. Per quanto riguarda la normativa nazionale di cui al procedimento principale, la Corte ha rilevato che tutti i lavoratori non residenti, la cui residenza disti dal confine olandese più di 150 chilometri o meno, possono beneficiare dell'esenzione fiscale controversa, mentre la semplificazione amministrativa della dichiarazione di tali spese extraterritoriali, che risulta dal beneficio del regime forfettario, è riservata ai lavoratori che risiedono ad una distanza superiore a 150 chilometri da tale confine.

A tal riguardo, essa ha considerato che il solo fatto di fissare, ai fini della concessione dell'esenzione forfettaria, limiti relativamente alla distanza rispetto al luogo di residenza dei lavoratori e al tetto dell'esenzione accordata, prendendo come punto di riferimento, rispettivamente, il confine dello Stato membro nel quale è situato il luogo di lavoro e la base imponibile, benché tali limiti abbiano inevitabilmente un carattere approssimativo, non può di per sé configurare una discriminazione indiretta o un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, in quanto, da un lato, l'obiettivo di tale misura consiste nell'agevolare la libera circolazione dei lavoratori residenti in altri Stati membri che possano dover sostenere spese supplementari e, dall'altro, i lavoratori residenti ad una distanza inferiore a 150 km dal confine possono beneficiare della stessa esenzione, dietro presentazione di prove adeguate. La situazione potrebbe tuttavia essere diversa se detti limiti fossero fissati in maniera tale che il regime forfettario dia sistematicamente luogo ad una netta sovraccompensazione delle spese extraterritoriali effettivamente sostenute.

2. LIBERTÀ DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

In materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, possono essere menzionate tre sentenze. La prima sentenza verte sui requisiti vietati dalla direttiva «servizi», la seconda riguarda l'obbligo di trasparenza nell'attribuzione di concessioni di servizi e la terza fornisce alcune precisazioni in ordine a talune nozioni della direttiva relativa alla fornitura di servizi di media audiovisivi.

Nella sentenza **Rina Services e a.** ([C-593/13](#), EU:C:2015:399), pronunciata il 16 giugno 2015, la Grande Sezione della Corte ha segnatamente apportato talune precisazioni sui *rapporti fra le disposizioni del Trattato e la*

direttiva 2006/123⁴⁴, relativa ai servizi nel mercato interno (in prosieguo: la direttiva «servizi»). Tale sentenza si inserisce nell'ambito di una controversia nella quale un gruppo di società aveva contestato la conformità al diritto dell'Unione di una normativa italiana che prevede che la sede legale di una società avente la qualità di organismo di attestazione deve essere ubicata nel territorio nazionale.

Nella sua sentenza, la Corte ha dichiarato che il requisito relativo al luogo in cui è ubicata la sede degli organismi di attestazione, oggetto del procedimento principale, rientra fra i requisiti che sono vietati dall'articolo 14 della direttiva servizi e che non possono essere giustificati.

Secondo la Corte, consentire agli Stati membri di giustificare un requisito vietato dall'articolo 14 di tale direttiva fondandosi su una disposizione del diritto primario priverebbe detto articolo 14 di ogni effetto utile, pregiudicando, in definitiva, l'armonizzazione mirata da esso operata. Infatti, come si evince dal considerando 6 della direttiva «servizi», è possibile eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento soltanto grazie all'applicazione diretta dell'articolo 49 TFUE, in particolare a motivo dell'estrema complessità del trattamento caso per caso degli ostacoli a tale libertà. Se si ammettesse che i requisiti «vietati» in forza dell'articolo 14 di tale direttiva possano comunque essere giustificati in forza del diritto primario, ciò equivarrebbe a reintrodurre proprio un siffatto esame caso per caso, ai sensi del Trattato FUE, per tutte le restrizioni alla libertà di stabilimento. Orbene, un divieto senza possibilità di giustificazione mira a garantire la soppressione sistematica e rapida di talune restrizioni alla libertà di stabilimento che, secondo il legislatore dell'Unione e la giurisprudenza della Corte, causano un grave pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno.

Pertanto, anche se l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva «servizi» preserva l'applicabilità del Trattato FUE, il cui l'articolo 52, paragrafo 1, consente agli Stati membri di giustificare, per una delle ragioni ivi elencate, misure nazionali che costituiscono una restrizione alla libertà di stabilimento, ciò non significa tuttavia che il legislatore dell'Unione, quando adotta un atto di diritto secondario che, come la direttiva «servizi», implementa una libertà fondamentale, non possa limitare talune deroghe, a maggior ragione quando la norma di diritto secondario in discussione si limita a richiamare una giurisprudenza costante in base alla quale un requisito come quello relativo al luogo della sede è incompatibile con le libertà fondamentali riconosciute agli operatori economici.

Il 17 dicembre 2015, nella sentenza ***UNIS e Beaudout Père et Fils*** ([C-25/14](#) e [C-26/14](#), EU:C:2015:821), la Corte si è pronunciata sull'*obbligo di trasparenza derivante dall'articolo 56 TFUE*. Le controversie di cui al procedimento principale avevano ad oggetto due decreti ministeriali che, in un determinato settore di attività, estendevano a tutti i datori di lavoro e ai lavoratori dipendenti accordi collettivi che designano un istituto di previdenza quale unico organismo di gestione di uno o più regimi di previdenza complementari o di rimborso delle spese sanitarie.

Nella sua sentenza, la Corte ha ricordato, anzitutto, che, per quanto riguarda l'attribuzione di una concessione di servizi che comporta un intervento delle autorità nazionali, l'*obbligo di trasparenza* si applica non a qualsiasi operazione, ma solo a quelle che presentano un interesse transfrontaliero certo, in ragione del fatto che esse possono oggettivamente interessare operatori economici stabiliti in Stati membri diversi da quello a cui appartiene l'autorità che le attribuisce.

La Corte ha poi rilevato che, qualora l'intervento di un'autorità pubblica sia inteso alla creazione di un diritto esclusivo a favore di un operatore economico, esso deve, in linea di principio, avere luogo nel rispetto dell'*obbligo di trasparenza* derivante dall'articolo 56 TFUE. Il fatto che detto intervento consista nel generalizzare la portata di un accordo concluso in seguito a trattative collettive tra organizzazioni rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori dipendenti di una categoria di attività non ha la conseguenza di sottrarre tale intervento ai

44 | Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).

requisiti di trasparenza derivanti dall'articolo 56 TFUE. Inoltre, l'obbligo di trasparenza, senza necessariamente imporre di procedere a una gara d'appalto, comporta un livello di pubblicità adeguato che consenta, da un lato, un'apertura alla concorrenza e, dall'altro, il controllo dell'imparzialità della procedura di aggiudicazione. Orbene, nella specie, né la circostanza che i contratti e gli accordi collettivi, e le loro clausole aggiuntive, siano oggetto di deposito presso un'autorità amministrativa e possano essere consultati su Internet, né la pubblicazione su una gazzetta ufficiale di un avviso secondo cui è prevista una procedura di estensione di una tale clausola aggiuntiva, né la possibilità per ogni interessato di far conoscere le sue osservazioni in seguito a tale pubblicazione presentano, anche considerate nel loro complesso, un livello adeguato di pubblicità che consente di assicurare che gli operatori interessati possano, conformemente agli obiettivi dell'obbligo di trasparenza, manifestare il loro interesse quanto alla gestione del regime di previdenza di cui ai procedimenti principali, prima che la decisione di estensione intervenga in tutta imparzialità. Infatti, gli interessati dispongono solo di un termine di quindici giorni per presentare le proprie osservazioni, il che è sensibilmente inferiore ai termini previsti, fatti salvi i casi di urgenza, dalle norme di diritto derivato sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici⁴⁵, che, pur non essendo applicabili nel caso di specie, possono tuttavia servire come quadro di riferimento a tale proposito.

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che l'obbligo di trasparenza derivante dall'articolo 56 TFUE osta alla decisione delle autorità pubbliche di estendere gli accordi collettivi di cui ai procedimenti principali. Tuttavia, essa ha limitato nel tempo gli effetti della sua sentenza, a causa della situazione dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti che hanno sottoscritto, sulla base dei contratti collettivi estesi in questione, un contratto di previdenza complementare che rientra in un contesto sociale particolarmente sensibile.

Nella sentenza del 21 ottobre 2015, **New Media Online** (C-347/14, EU:C:2015:709), la Corte si è pronunciata sull'*interpretazione delle nozioni di «servizio di media audiovisivo» e di «programma» ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2010/13*⁴⁶. Nella controversia di cui al procedimento principale, una società che gestisce un quotidiano online, stabilita in Austria, ha contestato la decisione dell'autorità austriaca delle comunicazioni di qualificare una parte dei suoi servizi come «servizi di media audiovisivi a richiesta», soggetti all'obbligo di notifica alle autorità di regolamentazione previsto dalla normativa nazionale applicabile. Anche se il sito Internet di tale società contiene principalmente articoli di stampa scritta, tuttavia, alla data dei fatti, un sottodomain consentiva l'accesso a più di 300 video aventi ad oggetto vari argomenti, la maggior parte dei quali non presentavano alcun collegamento con gli articoli figuranti sul sito del quotidiano.

In un primo momento, la Corte ha fornito talune precisazioni in ordine alla nozione di «programma» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13. A tale riguardo, essa ha segnatamente rilevato che lo scopo di tale direttiva è quello di applicare, in un mondo mediatico particolarmente concorrenziale, le stesse norme ad operatori che si rivolgono allo stesso pubblico, e di evitare che servizi di media audiovisivi a richiesta possano fare concorrenza sleale alla televisione tradizionale. Nella specie, la Corte ha dichiarato che, nella causa principale, una parte dei filmati accessibili nel sottodomain video del quotidiano entra in concorrenza con i servizi di informazione offerti dalle emittenti regionali nonché con i canali musicali, i canali sportivi e le trasmissioni di intrattenimento, e può dunque essere qualificata come «programma» ai sensi di detta direttiva.

In un secondo momento, la Corte ha ritenuto che, nella valutazione dell'obiettivo principale di un servizio di messa a disposizione di filmati offerto nell'ambito della versione elettronica di un quotidiano, occorra esaminare se detto servizio abbia, in quanto tale, un contenuto ed una funzione autonomi rispetto a quelli

45 | Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114, e rettifica GU L 351, pag. 44), come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011 (GU L 319, pag. 43).

46 | Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95, pag. 1).

dell'attività giornalistica del gestore del sito Internet, e non costituisca un complemento inscindibile da tale attività, in particolare per i legami che l'offerta audiovisiva presenta con l'offerta testuale. Pertanto, se una versione elettronica di un quotidiano non deve essere considerata come un servizio audiovisivo se gli elementi audiovisivi che essa contiene sono meramente incidentali, resta il fatto, tuttavia, che un servizio audiovisivo non deve essere sistematicamente escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2010/13 per il solo fatto che il gestore del sito Internet di cui trattasi è la società editrice di un quotidiano online. Infatti, un approccio che escludesse dall'ambito di applicazione di detta direttiva, in via generale, i servizi gestiti dagli editori di quotidiani online per il loro carattere multimediale, senza effettuare una valutazione caso per caso dell'«obiettivo principale» del servizio in questione, non terrebbe adeguatamente conto della varietà delle situazioni contemplabili e comporterebbe il rischio che operatori che offrono effettivamente servizi di media audiovisivi possano ricorrere ad un portale d'informazione multimediale per sottrarsi alla normativa loro applicabile in tale ambito.

VIII. CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ASILO E IMMIGRAZIONE

1. ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE

Nella sentenza **Spagna/Parlamento e Consiglio** ([C-44/14](#), EU:C:2015:554), pronunciata l'8 settembre 2015, la Grande Sezione della Corte ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal Regno di Spagna avverso *l'articolo 19 del regolamento «Eurosur», concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito*⁴⁷. Secondo lo Stato ricorrente, tale disposizione sarebbe contraria agli articoli 4 e 5 del protocollo di Schengen⁴⁸, in quanto essa istituisce, accanto all'articolo 4 di tale protocollo, una procedura di partecipazione ad hoc dell'Irlanda e del Regno Unito a detto regolamento, mediante accordi di cooperazione.

La Corte ha sottolineato, anzitutto, che sebbene, in applicazione dell'articolo 4 del protocollo di Schengen e delle decisioni 2000/365⁴⁹ e 2002/192⁵⁰, l'Irlanda e il Regno Unito partecipino ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen, tale partecipazione non si estende tuttavia alle disposizioni di tale acquis relative all'attraversamento delle frontiere esterne. L'Irlanda o il Regno Unito possono quindi partecipare alle disposizioni vigenti dell'acquis di Schengen relative a tale settore o all'adozione di proposte e di iniziative basate su tale acquis e relative a detto settore solo dopo che una richiesta in tal senso sia stata formulata dallo Stato membro interessato e successivamente accettata dal Consiglio, che delibera conformemente alla procedura prevista all'articolo 4 del protocollo di Schengen. Ne consegue che il legislatore dell'Unione non può validamente istituire una procedura diversa da quella prevista all'articolo 4 di tale protocollo, indipendentemente dal fatto che essa vada nel senso di un aggravio ovvero di una semplificazione della stessa, al fine di autorizzare la partecipazione dell'Irlanda o del Regno Unito a siffatte disposizioni o all'adozione di siffatte proposte e iniziative. Parimenti, il legislatore dell'Unione non può prevedere la facoltà, per gli Stati membri, di concludere tra loro accordi aventi un tale effetto.

Per quanto riguarda poi l'articolo 19 del regolamento «Eurosur», il quale prevede la facoltà di instaurare una

47 | Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295, pag. 11).

48 | Protocollo (n. 19) sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato ai Trattati (GU C 326, pag. 290).

49 | Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131, pag. 43).

50 | Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64, pag. 20).

cooperazione volta allo scambio di informazioni relative all'attraversamento delle frontiere esterne, in base ad accordi bilaterali o multilaterali tra l'Irlanda o il Regno Unito e uno o più Stati membri vicini, la Corte ha verificato se tale cooperazione possa essere qualificata come «partecipazione» ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Schengen. A tal riguardo, essa ha rilevato che gli accordi menzionati all'articolo 19 del regolamento «Eurosur» consentono l'attuazione di una forma limitata di cooperazione tra l'Irlanda e il Regno Unito e uno o più Stati vicini, senza portare a collocare questi due Stati in una situazione equivalente a quella degli altri Stati membri. Infatti, tali accordi non possono validamente prevedere, per l'Irlanda e il Regno Unito, diritti o obblighi comparabili a quelli degli altri Stati membri nel quadro del sistema «Eurosur» o di una parte sostanziale dello stesso.

Per respingere l'argomento dello Stato ricorrente secondo il quale anche una forma limitata di cooperazione deve essere considerata una «partecipazione», ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Schengen, la Corte ha ritenuto, da un lato, che il sistema instaurato dagli articoli 4 e 5 del protocollo di Schengen non possa essere considerato come volto ad imporre all'Irlanda e al Regno Unito la partecipazione all'insieme dell'acquis di Schengen, escludendo qualsiasi forma di cooperazione limitata con tali Stati membri. Dall'altro, secondo la Corte, interpretare detto articolo 4 nel senso che esso non si applica alle forme limitate di cooperazione non rimette in discussione l'effetto utile di tale articolo, nella misura in cui questa interpretazione non consente all'Irlanda e al Regno Unito di ottenere diritti comparabili a quelli degli altri Stati membri in relazione a disposizioni vigenti dell'acquis di Schengen, né di partecipare all'adozione di proposte e di iniziative basate su disposizioni di tale acquis, senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione a partecipare alle disposizioni interessate, in base a una decisione all'unanimità del Consiglio.

Di conseguenza, poiché forme limitate di cooperazione non costituiscono una forma di partecipazione, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Schengen, la Corte ha dichiarato che non si può ritenere che l'articolo 19 del regolamento «Eurosur» preveda la facoltà, per gli Stati membri, di concludere accordi che consentano all'Irlanda o al Regno Unito di partecipare a disposizioni vigenti dell'acquis di Schengen rientranti nel settore dell'attraversamento delle frontiere esterne.

2. POLITICA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Nella sentenza **Ke A** ([C-153/14](#), EU:C:2015:453), emessa il 9 luglio 2015, la Corte è stata chiamata ad interpretare *l'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86, relativa al diritto al riconciliamento familiare*⁵¹, in un contesto in cui veniva messa in discussione una normativa nazionale che subordina il riconciliamento familiare al superamento di un esame di base d'integrazione civica. Le controversie di cui ai procedimenti principali riguardavano due cittadini di paesi terzi che avevano invocato problemi di salute e disturbi psichici che avrebbero impedito loro di presentarsi a detto esame. Benché la normativa nazionale abbia previsto esenzioni per i richiedenti che non siano durevolmente in grado di sostenere l'esame a causa di un handicap fisico o psichico o per i casi in cui il rigetto della domanda potrebbe comportare una grave ingiustizia, nella specie, le domande di permesso di soggiorno temporaneo dei due cittadini di cui trattasi erano state respinte dalle autorità nazionali.

A tale riguardo, la Corte ha rilevato, in via preliminare, che gli Stati membri possono esigere dai cittadini di paesi terzi che essi superino un esame di integrazione civica, che comprende la valutazione di una conoscenza elementare sia della lingua sia della società dello Stato membro interessato e che comporta il pagamento di diverse spese, prima di autorizzare l'ingresso e il soggiorno dei suddetti cittadini sul proprio territorio ai fini del riconciliamento familiare. Infatti, nell'ambito di riconciliamenti familiari diversi da quelli relativi ai rifugiati e ai loro familiari, l'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86 non ostava che gli

51 | Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al riconciliamento familiare (GU L 251, pag. 12).

Stati membri subordinino il rilascio di un permesso di ingresso sul proprio territorio al rispetto di determinate misure preliminari di integrazione.

Tuttavia, i mezzi predisposti dalla normativa nazionale che attua l'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86 devono essere idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti da tale normativa e non devono eccedere quanto è necessario per conseguirli. Pertanto, tali misure sono legittime soltanto se consentono di facilitare l'integrazione dei familiari. In tale prospettiva, il superamento di un esame di integrazione civica di livello elementare consente, in linea di principio, di assicurare l'acquisizione di conoscenze che risultano utili per instaurare legami con lo Stato membro ospitante.

Tuttavia, il criterio di proporzionalità richiede che le condizioni di applicazione di un tale obbligo non eccedano quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo del riconciliazione familiare. Tali condizioni di applicazione non devono dunque rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al riconciliazione familiare. Ciò avviene qualora esse non consentano di prendere in considerazione circostanze particolari che impediscono oggettivamente agli interessati di poter superare tale esame e fissino l'importo delle spese relative a tale esame ad un livello troppo elevato.

Nella sentenza **Skerdjan Celaj** ([C-290/14](#), EU:C:2015:640), pronunciata il 1º ottobre 2015, la Corte ha interpretato *la direttiva 2008/115 (direttiva «rimpatrio»)*⁵² nell'ambito di una causa concernente un cittadino albanese che si trovava nel territorio italiano e che era stato oggetto di un decreto di espulsione e di un ordine di allontanamento, corredata di un divieto di reingresso per un periodo di tre anni. Dopo aver lasciato il territorio italiano, l'interessato vi era rientrato, in violazione di detto divieto; ciò aveva comportato l'avvio di un procedimento penale inteso alla sua condanna sul fondamento di una normativa italiana che punisce con una pena detentiva il cittadino di un paese terzo che entra irregolarmente in Italia trasgredendo un divieto di ingresso.

Nella sua sentenza, la Corte ha sottolineato che le circostanze di cui al procedimento principale si distinguono nettamente da quelle in cui cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno era irregolare, erano oggetto di un primo procedimento di rimpatro⁵³. Quindi, dopo aver ribadito che la direttiva 2008/115 non si prefigge l'obiettivo di armonizzare integralmente le norme degli Stati membri sul soggiorno degli stranieri, la Corte ha dichiarato che, in circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale, tale direttiva non ostava all'irrogazione di sanzioni penali, ai sensi delle norme nazionali di procedura penale, a cittadini di paesi terzi.

La Corte ha cionondimeno aggiunto che l'irrogazione di sanzioni penali è soggetta, da un lato, alla condizione che il divieto di ingresso dettato nei confronti del suddetto cittadino sia conforme all'articolo 11 della direttiva 2008/115, relativo al diritto di ingresso, e, dall'altro al pieno rispetto tanto dei diritti fondamentali quanto, eventualmente, della convenzione relativa allo status dei rifugiati⁵⁴.

52 | Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

53 | Sentenza della Corte del 28 aprile 2011, El Dridi ([C-61/11 PPU](#), EU:C:2011:268); sentenza della Corte del 6 dicembre 2011, Achughbabian ([C-329/11](#), EU:C:2011:807). In tali sentenze, che avevano ad oggetto un primo procedimento di rimpatro, la Corte ha dichiarato che le norme e le procedure comuni sancite dalla direttiva 2008/115 sarebbero compromesse se lo Stato membro interessato, dopo aver accertato il soggiorno irregolare di un cittadino di un paese terzo, anteponesse all'esecuzione della decisione di rimpatro, o addirittura alla sua stessa adozione, un procedimento penale idoneo a condurre alla reclusione nel corso della procedura di rimpatro, in quanto tale modo di procedere rischierebbe di ritardare l'allontanamento.

54 | Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (convenzione di Ginevra), Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954).

IX. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

1. COMPETENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Il 13 maggio 2015, nella sentenza **Gazprom** ([C-536/13](#), EU:C:2015:316), la Grande Sezione della Corte ha avuto l'occasione di pronunciarsi sull'*ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001*⁵⁵ e, *segnatamente, sulla portata dell'esclusione dell'arbitrato*. Nella controversia di cui al procedimento principale, un giudice di uno Stato membro aveva negato il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale che ingiungeva a una delle parti, in particolare, di ritirare o ridurre talune delle domande presentate dinanzi a detto giudice.

Anzitutto, la Corte ha ricordato che un provvedimento inibitorio emesso da parte di un giudice di uno Stato membro che vietò ad una persona di ricorrere ad un procedimento diverso dall'arbitrato nonché di continuare il procedimento avviato dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro, competente ai sensi del regolamento n. 44/2001, è incompatibile con tale regolamento⁵⁶.

In un caso come quello in esame, concernente un lodo arbitrale, la Corte ha ritenuto che, poiché l'arbitrato non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, il provvedimento inibitorio in questione,

essendo stato emesso da un collegio arbitrale, non comporti una violazione del principio della fiducia reciproca per l'ingerenza di un giudice di uno Stato membro nella competenza di un giudice di un altro Stato membro, principio su cui si fonda il regolamento n. 44/2001. Pertanto, tale regolamento non osta a che un giudice di uno Stato membro riconosca ed esegua, né a che si rifiuti di riconoscere ed eseguire, un lodo arbitrale come quello di cui al procedimento principale. L'eventuale limitazione dei poteri attribuiti ad un giudice di uno Stato membro, investito di una controversia parallela, di pronunciarsi sulla propria competenza potrebbe derivare unicamente dal diritto processuale di tale Stato membro e, se del caso, dalla convenzione di New York⁵⁷, che regolano questa materia esclusa dall'ambito di applicazione di detto regolamento.

Nella sentenza **El Madjoub** ([C-322/14](#), EU:C:2015:334), pronunciata il 21 maggio 2015, la Corte è stata chiamata ad interpretare l'*articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, relativo alla conclusione in via elettronica di una clausola attributiva di competenza*. La controversia di cui al procedimento principale verteva sulla vendita di un autoveicolo tramite un sito Internet. Le condizioni generali di vendita accessibili su tale sito contenevano una clausola attributiva di competenza a favore di un giudice situato in uno Stato membro. La finestra contenente dette condizioni generali di vendita non si apriva automaticamente al momento della registrazione né al momento di ogni singolo acquisto; il compratore doveva contrassegnare una specifica casella per accettare tali condizioni. La Corte è stata chiamata a stabilire se la validità di una clausola attributiva di competenza venga posta in discussione nell'ipotesi dell'impiego della procedura di accettazione mediante «clic».

In primo luogo, per quanto attiene all'effettività del consenso degli interessati, che rappresenta uno degli scopi dell'articolo 23, paragrafo 1, di detto regolamento, la Corte ha constatato che il compratore parte nel procedimento principale aveva accettato espressamente le condizioni generali in questione, contrassegnando

55 | Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

56 | Sentenza della Corte del 10 febbraio 2009, *Allianz e Generali Assicurazioni Generali* ([C-185/07](#), EU:C:2009:69).

57 | Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere conclusa a New York il 10 giugno 1958 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 330, pag. 3).

l'apposita casella sulla pagina web del venditore controparte. In secondo luogo, essa ha dichiarato che da un'interpretazione letterale dell'articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento, emerge che detto articolo impone che sia prevista la «possibilità» di registrare durevolmente la convenzione attributiva della competenza, a prescindere dal fatto che il testo delle condizioni generali sia stato effettivamente registrato durevolmente dal compratore prima o dopo che egli abbia contrassegnato la casella che indica l'accettazione delle suddette condizioni. A tale riguardo, la Corte ha osservato che la finalità di tale disposizione è quella di equiparare determinate forme di comunicazione elettronica alla forma per iscritto in vista di semplificare la conclusione dei contratti con mezzi elettronici, poiché la comunicazione delle informazioni in questione si realizza anche quando tali informazioni sono accessibili attraverso uno schermo. Affinché la comunicazione elettronica possa offrire le stesse garanzie, in particolare in materia di prova, è sufficiente che sia «possibile» salvare e stampare le informazioni prima della conclusione del contratto. Di conseguenza, dal momento che la procedura di accettazione mediante «clic» consente di stampare e di salvare il testo delle condizioni generali prima della conclusione del contratto, la circostanza che la pagina web contenente tali condizioni non si apra automaticamente al momento della registrazione sul sito Internet e di ciascuna operazione di acquisto non può rimettere in discussione la validità della clausola attributiva di competenza. Una siffatta procedura di accettazione costituisce pertanto una comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001.

2. COMPETENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA MATRIMONIALE E IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Il 21 ottobre 2015, nella sentenza **Ivanova Gogova** ([C-215/15](#), EU:C:2015:710), adottata secondo le norme sul procedimento accelerato, la Corte ha esaminato *l'ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003*⁵⁸ nonché *i requisiti attinenti all'esistenza di una proroga della competenza ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento*. La controversia di cui al procedimento principale riguardava i genitori di un minore avente la cittadinanza bulgara e aveva ad oggetto il rinnovo del passaporto di quest'ultimo. Secondo la normativa bulgara, ai fini di un siffatto rinnovo, è necessario ottenere l'accordo dei due genitori. Poiché il padre, residente in Italia, non aveva dato il suo assenso, la madre, parimenti residente in Italia con il minore, aveva adito i giudici bulgari affinché questi risolvessero tale disaccordo e autorizzassero il rilascio di un passaporto. Con le questioni sollevate si è chiesto, pertanto, se tale situazione rientrasse nell'ambito di applicazione di detto regolamento, ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale. Inoltre, a causa dell'impossibilità di notificare al convenuto l'atto introduttivo del giudizio, il giudice adito ha nominato, ai fini della rappresentanza del medesimo in giudizio, un mandatario ad item. Dal momento che quest'ultimo non ha eccepito il difetto di giurisdizione di tale giudice, si è posta la questione se nella specie si fosse verificato un caso di proroga di competenza in forza dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003.

La Corte ha ritenuto che l'azione oggetto del procedimento principale rientri nell'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 2201/2003, dal momento che tale regolamento si applica alle materie civili relative, segnatamente, all'attribuzione, all'esercizio, alla delega e alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, e che la nozione di responsabilità genitoriale è oggetto di una definizione ampia, che comprende tutti i diritti e i doveri di cui è investita una persona fisica o una persona giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore.

Quanto all'esistenza, nella specie, di una proroga di competenza ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, la Corte ha richiamato la necessità, a tal riguardo, di un'accettazione della

58 | Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

competenza del giudice adito ad opera di tutte le parti al procedimento. Se una siffatta accettazione presuppone che il convenuto abbia in ogni caso conoscenza del procedimento, essa non può cionondimeno essere dedotta dal comportamento di un mandatario ad item in assenza del convenuto.

Il 19 novembre 2015, nella sentenza **P** ([C-455/15 PPU](#), EU:C:2015:763), la Corte ha avuto l'occasione di pronunciarsi sulla *portata della nozione di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, quale motivo di non riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale*, nell'ambito del riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine. La controversia di cui al procedimento principale riguardava la possibilità, per un giudice svedese, di rifiutare, per motivi di ordine pubblico, il riconoscimento di una decisione con la quale un giudice lituano si era pronunciato sull'affidamento di un minore. Nella specie, si trattava di un minore che, prima del suo trasferimento in Lituania, risiedeva abitualmente in Svezia, ragion per cui il giudice svedese si considerava munito di competenza esclusiva a statuire sulla residenza e sull'affidamento del medesimo.

La Corte ha anzitutto sottolineato che il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico, di cui a detto articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, deve necessariamente tenere conto dell'interesse superiore del minore, ed è ammissibile solo ove, alla luce di tali interessi, il riconoscimento della decisione comporti la violazione di una norma giuridica considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto, o di un diritto fondamentale. L'eventuale violazione di una norma sulla competenza non costituisce pertanto una ragione di ordine pubblico che giustifica il rifiuto di riconoscimento.

La Corte ha poi esaminato la questione se un motivo di rifiuto di riconoscimento, ai sensi della medesima disposizione, possa essere fondato sul fatto che il giudice nazionale che ha pronunciato la decisione controversa abbia affermato la propria competenza senza avere verificato se un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare fosse più adatta a trattare il caso, in conformità all'articolo 15 di detto regolamento. A tal riguardo, dal momento che l'articolo 24 di detto regolamento vieta il riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine e non rinvia all'articolo 15 del regolamento, quest'ultimo costituisce, secondo la Corte, una disposizione derogatoria che non consente all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro di riesaminare la competenza di tale prima autorità giurisdizionale.

Infine, la Corte ha dichiarato che un'eventuale difficoltà relativa all'illecito mancato ritorno di un minore deve essere risolta non con un rifiuto di riconoscimento, sulla base dell'articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, bensì, se del caso, mediante un ricorso al procedimento specifico di cui all'articolo 11 di tale regolamento, e sulla scorta delle condizioni all'uopo fissate.

3. TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

Nella sentenza **Imtech Marine Belgium** ([C-300/14](#), EU:C:2015:825), emessa il 17 dicembre 2015, la Corte ha interpretato per la prima volta l'*articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004*⁵⁹, *relativo alle norme minime per il riesame di una decisione pronunciata in contumacia*. Nella controversia di cui al procedimento principale, un giudice belga aveva condannato in contumacia una società, avente la propria sede sociale in un altro Stato membro, al pagamento di una somma dovuta al ricorrente. Esso aveva tuttavia respinto la domanda di quest'ultimo di certificare la sentenza come titolo esecutivo europeo, adducendo che la normativa belga non soddisfaceva talune norme minime procedurali fissate dal regolamento n. 805/2004, segnatamente in quanto il

⁵⁹ | Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143, pag. 15).

termine di ricorso relativo alla procedura di riesame può scadere prima che il debitore sia stato posto in grado di proporlo.

A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che l'articolo 19 del regolamento n. 805/2004 non comporta un obbligo per gli Stati membri di adeguare gli ordinamenti nazionali alle norme minime procedurali dallo stesso sancite né, pertanto, comporta un obbligo di prevedere una procedura specifica di riesame; l'unica conseguenza della mancanza di una procedura di riesame è l'impossibilità di certificare una decisione come titolo esecutivo europeo.

Per poter certificare come titolo esecutivo europeo una decisione pronunciata in contumacia, il giudice adito è tenuto a verificare se il suo diritto nazionale, comprese le norme che esistevano prima dell'entrata in vigore del regolamento, consente, effettivamente e senza eccezioni, di chiedere un riesame della decisione di cui trattasi. In occasione di questo esame, tale giudice deve verificare se, al fine di rispettare i diritti della difesa del debitore e il diritto a un processo equo garantiti dall'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale consentano un riesame completo della decisione in fatto e in diritto. In particolare, tali mezzi di ricorso devono consentire al debitore di chiedere un riesame oltre i termini ordinari previsti dal diritto nazionale per proporre opposizione o appello della decisione, e ciò tanto in caso di forza maggiore quanto in presenza di circostanze straordinarie per ragioni non imputabili al debitore, e in assenza di colpa a lui imputabile.

Infine, tenuto conto della natura giurisdizionale del titolo esecutivo europeo, la Corte ha chiarito la distinzione fra la certificazione «propriamente detta» e l'atto formale di rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo. Se il secondo non deve essere necessariamente rilasciato dal giudice, diverso è il caso della prima, la quale esige valutazioni complesse che rientrano nelle qualifiche giuridiche di un giudice.

4. NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE

Tre sentenze che interpretano le disposizioni del regolamento n. 1393/2007⁶⁰ meritano di essere segnalate. La prima apporta precisazioni sulla nozione di materia civile e commerciale e sull'esclusione degli atti o delle omissioni posti in essere nell'esercizio di pubblici poteri, la seconda verte sul rifiuto di ricezione di un atto da notificare e la terza concerne la nozione di atto extragiudiziale.

L'11 giugno 2015, con la sentenza **Fahnenbrock** ([C-226/13](#), [C-245/13](#), [C-247/13](#) e [C-578/13](#), EU:C:2015:383), la Corte ha interpretato *le nozioni di materia civile e commerciale, nonché quella di responsabilità dello Stato per atti od omissioni commessi nell'esercizio di pubblici poteri («acta jure imperii», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007)*. Nelle controversie di cui ai procedimenti principali, dei giudici tedeschi erano stati investiti di azioni di indennizzo, di adempimento contrattuale e di risarcimento danni proposte nei confronti dello Stato greco da parte di detentori di titoli di Stato greci domiciliati in Germania. Tali detentori ritenevano di avere subito un pregiudizio per il fatto che la Grecia li aveva costretti, a loro avviso, nel marzo 2012, a scambiare i loro titoli in nuovi titoli di Stato dal valore nominale notevolmente ridotto, e ciò in applicazione di una legge adottata per far fronte a una grave crisi finanziaria. Nessuno dei soggetti privati interessati aveva accettato l'offerta di scambio dello Stato greco. Nell'ambito della procedura di notifica delle azioni giudiziarie allo Stato greco, si era posta la questione se tali azioni riguardassero la materia civile o commerciale ai sensi del regolamento n. 1393/2007 o se avessero per oggetto un atto o un'omissione di uno Stato commessi nell'esercizio di pubblici poteri.

60 | Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79).

La Corte, dopo aver affermato la natura autonoma della nozione di «materia civile o commerciale», ha interpretato quest'ultima alla luce della ratio e dell'impianto sistematico di detto regolamento. Quanto alla prima, la Corte ha dichiarato che tale regolamento persegue obiettivi di celerità nella comunicazione degli atti giudiziari. Dal momento che la questione se una controversia rientri nella materia civile e commerciale deve

essere risolta prima ancora che le parti del procedimento diverse dal ricorrente abbiano ricevuto la notifica di detto atto, il giudice interessato deve limitarsi ad un primo esame degli elementi, necessariamente parziali, di cui esso dispone. Per statuire sull'applicabilità di detto regolamento, basta dunque che il giudice adito concluda che non è manifesto che l'azione avviata dinanzi ad esso esula dalla materia civile o commerciale.

Quanto alla questione se l'autorità pubblica abbia esercitato, nella specie, prerogative connesse alla sua potestà d'imperio, con conseguente inapplicabilità del regolamento n. 1393/2007, la Corte ha anzitutto osservato che l'emissione di obbligazioni non presuppone necessariamente l'esercizio di poteri esorbitanti rispetto alle norme vigenti nei rapporti tra privati. Inoltre, per quanto attiene alla possibilità di uno scambio di titoli prevista dalla normativa nazionale, da un lato, la circostanza che tale possibilità sia stata introdotta da una legge non è determinante di per sé per concludere che lo Stato abbia esercitato i propri poteri pubblici, e, dall'altro, non appare in maniera manifesta che l'adozione di tale legge abbia comportato in maniera diretta ed immediata modifiche quanto alle condizioni finanziarie dei titoli di cui trattasi e abbia dunque causato il pregiudizio dedotto dai ricorrenti. La Corte ha concluso che i ricorsi di cui ai procedimenti principali rientrano, in linea di principio, nell'ambito di applicazione di detto regolamento, e devono pertanto essere notificati secondo le norme da esso previste.

Il 16 settembre 2015, nella sentenza **Alpha Bank Cyprus** ([C-519/13](#), EU:C:2015:603), la Corte è stata chiamata ad esaminare *le condizioni nelle quali il destinatario di un atto da notificare o da comunicare debba essere informato del suo diritto di rifiutare la ricezione di tale atto, nonché le conseguenze derivanti dalla mancanza di una siffatta comunicazione*. Le controversie di cui al procedimento principale erano sorte fra una banca cipriota e diverse parti residenti nel Regno Unito. Essendo queste ultime state convenute dinanzi ad un giudice cipriota, alle stesse erano stati notificati diversi documenti in conformità alle disposizioni del regolamento n. 1393/2007. Tuttavia, gli intimati avevano chiesto l'annullamento della notificazione, facendo valere, segnatamente, la mancata notificazione del modulo standard contenente detta comunicazione e figurante nell'allegato II di detto regolamento.

A tal riguardo, la Corte ha ricordato, in via preliminare, che, nel sistema istituito da tale regolamento, la trasmissione degli atti è effettuata in linea di principio tra gli «organi mittenti» e gli «organi riceventi» designati dagli Stati membri. Incombe agli organi riceventi, in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, portare a conoscenza del destinatario il fatto che questi può rifiutare di ricevere l'atto se quest'ultimo non è redatto o tradotto in una delle lingue contemplate in tale disposizione. Per contro, detti organi non sono tenuti a pronunciarsi su questioni di natura sostanziale, come la questione di quale(i) lingua(e) il destinatario dell'atto comprenda e quella se l'atto debba o meno essere accompagnato da una traduzione in una delle lingue indicate all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento.

La Corte ha poi rilevato che il regolamento n. 1393/2007 non contiene alcuna eccezione all'utilizzo, segnatamente, del modulo standard figurante all'allegato II del medesimo. Infatti, il diritto di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o da comunicare, affinché possa utilmente produrre i suoi effetti, deve essere portato a conoscenza del destinatario dell'atto per iscritto. Nel sistema istituito dal regolamento n. 1393/2007, tale comunicazione deve essergli fornita mediante detto modulo standard. Pertanto, l'organo ricevente è tenuto, in qualsiasi circostanza e senza disporre a tale riguardo di alcun margine discrezionale, ad informare il destinatario di un atto del suo diritto di rifiutare la ricezione dello stesso, utilizzando sistematicamente a tal fine il modulo standard che figura nell'allegato II del regolamento n. 1393/2007.

Tuttavia, la mancata comunicazione al destinatario di un atto mediante detto modulo standard non comporta la nullità della procedura di notificazione o di comunicazione. Pronunciare una siffatta nullità sarebbe incompatibile con l'obiettivo perseguito dal regolamento, che consiste nel prevedere un modo di trasmissione diretto, rapido ed efficace. Di conseguenza, deve essere possibile rimediare all'omissione della comunicazione mediante tale modulo standard. Spetta quindi all'organo ricevente procedere senza indugio ad informare i destinatari dell'atto del loro diritto di rifiutare la ricezione di quest'ultimo, trasmettendo loro il modulo standard in questione.

L'11 novembre 2015, nella sentenza **Tecom Mican e Arias Domínguez** ([C-223/14](#), EU:C:2015:744), la Corte si è pronunciata sulla *nozione di atto extragiudiziale ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 1393/2007*. La controversia di cui al procedimento principale, pendente dinanzi al giudice spagnolo, aveva ad oggetto il rigetto di un ricorso proposto avverso il rifiuto di un cancelliere spagnolo di notificare ad un preponente tedesco una lettera di diffida da parte di un agente spagnolo che chiedeva, inter alia, il pagamento di indennità di fine rapporto, a seguito della risoluzione del contratto di agenzia concluso fra gli stessi. Il motivo di tale rigetto risiedeva nel fatto che non era possibile considerare la lettera di diffida un «atto extragiudiziale», idoneo a formare oggetto di una «comunicazione» ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 1393/2007.

A tal riguardo, la Corte ha ricordato che la nozione di atto extragiudiziale deve essere intesa secondo un'accezione ampia, e non può essere pertanto circoscritta ai soli atti intervenuti nel contesto di un procedimento giudiziario⁶¹. A tal fine, basandosi sulla convenzione adottata dal Consiglio nel 1997, la quale ha costituito fonte d'ispirazione nell'ambito dei lavori preparatori del regolamento n. 1348/2000⁶², nonché sul repertorio redatto dalla Commissione in conformità all'articolo 17, lettera b), di tale regolamento, la Corte ha constatato che gli Stati membri, sotto il controllo della Commissione, hanno definito in modo differente gli atti che, a loro avviso, potevano essere notificati o comunicati in applicazione di detto regolamento, includendo nella categoria degli atti extragiudiziali non solo gli atti che promanano da un'autorità pubblica o da un pubblico ufficiale, bensì anche atti privati aventi una specifica importanza nel dato ordinamento giuridico. Di conseguenza, la nozione di atto extragiudiziale figurante all'articolo 16 del regolamento n. 1393/2007 include gli atti privati la cui formale trasmissione al loro destinatario residente all'estero è necessaria per l'esercizio, la prova o la tutela di un diritto o di una pretesa giuridica in materia civile o commerciale.

La Corte ha quindi affermato che al ricorrente è consentito non solo scegliere l'uno o l'altro mezzo di trasmissione stabilito dal regolamento n. 1393/2007, ma anche ricorrere, simultaneamente o in successione, a due o a più mezzi che egli ritenga essere i più opportuni o appropriati.

61 | Sentenza del 25 giugno 2009, *Roda Golf & Beach Resort* ([C-14/08](#), EU:C:2009:395).

62 | Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160, pag. 37).

X. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Nella sentenza **Lanigan** ([C-237/15 PPU](#), EU:C:2015:474), pronunciata il 16 luglio 2015 nell'ambito di un procedimento pregiudiziale d'urgenza, la Corte ha esaminato le conseguenze dell'inosservanza dei termini entro i quali uno Stato membro deve adottare una decisione definitiva sull'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso da un altro Stato membro in conformità a quanto prescritto dagli articoli 15 e 17 della decisione quadro 2002/584/GAI⁶³. Il procedimento principale verteva su un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità britanniche e relativo ad una persona, arrestata in Irlanda sulla base di detto mandato d'arresto, la quale non aveva acconsentito alla sua consegna alle autorità britanniche ed era stata posta in custodia in Irlanda in attesa di una decisione nei suoi confronti. A causa di una serie di rinvii dovuti, in particolare, ad incidenti procedurali, la situazione della persona oggetto del mandato d'arresto era stata esaminata tardivamente ed era proseguita fino a che quest'ultima non aveva fatto valere che lo spirare dei termini previsti dalla decisione quadro (ossia 60 giorni a decorrere dal suo arresto, con una possibilità di proroga di 30 giorni supplementari) vietava di proseguire il procedimento di esecuzione. In tale contesto, il giudice nazionale ha chiesto alla Corte se l'inosservanza di tali termini gli consenta ancora di statuire sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo, e se l'interessato possa essere mantenuto in custodia sebbene la durata totale del suo periodo di custodia ecceda detti termini.

Anzitutto, per quanto attiene all'adozione di una decisione sull'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, la Corte ha ritenuto che la sola scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 17 della decisione quadro per statuire su tale esecuzione non possa esimere lo Stato membro dell'esecuzione dal suo obbligo di proseguire il procedimento di esecuzione e di adottare la decisione sull'esecuzione di quest'ultimo. Infatti, una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare l'obiettivo di accelerazione e di semplificazione della cooperazione giudiziaria perseguito dalla decisione quadro, e potrebbe segnatamente costringere lo Stato membro emittente a emettere un secondo mandato d'arresto europeo allo scopo di consentire lo svolgimento di una nuova procedura di consegna entro i termini previsti dalla decisione quadro.

La Corte ha poi dichiarato che l'articolo 12 di detta decisione quadro, relativo al mantenimento in custodia della persona ricercata, in combinato disposto con l'articolo 17 della medesima e alla luce dell'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali, non osta a siffatto mantenimento in custodia, in conformità al diritto dello Stato membro di esecuzione, ancorché la durata totale del periodo di custodia di tale persona ecceda i limiti fissati dall'articolo 17, purché tale durata non risulti eccessiva alla luce delle caratteristiche della procedura seguita nella controversia oggetto del procedimento principale. La Corte ha precisato che, se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide di porre fine alla custodia di detta persona, è compito di tale autorità disporre, unitamente alla messa in libertà provvisoria di tale persona, qualsiasi misura ritenuta necessaria a evitare che quest'ultima si dia alla fuga e assicurarsi che permangano le condizioni materiali necessarie alla sua effettiva consegna fintantoché non sia stata adottata una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Il 15 ottobre 2015, nella sentenza **Covaci** ([C-216/14](#), EU:C:2015:686), la Corte si è pronunciata sulla portata di taluni diritti nell'ambito dei procedimenti penali, e in particolare del diritto all'interpretazione e alla traduzione di

63 | Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che rafforza i diritti processuali delle persone e promuove l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU L 81, pag. 24).

documenti fondamentali ai sensi della direttiva 2010/64⁶⁴, nonché del diritto all'informazione ai sensi della direttiva 2012/13⁶⁵. La controversia di cui al procedimento principale riguardava un procedimento penale avviato dal pubblico ministero nei confronti di un cittadino rumeno contro il quale detta autorità aveva presentato istanza di emissione di decreto penale di condanna. Nell'ambito di tale procedimento, le autorità nazionali hanno chiesto, in conformità alle disposizioni penali che disciplinano il procedimento in materia di decreto penale di condanna, che tale decreto venisse notificato all'interessato per il tramite dei suoi domiciliatari, e che le eventuali osservazioni scritte dell'interessato, compresa l'opposizione avverso tale decreto, fossero redatte in lingua tedesca. Orbene, secondo la normativa tedesca, il condannato può beneficiare di un dibattito in contraddittorio solo presentando opposizione avverso detto decreto prima della scadenza di un termine di due settimane a decorrere dalla sua notifica ai domiciliatari del condannato. Inoltre, alla scadenza di tale termine, il decreto provvisorio diventa definitivo.

Quanto al diritto alla traduzione di documenti fondamentali previsto all'articolo 3 della direttiva 2010/64, la Corte ha ritenuto che tale articolo riguardi, in linea di principio, solo la traduzione scritta, nella lingua compresa dalla persona interessata, di determinati documenti redatti nella lingua del procedimento da parte delle autorità competenti, e che, pertanto, tale articolo non includa, in linea di principio, la traduzione scritta nella lingua del procedimento di un documento quale l'opposizione proposta avverso un decreto penale di condanna.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato che gli articoli da 1 a 3 della direttiva 2010/64 non ostano ad una normativa nazionale la quale, nell'ambito di un procedimento penale, non consenta alla persona nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna di proporre opposizione per iscritto avverso il decreto stesso in una lingua diversa da quella del procedimento, sebbene tale persona non padroneggi quest'ultima lingua, a condizione che le autorità competenti non ritengano, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva, che, alla luce del procedimento di cui trattasi e delle circostanze del caso di specie, detta opposizione costituisca un documento fondamentale.

Per quanto riguarda il diritto di informazione nell'ambito di procedimenti penali, secondo la Corte, emerge dal combinato disposto degli articoli 3 e 6 della direttiva 2012/13 che il diritto delle persone indagate o imputate di essere informate riguarda quantomeno due diritti distinti, ossia, da un lato, il diritto di essere informati di determinati diritti procedurali e, dall'altro, il diritto all'informazione sull'accusa formulata a loro carico. Tali diritti riguardano parimenti la situazione di una persona interessata da un decreto penale di condanna, il quale costituisce una decisione provvisoria emessa su richiesta del pubblico ministero per reati minori, che è stata pronunciata in assenza di udienza o dibattito in contraddittorio e che non passerà in giudicato prima della scadenza del termine stabilito per proporre opposizione.

Infine, la Corte ha ritenuto che gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13 non ostino ad una normativa di uno Stato membro la quale, nell'ambito di un procedimento penale, imponga all'imputato non residente in tale Stato membro di nominare un domiciliario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, purché tale persona benefici in toto del termine stabilito per proporre opposizione avverso il decreto stesso.

64 | Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280, pag. 1).

65 | Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142, pag. 1).

XI. TRASPORTI

Nel settore dei trasporti, la sentenza **Wucher Helicopter e Euro-Aviation Versicherung** ([C-6/14](#), EU:C:2015:122), pronunciata il 26 febbraio 2015, ha fornito alla Corte l'occasione di interpretare *la nozione di «passeggero» ai sensi del regolamento n. 785/2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili*⁶⁶, *nonché ai sensi della Convenzione di Montréal*⁶⁷. La controversia principale verteva sul risarcimento di un esperto nel distacco di valanghe mediante l'impiego di esplosivi per il danno subito, nell'ambito del suo lavoro, durante un volo in elicottero. Il vettore, ritenendo che questi non fosse un passeggero, negava tale risarcimento.

In primo luogo, la Corte ha ritenuto che l'occupante di un elicottero detenuto da un vettore aereo dell'Unione, trasportato sulla base di un contratto concluso tra il suo datore di lavoro e tale vettore ai fini dell'effettuazione di un compito particolare, come aprire il portellone di un elicottero durante il volo e mantenerlo aperto al fine di consentire ad un artificiere di procedere al lancio di cariche esplosive, sia un passeggero ai sensi dell'articolo 3, lettera g), del regolamento n. 785/2004. Infatti, da un lato, poiché tale occupante non esegue compiti connessi al volo dell'aeromobile, egli non ricade nella categoria di membro dell'equipaggio di volo, e, dall'altro, la circostanza che egli sia incaricato di procedere all'apertura del portellone su istruzione del pilota non è sufficiente a qualificarlo neanche come membro dell'equipaggio di cabina: il pilota, infatti, è sempre autorizzato a impartire istruzioni a tutti coloro che si trovino a bordo di un aeromobile.

In secondo luogo, dopo aver ricordato la propria competenza ad interpretare la Convenzione di Montreal, in quanto essa costituisce parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione, la Corte ha dichiarato che una persona ricompresa nella nozione di passeggero, ai sensi dell'articolo 3, lettera g), del regolamento n. 785/2004, ricade parimenti nella nozione di passeggero ai sensi dell'articolo 17 della Convenzione di Montreal, laddove tale persona sia stata trasportata sulla base di un contratto di trasporto ai sensi dell'articolo 3 di detta Convenzione. Infatti, se, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Convenzione di Montreal, lo status di passeggero è connesso al rilascio di un titolo di trasporto individuale o collettivo, risulta tuttavia dall'articolo 3, paragrafo 5, di detta Convenzione che l'inosservanza delle disposizioni che precedono detto paragrafo 5 non pregiudica né l'esistenza né la validità del contratto di trasporto. Pertanto, laddove esista un contratto di trasporto e ricorrano tutti gli altri requisiti di applicazione di detta Convenzione, questa troverà applicazione, a prescindere dalla forma del contratto di trasporto.

XII. CONCORRENZA

1. INTESE

Nella sentenza **InnoLux/Commissione** ([C-231/14 P](#), EU:C:2015:451), emessa il 9 luglio 2015, la Corte, investita di un'impugnazione avverso una sentenza del Tribunale⁶⁸ con la quale quest'ultimo aveva confermato parzialmente una decisione della Commissione che constatava un'intesa sul mercato mondiale degli schermi a cristalli liquidi (LCD), si è pronunciata sulle *modalità di calcolo dell'importo delle ammende per violazione delle*

⁶⁶ | Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138, pag. 1).

⁶⁷ | Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, sottoscritta dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 sulla base dell'articolo 300, paragrafo 2, CE e approvata a nome della medesima con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (GU L 194, pag. 38).

⁶⁸ | Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014, InnoLux/Commissione ([T-91/11](#), EU:T:2014:92). V. parimenti la relazione annuale 2014, pagg. 133 e 134.

*norme in materia di concorrenza in relazione, segnatamente, alla determinazione del «valore delle vendite» rilevanti ai fini di tale calcolo, di cui al punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende*⁶⁹.

Poiché gli LCD interessati dall'intesa erano stati incorporati, da controllate dell'impresa ricorrente situate al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), in prodotti finiti venduti nel SEE, il Tribunale aveva dichiarato, segnatamente, che la Commissione aveva giustamente preso in considerazione il valore di dette vendite ai fini del calcolo dell'ammenda. A sostegno della sua impugnazione, l'impresa ricorrente ha fatto valere che tali vendite non erano in relazione con l'infrazione controversa.

La Corte ha confermato l'interpretazione accolta dal Tribunale, affermando che sarebbe contrario all'obiettivo perseguito dall'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003⁷⁰ che i partecipanti ad un'intesa integrati verticalmente possano, per il solo fatto di aver incorporato i prodotti che costituiscono l'oggetto dell'infrazione in prodotti finiti al di fuori del SEE, vedere esclusa dal calcolo dell'ammenda la frazione del valore della vendita di tali prodotti finiti nel SEE. Infatti, le imprese integrate verticalmente possono trarre beneficio da un accordo di fissazione orizzontale dei prezzi non soltanto nell'ambito di vendite a terzi indipendenti, ma anche nel mercato a valle dei prodotti trasformati, nella composizione dei quali rientrano i prodotti cui l'infrazione si riferisce.

La Corte ha poi confermato la constatazione del Tribunale secondo la quale le vendite dei prodotti finiti, benché non siano state effettuate nel mercato del prodotto interessato dall'infrazione, hanno cionondimeno falsato la concorrenza nel SEE. Inoltre, l'esclusione di tali vendite nell'ambito della determinazione dell'ammenda produrrebbe l'effetto di minimizzare artificiosamente la rilevanza economica dell'infrazione e di infliggere un'ammenda priva di qualsiasi reale relazione con la sfera di applicazione della medesima intesa in tale territorio.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che la Commissione era competente ad applicare l'articolo 101 TFUE all'intesa di cui trattasi, la quale implicava vendite interne realizzate al di fuori del SEE, poiché i partecipanti a tale intesa, di portata mondiale, avevano messo in atto quest'ultima nel SEE realizzando su tale territorio vendite dirette di LCD ad imprese terze. In tale contesto, occorre che il valore delle vendite prese in considerazione rifletta l'importanza economica dell'infrazione ed il peso relativo della ricorrente nell'infrazione medesima, il che giustificava, nella specie, la presa in considerazione delle vendite di prodotti finiti in questione.

2. ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

Nella sentenza **Huawei Technologies** ([C-170/13](#), EU:C:2015:477), emessa il 16 luglio 2015, la Corte si è pronunciata sulla questione se e a che condizioni l'*«perimento di un'azione per contraffazione da parte del titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica costituisca un abuso di posizione dominante»*. Il ricorrente nel procedimento principale è una società di dimensioni mondiali operante nel settore delle telecomunicazioni, titolare di un brevetto europeo che essa ha notificato all'organismo di normalizzazione, l'European Telecommunications Standards Institute (ETSI), quale brevetto essenziale ai fini dell'applicazione della norma tecnica elaborata dal medesimo. Ai sensi delle regole di procedura dell'ETSI, tale società si è impegnata a concedere a terzi licenze di sfruttamento del suo brevetto a condizioni FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory). Non avendo concesso siffatte licenze ma constatando che imprese concorrenti commercializzavano prodotti dotati di un software legato alla suddetta norma tecnica, senza tuttavia versare alcun corrispettivo al suo titolare, quest'ultimo ha proposto dinanzi al giudice nazionale un'azione per

69 | Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU C 210, pag. 2).

70 | Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1).

contraffazione, dopo avere tuttavia avviato trattative con i contraffattori al fine di pervenire ad un accordo. Il giudice del rinvio ha sollevato la questione se una siffatta azione debba essere qualificata come abuso di posizione dominante.

A tal riguardo, la Corte ha dichiarato, in relazione all'azione inibitoria o per il richiamo di prodotti, che una siffatta azione non costituisce un abuso di posizione dominante, in quanto, in primo luogo, prima di esperire l'azione, il titolare ha avvertito il contraffattore dei fatti addebitatigli, e, dopo che quest'ultimo ha confermato la sua volontà di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND, il titolare ha trasmesso al medesimo una proposta di licenza concreta e scritta, specificando, in particolare, il corrispettivo e le sue modalità di calcolo, e, in secondo luogo, il contraffattore, pur continuando a sfruttare il brevetto, non ha dato seguito a tale proposta con diligenza, conformemente agli usi commerciali e in buona fede. La Corte ha sottolineato che il presunto contraffattore che non accetti la proposta del titolare può eccepire il carattere abusivo di una siffatta azione soltanto qualora sottoponga al titolare del brevetto, entro un breve termine e per iscritto, una controproposta concreta rispondente alle condizioni FRAND.

La Corte ha poi dichiarato che, in siffatte circostanze, il divieto di abusare di una posizione dominante non impedisce ad un'impresa in posizione dominante di esperire un'azione volta ad ottenere dati contabili relativi ai precedenti atti di sfruttamento di tale brevetto o al risarcimento dei danni derivanti da tali atti. Un'azione del genere, infatti, non ha conseguenze dirette sull'immissione o sul mantenimento nel mercato di prodotti fabbricati da concorrenti.

Nella sentenza **Post Danmark** ([C-23/14](#), EU:C:2015:651), pronunciata il 6 ottobre 2015, la Corte ha interpretato le norme in materia di abuso di posizione dominante concernenti gli sconti fedeltà. Il procedimento principale verteva su un sistema di sconti attuato da un'impresa di posta danese che occupa una posizione dominante sul mercato della distribuzione di spedizioni postali a destinatari danesi. Tale sistema di sconti era caratterizzato da una scala che prevedeva percentuali comprese tra il 6% e il 16%, aveva natura condizionale, nel senso che, alla fine di un periodo di riferimento, l'impresa in posizione dominante procedeva ad un adeguamento, ed era retroattiva, nel senso che, allorché la soglia di spedizioni inizialmente fissata veniva oltrepassata, la percentuale di sconto stabilita alla fine dell'anno veniva applicata a tutte le spedizioni effettuate nel corso del periodo interessato.

Anzitutto, al fine di verificare se tali sconti potessero produrre un effetto preclusivo sul mercato, la Corte ha osservato che, a causa del carattere retroattivo di detti sconti, la pressione esercitata sulle controparti commerciali dell'impresa in posizione dominante può essere particolarmente forte. In tal modo, variazioni proporzionalmente modeste delle vendite producono effetti sproporzionati sulle controparti commerciali dell'impresa in posizione dominante, e ciò a maggior ragione allorché il sistema è fondato, come nel caso in esame, su un periodo relativamente lungo. Un siffatto sistema è dunque atto a consentire all'impresa in questione di fidelizzare con maggiore facilità i propri clienti nonché di attrarre quelli dei suoi concorrenti. Per quanto riguarda la portata della posizione dominante dell'impresa di poste, la Corte ha osservato che il possesso di una quota di mercato estremamente elevata pone l'impresa che la detiene in una situazione di forza che la rende una controparte obbligatoria e che le assicura un'indipendenza di comportamento. Essendo la concorrenza sul mercato già sensibilmente limitata, il sistema di sconti in questione tende pertanto a rendere più difficile il rifornimento dei clienti presso imprese concorrenti e produce un effetto di preclusione anticoncorrenziale. Analogamente, il fatto che un siffatto sistema sia applicabile alla maggior parte della clientela può costituire un'indicazione utile della rilevanza di tale pratica e del suo impatto sul mercato.

Per quanto riguarda l'applicazione del criterio del concorrente altrettanto efficiente dell'impresa in posizione dominante, la Corte ha dichiarato che non è possibile stabilire un obbligo giuridico a fondarsi sistematicamente su tale criterio per accertare il carattere abusivo di un sistema di sconti come quello in questione. Secondo la Corte, in una situazione contraddistinta dal fatto che l'impresa in posizione dominante detiene una quota

di mercato assai rilevante e caratterizzata da vantaggi strutturali dovuti in particolare al monopolio legale di tale impresa, che si estendeva al 70% delle spedizioni nel mercato di riferimento, l'applicazione del criterio del concorrente altrettanto efficiente è priva di rilevanza, dal momento che la struttura del mercato rende praticamente impossibile la comparsa di un concorrente altrettanto efficiente.

Infine, la Corte ha ritenuto che, per ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 82 CE (articolo 102 TFUE), l'effetto anticoncorrenziale di un siffatto sistema di sconti deve essere probabile, senza che sia necessario dimostrare che esso riveste carattere grave o notevole.

3. PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA

Il 18 giugno 2015, nella sentenza **Deutsche Bahn e a./Commissione** ([C-583/13 P](#), EU:C:2015:404), la Corte si è pronunciata sulle *garanzie che regolano il potere di accertamento della Commissione in un procedimento di applicazione delle regole di concorrenza*. La controversia verteva su tre decisioni con cui la Commissione aveva ordinato ad un'impresa che esercitava le proprie attività nel settore del trasporto ferroviario di sottoporsi ad accertamenti concernenti diversi abusi di posizione dominante. Il Tribunale⁷¹ ha respinto il ricorso di annullamento diretto avverso tali decisioni. Nella sua sentenza sull'impugnazione, la Corte ha parzialmente annullato la sentenza del Tribunale per violazione dei diritti della difesa dell'impresa.

La Corte ha esordito confermando la parte della sentenza del Tribunale che ha constatato che né il principio dell'inviolabilità del domicilio né quello di una tutela giurisdizionale effettiva sono stati violati a causa della mancanza, in capo alla Commissione, di una preventiva autorizzazione giudiziaria, nonché del fatto che il controllo giurisdizionale da parte del giudice dell'Unione viene esercitato soltanto ex post. Infatti, è l'intensità di quest'ultimo controllo, che deve estendersi a tutti gli elementi di fatto e di diritto e consentire un adeguato risarcimento in caso di irregolarità, ad essere determinante in sede di valutazione di detti principi, e non il momento in cui tale controllo interviene. Orbene, il giudice dell'Unione, nel pronunciarsi su un ricorso di annullamento proposto contro una decisione di accertamento, esercita un controllo tanto in diritto quanto in fatto ed ha il potere di valutare le prove nonché di annullare la decisione impugnata. Inoltre, è riconosciuta alle imprese destinatarie di una decisione di accertamento la facoltà di contestare la legittimità di quest'ultima, e ciò a partire dal momento del ricevimento della notifica di detta decisione, il che implica che l'impresa non è costretta ad attendere l'adozione della decisione definitiva della Commissione relativa all'asserita violazione delle regole di concorrenza per presentare un ricorso di annullamento dinanzi ai giudici dell'Unione.

La Corte ha cionondimeno rilevato che, se l'efficacia di un accertamento implica che la Commissione fornisca agli agenti che ne sono incaricati tutte le informazioni che consentano loro di comprendere la natura e l'ampiezza dell'eventuale violazione delle regole di concorrenza, l'insieme di tali informazioni nonché l'ambito dell'accertamento devono tuttavia riferirsi solo all'oggetto dell'accertamento che è stato ordinato mediante decisione. Orbene, nella specie, poiché gli agenti della Commissione avevano ricevuto un'informazione preliminare concernente l'esistenza di una denuncia distinta e avevano sequestrato documenti che esulavano dall'oggetto della decisione di accertamento, essa ha violato l'obbligo di motivazione e i diritti della difesa dell'impresa di cui trattasi.

71 | Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013, *Deutsche Bahn e a./Commissione* ([T-289/11](#), [T-290/11](#) e [T-521/11](#), EU:T:2013:404).

4. AIUTI DI STATO

Il 16 luglio 2015 è stata pronunciata la sentenza **BVVG** ([C-39/14](#), EU:C:2015:470), nell'ambito di un rinvio pregiudiziale esperito da un giudice tedesco che ha chiesto se *la norma di diritto nazionale che, per garantire la salvaguardia degli interessi delle aziende agricole, vieta a un'emanaione dello Stato di vendere, nell'ambito di una gara pubblica, un terreno agricolo al miglior offerente*, qualora l'autorità locale competente ritenga che l'offerta di quest'ultimo sia fortemente sproporzionata rispetto al valore stimato di detto terreno, possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

In tale contesto, la Corte, dopo aver ricordato che la vendita di terreni o fabbricati da parte di pubbliche autorità ad un'impresa può celare elementi di aiuto di Stato, segnatamente quando non sia effettuata al valore di mercato, ha precisato che, quando il diritto nazionale fissa regole di calcolo per la stima del valore di mercato dei terreni in vista della loro vendita da parte delle pubbliche autorità, l'applicazione di dette regole, per essere conforme all'articolo 107 TFUE, deve sfociare in ogni caso in un prezzo il più vicino possibile al valore di mercato. Orbene, esistono vari metodi idonei a fornire prezzi corrispondenti al valore di mercato.

A tal riguardo, quanto al metodo della vendita al miglior offerente nell'ambito di una gara d'appalto aperta, trasparente e non condizionata, esso ha già consentito, in talune cause, di presumere che il prezzo di mercato corrispondesse all'offerta più elevata. Tuttavia, non si può escludere che, in particolari circostanze, il metodo della vendita al miglior offerente non consenta di giungere a un prezzo corrispondente al valore di mercato del bene in questione e che, di conseguenza, risulti giustificata la considerazione di fattori diversi dal prezzo. Ciò può avvenire, in particolare, qualora l'offerta più elevata si riveli nettamente superiore, a causa della sua natura manifestamente speculativa, sia a qualunque altro prezzo proposto nell'ambito della gara d'appalto, sia al valore commerciale stimato del bene. In un caso del genere, il metodo della vendita al miglior offerente non sarebbe idoneo a riflettere il valore di mercato del terreno di cui trattasi.

Di conseguenza, secondo la Corte, una norma di diritto nazionale che consenta all'autorità nazionale competente, in tali circostanze, di escludere un'offerta che, a suo giudizio, presenta carattere sproporzionato e di negare, per tale motivo, l'autorizzazione alla vendita del terreno agricolo oggetto di detta offerta non può essere qualificata come aiuto di Stato, purché la sua applicazione permetta di giungere a un prezzo che risulti il più vicino possibile al valore di mercato del terreno di cui trattasi.

XIII. DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

In materia di disposizioni tributarie, meritano di essere segnalate quattro sentenze. La prima verte sull'imposta sull'utilizzazione di combustibile nucleare, le altre tre sull'IVA.

Nella sentenza **Kernkraftwerke Lippe-Ems** ([C-5/14](#), EU:C:2015:354)⁷², pronunciata il 4 giugno 2015, la Corte ha esaminato la questione se *le direttive 2003/96, sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità⁷³, e 2008/118, relativa al regime generale delle accise⁷⁴, nonché l'articolo 107 TFUE o le disposizioni del Trattato Euratom ostino a che uno Stato membro introduca un'imposta sull'utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità*.

72 | Per la presentazione della parte di tale sentenza relativa al procedimento di rinvio pregiudiziale, v. la rubrica V.1 «Rinvio pregiudiziale».

73 | Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51).

74 | Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).

Con la sua sentenza, la Corte ha risposto che il diritto dell'Unione non osta a tale imposta.

In primo luogo, la Corte ha ritenuto che, poiché detto combustibile non figura nell'elenco esaustivo dei prodotti energetici redatto dalla direttiva 2003/96, esso non possa ricadere sotto l'esenzione prevista per taluni di questi prodotti, la quale non può neanche essere applicata in via analogica. A tale riguardo, la Corte ha ammesso, in sostanza, che possa dunque ricorrere l'applicazione simultanea di un'imposta sul consumo di energia elettrica e di un'imposta gravante sulle fonti di produzione di tale energia che non sono prodotti energetici ai sensi della direttiva 2003/96.

In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che neanche la direttiva 2008/118 osti all'imposta controversa, in quanto essa non grava direttamente o indirettamente sul consumo dell'elettricità né sul consumo di un altro prodotto assoggettato ad accisa, e che detta imposta non costituisca pertanto né un'accisa sull'elettricità né un'altra imposta indiretta su tale prodotto ai sensi della direttiva. In tale contesto, la Corte ha osservato, in particolare, che non consta che esista un nesso diretto e indissolubile tra l'utilizzazione di combustibile nucleare e il consumo dell'elettricità prodotta nel reattore di una centrale nucleare.

In terzo luogo, tale imposta sul combustibile nucleare non può neanche essere qualificata come aiuto di Stato vietato dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non rivestendo carattere selettivo. In quarto luogo, per quanto attiene al Trattato Euratom, la Corte ha ritenuto che la realizzazione degli obiettivi di tale Trattato non imponga agli Stati membri il mantenimento o l'incremento dei loro livelli di utilizzazione di combustibile nucleare, né vietи loro la tassazione di tale utilizzazione, fatto, questo, che avrebbe come effetto di rendere quest'ultima più costosa e dunque meno interessante.

Il 16 luglio 2015, nella sentenza **Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt** ([C-108/14](#) e [C-109/14](#), EU:C:2015:496), la Corte ha interpretato gli articoli 4 e 17 della sesta direttiva⁷⁵ concernenti, rispettivamente, la nozione di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il diritto a detrazione. Le controversie di cui ai procedimenti principali opponevano due società holdings all'amministrazione tributaria tedesca in relazione alle condizioni per la detrazione dell'IVA assolta a monte da tali società holding per l'acquisizione di capitali destinati all'acquisto di partecipazioni in società controllate costituite nella forma di società di persone ed alle quali esse avevano successivamente fornito prestazioni soggette ad IVA.

Nella sua sentenza, la Corte ha ricordato, anzitutto, che, affinché l'IVA sia detraibile in forza dell'articolo 17 della sesta direttiva, le operazioni effettuate a monte devono presentare un nesso diretto e immediato con le operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione. A tale riguardo, essa ha precisato che un diritto a detrazione è parimenti ammesso a beneficio del soggetto passivo anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali di quest'ultimo e, in quanto tali, siano elementi constitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Costi di tal genere presentano, infatti, un nesso immediato e diretto con il complesso dell'attività economica del soggetto passivo. In tal senso, la Corte ha dichiarato che le spese connesse all'acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla loro gestione e che, a tale titolo, esercita un'attività economica, devono essere considerate imputabili all'attività economica di tale società e l'IVA assolta su tali spese sarà oggetto di una detrazione integrale. Per contro, la mera detenzione di partecipazioni in delle controllate non è un'attività economica. Di conseguenza, qualora la società holding partecipi alla gestione unicamente di alcune controllate, l'IVA assolta sulle spese connesse all'acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate può essere detratta soltanto in proporzione alle spese relative alla sua attività economica, secondo criteri di ripartizione tra

75 | Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006 (GU L 221, pag. 9).

attività economiche e attività non economiche definiti dagli Stati membri nel rispetto dello scopo e dell’impianto sistematico della sesta direttiva.

Quanto alla nozione di soggetto passivo, la Corte ha dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva osta a che una normativa nazionale riservi la possibilità di costituire un raggruppamento di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo dell’IVA unicamente agli enti dotati di personalità giuridica e legati alla società madre di tale gruppo da un rapporto di subordinazione, a meno che tali due requisiti costituiscano misure necessarie e adeguate al conseguimento degli obiettivi volti a prevenire le prassi o le condotte abusive o a lottare contro la frode o l’evasione fiscali. A tale riguardo, la Corte ha precisato che, non essendo categorica, detta disposizione non può essere considerata come avente un effetto diretto.

L’8 settembre 2015, nella sentenza **Taricco e a.** ([C-105/14](#), EU:C:2015:555), la Grande Sezione della Corte si è pronunciata su una domanda di decisione pregiudiziale diretta a stabilire se il diritto dell’Unione osti a *regole nazionali sulla prescrizione dei procedimenti penali che prevedono che il termine di prescrizione applicabile ai reati tributari in materia di IVA non venga prorogato, in caso di interruzione, oltre un quarto della sua durata iniziale*. Il giudice nazionale, constatando che tale normativa comportava un’impunità di fatto delle persone che avevano commesso delitti in materia di IVA, ha chiesto alla Corte se una siffatta normativa non si risolvesse in un ostacolo all’efficace lotta contro la frode in materia di IVA, in modo incompatibile con la direttiva 2006/112 nonché, più in generale, con il diritto dell’Unione.

La Corte ha risposto che una siffatta normativa nazionale è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui essa impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare.

Per motivare tale conclusione, la Corte ha ricordato che, in materia di IVA, gli Stati membri hanno non solo l’obbligo generale di adottare tutte le misure idonee a garantire che l’IVA sia interamente riscossa, ma devono anche lottare contro la frode. Inoltre, l’articolo 325 TFUE obbliga gli Stati membri a lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive e, in particolare, li obbliga ad adottare, per combattere la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere la frode lesiva dei loro interessi finanziari. La Corte ha aggiunto che, se è pur vero che gli Stati membri dispongono di una libertà di scelta delle sanzioni applicabili in caso di frode all’IVA, possono tuttavia essere indispensabili sanzioni penali per combattere in modo effettivo e dissuasivo determinate ipotesi di gravi frodi in materia di IVA.

Quanto alle conseguenze di una constatazione, da parte del giudice nazionale, di una violazione dell’articolo 325 TFUE, la Corte ha dichiarato che questi è tenuto a dare piena efficacia a tale disposizione, disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali sulla prescrizione, senza chiedere o attendere la previa rimozione di dette disposizioni in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale. La Corte ha cionondimeno precisato che, in quest’ultimo caso, il giudice nazionale dovrà parimenti assicurarsi che i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati. A tale riguardo, una disapplicazione del diritto nazionale siffatta non violerebbe tuttavia i diritti degli imputati, quali garantiti dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali, che sancisce i principi di legittimità e di proporzionalità dei reati e delle pene.

Il 17 dicembre 2015, nella sentenza **WebMindLicenses** ([C-419/14](#), EU:C:2015:832)⁷⁶, la Corte ha apportato talune precisazioni sull’interpretazione del regolamento n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e

⁷⁶ | Per l’esposizione della parte di tale sentenza relativa ai diritti fondamentali, v. la rubrica I «Diritti fondamentali».

*alla lotta contro la frode in materia di IVA*⁷⁷, nell'ambito di una causa nella quale era stato ritenuto che un trasferimento del know-how effettuato da un'impresa stabilita in Ungheria ad un'impresa stabilita in Portogallo non costituisse un'operazione economica effettiva, di modo che si doveva ritenere che lo sfruttamento del know-how avesse avuto luogo nel territorio ungherese.

La Corte ha dichiarato che il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che, in caso di constatazione di una pratica abusiva che abbia condotto a fissare il luogo di una prestazione di servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui esso sarebbe stato fissato senza tale pratica abusiva, il fatto che l'IVA sia stata pagata in detto altro Stato membro conformemente alla sua legislazione non osta a che si proceda a un accertamento di tale imposta nello Stato membro del luogo in cui tale prestazione di servizi è stata effettivamente resa.

La Corte ha inoltre precisato che il regolamento n. 904/2010 deve essere interpretato nel senso che l'amministrazione tributaria di uno Stato membro che esamina l'esigibilità dell'IVA per prestazioni che sono già state assoggettate a detta imposta in altri Stati membri è tenuta a rivolgere una richiesta di informazioni alle amministrazioni tributarie di tali altri Stati membri qualora una siffatta richiesta sia utile, se non indispensabile, per accettare se l'IVA sia esigibile nel primo Stato membro.

XIV. RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

1. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Nel settore della proprietà intellettuale, meritano di essere segnalate quattro decisioni. Le prime due vertono sulla validità di regolamenti adottati nell'ambito del sistema instaurato dalla Convenzione sulla concessione di brevetti europei, la terza riguarda la direttiva 2001/29 sul diritto d'autore e la quarta ha ad oggetto il rifiuto di fornire informazioni relative al titolare di un conto bancario che commercia merci contraffatte.

Il 5 maggio 2015, con due sentenze **Spagna/Consiglio** ([C-146/13](#), EU:C:2015:298, e [C-147/13](#), EU:C:2015:299), la Grande Sezione della Corte si è pronunciata sui due regolamenti facenti parte del «pacchetto brevetto unitario», relativo al conferimento, al brevetto instaurato dalla Convenzione sulla concessione di brevetti europei (in prosieguo: la «CBE»)⁷⁸, di una tutela brevettuale unitaria in tutti i territori degli Stati membri parti di detta convenzione e partecipanti dunque alla cooperazione rafforzata al brevetto europeo concesso in conformità a detta convenzione dall'Ufficio europeo dei brevetti (in prosieguo: l'«UEB»).

Il Regno di Spagna aveva proposto due ricorsi aventi rispettivamente ad oggetto il regolamento n. 1257/2012, inteso all'istituzione di una tutela unitaria⁷⁹, e il regolamento n. 1260/2012, sul regime di traduzione applicabile⁸⁰.

Nella causa [C-146/13](#), il Regno di Spagna ha fatto valere che il procedimento amministrativo preordinato alla concessione del brevetto europeo è sottratto a un controllo giurisdizionale che consenta di garantire la corretta e uniforme applicazione del diritto dell'Unione e la tutela dei diritti fondamentali. La Corte ha respinto

⁷⁷ | Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268, pag. 1).

⁷⁸ | Convenzione sulla concessione di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 7 ottobre 1977.

⁷⁹ | Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361, pag. 1).

⁸⁰ | Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile (GU L 361, pag. 89).

tale argomentazione, osservando che il regolamento n. 1257/2012 non ha affatto lo scopo di fissare, anche solo parzialmente, le condizioni di concessione dei brevetti europei, che sono disciplinate unicamente dalla CBE, e che esso non accopra neanche il procedimento di concessione dei brevetti europei previsto dalla CBE nel diritto dell'Unione. Infatti, il regolamento si limita, da un lato, a stabilire le condizioni alle quali un brevetto europeo precedentemente concesso dall'UEB ai sensi delle disposizioni della CBE può, su richiesta del suo titolare, ottenere il conferimento di un effetto unitario e, dall'altro, a definire tale effetto unitario.

Il Regno di Spagna ha parimenti sostenuto che l'articolo 118, primo comma, TFUE non costituisce la base giuridica appropriata per l'adozione del regolamento n. 1257/2012, in quanto quest'ultimo non garantirebbe una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione né attuerebbe un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri a tal fine. A tale riguardo, la Corte ha rilevato che l'articolo 118 TFUE non esige necessariamente che il legislatore dell'Unione proceda a un'armonizzazione completa ed esaustiva di tutti gli aspetti del diritto di proprietà intellettuale. Nella specie, la tutela brevettuale unitaria è atta a prevenire divergenze in termini di tutela brevettuale negli Stati membri partecipanti e, pertanto, mira a una protezione uniforme ai sensi dell'articolo 118, primo comma, TFUE. Tale uniformità risulta dall'individuazione di un unico diritto nazionale applicabile nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, le cui disposizioni di diritto sostanziale definiscono gli atti contro i quali un brevetto conferisce tutela nonché le caratteristiche di quest'ultimo in quanto oggetto di proprietà.

Nella causa [C-147/13](#), il Regno di Spagna ha fatto valere che il regolamento n. 1260/2012 ha istituito un regime linguistico che lede i soggetti la cui lingua non rientra tra le lingue ufficiali dell'UEB, ossia il tedesco, l'inglese e il francese. A tale riguardo, la Corte ha rilevato che riferimenti, presenti nei Trattati, all'impiego delle lingue nell'Unione non possono essere considerati come la manifestazione di un principio generale del diritto dell'Unione in forza del quale ogni atto che possa incidere sugli interessi di un cittadino dell'Unione dovrebbe essere redatto in ogni caso nella sua lingua. Nell'ambito dell'istituzione di un regime di traduzione dei brevetti europei, un trattamento differenziato delle lingue ufficiali dell'Unione è adeguato e proporzionato al legittimo obiettivo perseguito dal regolamento n. 1260/2012, consistente nella creazione di un regime uniforme e semplice di traduzione, e consente effettivamente di conseguire l'obiettivo legittimo di agevolare l'accesso alla tutela brevettuale, segnatamente per le piccole e medie imprese, mediante la riduzione dei costi collegati agli obblighi di traduzione.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Regno di Spagna, la Corte ha dichiarato che l'articolo 118, secondo comma, TFUE costituisce la base giuridica appropriata per il regolamento n. 1260/2012, e segnatamente per il suo articolo 4, relativo alla traduzione in caso di controversia, dal momento che la finalità di tale regolamento è la creazione di un regime uniforme e semplice di traduzione per il brevetto europeo, e che il regime linguistico di tale brevetto è definito dall'insieme delle disposizioni di detto regolamento. In particolare, l'articolo 4 di tale regolamento ricade direttamente nell'ambito di tale regime linguistico, e non può dunque essere distinto, per quanto riguarda la base giuridica, dal resto delle disposizioni di quest'ultimo.

Il 5 marzo 2015, nella sentenza **Copydan Båndkopi** ([C-463/12](#), EU:C:2015:144), la Corte si è pronunciata sull'*obbligo di pagamento di un prelievo per copia privata, destinato a finanziare l'equo compenso previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29*⁸¹. La controversia principale riguardava una società che commercializza telefoni cellulari, la quale contestava il fatto di dover pagare ad una società di gestione dei diritti di autore un siffatto prelievo per schede di memoria per telefoni cellulari importate.

Secondo la Corte, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non osta a una normativa nazionale che preveda che un siffatto equo compenso in base all'eccezione al diritto di riproduzione per le copie a uso

81 | Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

privato si applichi ai supporti plurifunzionali, come le schede di memoria per telefoni cellulari, a prescindere dal fatto che la funzione principale di tali supporti consista o meno nella realizzazione di tali copie, a condizione che una delle funzioni di detti supporti, ancorché secondaria, consenta ai loro possessori di utilizzarli a tal fine. La Corte ha tuttavia precisato che, da un lato, il carattere principale o secondario di questa funzione e l'importanza relativa della capacità del supporto di realizzare copie possono incidere sull'entità dell'equo compenso dovuto, e che, dall'altro, laddove il danno causato ai titolari dei diritti sia da ritenersi minimo, la messa a disposizione di detta funzione potrebbe non far sorgere alcun obbligo di versamento di tale compenso.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non osti, a determinate condizioni, ad una normativa nazionale che imponga il pagamento di siffatto prelievo ai produttori e agli importatori che vendano schede di memoria per telefoni cellulari a professionisti pur sapendo che tali schede verranno rivendute da questi ultimi, ma ignorando se gli acquirenti finali siano privati o professionisti⁸². La Corte ha parimenti ritenuto che detto articolo permetta, in taluni casi, agli Stati membri di prevedere un'esenzione dal pagamento dell'equo compenso qualora il danno causato ai titolari dei diritti sia minimo.

Infine, la Corte ha dichiarato che, se la direttiva 2001/29 non osta a una normativa nazionale che preveda un equo compenso in base all'eccezione al diritto di riproduzione per le riproduzioni di materiali protetti effettuate da una persona fisica a partire o mediante un dispositivo appartenente a terzi, essa osta, per contro, ad una normativa nazionale che preveda un siffatto compenso per le riproduzioni effettuate a partire da fonti illecite.

Nella sentenza **Coty Germany** ([C-580/13](#), EU:C:2015:485), emessa il 16 luglio 2015, la Corte si è pronunciata sulla questione se l'articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2004/48⁸³ osti ad una normativa che consenta ad un istituto bancario di eccepire il segreto bancario per rifiutarsi di fornire informazioni relative al nome e all'indirizzo del titolare di un conto, il quale commerci merci contraffatte. La controversia di cui al procedimento principale era sorta fra una società tedesca, titolare di diritti di proprietà intellettuale, e una banca tedesca, in merito al rifiuto di quest'ultima di fornire alla prima le informazioni relative al titolare del conto bancario di una piattaforma di aste su Internet, a partire dalla quale erano stati venduti prodotti contraffatti.

Come rilevato dalla Corte, tale causa verte sulla necessaria conciliazione tra le esigenze connesse alla tutela di diversi diritti fondamentali, ossia, da una parte, il diritto ad un ricorso effettivo e il diritto di proprietà intellettuale e, dall'altra, il diritto alla tutela dei dati personali. A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che l'articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2004/48 osta ad una disposizione nazionale che consenta, in maniera illimitata ed incondizionata, ad un istituto bancario di opporre il segreto bancario per rifiutarsi di fornire, nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, informazioni relative al nome e all'indirizzo del titolare di un conto.

Infatti, una tale illimitata ed incondizionata autorizzazione è tale da impedire che i procedimenti previsti dalla direttiva 2004/48 e le misure adottate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quando queste ultime intendono ingiungere la comunicazione di informazioni necessarie in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, possano tener debitamente conto delle caratteristiche specifiche di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, del carattere intenzionale o non intenzionale della violazione commessa. Pertanto, nell'ambito dell'articolo 8 della direttiva 2004/48, se un siffatto obbligo di rispettare il segreto

82 | Occorre che l'attuazione di un sistema del genere sia giustificata da difficoltà pratiche, che i debitori siano esenti dal pagamento di detto prelievo qualora dimostrino di aver fornito le schede di memoria per telefoni cellulari a soggetti diversi da persone fisiche a fini manifestamente estranei a quelli della riproduzione per uso privato – fermo restando che detta esenzione non può essere limitata alla consegna ai soli professionisti iscritti all'organizzazione incaricata della gestione degli stessi prelievi – e che detto sistema preveda un diritto al rimborso del prelievo per copia privata che sia effettivo e non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato, rimborso che può essere versato solo all'acquirente finale di siffatta scheda di memoria, previa presentazione di una domanda all'organizzazione medesima.

83 | Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45, e rettifica GU L 195, pag. 16).

bancario garantisce il diritto delle persone alla tutela dei dati personali, esso, per contro, è idoneo a comportare una violazione grave del diritto fondamentale a un ricorso effettivo e, in definitiva, del diritto fondamentale di proprietà intellettuale, di cui beneficiano i titolari di tali diritti. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che una siffatta normativa nazionale non rispetta l'esigenza di assicurare un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali controbilanciati dall'articolo 8 della direttiva 2004/48.

Essa ha tuttavia precisato che spetta al giudice nazionale verificare se esistano, nel diritto interno interessato, altri mezzi o strumenti di ricorso che consentano alle autorità giudiziarie competenti di ingiungere che siano fornite le necessarie informazioni sull'identità delle persone rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascun caso.

2. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Nella causa sfociata nella sentenza **Schrems** ([C-362/14](#), EU:C:2015:650), pronunciata il 6 ottobre 2015 dalla Grande Sezione, la Corte ha esaminato *i poteri della Commissione e delle autorità nazionali di controllo con riguardo al trasferimento di dati personali, da parte del responsabile del loro trattamento, verso paesi terzi.*. La Corte è stata investita di una domanda di interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46⁸⁴, ai sensi del quale la Commissione può constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai dati trasferiti, nonché, in sostanza, di una domanda intesa ad accertare la validità della decisione 2000/520⁸⁵ adottata dalla Commissione sulla base di detto articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46. La controversia di cui al procedimento principale era sorta fra il sig. Schrems, iscritto ad una rete sociale, e l'autorità di controllo irlandese in relazione al rifiuto di quest'ultima di istruire una denuncia da questi presentata e concernente il trasferimento dei dati personali degli utenti di tale rete sociale, da parte della controllata irlandese di detta rete, verso gli Stati Uniti d'America. Secondo il sig. Schrems, la prassi vigente in tale paese non offriva una protezione sufficiente dei dati trasferiti verso tale paese contro le attività di controllo praticate dalle autorità pubbliche. L'autorità di controllo irlandese aveva respinto la denuncia, adducendo, in particolare, che, in detta decisione, la Commissione aveva ritenuto che, nell'ambito del regime cosiddetto dell'approdo sicuro⁸⁶, gli Stati Uniti garantissero un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti.

La Corte ha ritenuto che l'operazione consistente nel far trasferire dati personali da uno Stato membro verso un paese terzo costituisca un trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46, effettuato nel territorio di uno Stato membro. Di conseguenza, ciascuna autorità nazionale di controllo è competente a verificare, in piena indipendenza, se un trasferimento di dati dal proprio Stato membro verso un paese terzo rispetti i requisiti fissati da tale direttiva. Secondo la Corte, qualora esista una decisione della Commissione, come la decisione 2000/520, che constata che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato, una siffatta decisione non può privare le persone i cui dati personali sono stati o potrebbero essere trasferiti verso un paese terzo del diritto, garantito all'articolo 8, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali, di investire le autorità di controllo di una domanda relativa alla protezione dei loro diritti e delle loro libertà con riguardo al trattamento di tali dati. Si deve pertanto ritenere che una siffatta domanda implichi un esame della compatibilità della decisione della Commissione con la protezione della vita privata e delle libertà e dei diritti fondamentali della persona, e incombe all'autorità adita effettuare tale esame con tutta la

84 | Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

85 | Decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti (GU L 215, pag. 7).

86 | Il regime dell'approdo sicuro comprende una serie di principi relativi alla tutela dei dati personali ai quali le imprese americane possono aderire volontariamente.

diligenza richiesta. A tale riguardo, è stato precisato che, se detta autorità ritiene che la domanda sia priva di fondamento, il ricorrente deve poter contestare tale decisione dinanzi ai giudici nazionali. Nell'ipotesi contraria, in cui detta autorità reputi fondate le censure sollevate, essa deve poter promuovere azioni giudiziarie. Ne consegue che il legislatore nazionale deve prevedere mezzi di ricorso che consentano all'autorità nazionale di far valere le censure che essa reputa fondate dinanzi ai giudici nazionali, affinché questi ultimi procedano, qualora condividano i dubbi di tale autorità in ordine alla validità della decisione della Commissione, ad un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte inteso all'esame della validità di tale decisione.

Dopo aver rammentato che essa era competente in via esclusiva a dichiarare l'invalidità di un atto dell'Unione, la Corte ha esaminato la validità della decisione 2000/520 della Commissione. In tale contesto, essa ha affermato che l'adeguatezza del livello di protezione garantito da un paese terzo, ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46, presuppone che tale paese assicuri effettivamente, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, un livello di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione in forza della direttiva 95/46, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali. Pertanto, spetta alla Commissione valutare il contenuto della normativa applicabile in tale paese e, nella misura in cui essa può evolversi, successivamente all'adozione di una decisione sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, la Commissione deve verificare periodicamente il livello di protezione del paese terzo al fine di assicurarsi che esso continui ad essere adeguato. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato che il potere discrezionale della Commissione risulta ridotto, cosicché spetta alla medesima procedere ad un controllo stretto dei requisiti risultanti dall'articolo 25 della direttiva 95/46. Orbene, la Corte ha rilevato che la Commissione, nella decisione 2000/520, non aveva affermato che gli Stati Uniti d'America garantiscono effettivamente un livello di protezione adeguato in considerazione della loro legislazione nazionale o dei loro impegni internazionali. Infatti, la Commissione non ha constatato il rispetto dei requisiti fissati all'articolo 25 della direttiva da parte delle autorità pubbliche americane, cosicché la decisione rende possibili ingerenze nei diritti fondamentali delle persone i cui dati personali sono o saranno trasferiti dall'Unione verso tale paese. Di conseguenza, detta decisione è stata dichiarata invalida.

Pertanto, nella misura in cui la decisione 2000/520 priva le autorità nazionali dei poteri che esse traggono dalla direttiva 95/46 nel caso in cui una persona adduca elementi idonei a rimettere in discussione la validità di una decisione della Commissione, la Corte ha rilevato che quest'ultima aveva ecceduto la competenza attribuitale dal legislatore e ha pertanto dichiarato invalida tale decisione.

Nella sentenza **Weltimmo** ([C-230/14](#), EU:C:2015:639), emessa il 1º ottobre 2015, la Corte si è pronunciata segnatamente sull'*individuazione del diritto applicabile al trattamento dei dati personali, in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, nonché sull'individuazione dell'autorità di controllo competente e sulla portata dei suoi poteri*. Nella specie, il responsabile del trattamento, una società registrata in Slovacchia che gestisce siti Internet di annunci immobiliari riguardanti beni situati in Ungheria, non aveva proceduto alla cancellazione dei dati personali degli inserzionisti di tali siti, nonostante la loro richiesta in tal senso, e aveva comunicato tali dati ad agenzie di recupero crediti al fine di ottenere il pagamento di fatture insolute. Investita di denunce degli inserzionisti, l'autorità di controllo ungherese si era dichiarata competente ed aveva inflitto alla società slovacca un'ammenda per avere violato la legge ungherese che aveva trasposto la direttiva 95/46.

Nella sua sentenza, la Corte ha dichiarato che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 consente l'applicazione della legge in materia di protezione dei dati personali di uno Stato membro diverso da quello nel quale il responsabile del trattamento di tali dati è registrato, purché il medesimo svolga, tramite un'organizzazione stabile nel territorio di tale Stato membro, un'attività effettiva e reale, anche minima, nel contesto della quale si svolge tale trattamento. Secondo la Corte, occorre valutare sia il grado di stabilità dell'organizzazione sia l'esercizio effettivo delle attività in tale altro Stato membro, prendendo in considerazione la natura specifica delle attività economiche e delle prestazioni di servizi in questione, e ciò in particolare per imprese che offrono servizi esclusivamente tramite Internet. A tale riguardo, la presenza di un unico rappresentante, in determinate

circostanze, può essere sufficiente a costituire un'organizzazione stabile se il medesimo opera con un grado di stabilità sufficiente con l'ausilio dei mezzi necessari per la fornitura dei servizi concreti di cui trattasi nello Stato membro in questione. Nella specie, fatte salve le verifiche incombenti al giudice nazionale, è stato constatato che, nella misura in cui l'attività esercitata dalla società immobiliare consiste nella gestione di vari siti Internet di annunci immobiliari riguardanti beni situati in Ungheria, scritti in lingua ungherese, e poiché detta società ha un rappresentante in Ungheria, la società immobiliare svolge un'attività concreta ed effettiva in Ungheria.

Per quanto attiene alla competenza e ai poteri dell'autorità di controllo adita in conformità all'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46, la Corte ha considerato che tale autorità può esercitare i suoi poteri investigativi indipendentemente dal diritto applicabile e ancor prima di sapere quale sia il diritto nazionale che si applica al trattamento controverso. Tuttavia, essa, qualora giunga alla conclusione che si applica il diritto di un altro Stato membro, non può imporre sanzioni al di fuori del territorio dello Stato membro di cui fa parte. In una situazione del genere, essa è tenuta, in virtù dell'obbligo di collaborazione di cui all'articolo 28, paragrafo 6, di tale direttiva, a chiedere all'autorità di controllo di tale altro Stato membro di accertare un'eventuale violazione di tale diritto e di imporre sanzioni se quest'ultimo lo consente, appoggiandosi, se del caso, sulle informazioni che quest'ultima autorità le avrà comunicato.

3. SOSTANZE CHIMICHE

Nella sentenza **FDC e FMB** ([C-106/14](#), EU:C:2015:576), emessa il 10 settembre 2015, la Corte si è pronunciata sull'*interpretazione del regolamento REACH*⁸⁷ nella parte che attiene all'obbligo di notificare la presenza di sostanze qualificate come estremamente preoccupanti in «articoli» di prodotti complessi, allorché essa superi lo 0,1% nell'articolo di cui trattasi, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, e di comunicare ai destinatari e ai consumatori informazioni sufficienti al riguardo. La controversia di cui al procedimento principale era sorta fra lo Stato francese e due federazioni francesi di imprese in ordine alla portata di detto obbligo nel contesto dell'importazione di prodotti complessi composti da più articoli.

La Corte ha rilevato, anzitutto, che il regolamento, il quale definisce, al suo articolo 3, punto 3, la nozione di «articolo» come un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica, non contiene alcuna disposizione che disciplini specificamente il caso di un prodotto complesso contenente più articoli. Di conseguenza, la qualificazione come «articolo» è applicabile a qualsiasi oggetto che risponda a detti criteri e faccia parte di un prodotto complesso, a meno che, in seguito al procedimento di fabbricazione, tale oggetto divenga un rifiuto o perda la forma, la superficie o il disegno che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.

La Corte ha poi dichiarato che l'obbligo di notifica grava sul produttore per gli articoli che esso stesso ha prodotto o assemblato. Per contro, tale obbligo non è applicabile a un articolo che, quantunque utilizzato da tale produttore come materiale di produzione, sia stato fabbricato da un terzo. Pertanto, qualora, a seguito della sua fabbricazione, tale articolo venga utilizzato a valle da un secondo produttore come materiale di produzione nella fabbricazione di un prodotto complesso, tale secondo produttore non è tenuto a notificare a sua volta la presenza in tale articolo della sostanza in questione. Una tale notifica si sovrapporrebbe a quella effettuata dal produttore di tale articolo.

87 | Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione, del 14 aprile 2011 (GU L 101, pag. 12).

L'obbligo di notifica incombe parimenti all'importatore di un prodotto composto da più articoli. Infine, l'obbligo di informazione nei confronti dei destinatari e dei consumatori del prodotto grava su qualsiasi soggetto appartenente alla catena di approvvigionamento, dal momento in cui questi mette un articolo a disposizione di un terzo.

XV. POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

Nella sentenza **Gauweiler e a.** ([C-62/14](#), EU:C:2015:400), pronunciata il 16 giugno 2015, la Grande Sezione della Corte si è pronunciata sulla validità delle decisioni del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (in prosieguo: la «BCE») concernenti il «programma OMT»⁸⁸, che autorizza il Sistema europeo di banche centrali (in prosieguo: il «SEBC»), a determinate condizioni, ad acquistare sui mercati secondari titoli del debito pubblico degli Stati membri della zona euro.

Tale programma di acquisto, il quale, alla data della proposizione del ricorso, era stato annunciato in un comunicato stampa e non era stato attuato, mira a rimediare alle perturbazioni del meccanismo di trasmissione della politica monetaria generate dalla situazione specifica dei titoli del debito pubblico emessi da alcuni Stati membri e a preservare l'unicità della politica monetaria.

In tale contesto, al fine di esaminare se detto programma costituisca un atto ultra vires e pregiudichi l'identità costituzionale tedesca, il Bundesverfassungsgericht ha interpellato la Corte, segnatamente, sui limiti del mandato della BCE in materia di politica monetaria, come definito dagli articoli 119 TFUE e 127, paragrafi 1 e 2, TFUE, nonché dagli articoli da 17 a 24 del protocollo sul SEBC e sulla BCE. Inoltre, i giudici costituzionali tedeschi hanno invitato la Corte a verificare se tale programma sia compatibile con il divieto del finanziamento monetario su titoli, sancito all'articolo 123 TFUE.

La Corte ha affermato, anzitutto, che, ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE e 119, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva nella definizione e nella conduzione di una politica monetaria unica e che quest'ultima viene attuata dal SEBC, in maniera indipendente ma sotto il controllo del giudice dell'Unione.

Per quanto attiene alle attribuzioni del SEBC, la Corte ha dichiarato che, tenuto conto degli obiettivi del programma OMT e dei mezzi previsti per raggiungerli, quest'ultimo rientra nell'ambito della politica monetaria. Infatti, tale programma mira a preservare al tempo stesso un'adeguata trasmissione della politica monetaria e l'unicità di tale politica; questo obiettivo può essere ricondotto al mantenimento della stabilità dei prezzi, quale obiettivo principale della politica monetaria dell'Unione. Orbene, un funzionamento deteriorato del meccanismo di trasmissione della politica monetaria può rendere inoperanti le decisioni del SEBC in una parte della zona euro e mettere così in discussione l'unicità della politica monetaria. Inoltre, per quanto riguarda i mezzi previsti per raggiungere detti obiettivi, le operazioni monetarie su titoli sui mercati secondari del debito sovrano figurano fra gli strumenti della politica monetaria previsti all'articolo 18, paragrafo 1, del protocollo sul SEBC e sulla BCE. Né il fatto che la stabilità della zona euro rientri nella politica economica, né il carattere selettivo del programma OMT, né la circostanza che l'attuazione di un siffatto programma sia subordinata al rispetto integrale dei programmi di aggiustamento macroeconomico del Fondo europeo di stabilità finanziaria (in prosieguo: il «FESF») o del Meccanismo europeo di stabilità (in prosieguo: il «MES») possono, di per sé, rimettere in discussione una siffatta constatazione. Alla luce di quest'ultima circostanza, la Corte ha sottolineato che l'acquisto di titoli di Stato sui mercati secondari presenta una diversa natura a seconda che esso venga effettuato dal MES o dal SEBC, a causa della diversità degli obiettivi perseguiti dall'uno e dall'altro.

⁸⁸ | Decisioni del Consiglio direttivo della Banca centrale europea del 6 settembre 2012, relative ad una serie di caratteristiche tecniche concernenti le Operazioni definitive monetarie [Outright Monetary Transactions (OMT)] dell'Eurosistema sui mercati secondari del debito sovrano.

La Corte ha poi concluso che il programma in questione non viola il principio di proporzionalità. A tale riguardo, la Corte ha anzitutto riconosciuto un ampio potere discrezionale a favore del SEBC in sede di attuazione di un siffatto programma, a causa delle scelte di natura tecnica e della complessità delle previsioni e delle valutazioni che il SEBC deve effettuare. In tal senso, per quanto attiene all'idoneità del programma OMT a raggiungere gli obiettivi perseguiti dal SEBC, la Corte ha osservato che l'acquisto, sui mercati secondari, di titoli del debito pubblico degli Stati membri della zona euro interessati dai tassi di interesse considerati estremi dalla BCE è idoneo a contribuire alla diminuzione di tali tassi dissipando i timori ingiustificati di collasso della zona euro. Il SEBC poteva dunque legittimamente ritenere che una siffatta evoluzione dei tassi di interesse fosse atta a facilitare la trasmissione della politica monetaria del SEBC e a preservare l'unicità di tale politica. Quanto al carattere necessario del programma in questione, dal momento che, da un lato, gli impegni che la BCE può assumere in occasione dell'attuazione di un programma del genere sono, di fatto, circoscritti e limitati e, dall'altro, il programma può risultare applicabile soltanto qualora la situazione di alcuni di questi Stati abbia già giustificato un intervento del MES che è tuttora in corso, tale programma potrebbe essere validamente adottato dal SEBC senza fissare un limite quantitativo precedentemente alla sua attuazione, tenendo presente che un limite siffatto è, del resto, suscettibile di indebolire l'efficacia di tale programma. Infine, il SEBC ha ponderato i diversi interessi in gioco in modo da evitare che possano prodursi inconvenienti manifestamente sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti dal programma in questione.

Per quanto attiene al divieto, in forza dell'articolo 123 TFUE, del finanziamento monetario degli Stati membri, la Corte ha precisato che il SEBC non può validamente acquistare titoli di Stato sui mercati secondari in presenza di condizioni che conferiscano, in pratica, al suo intervento un effetto equivalente a quello dell'acquisto diretto di titoli del debito pubblico presso le autorità e gli organismi pubblici degli Stati membri, rimettendo così in discussione l'efficacia del divieto enunciato all'articolo 123, paragrafo 1, TFUE. Dato che tale disposizione mira ad incitare gli Stati membri a rispettare una sana politica di bilancio, evitando che un finanziamento monetario dei disavanzi pubblici conduca a un indebitamento eccessivo o a disavanzi eccessivi degli Stati membri, la BCE deve circondare l'acquisto di titoli di Stato sui mercati secondari di garanzie sufficienti per conciliarlo con tali prescrizioni. Pertanto, nel caso di un programma come quello annunciato nel comunicato stampa, l'intervento del SEBC potrebbe avere, in pratica, un effetto equivalente qualora gli operatori possibili acquirenti di titoli di Stato sul mercato primario avessero la certezza che il SEBC procederà al riacquisto di tali titoli entro un termine e a condizioni tali da permettere a tali operatori di agire, de facto, come intermediari del SEBC per l'acquisto diretto di detti titoli presso le autorità e gli organismi pubblici dello Stato membro in questione. Orbene, poiché il SEBC prevede, da un lato, di rispettare un termine minimo tra l'emissione di un titolo sul mercato primario e il suo riacquisto sui mercati secondari e, dall'altro, di escludere un annuncio anticipato circa la propria decisione di procedere a simili riacquisti o il volume degli acquisti previsti, tali garanzie permettono di evitare che le condizioni di emissione di titoli di Stato siano alterate dalla certezza che tali titoli vengano riacquistati dal SEBC dopo la loro emissione.

XVI. POLITICA SOCIALE

1. LAVORATORI INTERINALI

Il 17 marzo 2015, nella sentenza **AKT** ([C-533/13](#), EU:C:2015:173), la Grande Sezione della Corte si è pronunciata sull'*obbligo di riesame dei divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/104*⁸⁹. La controversia di cui al procedimento principale verteva su un contratto collettivo nazionale che conteneva una restrizione all'impiego di manodopera interinale. La Corte è stata interpellata sulla questione se detta disposizione del diritto dell'Unione imponga alle autorità degli Stati membri, incluse le autorità giudiziarie nazionali, l'obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto nazionale che preveda divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale che non siano giustificati da ragioni di interesse generale ai sensi del suddetto articolo 4, paragrafo 1.

Secondo la Corte, considerato nel suo contesto, l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/104⁹⁰ deve essere inteso nel senso che esso delimita l'ambito entro il quale deve svolgersi l'attività legislativa degli Stati membri in materia di divieti o di restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale, e non nel senso che esso impone l'adozione di una determinata normativa in materia; gli Stati membri restano liberi vuoi di sopprimerli vuoi di adattarli affinché possano essere giustificati in base alla suddetta disposizione. Di conseguenza, l'articolo 4, paragrafo 1, si rivolge unicamente alle autorità competenti degli Stati membri, imponendo loro un obbligo di riesame al fine di garantire che eventuali divieti e restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale siano giustificati, e non impone alle autorità giudiziarie nazionali l'obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto nazionale che preveda siffatti divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale che non siano giustificati da ragioni di interesse generale ai sensi di tale disposizione.

2. ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

Il 10 settembre 2015, nella sentenza **Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras** ([C-266/14](#), EU:C:2015:578), la Corte ha precisato *la nozione di «orario di lavoro» ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro*⁹¹, nel contesto di lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale. La controversia di cui al procedimento principale riguardava lavoratori dipendenti di una società che esercita un'attività di installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza, i quali non avevano un luogo di lavoro fisso a seguito della chiusura degli uffici regionali dell'impresa presso cui erano impiegati. Tali lavoratori disponevano ciascuno di un veicolo di servizio con il quale si spostavano quotidianamente dal loro domicilio ai luoghi in cui si trovavano i clienti dell'impresa, sapendo che il tempo di spostamento quotidiano fra il domicilio dei dipendenti ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente non veniva conteggiato come tempo di lavoro. Il giudice del rinvio ha pertanto chiesto alla Corte se il tempo di spostamento domicilio-clienti di tali lavoratori costituisca «orario di lavoro».

89 | Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327, pag. 9).

90 | Secondo tale disposizione, «i divieti o le restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale sono giustificati soltanto da ragioni d'interesse generale che investono in particolare la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o la necessità di garantire il buon funzionamento del mercato del lavoro e la prevenzione di abusi».

91 | Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

Nella sua sentenza, la Corte ha dichiarato che quando alcuni lavoratori, come quelli che si trovano nella situazione di cui al procedimento principale, non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88 il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro. Tale conclusione discende dall'applicazione, da parte della Corte, dei tre elementi costitutivi della nozione di orario di lavoro figurante all'articolo 2, punto 1, di tale direttiva.

In primo luogo, tenuto conto del fatto che gli spostamenti dei lavoratori per recarsi dai clienti indicati dal datore di lavoro costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle loro prestazioni tecniche presso tali clienti, la Corte ha ritenuto che i lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale esercitino le loro attività o le loro funzioni per tutta la durata di tali spostamenti. Infatti, in caso contrario, il dipendente potrebbe rivendicare che solo il tempo impiegato nell'esercizio dell'attività di installazione e manutenzione dei sistemi di sicurezza rientri nella nozione di orario di lavoro, il che avrebbe l'effetto di snaturare tale nozione e compromettere l'obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

In secondo luogo, dal momento che, durante gli spostamenti domicilio-clienti, i lavoratori sono sottoposti alle istruzioni del loro datore di lavoro, che può cambiare l'ordine dei clienti oppure annullare o aggiungere un appuntamento, i lavoratori non hanno la possibilità di disporre liberamente del loro tempo e di dedicarsi ai loro interessi. Di conseguenza, essi sono a disposizione del datore di lavoro durante il tempo di tali spostamenti.

In terzo luogo, la Corte ha ritenuto che, se un lavoratore che non ha più un luogo di lavoro fisso esercita le sue funzioni durante lo spostamento che effettua verso un cliente od in provenienza da questo, tale lavoratore deve essere considerato al lavoro anche durante tale tragitto. Infatti, poiché gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di lavoratore che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale, il luogo di lavoro di siffatti lavoratori non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico di tali lavoratori presso i clienti del loro datore di lavoro.

3. LICENZIAMENTI COLLETTIVI

Nelle sentenze **USDAW e Wilson** ([C-80/14](#), EU:C:2015:291), **Lyttle e a.** ([C-182/13](#), EU:C:2015:317) e **Rabal Cañas** ([C-392/13](#), EU:C:2015:318), emesse rispettivamente il 30 aprile e il 13 maggio 2015, la Corte ha chiarito la nozione di stabilimento e le modalità di calcolo del numero di lavoratori licenziati secondo l'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59⁹². Nella specie, nel contesto di piani sociali, taluni dipendenti licenziati in diversi stabilimenti di una stessa impresa che ritenevano di essere stati oggetto di licenziamenti collettivi avevano proposto dei ricorsi nei confronti dei rispettivi datori di lavoro, adducendo che la procedura di licenziamento non era stata preceduta dalla procedura di consultazione prevista all'articolo 2 di detta direttiva.

In queste tre sentenze, la Corte ha precisato che la nozione di «stabilimento», la quale costituisce un elemento che consente di stabilire l'esistenza di un licenziamento collettivo e, pertanto, l'applicabilità di detta direttiva, è una nozione di diritto dell'Unione che non può definirsi mediante richiamo alle normative degli Stati membri. A tale riguardo, la Corte ha rilevato che, qualora un'«impresa» comprenda più entità, è l'entità cui i lavoratori colpiti da licenziamento sono addetti per lo svolgimento delle loro mansioni a costituire lo «stabilimento» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59. Tale disposizione esige, quindi, che si tenga conto dei licenziamenti effettuati in ciascuno stabilimento considerato separatamente, al fine di valutare se si tratti di licenziamenti collettivi. Infatti, l'interpretazione secondo cui tale disposizione richiederebbe che sia preso in considerazione il numero totale dei licenziamenti effettuati in tutti gli stabilimenti di un'impresa

92 | Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16).

aumenterebbe, certo, considerevolmente il numero di lavoratori che potrebbero beneficiare della tutela della direttiva 98/59, ma sarebbe contraria agli altri obiettivi della direttiva, ossia l'obiettivo consistente nell'assicurare una tutela analoga dei diritti dei lavoratori nei diversi Stati membri e quello di raccinare gli oneri che dette norme di tutela comportano per le imprese dell'Unione.

Pertanto, nelle sentenze **USDAW e Wilson e Lyttle e a.**, la Corte ha dichiarato che l'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), ii), della direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che preveda un obbligo di informazione e di consultazione dei lavoratori in caso di licenziamento, nel corso di un periodo di 90 giorni, di almeno 20 lavoratori di un particolare stabilimento di un'impresa, e non quando il numero complessivo di licenziamenti in tutti gli stabilimenti o in taluni stabilimenti di un'impresa nel corso del medesimo periodo raggiunge o supera la soglia di 20 lavoratori. Per contro, nella sentenza **Rabal Cañas**, la Corte ha dichiarato che l'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59 osta a una normativa nazionale che introduca come sola unità di riferimento l'impresa e non lo stabilimento, qualora l'applicazione di tale criterio abbia la conseguenza di ostacolare la procedura di informazione e di consultazione prevista agli articoli da 2 a 4 della medesima direttiva, mentre, se si utilizzasse come unità di riferimento lo stabilimento, i licenziamenti di cui trattasi dovrebbero essere qualificati come «licenziamento collettivo», alla luce della definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), di detta direttiva.

Nella sentenza **Rabal Cañas**, quanto alla questione relativa alla *considerazione dei contratti stipulati a tempo determinato o per un compito determinato*, la Corte ha rilevato che l'esclusione di siffatti contratti dall'ambito di applicazione della direttiva 98/59 risulta chiaramente dal testo e dalla struttura della medesima. Infatti, contratti del genere non cessano su iniziativa del datore di lavoro, bensì in forza delle clausole ivi contenute o della legge applicabile, alla loro data di scadenza o alla data in cui il compito di cui trattasi è stato espletato, cosicché, per verificare se siano stati effettuati «licenziamenti collettivi» ai sensi della direttiva, non si deve tener conto delle cessazioni individuali di tali contratti.

Inoltre, per quanto attiene alla questione relativa alla causa dei licenziamenti collettivi, la Corte ha osservato che la direttiva adotta unicamente un criterio qualitativo, secondo cui la causa del licenziamento deve essere «non inerente alla persona dei lavoratori». In tal senso, la previsione di altri requisiti limiterebbe l'ambito di applicazione della direttiva e sarebbe idoneo a pregiudicare l'obiettivo della medesima, consistente nel tutelare i lavoratori in caso di licenziamenti collettivi. Pertanto, la Corte ha dichiarato che, per constatare l'esistenza di licenziamenti collettivi effettuati nel quadro di contratti di lavoro stipulati a tempo determinato o per un compito determinato, non è necessario che la causa di tali licenziamenti collettivi derivi da un medesimo contesto di assunzione collettiva per la stessa durata o lo stesso compito⁹³.

XVII. SALUTE PUBBLICA

In materia di salute pubblica, la Corte ha pronunciato, il 29 aprile 2015, una sentenza che merita un'attenzione particolare. Con la sentenza **Léger** ([C-528/13](#), EU:C:2015:288), essa ha apportato alcune precisazioni sul *criterio di esclusione permanente dalla donazione di sangue a seguito di un comportamento sessuale che esponga al rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue*. Nella controversia di cui al procedimento principale, un cittadino francese si era visto rifiutare la sua donazione di sangue in quanto egli aveva avuto un rapporto sessuale con una persona dello stesso sesso, e il diritto francese prevedeva una controindicazione permanente alla donazione di sangue nel caso di uomini che avessero avuto tali rapporti.

93 | Un'altra sentenza analizzata nella presente relazione riguarda la politica sociale: la sentenza del 9 settembre 2015, *Ferreira da Silva e Brito e a.* ([C-160/14](#), EU:C:2015:565), presentata nelle rubriche IV «Diritto dell'Unione e diritto nazionale» e V.1 «Rinvio pregiudiziale».

In primo luogo, la Corte ha dichiarato che spetta al giudice nazionale stabilire se, nella situazione di uomini che hanno rapporti sessuali con persone del loro stesso sesso, esista un rischio elevato di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue, ai sensi del punto 2.1 dell'allegato III della direttiva 2004/33⁹⁴. Ai fini di tale analisi, il giudice nazionale dovrà prendere in considerazione la situazione epidemiologica dello Stato membro di cui trattasi e verificare se, alla luce delle attuali conoscenze mediche, scientifiche ed epidemiologiche, siffatti dati siano tuttora affidabili e rilevanti.

In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che, anche qualora il giudice nazionale dovesse ritenere che uomini che hanno rapporti sessuali con persone del loro stesso sesso siano esposti ad un alto rischio di contrarre malattie come l'HIV (virus dell'immunodeficienza umana), si pone la questione se la controindicazione permanente alla donazione di sangue sia conforme ai diritti fondamentali dell'Unione e, segnatamente, al divieto di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale garantito dall'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali.

Per essere giustificata, una siffatta controindicazione permanente alla donazione di sangue, atta a comportare, nei confronti delle persone omosessuali, una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, deve soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali. A tale proposito, per quanto riguarda la finalità di interesse generale, ai sensi di detto articolo 52, paragrafo 1, la Corte ha rilevato che l'esclusione permanente dalla donazione di sangue è preordinata a ridurre al minimo il rischio di trasmissione di una malattia infettiva ai riceventi. Tale esclusione contribuisce all'obiettivo generale di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, che costituisce una finalità riconosciuta dall'Unione all'articolo 152 CE e, in particolare, ai paragrafi 4, lettera a), e 5 di tale articolo, nonché all'articolo 35, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali, i quali impongono che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Per quanto attiene al rispetto del principio di proporzionalità, la Corte ha affermato che, in un procedimento come quello principale, tale principio è rispettato solo se un elevato livello di protezione della salute dei riceventi non possa essere garantito mediante tecniche efficaci di ricerca dell'HIV e meno restrittive rispetto al divieto permanente della donazione di sangue per tutta la categoria costituita dagli uomini che hanno avuto rapporti sessuali con persone del loro stesso sesso. A tale riguardo, spetta al giudice nazionale verificare se esistano tecniche efficaci di individuazione dell'HIV per evitare la trasmissione ai riceventi di tale virus. Qualora siffatte tecniche non dovessero esistere, il giudice nazionale è tenuto a verificare se non esistano metodi meno restrittivi rispetto all'esclusione permanente della donazione di sangue e, segnatamente, se il questionario e l'intervista personale a cura del personale sanitario possano consentire di identificare in modo più preciso i comportamenti che presentano un rischio per la salute dei riceventi.

XVIII. TUTELA DEI CONSUMATORI

Nelle cause riunite sfociate nella sentenza **Unicaja Banco e Caixabank** ([C-482/13](#), [C-484/13](#), [C-485/13](#) e [C-487/13](#), EU:C:2015:21), pronunciata il 21 gennaio 2015, la Corte ha interpretato l'*articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive*⁹⁵, nel contesto di procedimenti di esecuzione ipotecaria per l'esecuzione forzata di varie ipoteche. In tali cause, è stata messa in discussione una normativa spagnola in virtù della quale il giudice nazionale investito di un procedimento di esecuzione ipotecaria è tenuto a far ricalcolare le somme dovute a titolo della clausola di un contratto di mutuo ipotecario allorché i contratti prevedano

94 | Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti (GU L 91, pag. 25).

95 | Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

interessi moratori il cui tasso sia superiore al triplo del tasso legale, mediante l'applicazione di un tasso di interesse moratorio che non ecceda tale soglia.

A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osti a una normativa siffatta, purché la sua applicazione non pregiudichi la valutazione, da parte di detto giudice nazionale, del carattere abusivo di suddetta clausola, e non impedisca a tale giudice di disapplicare detta clausola ove dovesse concludere per il carattere «abusivo» della medesima. Infatti, quando il giudice nazionale si trovi di fronte ad una clausola di un contratto relativa a interessi di mora il cui tasso è inferiore a quello previsto dal diritto nazionale, la fissazione di tale soglia legislativa non impedisce a detto giudice di valutare il carattere eventualmente abusivo di tale clausola. Per contro, quando il tasso degli interessi moratori previsto in una clausola di un contratto di mutuo ipotecario è superiore a quello previsto dal diritto nazionale e, conformemente a tale diritto, deve essere oggetto di una limitazione, una tale circostanza non deve impedire al giudice nazionale, al di là di tale misura di moderazione, di trarre tutte le conseguenze dall'eventuale carattere abusivo alla luce della direttiva 93/13 della clausola che contiene tale tasso, procedendo, eventualmente, al suo annullamento.

Con la sentenza **ERSTE Bank Hungary** ([C-32/14](#), EU:C:2015:637), emessa il 1º ottobre 2015, la Corte precisato l'interpretazione degli *articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13* nell'ambito di una causa relativa ad una normativa nazionale che consente ad un notaio di apporre la formula esecutiva su un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore o di rifiutare di sopprimerla senza che sia stato effettuato un controllo da parte delle autorità giudiziarie. La controversia di cui al procedimento principale verteva su una domanda intesa all'annullamento del rifiuto di un notaio di sopprimere una siffatta formula esecutiva apposta mediante atto notarile in merito a un riconoscimento di debito sottoscritto da un consumatore ungherese sulla base di un contratto di prestito e di un contratto di garanzia ipotecaria conclusi con una banca.

La Corte ha rilevato che la direttiva 93/13 non disciplina la questione se occorra estendere al notaio, in circostanze in cui una normativa nazionale gli attribuisce la competenza ad apporre la formula esecutiva su un atto autentico riguardante un contratto, e successivamente a sopprimerla, la facoltà di esercitare competenze che rientrano direttamente nella funzione giurisdizionale. Orbene, in mancanza, nel diritto dell'Unione, di armonizzazione dei meccanismi nazionali di esecuzione forzata e del ruolo assegnato ai notai nell'ambito di questi ultimi, spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro stabilire tali norme, in virtù del principio dell'autonomia procedurale, a condizione però di rispettare i principi di equivalenza e di effettività. Sotto il profilo del principio di effettività, la Corte ha dichiarato che la direttiva 93/13 impone, nelle controversie che coinvolgono un professionista e un consumatore, un intervento positivo, esterno al rapporto contrattuale, del giudice nazionale investito di tali controversie. Cionondimeno, il rispetto del principio dell'effettività non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato. Di conseguenza, il fatto che il consumatore possa invocare la tutela delle disposizioni legislative sulle clausole abusive solo se promuove un procedimento giurisdizionale, segnatamente avverso l'atto notarile, non può essere considerato, di per sé, contrario al principio di effettività. Infatti, la tutela giurisdizionale effettiva garantita dalla direttiva si fonda sulla premessa secondo la quale i giudici nazionali sono previamente aditi da una delle parti del contratto.

XIX. COESIONE ECONOMICA E SOCIALE

Nel settore della coesione economica e sociale, con la sentenza **Spagna/Commissione** ([C-263/13 P](#), EU:C:2015:415), pronunciata il 24 giugno 2015, la Corte ha accolto l'impugnazione proposta dal Regno di Spagna avverso una sentenza del Tribunale⁹⁶ con cui quest'ultimo aveva respinto i suoi ricorsi intesi all'*annullamento delle decisioni della Commissione C(2009) 9270, C(2009) 10678 e C(2010) 337 che riducono il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso a titolo di diversi programmi operativi*⁹⁷.

Nella sua sentenza, la Corte ha ricordato che, in virtù dei motivi enunciati nelle sentenze Spagna/Commissione ([C-192/13 P](#), EU:C:2014:2156) e Spagna/Commissione ([C-197/13 P](#), EU:C:2014:2157), l'adozione, da parte della Commissione, di una decisione con cui essa effettua una rettifica finanziaria è subordinata, a decorrere dal 2000, al rispetto di un termine legale, e che la durata di tale termine varia secondo la normativa applicabile.

Nella specie, essa ha rilevato, da un lato, che, conformemente all'articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006⁹⁸, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione e, se l'audizione non ha avuto luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data dell'invio della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione, e, dall'altro, che detto articolo è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2007, compresi i programmi anteriori al periodo 2007-2013. Orbene, la Corte ha constatato che le decisioni controverse sono state adottate non attenendosi al termine legale prescritto. Pertanto, dopo aver ricordato, da un lato, che la mancata adozione di un atto lesivo entro il termine stabilito dal legislatore dell'Unione costituisce una violazione delle forme sostanziali e, dall'altro, che, in un caso del genere, spetta alla medesima trarre le conseguenze derivanti da una siffatta violazione e, pertanto, annullare l'atto affetto da un simile vizio, la Corte ha dichiarato che, respingendo i ricorsi proposti dal Regno di Spagna, anziché sanzionare la violazione delle forme sostanziali da cui erano viziati le decisioni controverse, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. Inoltre, statuendo sulla base dell'articolo 61, primo comma, dello statuto della Corte, essa ha annullato le decisioni controverse.

Tali decisioni sono state annullate nell'ambito di un motivo sollevato d'ufficio dalla Corte, sul quale essa non aveva invitato le parti a presentare le proprie osservazioni. A tal riguardo, la Corte ha ricordato che, eccetto casi particolari, quali, segnatamente, quelli previsti dai regolamenti di procedura degli organi giurisdizionali dell'Unione, il giudice dell'Unione non può fondare la sua decisione su un motivo di diritto rilevato d'ufficio, anche di ordine pubblico, senza prima aver invitato le parti a presentare le proprie osservazioni su detto motivo. Nella specie, essa ha ritenuto che la presente causa costituisca un siffatto caso particolare, cosicché non vi era luogo di invitare le parti a presentare le proprie osservazioni sul motivo rilevato d'ufficio, attinente alla violazione di forme sostanziali. Infatti, la Corte ha rilevato che, nelle cause sfociate nelle citate sentenze *Spagna/Commissione*, le quali vertevano su questioni di fatto e di diritto sostanzialmente identiche, il Regno di Spagna e la Commissione avevano già avuto l'occasione, nell'ambito di un contraddittorio, di discutere la questione del termine entro il quale deve essere adottata una decisione di rettifica finanziaria.

96 | Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2013, *Spagna/Commissione* ([T-65/10](#), [T-113/10](#) e [T-138/10](#), EU:T:2013:93).

97 | Decisioni della Commissione C(2009) 9270, del 30 novembre 2009, C(2009) 10678, del 23 dicembre 2009, e C(2010) 337, del 28 gennaio 2010, che riducono il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso a titolo, rispettivamente, del programma operativo «Andalusia» relativo all'obiettivo n. 1 (1994-1999) in applicazione della decisione C(94) 3456 della Commissione, del 9 dicembre 1994, del programma operativo «Paesi baschi» relativo all'obiettivo n. 2 (1997-1999) in applicazione della decisione C(98) 121 della Commissione, del 5 febbraio 1998, e del programma operativo «Comunità di Valencia» relativo all'obiettivo n. 1 (1994-1999) in applicazione della decisione C(1994) 3043/6 della Commissione, del 25 novembre 1994.

98 | Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).

XX. AMBIENTE

Nella sentenza **Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland** ([C-461/13](#), EU:C:2015:433), del 1º luglio 2015, la Grande Sezione della Corte si è pronunciata sugli *obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*⁹⁹, *in materia di miglioramento e di prevenzione del deterioramento delle acque superficiali.*

La controversia di cui al procedimento principale era sorta fra la Federazione tedesca per l'ambiente e la protezione della natura e la Germania in ordine all'autorizzazione data da quest'ultima in relazione a tre progetti di incremento della profondità di diverse parti del fiume Weser, intesi a consentire il passaggio di navi container più larghe. L'autorità nazionale competente aveva ritenuto che tali progetti avessero conseguenze, dal punto di vista idrogeologico e morfologico, comportanti la modifica dello stato di taluni corpi idrici, senza tuttavia che ciò comportasse una variazione della classe di stato ai sensi dell'allegato V della direttiva 2000/60. In tale contesto, tale autorità aveva concluso per l'assenza di deterioramento del potenziale ecologico o dello stato del corpo idrico in questione.

La Corte ha anzitutto rilevato che il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), iii), della direttiva 2000/60 milita a favore di un carattere vincolante di tale disposizione per gli Stati membri. Infatti, tale disposizione comporta obblighi di miglioramento e prevenzione del deterioramento dello stato dei corpi idrici, i quali sono intesi a realizzare gli obiettivi qualitativi dello stato delle acque superficiali tramite un processo complesso articolato su più fasi disciplinate dettagliatamente. Di conseguenza, essa non si limita ad enunciare meri obiettivi di pianificazione di gestione, ma produce effetti vincolanti. La Corte ha dunque concluso che gli Stati membri sono tenuti – salvo concessione di una deroga – a negare l'autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque.

Quanto alla questione se la nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, figurante all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/60, riguardi unicamente i deterioramenti di classe ai sensi dell'allegato V della direttiva, essa è stata risolta negativamente dalla Corte, la quale ha ritenuto che le classi non sono altro che uno strumento che limita la discrezionalità degli Stati membri nel determinare gli elementi di qualità che rispecchiano lo stato di un corpo idrico. Infatti, poiché il deterioramento dello stato di un corpo idrico, anche transitorio, è autorizzato solo in presenza di rigorosi requisiti, la soglia oltre la quale si accerta una violazione dell'obbligo di impedire un siffatto deterioramento deve essere bassa. Pertanto, si è in presenza di un deterioramento quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale. Tuttavia, se l'elemento di qualità di cui trattasi, ai sensi di tale allegato, si trova già nella classe più bassa, qualunque deterioramento di detto elemento costituisce un «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale.

Nella sentenza **East Sussex County Council** ([C-71/14](#), EU:C:2015:656), del 6 ottobre 2015, la Corte si è pronunciata sull'interpretazione degli articoli 5, paragrafo 2, e 6 della *direttiva 2003/4, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*¹⁰⁰. La controversia di cui al procedimento principale opponeva il consiglio della contea dell'East Sussex al commissario all'informazione in merito ad una decisione di quest'ultimo che dichiarava illecita una

99 | Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1).

100 | Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).

tassa applicata da detto consiglio per la fornitura dell'informazione ambientale. Il giudice nazionale ha invitato la Corte, in primo luogo, ad apportare talune precisazioni in ordine alle condizioni a cui l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4 assoggetta l'applicazione di una siffatta tassa, ossia, da un lato, la necessità che tutti gli elementi in base ai quali è calcolato l'importo della tassa riguardino la fornitura dell'informazione ambientale richiesta e, dall'altro, la necessità che l'importo globale della tassa non superi un «importo ragionevole». In secondo luogo, detto giudice ha interpellato la Corte sulla portata necessaria del controllo giurisdizionale e amministrativo di cui il carattere ragionevole di una siffatta tassa deve essere oggetto.

Per quanto riguarda la prima questione, dopo aver sottolineato che la direttiva 2003/4 introduce una distinzione tra, da un lato, la «fornitura» dell'informazione ambientale, per la quale le autorità possono applicare una tassa, e, dall'altro, l'«accesso» ai registri o agli elenchi pubblici e agli uffici per la consultazione dell'informazione ambientale, che è gratuito, la Corte ha precisato che, in linea di principio, solo i costi non risultanti dall'istituzione e manutenzione di detti registri, elenchi e uffici per la consultazione sono imputabili alla «fornitura» dell'informazione ambientale. Pertanto, le spese causate dal mantenimento di una banca dati non possono essere prese in considerazione nel calcolo di una tassa per la «fornitura» dell'informazione ambientale. Per contro, i costi esigibili in base all'articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva comprendono, segnatamente, le spese postali e di fotocopia, nonché i costi imputabili al tempo dedicato dal personale dell'autorità pubblica interessata a rispondere ad una richiesta di informazione individuale. Per quanto attiene, peraltro, alla condizione relativa al carattere ragionevole dell'importo di detta imposta, la Corte ha precisato che essa non deve avere un effetto dissuasivo e che, per valutare tale criterio, occorre tener conto della situazione economica del richiedente l'informazione e dell'interesse generale legato alla tutela dell'ambiente.

Per quanto riguarda la seconda questione, la Corte ha dichiarato che, dal momento che la direttiva non determina la portata del controllo amministrativo e giurisdizionale da essa richiesto, tale determinazione rientra nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Nella specie, l'esistenza di un controllo amministrativo e giurisdizionale effettivo è intrinsecamente legata alla realizzazione dell'obiettivo consistente nel garantire la compatibilità del diritto dell'Unione con la convenzione di Aarhus¹⁰¹. Peraltro, nella misura in cui il diritto nazionale di cui trattasi ha limitato detto controllo alla questione se la decisione adottata dall'autorità pubblica interessata fosse «irrazionale, illegittima o ingiusta», la Corte ha rilevato che, ad ogni modo, le condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4 devono essere assoggettate ad un controllo amministrativo e giurisdizionale effettuato sulla base di elementi obiettivi, idoneo ad assicurare il loro pieno rispetto. La Corte ha lasciato al giudice nazionale il compito di verificare se tali requisiti siano soddisfatti.

101 | Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1).

XXI. ACCORDI INTERNAZIONALI

Nella causa sfociata nella sentenza **Commissione/Consiglio** ([C-28/12](#), EU:C:2015:282) ¹⁰², pronunciata il 28 aprile 2015, la Corte ha annullato *la decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione, riuniti in sede di Consiglio, concernente, da un lato, la firma, a nome dell'Unione, di accordi misti nel settore del trasporto aereo conclusi con paesi terzi e, dall'altro, l'applicazione provvisoria di tali accordi da parte dell'Unione e degli Stati membri* ¹⁰³. Nel suo ricorso, la Commissione ha sostenuto che tale decisione non è conforme all'articolo 13, paragrafo 2, TUE, sul principio di attribuzione delle competenze, in combinato con l'articolo 218, paragrafi 2, 5 e 8, TFUE, sulla procedura di conclusione degli accordi internazionali, adducendo che essa non è stata adottata né dal solo Consiglio né conformemente alla procedura e alle modalità di voto previste dall'articolo 218 TFUE.

La Corte ha considerato fondata tale argomentazione. In primo luogo, essa ha rilevato che detta decisione fonde in realtà due atti distinti, ossia, da un lato, un atto riguardante la firma, a nome dell'Unione, di detti accordi e la loro provvisoria applicazione da parte di quest'ultima e, dall'altro, un atto relativo all'applicazione provvisoria di tali accordi da parte degli Stati membri, senza che sia possibile distinguere l'atto che riflette la volontà del Consiglio da quello che esprime la volontà degli Stati membri. Pertanto, tramite tale decisione, gli Stati membri hanno partecipato all'adozione del primo atto, sebbene, secondo l'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, un atto del genere debba essere adottato dal solo Consiglio e non sia riconosciuta alcuna competenza agli Stati membri a tal riguardo. Viceversa, il Consiglio è stato coinvolto, in qualità di istituzione dell'Unione, nell'adozione del secondo atto, sebbene un atto siffatto rientri, anzitutto, nell'ambito del diritto interno di ciascuno degli Stati membri e, successivamente, nell'ambito del diritto internazionale.

In secondo luogo, secondo la Corte, questi due atti distinti, raggruppati nella decisione impugnata, non potevano essere validamente adottati nell'ambito di una procedura unica, contenente indistintamente elementi del processo decisionale proprio del Consiglio ed elementi di natura intergovernativa. Infatti, l'atto relativo all'applicazione provvisoria degli accordi in parola da parte degli Stati membri comporta un consenso dei rappresentanti di tali Stati e, dunque, il loro accordo unanime, mentre l'articolo 218, paragrafo 8, TFUE prevede che il Consiglio deve deliberare, a nome dell'Unione, a maggioranza qualificata.

Ciò premesso, la Corte ha ritenuto che, non essendo conforme agli articoli 218, paragrafi 2, 5 e 8, TFUE e, pertanto, all'articolo 13, paragrafo 2, TUE, la decisione debba essere annullata. Tuttavia, in considerazione di rilevanti ragioni di certezza del diritto, la Corte ha deciso di mantenere gli effetti della decisione impugnata sino all'entrata in vigore, entro un congruo termine a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza, di una nuova decisione che il Consiglio doveva adottare ai sensi dell'articolo 218, paragrafi 5 e 8, TFUE.

¹⁰² Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, in tale sentenza, la Corte ha ritenuto che debba essere considerata un atto del Consiglio che può costituire oggetto di un ricorso di annullamento una decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri concernente la firma di un accordo di adesione di Stati terzi ad un accordo internazionale concluso dall'Unione e di un accordo addizionale a nome dell'Unione, nonché l'applicazione provvisoria di tali accordi da parte dell'Unione, da un lato, e dagli Stati membri, dall'altro, dal momento che il Consiglio ha partecipato all'adozione delle decisioni prese riguardo all'insieme di tali punti.

¹⁰³ Decisione 2011/708/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato; e concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato (GU L 283, pag. 1).

XXII. POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

In materia di misure restrittive nel settore della politica estera e di sicurezza comune, devono essere segnalate due sentenze del 21 aprile 2015, **Anbouba/Consiglio** ([C-605/13 P](#), EU:C:2015:248) e **Anbouba/Consiglio** ([C-630/13 P](#), EU:C:2015:247), con le quali la Grande Sezione della Corte ha confermato, in sede di impugnazione, due sentenze del Tribunale¹⁰⁴ recanti rigetto dei ricorsi di annullamento proposti da un imprenditore siriano avverso *diverse decisioni di congelamento dei fondi* che lo riguardavano. Tali misure restrittive sono state applicate nei confronti del ricorrente a motivo della qualifica da lui rivestita di presidente di un'importante società dell'industria agroalimentare in Siria e del suo sostegno economico al regime siriano. Nelle sue impugnazioni, il ricorrente ha fatto valere che il Tribunale ha violato le regole relative all'onere della prova in materia di misure restrittive, riconoscendo a suo carico l'esistenza di una presunzione di sostegno al regime siriano e non esigendo che il Consiglio fornisse prove supplementari confortanti la sua iscrizione negli elenchi delle persone sottoposte a dette misure.

La Corte ha constatato che né la decisione controversa¹⁰⁵ né l'atto in base al quale essa è stata adottata¹⁰⁶ istituiscono presunzioni di sostegno al regime siriano a carico dei dirigenti delle principali imprese siriane. Essa ha rilevato che, tenuto conto della situazione in Siria, il Consiglio adempie l'onere della prova che gli incombe, quanto alla fondatezza dell'iscrizione del ricorrente nell'elenco delle persone sottoposte a misure restrittive, qualora evochi dinanzi al giudice dell'Unione un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l'esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona sottoposta ad una misura di congelamento dei suoi fondi e il regime combattuto. Nella specie, la posizione del ricorrente nella vita economica siriana, la sua posizione quale presidente di un'importante società dell'industria agroalimentare in Siria, le sue importanti funzioni in seno sia ad un'altra società che alla Camera del commercio e dell'industria della città di Homs nonché le sue relazioni con un membro della famiglia del presidente Bashar Al-Assad costituivano un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentivano di dimostrare che egli forniva un sostegno economico al regime siriano. Pertanto, poiché il Tribunale ha verificato la fondatezza dell'iscrizione del ricorrente su detti elenchi sulla base di un complesso di indizi riguardanti la situazione, le funzioni e le relazioni del predetto nel contesto del regime siriano, indizi i quali non sono stati confutati dall'interessato, la Corte ha concluso che il riferimento, nelle sentenze impugnate, ad una presunzione di sostegno al suddetto regime non è idoneo a pregiudicare la legittimità di dette sentenze.

104 | Sentenze del Tribunale del 13 settembre 2013, *Anbouba/Consiglio* ([T-563/11](#), EU:T:2013:429), e *Anbouba/Consiglio* ([T-592/11](#), EU:T:2013:427).

105 | Decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 121, pag. 11), come modificata dalla decisione 2011/522/PESC del Consiglio del 2 settembre 2011 (GU L 228, pag. 16).

106 | Regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 121, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio del 2 settembre 2011 (GU L 228, pag. 1).

XXIII. FUNZIONE PUBBLICA EUROPEA

Nella sentenza **Missir Mamachi di Lusignano** ([C-417/14 RX II](#), EU:C:2015:588), pronunciata il 10 settembre 2015, la Corte ha avuto l'occasione di apportare talune precisazioni sulla *competenza del Tribunale della funzione pubblica in materia di ricorsi per responsabilità avviati dai familiari di un funzionario deceduto*. Procedendo al riesame di una sentenza del Tribunale¹⁰⁷, la Corte si è pronunciata, segnatamente, sulla conclusione di quest'ultimo secondo cui il Tribunale della funzione pubblica è, in linea di principio, incompetente *ratione personae* per conoscere di un ricorso proposto da un terzo al fine di ottenere il risarcimento di un danno che gli è personale, anche ammettendo che una siffatta controversia trovi la propria origine nel rapporto di impiego tra un funzionario e l'istituzione. Infatti, il Tribunale aveva annullato la sentenza del Tribunale della funzione pubblica¹⁰⁸ con la quale quest'ultimo si era dichiarato competente a conoscere di un ricorso inteso, segnatamente, alla condanna della Commissione a versare al ricorrente ed agli aventi causa di suo figlio diversi importi a risarcimento dei danni materiali e morali derivanti dall'assassinio di detto figlio, funzionario dell'Unione.

In tale contesto, la Corte ha dichiarato che la sentenza del Tribunale pregiudica l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione. Infatti, secondo la Corte, rinviando il ricorso dinanzi a se stesso affinché potesse pronunciarsi in quanto giudice di primo grado, il Tribunale ha privato il Tribunale della funzione pubblica della sua competenza originaria e introdotto una regola di competenza a proprio vantaggio. Ciò ha inciso sulla struttura dei gradi di giudizio all'interno della Corte di giustizia. A tal riguardo, la Corte ha ricordato che il sistema giurisdizionale dell'Unione comporta un'esatta delimitazione delle rispettive competenze dei tre organi giurisdizionali della medesima, di modo che la competenza di uno di tali tre organi a statuire su un ricorso esclude necessariamente la competenza degli altri due. Le regole di competenza dei giudici dell'Unione fanno dunque parte del diritto primario e occupano una posizione centrale nell'ordinamento giuridico della stessa.

Nella specie, la Corte ha ritenuto che il Tribunale della funzione pubblica sia competente *ratione personae* per conoscere non solo dei ricorsi proposti dai funzionari, ma anche di quelli proposti da qualsiasi altra persona cui si applica lo statuto dei funzionari. A tale riguardo, essa ha dichiarato che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, il problema di sapere se il ricorrente e i suoi aventi causa dispongano, nel caso di specie, di un diritto alle prestazioni garantite, segnatamente, dall'articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello statuto dei funzionari costituisce una norma di merito, irrilevante ai fini della determinazione della competenza del Tribunale della funzione pubblica.

Per quanto attiene alla competenza *ratione materiae* del Tribunale della funzione pubblica, la Corte ha osservato che, dal momento che tanto l'articolo 270 TFUE quanto l'articolo 91 dello statuto dei funzionari si astengono dal definire la natura del ricorso avviato in caso di rigetto di un reclamo amministrativo, allorché una controversia riguardi la legittimità di un atto che arreca pregiudizio ad un ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica è competente a conoscerne, quale che sia la natura del ricorso. Pertanto, tale tribunale è competente a pronunciarsi su un ricorso per risarcimento proposto da un funzionario nei confronti dell'istituzione presso cui presta servizio, allorché la controversia trovi origine nel rapporto di impiego che vincola l'interessato all'istituzione. Lo stesso vale, secondo la Corte, per un ricorso per risarcimento proposto da qualsiasi persona cui si applica lo statuto dei funzionari in ragione dei vincoli familiari che la legano a un funzionario, allorché la controversia trovi origine nel rapporto di impiego che vincola tale funzionario all'istituzione di cui trattasi.

107 | Sentenza del 10 luglio 2014, *Missir Mamachi di Lusignano/Commissione*, [T-401/11 P](#), EU:T:2014:625.

108 | Sentenza del 12 maggio 2011, *Missir Mamachi di Lusignano/Commissione*, [F-50/09](#), EU:F:2012:55.

C | COMPOSIZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA



(Ordine protocolare al 31 dicembre 2015)

Prima fila, da sinistra a destra:

Sig. M. Wathélet, primo avvocato generale; sigg. T. von Danwitz e M. Ilšeic, presidenti di sezione; sig. A. Tizzano, vicepresidente della Corte; sig. K. Lenaerts, presidente della Corte; sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione; sigg. L. Bay Larsen e J.L. da Cruz Vilaça, presidenti di sezione

Seconda fila, da sinistra a destra:

Sigg. E. Juhász e A. Rosas, giudici; sig. F. Biltgen, presidente di sezione; sig.ra C. Toader, presidente di sezione; sigg. A. Arabadjeiev, D. Šváby e C. Lycourgos, presidenti di sezione; sig.ra J. Kokott, avvocato generale

Terza fila, da sinistra a destra:

Sig. M. Safjan, giudice; sig. Y. Bot, avvocato generale; sig.ra E. Sharpston, avvocato generale; sigg. J. Malenovský, A. Borg Barthet ed E. Levits, giudici; sig. P. Mengozzi, avvocato generale; sig. J.-C. Bonichot, giudice

Quarta fila, da sinistra a destra:

Sig. N. Wahl, avvocato generale; sig. C.G. Fernlund, giudice; sig.re A. Prechal e M. Berger, giudici; sigg. E. Jarašiūnas, C. Vajda e S. Rodin, giudici

Quinta fila, da sinistra a destra:

Sig. H. Saugmandsgaard Øe, avvocato generale; sig. M. Vilaras, giudice; sig. M. Szpunar, avvocato generale; sig.ra K. Jürimäe, giudice; sig. M. Campos Sánchez-Bordona, avvocato generale; sig. E. Regan, giudice; sig. M. Bobek, avvocato generale; sig. A. Calot Escobar, cancelliere

1. MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NEL 2015

UDIENZA SOLENNE DEL 7 OTTOBRE 2015

Un'udienza solenne si è svolta alla Corte di giustizia il 7 ottobre 2015, in occasione, da un lato, del rinnovo dei mandati e, dall'altro, della prestazione di giuramento e dell'assunzione delle funzioni dei nuovi membri dell'istituzione.

Con decisioni del 24 settembre 2014, del 1º aprile 2015 e del 16 settembre 2015, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno rinnovato, per il periodo dal 7 ottobre 2015 al 6 ottobre 2021, il mandato di dodici giudici della Corte di giustizia, ossia i sigg. Lars Bay Larsen, François Biltgen, Marko Ilešić, Endre Juhász, la sig.ra Küllike Jürimäe, i sigg. Koen Lenaerts, Siniša Rodin, Allan Rosas, Marek Safjan, la sig.ra Rosario Silva de Lapuerta, il sig. Daniel Šváby e la sig.ra Camelia Toader.

A seguito della fine dei mandati del sig. Aindrias Ó Caoimh e del sig. Vassilios Skouris, sono stati nominati in qualità di giudici alla Corte di giustizia, per il periodo dal 7 ottobre 2015 al 6 ottobre 2021, il sig. Eugene Regan e il sig. Michail Vilaras.

Il numero di avvocati generali alla Corte di giustizia è stato portato da nove a undici dalla decisione 2013/336/UE del Consiglio¹ del 25 giugno 2013, con effetto dal 7 ottobre 2015. I sigg. Michal Bobek e Henrik Saugmandsgaard Øe sono stati nominati in qualità di avvocati generali, con decisioni del 1º aprile e del 15 giugno, per il periodo dal 7 ottobre 2015 al 6 ottobre 2021.

Peraltro, il sig. Manuel Campos Sánchez-Bordona è stato nominato in sostituzione dell'avvocato generale Pedro Cruz Villalón, con decisione del 16 settembre 2015².

1 | Decisione 2013/336/UE del Consiglio, del 25 giugno 2013, recante aumento del numero degli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 179, pag. 92).

2 | L'avvocato generale che succederà al sig. Jääskinen assumerà le proprie funzioni in un momento successivo. Sarà di nazionalità bulgara, conformemente al principio di rotazione.

2. ORDINI PROTOCOLLARI

DAL 1° GENNAIO 2015 AL 7 OTTOBRE 2015

Sig. V. SKOURIS, presidente
Sig. K. LENARTS, vicepresidente
Sig. A. TIZZANO, presidente della Prima Sezione
Sig.ra R. SILVA DE LAPUERTA, presidente della Seconda Sezione
Sig. M. ILEŠIĆ, presidente della Terza Sezione
Sig. L. BAY LARSEN, presidente della Quarta Sezione
Sig. T. von DANWITZ, presidente della Quinta Sezione
Sig. M. WATHELET, Primo avvocato generale
Sig. A. Ó CAOIMH, presidente dell'Ottava Sezione
Sig. J.-C. BONICHOT, presidente della Settima Sezione
Sig. C. VAJDA, presidente della Decima Sezione
Sig. S. RODIN, presidente della Sesta Sezione
Sig.ra K. JÜRIMÄE, presidente della Nona Sezione
Sig. A. ROSAS, giudice
Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale
Sig. E. JUHÁSZ, giudice
Sig. A. BORG BARTHET, giudice
Sig. J. MALENOVSKÝ, giudice
Sig. E. LEVITS, giudice
Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale
Sig. P. MENGOZZI, avvocato generale
Sig. Y. BOT, avvocato generale
Sig. A. ARABADJIEV, giudice
Sig.ra C. TOADER, giudice
Sig. M. SAFJAN, giudice
Sig. D. ŠVÁBY, giudice
Sig.ra M. BERGER, giudice
Sig. N. JÄÄSKINEN, avvocato generale
Sig. P. CRUZ VILLALÓN, avvocato generale
Sig.ra A. PRECHAL, giudice
Sig. E. JARAŠIŪNAS, giudice
Sig. C.G. FERNLUND, giudice
Sig. J.L. da CRUZ VILAÇA, giudice
Sig. N. WAHL, avvocato generale
Sig. F. BILTGEN, giudice
Sig. M. SZPUNAR, avvocato generale
Sig. C. LYCOURGOS, giudice

Sig. A. CALOT ESCOBAR, cancelliere

DALL'8 OTTOBRE 2015 ALL'11 OTTOBRE 2015

Sig. K. LENAERTS, presidente
Sig. A. TIZZANO, vicepresidente
Sig.ra R. SILVA DE LAPUERTA, presidente della Prima Sezione
Sig. M. ILEŠIĆ, presidente della Seconda Sezione
Sig. L. BAY LARSEN, presidente della Terza Sezione
Sig. T. von DANWITZ, presidente della Quarta Sezione
Sig. J.L. da CRUZ VILAÇA, presidente della Quinta Sezione
Sig. A. ROSAS, giudice
Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale
Sig. E. JUHÁSZ, giudice
Sig. A. BORG BARTHET, giudice
Sig. J. MALENOVSKÝ, giudice
Sig. E. LEVITS, giudice
Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale
Sig. P. MENGOZZI, avvocato generale
Sig. Y. BOT, avvocato generale
Sig. J.-C. BONICHOT, giudice
Sig. A. ARABADJIEV, giudice
Sig.ra C. TOADER, giudice
Sig. M. SAFJAN, giudice
Sig. D. ŠVÁBY, giudice
Sig.ra M. BERGER, giudice
Sig.ra A. PRECHAL, giudice
Sig. E. JARAŠIŪNAS, giudice
Sig. C.G. FERNLUND, giudice
Sig. M. WATHELET, avvocato generale
Sig. C. VAJDA, giudice
Sig. N. WAHL, avvocato generale
Sig. S. RODIN, giudice
Sig. F. BILTGEN, giudice
Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice
Sig. M. SZPUNAR, avvocato generale
Sig. C. LYCOURGOS, giudice
Sig. M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, avvocato generale
Sig. M. VILARAS, giudice
Sig. E. REGAN, giudice
Sig. H. SAUGMANDSGAARD ØE, avvocato generale
Sig. M. BOBEK, avvocato generale

Sig. A. CALOT ESCOBAR, cancelliere

DAL 12 OTTOBRE 2015 AL 31 DICEMBRE 2015

Sig. K. LENAERTS, presidente
Sig. A. TIZZANO, vicepresidente
Sig.ra R. SILVA DE LAPUERTA, presidente della Prima Sezione
Sig. M. ILEŠIĆ, presidente della Seconda Sezione
Sig. L. BAY LARSEN, presidente della Terza Sezione
Sig. T. von DANWITZ, presidente della Quarta Sezione
Sig. J.L. da CRUZ VILAÇA, presidente della Quinta Sezione
Sig. M. WATHELET, primo avvocato generale
Sig. A. ARABADJIEV, presidente della Sesta Sezione
Sig.ra C. TOADER, presidente della Settima Sezione
Sig. D. ŠVÁBY, presidente dell'Ottava Sezione
Sig. F. BILTGEN, presidente della Decima Sezione
Sig. C. LYCOURGOS, presidente della Nona Sezione
Sig. A. ROSAS, giudice
Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale
Sig. E. JUHÁSZ, giudice
Sig. A. BORG BARTHET, giudice
Sig. J. MALENOVSKÝ, giudice,
Sig. E. LEVITS, giudice
Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale
Sig. P. MENGOZZI, avvocato generale
Sig. Y. BOT, avvocato generale
Sig. J.-C. BONICHOT, giudice
Sig. M. SAFJAN, giudice
Sig.ra M. BERGER, giudice
Sig.ra A. PRECHAL, giudice
Sig. E. JARAŠIŪNAS, giudice
Sig. C.G. FERNLUND, giudice
Sig. C. VAJDA, giudice
Sig. N. WAHL, avvocato generale
Sig. S. RODIN, giudice
Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice
Sig. M. SZPUNAR, avvocato generale
Sig. M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, avvocato generale
Sig. M. VILARAS, giudice
Sig. E. REGAN, giudice
Sig. H. SAUGMANDSGAARD ØE, avvocato generale
Sig. M. BOBEK, avvocato generale

Sig. A. CALOT ESCOBAR, cancelliere

3. MEMBRI EMERITI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

(per ordine di assunzione delle funzioni)

Pilotti Massimo, giudice (1952-1958), presidente dal 1952 al 1958
Serrarens Petrus, giudice (1952-1958)
Van Kleffens Adrianus, giudice (1952-1958)
Rueff Jacques, giudice (1952-1959 e 1960-1962)
Riese Otto, giudice (1952-1963)
Lagrange Maurice, avvocato generale (1952-1964)
Delvaux Louis, giudice (1952-1967)
Hammes Charles Léon, giudice (1952-1967), presidente dal 1964 al 1967
Roemer Karl, avvocato generale (1953-1973)
Catalano Nicola, giudice (1958-1962)
Rossi Rino, giudice (1958-1964)
Donner Andreas Matthias, giudice (1958-1979), presidente dal 1958 al 1964
Trabucchi Alberto, giudice (1962-1972), poi avvocato generale (1973-1976)
Lecourt Robert, giudice (1962-1976), presidente dal 1967 al 1976
Strauss Walter, giudice (1963-1970)
Gand Joseph, avvocato generale (1964-1970)
Monaco Riccardo, giudice (1964-1976)
Mertens de Wilmars Josse J., giudice (1967-1984), presidente dal 1980 al 1984
Pescatore Pierre, giudice (1967-1985)
Dutheillet de Lamothe Alain Louis, avvocato generale (1970-1972)
Kutscher Hans, giudice (1970-1980), presidente dal 1976 al 1980
Mayras Henri, avvocato generale (1972-1981)
O'Dalaigh Cearbhall, giudice (1973-1974)
Sørensen Max, giudice (1973-1979)
Reischl Gerhard, avvocato generale (1973-1981)
Warner Jean-Pierre, avvocato generale (1973-1981)
Mackenzie Stuart Alexander J., giudice (1973-1988), presidente dal 1984 al 1988
O'Keeffe Aindrias, giudice (1974-1985)
Touffait Adolphe, giudice (1976-1982)
Capotorti Francesco, giudice (1976), poi avvocato generale (1976-1982)
Bosco Giacinto, giudice (1976-1988)
Koopmans Thymen, giudice (1979-1990)
Due Ole, giudice (1979-1994), presidente dal 1988 al 1994
Everling Ulrich, giudice (1980-1988)
Chloros Alexandros, giudice (1981-1982)
Rozès Simone, avvocato generale (1981-1984)
Verloren van Themaat Pieter, avvocato generale (1981-1986)
Slynn Sir Gordon, avvocato generale (1981-1988), poi giudice (1988-1992)
Grévisse Fernand, giudice (1981-1982 et 1988-1994)
Bahlmann Kai, giudice (1982-1988)
Galmot Yves, giudice (1982-1988)
Mancini G. Federico, avvocato generale (1982-1988), poi giudice (1988-1999)

Kakouris Constantinos, giudice (1983-1997)
Darmon Marco, avvocato generale (1984-1994)
Joliet René, giudice (1984-1995)
Lenz Carl Otto, avvocato generale (1984-1997)
O'Higgins Thomas Francis, giudice (1985-1991)
Schockweiler Fernand, giudice (1985-1996)
Da Cruz Vilaça José Luís, avvocato generale (1986-1988)
De Carvalho Moitinho de Almeida José Carlos, giudice (1986-2000)
Mischo Jean, avvocato generale (1986-1991 e 1997-2003)
Rodríguez Iglesias Gil Carlos, giudice (1986-2003), presidente dal 1994 al 2003
Diez de Velasco Manuel, giudice (1988-1994)
Zuleeg Manfred, giudice (1988-1994)
Van Gerven Walter, avvocato generale (1988-1994)
Tesauro Giuseppe, avvocato generale (1988-1998)
Jacobs Francis Geoffrey, avvocato generale (1988-2006)
Kapteyn Paul Joan George, giudice (1990-2000)
Murray John L., giudice (1991-1999)
Gulmann Claus Christian, avvocato generale (1991-1994), poi giudice (1994-2006)
Edward David Alexander Ogilvy, giudice (1992-2004)
Elmer Michael Bendik, avvocato generale (1994-1997)
Hirsch Günter, giudice (1994-2000)
Cosmas Georges, avvocato generale (1994-2000)
La Pergola Antonio Mario, giudice (1994 e 1999-2006), avvocato generale (1995-1999)
Puissochet Jean-Pierre, giudice (1994-2006)
Léger Philippe, avvocato generale (1994-2006)
Ragnemalm Hans, giudice (1995-2000)
Fennelly Nial, avvocato generale (1995-2000)
Sevón Leif, giudice (1995-2002)
Wathelet Melchior, giudice (1995-2003)
Jann Peter, giudice (1995-2009)
Ruiz-Jarabo Colomer Dámaso, avvocato generale (1995-2009)
Schintgen Romain, giudice (1996-2008)
Ioannou Krateros, giudice (1997-1999)
Alber Siegbert, avvocato generale (1997-2003)
Saggio Antonio, avvocato generale (1998-2000)
Skouris Vassilios, giudice (1999-2015), presidente dal 2003 al 2015
O'Kelly Macken Fidelma, giudice (1999-2004)
Von Bahr Stig, giudice (2000-2006)
Colneric Ninon, giudice (2000-2006)
Geelhoed Leendert A., avvocato generale (2000-2006)
Stix-Hackl Christine, avvocato generale (2000-2006)
Timmermans Christiaan Willem Anton, giudice (2000-2010)
Da Cunha Rodrigues José Narciso, giudice (2000-2012)
Piores Pessoa Maduro Luís Miguel, avvocato generale (2003-2009)
Makarczyk Jerzy, giudice (2004-2009)
Arestis Georges, giudice (2004-2014)
Klučka Ján, giudice (2004-2009)
Kūris Pranas, giudice (2004-2010)

Schiemann Konrad Hermann Theodor, giudice (2004-2012)
Löhmus Uno, giudice (2004-2013)
Lindh Pernilla, giudice (2006-2011)
Mazák Ján, avvocato generale (2006-2012)
Trstenjak Verica, avvocato generale (2006-2012)
Kasel Jean-Jacques, giudice (2008-2013)
Jääskinen Niilo, avvocato generale (2009-2015)
Cruz Villalón Pedro, avvocato generale (2009-2015)

Presidenti

Pilotti Massimo (1952-1958)
Donner Andreas Matthias (1958-1964)
Hammes Charles Léon (1964-1967)
Lecourt Robert (1967-1976)
Kutscher Hans (1976-1980)
Mertens de Wilmars Josse J. (1980-1984)
Mackenzie Stuart Alexander John (1984-1988)
Due Ole (1988-1994)
Rodríguez Iglesias Gil Carlos (1994-2003)
Skouris Vassilios (2003-2015)

Cancellieri

Van Houtte Albert (1953-1982)
Heim Paul (1982-1988)
Giraud Jean-Guy (1988-1994)
Grass Roger (1994-2010)

D | STATISTICHE GIUDIZIARIE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

ATTIVITÀ GENERALE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

1. Cause promosse, definite, pendenti (2011-2015)

CAUSE PROMOSSE

2. Natura dei procedimenti (2011-2015)
3. Oggetto dei ricorsi (2015)
4. Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2011-2015)

CAUSE DEFINITE

5. Natura dei procedimenti (2011-2015)
6. Sentenze, ordinanze, pareri (2015)
7. Collegio giudicante (2011-2015)
8. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale (2011-2015)
9. Oggetto dei ricorsi (2011-2015)
10. Oggetto dei ricorsi (2015)
11. Sentenze su ricorso per inadempimento di uno Stato: contenuto della decisione (2011-2015)
12. Durata dei procedimenti (2011-2015) (sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale)

CAUSE PENDENTI AL 31 DICEMBRE

13. Natura dei procedimenti (2011-2015)
14. Collegio giudicante (2011-2015)

VARIE


15. Procedimenti accelerati (2011-2015)
16. Procedimenti pregiudiziali d'urgenza (2011-2015)
17. Procedimenti sommari (2015)

EVOLOZIONE GENERALE DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA (1952-2015)

18. Cause promosse e sentenze
19. Domande pregiudiziali proposte (ripartizione per Stato membro e per anno)
20. Domande pregiudiziali proposte (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)
21. Ricorsi per inadempimento contro gli Stati membri

ATTIVITÀ GENERALE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA


1. CAUSE PROMOSSE, DEFINITE, PENDENTI (2011-2015)¹



	2011	2012	2013	2014	2015
Cause promosse	688	632	699	622	713
Cause definite	638	595	701	719	616
Cause pendenti	849	886	884	787	884

1 | Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per conessione (un numero di causa = una causa).

2. CAUSE PROMOSSE – NATURA DEI PROCEDIMENTI (2011-2015)¹



	2011	2012	2013	2014	2015
Domande pregiudiziali	423	404	450	428	436
Ricorsi diretti	81	73	72	74	48
Impugnazioni	162	136	161	111	206
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	13	3	5		9
Domande di parere		1	2	1	3
Procedimenti speciali 2	9	15	9	8	11
Totale	688	632	699	622	713
Domande di provvedimenti provvisori	3		1	3	2

1 | Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


2 | Sono considerati «procedimenti speciali»: il gratuito patrocinio, la liquidazione delle spese, la rettifica, l'opposizione a una sentenza in contumacia, l'opposizione di terzo, l'interpretazione, la revocazione, l'esame di una proposta del Primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale, la richiesta di pignoramento, le cause in tema di immunità.

3. CAUSE PROMOSSE – OGGETTO DEI RICORSI (2015)¹

	Domande pregiudiziali	Ricorsi diretti	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Domande di parere	Totale	Procedimenti speciali
Accesso ai documenti			6	1		7	
Azione esterna dell'Unione europea	3					3	
Agricoltura	11	1	5			17	
Aiuti di Stato	4		21	4		29	
Associazione dei paesi e territori d'Oltremare		1				1	
Cittadinanza dell'Unione	6					6	
Coesione economica, sociale e territoriale			3			3	
Concorrenza	6		32	2		40	
Cooperazione giudiziaria in materia civile	1					1	
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode ecc.)	3		3			6	
Diritto delle imprese	1					1	
Diritto delle istituzioni	2	6	13		3	24	
Energia		1				1	
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	1		4			5	
Ambiente	29	14	4			47	
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	50	2				52	
Fiscalità	43	6				49	
Libertà di stabilimento	12					12	
Libera circolazione dei capitali	5	1				6	
Libera circolazione delle merci	7	1				8	
Libera circolazione delle persone	14	1				15	
Libera prestazione dei servizi	21	3				24	
Appalti pubblici	22		2	2		26	
Politica commerciale	1		14			15	
Politica comune della pesca		1				1	
Politica economica e monetaria	1	1	9			11	
Politica estera e di sicurezza comune	2		10			12	
Politica industriale	12					12	
Politica sociale	32					32	
Principi del diritto dell'Unione	12		1			13	
Proprietà intellettuale e industriale	22		66			88	
Protezione dei consumatori	39					39	
Ravvicinamento delle legislazioni	20	2				22	
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio			1			1	
Sanità pubblica	2		8			10	
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	6	1				7	
Trasporti	19	6	2			27	
Unione doganale e tariffa doganale comune	27		2			29	
TFUE	436	48	206	9	3	702	
Privilegi ed immunità							2
Procedura							9
Varie							11
TOTALE GENERALE	436	48	206	9	3	702	11

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


4. CAUSE PROMOSSE – RICORSI PER INADEMPIMENTO DI UNO STATO (2011-2015)¹



	2011	2012	2013	2014	2015
Belgio	7	2	3	6	1
Bulgaria		3	3	2	1
Repubblica ceca	5			1	2
Danimarca	3			2	
Germania		7	4	2	4
Estonia	1		3	1	
Irlanda	4	2		3	1
Grecia	4	2	4	7	4
Spagna	7	4	1	2	3
Francia	7	5	2	3	1
Croatia					
Italia	7	5	5	3	1
Cipro	1	2	1	1	
Lettonia				1	
Lituania		1			
Lussemburgo	2	1	1	2	2
Ungheria		4	1	1	1
Malta	1			1	1
Paesi Bassi	4	1	1	1	1
Austria	2		1	2	2
Polonia	7	12	8	4	2
Portogallo	3	3	2	5	4
Romania			2		3
Slovenia	1	3	3	1	1
Slovacchia	1	1	2		
Finlandia	2		3	2	
Svezia	2		1	1	
Regno Unito	2		3	3	2
Totale	73	58	54	57	37

1 | Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


5. CAUSE DEFINITE – NATURA DEI PROCEDIMENTI (2011-2015)¹



	2011	2012	2013	2014	2015
Domande pregiudiziali	388	386	413	476	404
Ricorsi diretti	117	70	110	76	70
Impugnazioni	117	117	155	157	127
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	7	12	5	1	7
Domande di parere	1		1	2	1
Procedimenti speciali	8	10	17	7	7
Totale	638	595	701	719	616

1| Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

6. CAUSE DEFINITE – SENTENZE, ORDINANZE, PARERI (2015)¹



	Sentenze	Ordinanze di carattere giurisdizionale ²	Ordinanze in sede di procedimento sommario ³	Altre ordinanze ⁴	Domande di parere	Totale
Domande pregiudiziali	296	47		34		377
Ricorsi diretti	48			16		64
Impugnazioni	54	51		9		114
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi			7			7
Domande di parere				1		1
Procedimenti speciali	1	5		1		7
Totale	399	103	7	61		570


1 | Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

2 | Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

3 | Ordinanze emesse in seguito ad una domanda ai sensi degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE (già articoli 242 CE e 243 CE), o ai sensi dell'articolo 280 TFUE (già articolo 244 CE) oppure delle corrispondenti disposizioni del TCEEA o ancora emesse a seguito di impugnazione di un'ordinanza pronunciata in un procedimento sommario o a seguito d'intervento.

4 | Ordinanze che concludono un procedimento per cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

7. CAUSE DEFINITE – COLLEGIO GIUDICANTE (2011-2015)¹




	2011			2012			2013			2014			2015		
	Sentenze/Pareri	Ordinanze ²	Totale												
Seduta plenaria	1	1	1	1						1	1	1			
Grande Sezione	62	62	47	47	52	52	52	51	51	3	54	47			47
Sezioni a 5 giudici	290	10	300	275	8	283	348	18	366	320	20	340	298	20	318
Sezioni a 3 giudici	91	86	177	83	97	180	91	106	197	110	118	228	93	89	182
Presidente		4	4		12	12									
Vicepresidente								5	5		1	1		7	7
Totale	444	100	544	406	117	523	491	129	620	482	142	624	438	116	554

1 | Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per conessione (un numero di causa = una causa).

2 | Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

8. CAUSE DEFINITE CON SENTENZA, PARERE O ORDINANZA DI CARATTERE GIURISDIZIONALE (2011-2015)^{1,2}



	2011	2012	2013	2014	2015
Sentenze/Pareri	444	406	491	482	438
Ordinanze	100	117	129	142	116
Totale	544	523	620	624	554

1 | Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

2 | Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

9. CAUSE DEFINITE CON SENTENZA, PARERE O ORDINANZA DI CARATTERE GIURISDIZIONALE – OGGETTO DEI RICORSI (2011-2015)¹

	2011	2012	2013	2014	2015
Accesso ai documenti	2	5	6	4	3
Adesione di nuovi Stati	1	2			
Agricoltura	23	22	33	29	20
Aiuti di Stato	48	10	34	41	26
Ambiente ³	35	27	35	30	27
Ambiente e consumatori ³	25	1			
Appalti pubblici	7	12	12	13	14
Azione esterna dell'Unione europea	8	5	4	6	1
Cittadinanza dell'Unione	7	8	12	9	4
Coesione economica, sociale e territoriale		3	6	8	4
Concorrenza	19	30	42	28	23
Diritto delle imprese	8	1	4	3	1
Diritto delle istituzioni	20	27	31	18	27
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode ecc.) ²	4	3	2	5	1
Energia	2		1	3	2
Fiscalità	49	64	74	52	55
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport		1		1	1
Libera circolazione dei capitali	14	21	8	6	8
Libera circolazione delle merci	8	7	1	10	9
Libera circolazione delle persone	9	18	15	20	13
Libera prestazione dei servizi	27	29	16	11	17
Libertà di stabilimento	21	6	13	9	17
Occupazione					1
Politica commerciale	2	8	6	7	4
Politica comune della pesca	1			5	3
Politica economica e monetaria		3		1	3

1| Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

2| Le rubriche «Bilancio delle Comunità» e «Risorse proprie delle Comunità» sono state raggruppate nella rubrica «Disposizioni finanziarie» per le cause promosse successivamente al 1º dicembre 2009.

3| La rubrica «Ambiente e consumatori» è stata divisa in due rubriche distinte per le cause promosse successivamente al 1º dicembre 2009.

4| Le rubriche «Tariffa doganale comune» e «Unione doganale» sono state raggruppate in un'unica rubrica per le cause promosse successivamente al 1º dicembre 2009.

Politica estera e di sicurezza comune	3	9	12	3	6
Politica industriale	9	8	15	3	9
Politica sociale	36	28	27	51	30
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	8	8	12	6	14
Principi del diritto dell'Unione	15	7	17	23	12
Proprietà intellettuale e industriale	47	46	43	69	51
Protezione dei consumatori ³	4	9	19	20	29
Rawvicinamento delle legislazioni	15	12	24	25	24
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	1			5	1
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio		1	1		1
Risorse proprie delle Comunità ²	2				
Sanità pubblica	3	1	2	3	5
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	24	37	46	51	49
Tariffa doganale comune ⁴	2				
Trasporti	7	14	17	18	9
Turismo		1			
Unione doganale e tariffa doganale comune ⁴	19	19	11	21	20
Trattato CE/TFUE	535	513	601	617	544
Trattato UE	1				
Trattato CA	1				
Trattato EA					1
Privilegi ed immunità	2	3			2
Procedura	5	7	14	6	4
Statuto dei funzionari			5	1	3
Varie	7	10	19	7	9
TOTALE GENERALE	544	523	620	624	554

1| Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

2| Le rubriche «Bilancio delle Comunità» e «Risorse proprie delle Comunità» sono state raggruppate nella rubrica «Disposizioni finanziarie» per le cause promosse successivamente al 1º dicembre 2009.

3| La rubrica «Ambiente e consumatori» è stata divisa in due rubriche distinte per le cause promosse successivamente al 1º dicembre 2009.

4| Le rubriche «Tariffa doganale comune» e «Unione doganale» sono state raggruppate in un'unica rubrica per le cause promosse successivamente al 1º dicembre 2009.

10. CAUSE DEFINITE CON SENTENZA, PARERE O ORDINANZA DI CARATTERE GIURISDIZIONALE – OGGETTO DEI RICORSI (2015)¹

	Sentenze/ Pareri	Ordinanze ²	Totale
Accesso ai documenti	3		3
Agricoltura	16	4	20
Aiuti di Stato	16	10	26
Ambiente ⁴	24	3	27
Appalti pubblici	12	2	14
Azione esterna dell'Unione europea	1		1
Cittadinanza dell'Unione	3	1	4
Coesione economica, sociale e territoriale	4		4
Concorrenza	15	8	23
Diritto delle imprese	1		1
Diritto delle istituzioni	21	6	27
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode ecc.) ³	1		1
Energia	2		2
Fiscalità	48	7	55
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport	1		1
Libera circolazione dei capitali	8		8
Libera circolazione delle merci	6	3	9
Libera circolazione delle persone	13		13
Libera prestazione dei servizi	14	3	17
Libertà di stabilimento	12	5	17
Occupazione		1	1
Politica commerciale	4		4
Politica comune della pesca	2	1	3
Politica economica e monetaria	2	1	3

1| Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

2| Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

3| Le rubriche «Bilancio delle Comunità» e «Risorse proprie delle Comunità» sono state raggruppate nella rubrica «Disposizioni finanziarie» per le cause promosse successivamente al 1º dicembre 2009.

4| La rubrica «Ambiente e consumatori» è stata divisa in due rubriche distinte per le cause promosse successivamente al 1º dicembre 2009.

5| Le rubriche «Tariffa doganale comune» e «Unione doganale» sono state raggruppate in un'unica rubrica per le cause promosse successivamente al 1º dicembre 2009.

Politica estera e di sicurezza comune	5	1	6
Politica industriale	9		9
Politica sociale	27	3	30
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	11	3	14
Principi del diritto dell'Unione	4	8	12
Proprietà intellettuale e industriale	21	30	51
Protezione dei consumatori ⁴	24	5	29
Rawvicinamento delle legislazioni	23	1	24
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	1		1
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	1		1
Sanità pubblica	5		5
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	46	3	49
Trasporti	9		9
Unione doganale e tariffa doganale comune ⁵	18	2	20
Trattato CE/TFUE	433	111	544
Trattato EA	1		1
Privilegi ed immunità	1	1	2
Procedura		4	4
Statuto dei funzionari	3		3
Varie	4	5	9
TOTALE GENERALE	438	116	554

1| Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


2| Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

3| Le rubriche «Bilancio delle Comunità» e «Risorse proprie delle Comunità» sono state raggruppate nella rubrica «Disposizioni finanziarie» per le cause promosse successivamente al 1º dicembre 2009.

4| La rubrica «Ambiente e consumatori» è stata divisa in due rubriche distinte per le cause promosse successivamente al 1º dicembre 2009.

5| Le rubriche «Tariffa doganale comune» e «Unione doganale» sono state raggruppate in un'unica rubrica per le cause promosse successivamente al 1º dicembre 2009.

11. CAUSE DEFINITE – SENTENZE SU RICORSO PER INADEMPIMENTO DI UNO STATO: CONTENUTO DELLA DECISIONE (2011-2015)¹




	2011		2012		2013		2014		2015	
	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto
Belgio	9	1	5	1	2	1	4		2	0
Bulgaria							1	1	1	2
Repubblica ceca			1		2	2				
Danimarca					1	1	1			1
Germania			1	2		2	3	1	1	3
Estonia			1							
Irlanda	3		2		3	1				1
Grecia	4		5		2	1	4			3
Spagna	7	1	3		6		6			
Francia	6		4		5	3	1			4
Croazia										
Italia	8	1	3		7	1	6			2
Cipro		1	2		1					
Lettonia										1
Lituania							1			
Lussemburgo	5				1	1				2
Ungheria	1	1	1		1		2			
Malta	1									
Paesi Bassi	2		3	1	2	2		1		
Austria	6		3			1				
Polonia	5		3		4	2	4		3	1
Portogallo	8	1	5		1	3				
Romania		1								
Slovenia	1		1		1					1
Slovacchia		1		1	1					2
Finlandia	1		1			2				
Svezia	1		1		1	1	1			1
Regno Unito			2		1	4		1	1	1
Total	72	9	47	5	40	23	41	3	26	5

1 | Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

12. CAUSE DEFINITE – DURATA DEI PROCEDIMENTI (2011-2015), IN MESI E IN DECIMI DI MESE¹


(SENTENZE E ORDINANZE DI CARATTERE GIURISDIZIONALE)



	2011	2012	2013	2014	2015
Domande pregiudiziali	16,3	15,6	16,3	15,0	15,3
Procedimenti pregiudiziali d'urgenza	2,5	1,9	2,2	2,2	1,9
Ricorsi diretti	20,3	19,7	24,3	20,0	17,6
Impugnazioni	15,1	15,2	16,6	14,5	14,0

1 | Sono esclusi dal calcolo della durata dei procedimenti: le cause che comportano una sentenza interlocutoria o un provvedimento istruttorio; i pareri; i procedimenti speciali (cioè il gratuito patrocinio, la liquidazione delle spese, la rettifica, l'opposizione a una sentenza in contumacia, l'opposizione di terzo, l'interpretazione, la revocazione, l'esame di una proposta del Primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale, la richiesta di ignoramento e le cause in tempi di immunità); le cause che si concludono con ordinanza di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere, rinvio al Tribunale; i procedimenti sommari, nonché le impugnazioni di decisioni riguardanti procedimenti sommari o interventi.


13. CAUSE PENDENTI AL 31 DICEMBRE – NATURA DEI PROCEDIMENTI (2011-2015)¹



	2011	2012	2013	2014	2015
Domande pregiudiziali	519	537	574	526	558
Ricorsi diretti	131	134	96	94	72
Impugnazioni	195	205	211	164	245
Procedimenti speciali	4	9	1	2	6
Domande di parere	0	0	0	0	0
Totale	849	886	884	787	884

1 | Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per conessione (un numero di causa = una causa).

14. CAUSE PENDENTI AL 31 DICEMBRE – COLLEGIO GIUDICANTE (2011-2015)¹



	2011	2012	2013	2014	2015
Grande Sezione	42	44	37	33	38
Sezioni a 5 giudici	157	239	190	176	203
Sezioni a 3 giudici	23	42	51	44	54
Presidente	10				
Vicepresidente			1	1	2
Non attribuite	617	560	605	534	587
Totale	849	886	884	787	884

1 | Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

15. VARIE – PROCEDIMENTI ACCELERATI (2011-2015)

	2011	2012	2013	2014	2015					
	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti
Ricorsi diretti			1			1				
Domande pregiudiziali	2	7	1	5		16	2	10	1	14
Impugnazioni		5		1						
Totale	2	12	2	6	17	2	10	1	14	

1 | Cause in cui, nel corso dell'anno interessato, è stata adottata una decisione o un'ordinanza di accoglimento o di rigetto di una domanda di applicazione del procedimento accelerato.

16. VARIE – PROCEDIMENTI PREGIUDIZIALI D'URGENZA (2011-2015)

	2011	2012	2013	2014	2015					
	Ammessi	Respinti								
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	2	5	4	1	2	3	4	1	5	5
Rawvicinamento delle legislazioni								1		
Totale	2	5	4	1	2	3	4	2	5	5

1 | Cause in cui, nel corso dell'anno precedente, si è deciso di accogliere o di respingere una domanda di applicazione della procedura d'urgenza.

17. VARIE – PROCEDIMENTI SOMMARI (2015)¹

	Procedimenti sommari promossi	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Contenuto della decisione	
			Respinti	Ammessi
Accesso ai documenti		1		
Aiuti di Stato		4	4	
Concorrenza	2	2	1	
Appalti pubblici		2	2	
TOTALE GENERALE	2	9	7	

1 | Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

18. EVOLUZIONE GENERALE DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA (1952-2015) – CAUSE PROMOSSE E SENTENZE

Anno	Cause promosse ¹					Sentenze/Pareti ²
	Domande pregiudiziali	Ricorsi diretti	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Richieste di pareri	
1953		4				4
1954		10				10
1955		9				9
1956		11				11
1957		19				19
1958		43				43
1959		46		1	47	5
1960		22		1	23	2
1961	1	24		1	26	1
1962	5	30			35	2
1963	6	99			105	7
1964	6	49			55	4
1965	7	55			62	4
1966	1	30			31	2
1967	23	14			37	
1968	9	24			33	1
1969	17	60			77	2
1970	32	47			79	
1971	37	59			96	1
1972	40	42			82	2
1973	61	131			192	6
1974	39	63			102	8
1975	69	61		1	131	5
1976	75	51		1	127	6
1977	84	74			158	6
1978	123	146		1	270	7
1979	106	1 218			1 324	6
1980	99	180			279	14
1981	108	214			322	17
1982	129	217			346	16
1983	98	199			297	11
1984	129	183			312	17
1985	139	294			433	23
1986	91	238			329	23

>>>

¹ Cifre lorde; esclusi i procedimenti speciali² Cifre nette.

Anno	Cause promosse ¹						Sentenze/Pareri ²
	Domande pregiudiziali	Ricorsi diretti	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Richieste di pareri	Totale	
1987	144	251				395	21
1988	179	193				372	17
1989	139	244				383	19
1990	141	221	15	1		378	12
1991	186	140	13	1	2	342	9
1992	162	251	24	1	2	440	5
1993	204	265	17			486	13
1994	203	125	12	1	3	344	4
1995	251	109	46	2		408	3
1996	256	132	25	3		416	4
1997	239	169	30	5		443	1
1998	264	147	66	4		481	2
1999	255	214	68	4		541	4
2000	224	197	66	13	2	502	4
2001	237	187	72	7		503	6
2002	216	204	46	4		470	1
2003	210	277	63	5	1	556	7
2004	249	219	52	6	1	527	3
2005	221	179	66	1		467	2
2006	251	201	80	3		535	1
2007	265	221	79	8		573	3
2008	288	210	77	8	1	584	3
2009	302	143	105	2	1	553	1
2010	385	136	97	6		624	3
2011	423	81	162	13		679	3
2012	404	73	136	3	1	617	
2013	450	72	161	5	2	690	1
2014	428	74	111		1	614	3
2015	436	48	206	9	3	702	2
Totale	9146	8949	1895	115	26	20131	361
							10612

¹ Cifre lorde; esclusi i procedimenti speciali² Cifre nette.

19. EVOLUZIONE GENERALE DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA (1952-2015) – DOMANDE PREGIUDIZIALI PROPOSTE (RIPARTIZIONE PER STATO MEMBRO E PER ANNO)

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Altro ¹	Totale
1961																				1									1	
1962																				5									5	
1963																				1									6	
1964																				4									6	
1965																				1									7	
1966																				1									1	
1967	5																			1									23	
1968	1																			3									9	
1969	4																			1									17	
1970	4																			2									32	
1971	1																			2									37	
1972	5																			6									40	
1973	8																			1									61	
1974	5																			5									39	
1975	7																			5									69	
1976	11																			1									75	
1977	16																			1									84	
1978	7																			14									123	
1979	13																			9									106	
1980	14																			1									99	
1981	12																			4									108	
1982	10																			17									129	
1983	9																			21									98	
1984	13																			22									129	
1985	13																			14									139	
1986	13																			1									91	

¹ Causa C-265/00, *Campina Melkunie* (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof).
Causa C-196/09, *Miles e a.* (Camera dei ricorsi delle scuole europee).
Causa C-169/15, *Montis Design* (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof)

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MU	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Altro ¹	Total
1987	15	5	32		2	17	1	36	5				3	19					9										144	
1988	30	4	34		1	38		28		2		26							16										179	
1989	13	2	47		1	2	2	28	10		1	18		1					14										139	
1990	17	5	34		4	2	6	21	25		4	9		2					12										141	
1991	19	2	54		2	3	5	29	36		2	17		3					14										186	
1992	16	3	62		1	5	15	22		1	18		1						18										162	
1993	22	7	57		1	5	7	22	24		1	43		3					12										204	
1994	19	4	44		2	13	36	46		1	13		1						24										203	
1995	14	8	51		3	10	10	43	58		2	19	2	5					6	20									251	
1996	30	4	66		4	6	24	70		2	10	6		6					3	4	21								256	
1997	19	7	46		1	2	9	10	50		3	24	35	2					6	7	18								239	
1998	12	7	49		3	5	55	16	39		2	21	16	7					2	6	24								264	
1999	13	3	49		2	3	4	17	43		4	23	56	7					4	5	22								255	
2000	15	3	47		2	3	5	12	50			12	31	8					5	4	26	1							224	
2001	10	5	53		1	4	4	15	40		2	14	57	4					3	4	21								237	
2002	18	8	59		7	3	8		37		4	12	31	3					7	5	14								216	
2003	18	3	43		2	4	8	9	45		4	28	15	1					4	4	22								210	
2004	24	4	50		1	18	8	21	48		1	2	28	12	1				4	5	22								249	
2005	21	1	4	51	2	11	10	17	18		2	3	36	15	1	2			4	11	12								221	
2006	17	3	3	77	1	14	17	24	34		1	1	4	20	12	2	3		1	5	2	10							251	
2007	22	1	2	59	2	2	8	14	26		1	2	19	20	7	3	1		1	5	6	16							265	
2008	24	1	6	71	2	1	9	17	12		39	1	3	3	4	6		34	25	4	1							288		
2009	35	8	5	3	59	2	0	11	11	28	29	1	4	3	10	1	24	15	10	3	1	2	1	2	5	28	1	302		
2010	37	9	3	10	71	4	6	22	33		49		3	2	9	6		24	15	8	10	17	1	5	6	29	0	385		
2011	34	22	5	6	83	1	7	9	27	31		44		10	1	2	13		22	24	11	14	1	3	12	4	26	0	423	
2012	28	15	7	8	68	5	6	1	16	15	65		5	2	8	18	1	44	23	6	14	13		9	3	8	16	0	404	
2013	26	10	7	6	97	3	4	5	26	24		62	3	5	10		20		46	19	11	14	17	1	4	4	12	14	0	450
2014	23	13	6	10	87	5	4	41	20	1	52	2	7	6	0	23		30	18	14	8	28	4	3	8	3	12	0	428	
2015	32	5	8	7	79	2	8	2	36	25	5	47		9	8	7	14		40	23	15	8	18	5	5	4	7	16	1	436
Totale	794	83	48	172	2216	17	85	172	390	931	6	1326	7	46	37	90	121	2	949	470	89	1321	109	14	32	95	121	589	3	9146

1] Causa C-265/00, *Campina Melkunie* (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof).
Causa C-196/09, *Miles e a.* (Camera dei ricorsi delle scuole europee).
Causa C-169/15, *Montis Design* (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof)

20. EVOLUZIONE GENERALE DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA (1952-2015) – DOMANDE PREGIUDIZIALI PROPOSTE (RIPARTIZIONE PER STATO MEMBRO E PER ORGANO GIURISDIZIONALE)

			Totale
Belgio	Cour constitutionnelle	32	
	Cour de cassation	93	
	Conseil d'État	76	
	Altri organi giurisdizionali	593	794
Bulgaria	Върховен касационен съд	2	
	Върховен административен съд	14	
	Altri organi giurisdizionali	67	83
Repubblica ceca	Ústavní soud		
	Nejvyšší soud	5	
	Nejvyšší správní soud	24	
	Altri organi giurisdizionali	19	48
Danimarca	Højesteret	35	
	Altri organi giurisdizionali	137	172
Germania	Bundesverfassungsgericht	1	
	Bundesgerichtshof	202	
	Bundesverwaltungsgericht	117	
	Bundesfinanzhof	307	
	Bundesarbeitsgericht	32	
	Bundessozialgericht	76	
	Altri organi giurisdizionali	1481	2216
Estonia	Riigikohus	6	
	Altri organi giurisdizionali	11	17
Irlanda	Supreme Court	28	
	High Court	27	
	Altri organi giurisdizionali	30	85
Grecia	Άρειος Πάγος	10	
	Συμβούλιο της Επικρατείας	56	
	Altri organi giurisdizionali	106	172
Spagna	Tribunal Constitucional	1	
	Tribunal Supremo	61	
	Altri organi giurisdizionali	328	390
Francia	Conseil constitutionnel	1	
	Cour de cassation	118	
	Conseil d'État	99	
	Altri organi giurisdizionali	713	931

1 | Causa C-265/00, *Campina Melkunie*.
Causa C-169/15, *Montis Design*.

2 | Causa C-196/09, *Miles e a.*


Croazia	Ustavni sud		
	Vrhovni sud		
	Visoki upravni sud		
	Visoki prekršajni sud		
	Altri organi giurisdizionali	6	6
Italia	Corte Costituzionale	2	
	Corte suprema di Cassazione	132	
	Consiglio di Stato	126	
	Altri organi giurisdizionali	1066	1326
Cipro	Ανώτατο Δικαστήριο	4	
	Altri organi giurisdizionali	3	7
Lettonia	Augstākā tiesa	21	
	Satversmes tiesa		
	Altri organi giurisdizionali	25	46
Lituania	Konstitucinės Teismas	1	
	Aukščiausiasis Teismas	14	
	Vyriausiasis administracinių Teismas	11	
	Altri organi giurisdizionali	11	37
Lussemburgo	Cour constitutionnelle	1	
	Cour de cassation	27	
	Cour administrative	27	
	Altri organi giurisdizionali	35	90
Ungheria	Kúria	20	
	Fővárosi Ítélezőtábla	6	
	Szegedi Ítélezőtáblá	2	
	Altri organi giurisdizionali	93	121
Malta	Qorti Kostituzzjonal		
	Qorti tal-Appell		
	Altri organi giurisdizionali	2	2
Paesi Bassi	Hoge Raad	271	
	Raad van State	107	
	Centrale Raad van Beroep	62	
	College van Beroep voor het Bedrijfsleven	154	
	Tariefcommissie	35	
	Altri organi giurisdizionali	320	949


Austria	Verfassungsgerichtshof	5	
	Oberster Gerichtshof	109	
	Verwaltungsgerichtshof	90	
	Altri organi giurisdizionali	266	470
Polonia	Trybunał Konstytucyjny	1	
	Sąd Najwyższy	13	
	Naczelnego Sądu Administracyjnego	32	
	Altri organi giurisdizionali	43	89
Portogallo	Supremo Tribunal de Justiça	4	
	Supremo Tribunal Administrativo	55	
	Altri organi giurisdizionali	73	132
Romania	Înalta Curte de Casație și Justiție	9	
	Curtea de Apel	55	
	Altri organi giurisdizionali	45	109
Slovenia	Ustavno sodišče	1	
	Vrhovno sodišče	8	
	Altri organi giurisdizionali	5	14
Slovacchia	Ústavný súd		
	Najvyšší súd	10	
	Altri organi giurisdizionali	22	32
Finlandia	Korkein oikeus	17	
	Korkein hallinto-oikeus	47	
	Työtuomioistuin	3	
	Altri organi giurisdizionali	28	95
Svezia	Högsta Domstolen	19	
	Högsta förvaltningsdomstolen	7	
	Marknadsdomstolen	5	
	Arbetsdomstolen	4	
	Altri organi giurisdizionali	86	121
Regno Unito	House of Lords	40	
	Supreme Court	7	
	Court of Appeal	81	
	Altri organi giurisdizionali	461	589
Altro	Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtshof ¹	2	
	Camera dei ricorsi delle scuole europee ²	1	3
Totali			9146

1 | Causa C-265/00, *Campina Melkunie*.
Causa C-169/15, *Montis Design*.

2 | Causa C-196/09, *Miles e a*.

21. EVOLUZIONE GENERALE DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA (1952-2015) – RICORSI PER INADEMPIMENTO CONTRO GLI STATI MEMBRI.







CAPITOLO II

IL TRIBUNALE

A | ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE NEL 2015

di Marc Jaeger, presidente

Sebbene prevedere il futuro sia attività per sua natura incerta, si può preannunciare, senza timore di sbagliare troppo, che il 2015 resterà probabilmente un anno fondamentale nella storia dele. A ciò hanno contribuito tre eventi di grande importanza. In primo luogo, raccogliendo i frutti delle riforme avviate da diversi anni e dell'investimento senza riserve del suo personale, l'organo giudiziario ha raggiunto un livello di produttività eccezionale, a risorse invariate. Pochi avrebbero potuto predire cinque anni fa che nel 2015 il Tribunale avrebbe definito 987 cause, con un aumento del numero di cause definite quasi del 90% dal 2010 (527 cause definite) ed un miglioramento di oltre il 20% del precedente risultato storico rilevato nel 2014 (814 cause definite).

Quanto al numero delle cause promosse, si conferma la tendenza generale all'aumento rilevata sin dalla creazione dell'organo giudiziario. Nel 2015 sono state promosse 831 cause, cioè un afflusso di contenzioso vicino al record registrato nel 2014 (912 cause). La media delle cause promosse per anno tra il 2013 e il 2015 è quindi del 40% superiore alla stessa media tra il 2008 e il 2010.

Il salto di produttività è nondimeno stato tale che l'organo giudiziario è riuscito a ridurre il numero delle cause pendenti in proporzioni significative (da 1 423 nel 2014 a 1 267 nel 2015, con una diminuzione superiore al 10%). Infine, tra gli indicatori essenziali dell'attività dell'organo giudiziario, occorre inoltre sottolineare il proseguimento della dinamica di notevole riduzione della durata media del procedimento (da 23,4 mesi nel 2014 a 20,6 mesi nel 2015, ossia più del 10% di diminuzione) avviata dal 2013.

In secondo luogo, il Tribunale ha visto l'entrata in vigore del suo nuovo regolamento di procedura il 1° luglio 2015, che ha sostituito il regolamento di procedura originario, adottato il 2 maggio 1991 e modificato più volte. Con questo nuovo strumento si è proceduto alla chiarificazione e semplificazione di alcuni meccanismi procedurali, nonché ad una riorganizzazione d'insieme della loro presentazione. Esso introduce inoltre nuove norme volte a rendere la conduzione della procedura più efficiente, al servizio di una giustizia diligente, moderna e rispettosa dei diritti processuali delle parti in causa.

Infine, il 2015 sarà stato l'anno di adozione della riforma strutturale del Tribunale. Infatti, il regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea¹, prevede l'aumento in tre fasi del numero dei giudici del Tribunale, fino a giungere al suo raddoppio nel settembre 2019. Inoltre, la competenza a decidere in primo grado sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti sarà trasferita al Tribunale, così come i sette posti dei giudici che attualmente siedono al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea. Tale trasferimento sarà realizzato sulla base di una successiva richiesta legislativa della Corte di giustizia².

L'attuazione di tale riforma di ampiezza senza precedenti richiederà che siano effettuate, nel 2016, profonde riflessioni sulla struttura, l'organizzazione e il funzionamento dell'organo giudiziario al fine di porre le nuove basi della giustizia amministrativa di primo grado dell'Unione europea. Essa permetterà così all'organo giudiziario di intensificare – in un contesto di aumento, di diversificazione e di crescente complessità del contenzioso – la sua costante ricerca di celerità, di coerenza e di qualità nello svolgimento della missione fondamentale affidatagli: assicurare il controllo della legittimità degli atti dell'Unione europea, condizione del diritto del singolo ad una tutela giurisdizionale effettiva e corollario del principio di un'Unione di diritto.

1 | GU L 341, pag. 14.

2 | Ai sensi del nono considerando del regolamento.



I. CONTENZIOSO DELLA LEGITTIMITÀ

RICEVIBILITÀ DEI RICORSI PROPOSTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 263 TFUE

1. NOZIONE DI ATTO IMPUGNABILE

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 29 aprile 2015, *Total ed Elf Aquitaine/Commissione* ([T-470/11](#), Racc., oggetto di impugnazione, EU:T:2015:241), il Tribunale ricorda che soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, costituiscono atti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE. A questo proposito, esso ha precisato che le lettere della Commissione europea con cui questa chiede alle società controllanti di pagare le ammende che erano state loro inflitte in solido con la loro controllata per infrazione delle regole in materia di concorrenza, a seguito della riduzione e del rimborso parziale delle suddette ammende rispetto alla controllata che le aveva inizialmente versate, producevano effetti giuridici vincolanti nella misura in cui stabilivano in modo definitivo la posizione della Commissione e potevano essere oggetto di esecuzione forzata.

Inoltre, nell'esaminare se le lettere impugnate avessero potuto incidere sugli interessi delle ricorrenti, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica ai sensi dell'articolo 263 TFUE, il Tribunale ha ritenuto che così non fosse rispetto all'importo richiesto alle ricorrenti in via principale con le suddette lettere, posto che queste ultime non avevano inciso su di esso. Occorreva quindi respingere il ricorso come irricevibile nella parte in cui era diretto a ottenere l'annullamento delle lettere impugnate con riferimento al suddetto importo. Tuttavia, posto che con le lettere di cui trattasi era richiesto anche il pagamento degli interessi di mora, il Tribunale ha ritenuto che esse modificassero la situazione delle società controllanti che non erano, in precedenza, tenute al versamento di detti interessi, avendo la loro controllata tempestivamente provveduto a versare l'ammenda inizialmente dovuta in via solidale. Il ricorso doveva essere quindi ritenuto ricevibile nella misura in cui era diretto contro gli interessi di mora richiesti alle ricorrenti nelle lettere impugnate.

Nella sentenza del 4 marzo 2015, *Regno Unito/BCE* ([T-496/11](#), Racc., EU:T:2015:133) ³, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla ricevibilità di un ricorso diretto a ottenere l'annullamento del quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE).

A tal proposito, il Tribunale osserva anzitutto che l'idoneità di un atto a produrre effetti giuridici e, di conseguenza, a costituire l'oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE comporta che vengano esaminati il tenore letterale dell'atto stesso e il contesto nel quale si inscrive, la sostanza dell'atto, nonché le intenzioni del suo autore. Per quanto riguarda il tenore letterale e il contesto nel quale l'atto impugnato si inscrive, il Tribunale sottolinea che tale esame consente di valutare la percezione che di esso potevano ragionevolmente avere le parti interessate. Qualora l'atto suddetto venisse percepito come semplice proposta di adozione di un comportamento, si dovrebbe concludere che esso non produce effetti giuridici tali da rendere ricevibile un ricorso di annullamento proposto avverso di esso. Per contro, potrà risultare dall'esame suddetto che la percezione dell'atto impugnato da parte dei soggetti interessati è quella di un atto che essi sono obbligati a rispettare, malgrado la veste formale o la denominazione prescelta dal suo autore. Al fine di valutare la percezione, da parte dei soggetti interessati, del tenore letterale dell'atto impugnato e del contesto nel quale

3| Su detta sentenza, v. anche le considerazioni alla voce «Quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema – Competenza della BCE».

esso si inscrive, occorre, in primo luogo, secondo il Tribunale, verificare se l'atto suddetto abbia costituito l'oggetto di una pubblicità al di fuori della sfera interna del suo autore. In secondo luogo, dal punto di vista dei soggetti interessati, presenta altresì rilievo il modo in cui è redatto l'atto. In terzo luogo, la percezione del tenore letterale dell'atto impugnato e del contesto nel quale esso si inscrive può variare a seconda della natura dei soggetti interessati dall'atto medesimo.

Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato che il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema aveva costituito l'oggetto di una pubblicità al di fuori della sfera interna della BCE, in virtù della sua pubblicazione sul sito Internet di quest'ultima. Lungi dall'apparire come una semplice proposta dal valore esplicitamente indicativo, il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza si presenta quale descrizione del ruolo dell'Eurosistema, il che avrebbe potuto indurre le parti a concludere che esso ritrascrive le competenze effettivamente assegnate dai Trattati alla BCE e alle banche centrali nazionali degli Stati membri della zona euro. Peraltro, il passaggio controverso del quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema, riguardante l'ubicazione delle controparti centrali destinate a compensare operazioni su titoli finanziari, presenta un carattere particolarmente preciso, idoneo a facilitare la sua applicazione. Per quanto attiene infine alla percezione del quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema da parte delle autorità di regolazione degli Stati membri della zona euro, il Tribunale ha osservato che la BCE fondava su svariate basi giuridiche la propria rivendicazione relativa all'esistenza di una competenza dell'Eurosistema a sorvegliare e, eventualmente, regolamentare i sistemi di compensazione di titoli, tra cui rientrano le controparti centrali. Esso ha ritenuto che simili argomenti non presentassero un carattere a tal punto manifestamente infondato da potersi senz'altro escludere che le autorità di regolazione degli Stati membri della zona euro sarebbero arrivate alla conclusione che l'Eurosistema disponeva della competenza a disciplinare l'attività dei sistemi di compensazione e di regolamento titoli e che pertanto esse erano tenute a vigilare sul rispetto del requisito di ubicazione enunciato nel quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema.

Alla luce degli elementi che precedono, il Tribunale ha concluso che il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema produceva effetti giuridici e costituiva dunque un atto impugnabile con un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

2. NOZIONE DI INCIDENZA DIRETTA

Nella sentenza del 7 luglio 2015, **Federcoopesca e a./Commissione** ([T-312/14](#), Racc., EU:T:2015:472), il Tribunale ha precisato che la terza parte dell'articolo 263, quarto comma, TFUE non doveva applicarsi, tenuto conto sia dell'obiettivo di tale disposizione sia del fatto che gli autori del Trattato hanno aggiunto alla condizione dell'incidenza diretta una condizione ulteriore relativa all'assenza di misure d'esecuzione, solo all'impugnazione degli atti che modificano, di per sé, ossia indipendentemente da qualsiasi misura d'esecuzione, la situazione giuridica della persona interessata. Di conseguenza, quando l'atto contestato non modifica, di per sé, la situazione giuridica della parte ricorrente, tale constatazione è sufficiente per concludere per l'inapplicabilità della terza parte dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, e ciò senza che sia necessario, in tal caso, verificare se tale atto comporti misure d'esecuzione nei confronti del ricorrente.

Riguardo a detta stessa problematica, il Tribunale ha stabilito, nella sentenza del 15 luglio 2015, **CSF/Commissione** ([T-337/13](#), Racc., EU:T:2015:502), che una decisione con cui la Commissione ritiene, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/42/CE⁴, che un provvedimento di divieto di immissione sul mercato o di ritiro dal mercato adottato da uno Stato membro sia giustificato, riguardava direttamente il fabbricante dei beni da esso considerato, che è, in tal misura, legittimato a chiederne l'annullamento al giudice dell'Unione europea.

4| Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157, pag. 24).

Secondo il Tribunale, una decisione siffatta produce direttamente, sulla situazione giuridica di detto fabbricante, effetti diversi da quelli riconducibili alle misure nazionali di cui trattasi. Infatti, essa comporta, tenuto conto dei termini dell'articolo 11 della direttiva 2006/42, dell'obiettivo della direttiva in parola e della sua economia generale, che ciascuno Stato membro diverso da quello che ha adottato la misura dichiarata giustificata dalla Commissione deve adottare, ove necessario, i provvedimenti richiesti per assicurare l'applicazione corretta e uniforme della direttiva in parola. La decisione della Commissione produce pertanto la diretta conseguenza di avviare procedure nazionali che pongono in discussione il diritto, di cui la ricorrente disponeva sino a quel momento, in tutta l'Unione, di commercializzare beni che a loro volta fruivano della presunzione di conformità prevista dall'articolo 7 della direttiva 2006/42.

3. LEGITTIMAZIONE AD AGIRE CONTRO LA DECISIONE DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO

Nella sentenza del 10 dicembre 2015, *Front Polisario/Consiglio* ([T-512/12](#), Racc., EU:T:2015:953), il Tribunale si è pronunciato sulla legittimazione ad agire del Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto avverso la decisione del Consiglio dell'Unione europea che approvava la conclusione di un accordo tra l'Unione e il Regno del Marocco⁵. L'accordo in parola si applica, in particolare, al territorio del Sahara occidentale di cui una parte è rivendicata dalla ricorrente.

Il Tribunale ha constatato che le disposizioni dell'accordo approvato con la decisione impugnata incidono sulla situazione giuridica di tutto il territorio cui esso si applica e quindi sul territorio del Sahara occidentale controllato dal Regno del Marocco. Ora, tali effetti riguardano direttamente non soltanto lo Stato in parola, ma anche la ricorrente nella misura in cui lo status internazionale definitivo del territorio di cui trattasi non è stato ancora definito e deve essere chiarito nell'ambito di negoziati condotti, sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), tra il Regno del Marocco e, per l'appunto, il Front Polisario. Per lo stesso motivo, il Front Polisario deve essere considerato come individualmente interessato dalla decisione impugnata. Secondo il Tribunale, tali circostanze costituiscono in effetti una situazione di fatto che caratterizza il ricorrente rispetto a tutte le altre persone e gli conferisce una qualità particolare. Il Front Polisario è, infatti, l'unico interlocutore che partecipa ai negoziati condotti sotto l'egida dell'ONU tra di esso e il Regno del Marocco in vista della determinazione dello status internazionale definitivo del Sahara occidentale.

Il Tribunale ha quindi concluso che il Front Polisario era direttamente e individualmente interessato dalla decisione impugnata.

4. CAPACITÀ DI AGIRE

Nella sentenza *Front Polisario/Consiglio*⁶, sopra citata (EU:T:2015:953), il Tribunale ha stabilito che, in determinati casi particolari, un soggetto che non è dotato di personalità giuridica in base al diritto di uno Stato membro o di uno Stato terzo poteva tuttavia essere considerato quale «persona giuridica», ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, ed essere autorizzato a proporre un ricorso di annullamento sulla base della disposizione in

5 | Decisione 2012/497/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituiscce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 241, pag. 2).

6 | V. inoltre, infra, le considerazioni svolte in merito alla suddetta sentenza alla voce «Relazioni esterne».

parola. Ciò accade, in particolare, quando nei loro atti o nelle loro azioni l'Unione e le istituzioni trattano il soggetto in questione come un soggetto distinto che può essere titolare di diritti propri o essere soggetto a obblighi o restrizioni.

Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato anzitutto che il Front Polisario era una delle parti della controversia relativa alla sorte del territorio del Sahara occidentale e che, quale parte di detta controversia, esso era effettivamente citato nei testi che ad esso si riferiscono, ivi comprese numerose risoluzioni del Parlamento europeo. Esso ha osservato poi che, in quel momento, il Front Polisario non poteva costituirsi formalmente quale persona giuridica in base al diritto del Sahara occidentale posto che tale diritto non esisteva ancora. Benché il Regno del Marocco amministri effettivamente l'intero territorio del Sahara occidentale, si tratta di una situazione di fatto alla quale il Front Polisario si oppone e che, per l'appunto, è alla base della controversia in essere tra di esso e lo Stato in questione. Il Front Polisario potrebbe di certo costituirsi come persona giuridica in base alla normativa di uno Stato terzo, ma non può essergli imposto di farlo. Il Tribunale ricorda infine che il Consiglio e la Commissione riconoscono essi stessi che lo status internazionale e la situazione giuridica del Sahara occidentale presentano peculiarità e ritengono che lo status definitivo del territorio in parola e quindi il diritto ad esso applicabile debbano essere fissati nell'ambito di un processo di pace sotto l'egida dell'ONU. Orbene, l'ONU ritiene, per l'appunto, che il Front Polisario sia parte essenziale di un tale processo.

Tenuto conto delle circostanze che precedono, il Tribunale ha ritenuto che il Front Polisario dovesse essere considerato come una «persona giuridica», ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE.

5. NOZIONE DI DESTINATARIO DI UN ATTO

Nell'ordinanza del 13 marzo 2015, *European Coalition to End Animal Experiments/ECHA* ([T-673/13](#), Racc., EU:T:2015:167), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla questione se la ricorrente, in qualità di interveniente ammessa al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), potesse essere considerata destinataria della decisione adottata nel quadro del procedimento in parola.

A questo proposito, il Tribunale osserva che, nell'ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la ricorrente può essere considerata destinataria della decisione impugnata soltanto, da un lato, alla condizione formale di esservi esplicitamente indicata in qualità di destinataria o, dall'altro, alla condizione sostanziale che dalle disposizioni di detta decisione risulti che è ivi identificata in qualità di destinataria, atteso che la decisione in parola è intesa, esprimendo la volontà del proprio autore, a produrre effetti giuridici vincolanti di natura tale da incidere sui suoi interessi, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.

REGOLE DI CONCORRENZA APPLICABILI ALLE IMPRESE

1. GENERALITÀ

Nel corso del 2015 la giurisprudenza si è occupata soprattutto del meccanismo di chiusura del procedimento di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003⁷, del rispetto dei diritti della difesa e della divulgazione di informazioni ottenute nell'ambito dell'applicazione delle regole di concorrenza e del loro eventuale impiego nell'ambito delle azioni per il risarcimento del danno.

⁷ | Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

a) DENUNCE – MECCANISMO DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO N. 1/2003

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 21 gennaio 2015, *easyJet Airline/Commissione* ([T-355/13](#), Racc., EU:T:2015:36), il Tribunale era stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto avverso una decisione con cui la Commissione aveva respinto la denuncia presentata dalla ricorrente contro il gestore di un aeroporto per un asserito comportamento anticoncorrenziale sul mercato dei servizi aeroportuali. La decisione in parola era stata adottata sulla base dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 con la motivazione che un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro aveva già trattato il caso. A sostegno del suo ricorso, la ricorrente affermava in particolare che la Commissione era incorsa in un errore di diritto nel ritenere che l'autorità nazionale garante della concorrenza avesse trattato la sua denuncia sulla base del disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, laddove detta denuncia era stata respinta per motivi di priorità.

Riguardo al sindacato giurisdizionale esercitato su una decisione della Commissione fondata sull'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, il Tribunale osserva che esso ha ad oggetto la verifica che la decisione controversa non si basi su fatti materialmente inesatti e che la Commissione non sia incorsa in errori di diritto, in errori manifesti di valutazione o in svilimento di potere nel considerare che un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro ha già trattato una denuncia. Di contro, esso osserva che il sindacato sulle decisioni delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri spetta solo ai giudici nazionali, che svolgono una funzione essenziale nell'applicazione delle regole di concorrenza dell'Unione.

Inoltre, secondo il Tribunale, l'espressione «denuncia (...) già trattata da un'altra autorità garante della concorrenza», che figura all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, è di ampia portata in quanto atta a ricoprendere tutti i casi di denunce che sono state esaminate da un'altra autorità garante della concorrenza, qualunque ne sia stato l'esito. La suddetta interpretazione letterale è conforme all'economia generale del regolamento in parola, da cui risulta che ciò che rileva non è l'esito dell'esame della denuncia da parte di tale autorità garante della concorrenza, bensì il fatto che essa sia stata esaminata da quest'ultima. Ne consegue che, per respingere una denuncia, la Commissione può legittimamente fondarsi su un motivo vertente sul fatto che un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro ha precedentemente respinto detta denuncia per motivi di priorità.

Pertanto, la circostanza, quand'anche fosse dimostrata, che l'autorità garante della concorrenza di cui trattasi non ha archiviato la denuncia della quale era stata investita con l'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 5 di detto regolamento e il fatto che si è fondata su motivi di priorità non impedivano alla Commissione di constatare, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento, che detta denuncia era stata trattata da un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro e di respingerla per tale motivo.

b) DIRITTI DELLA DIFESA

– DIRITTO DI ESSERE SENTITI

Nella sentenza del 15 luglio 2015, *Akzo Nobel e Akcros Chemicals/Commissione* ([T-485/11](#), Racc. (per estratto), EU:T:2015:517], il Tribunale ha avuto occasione di sottolineare che il rispetto dei diritti della difesa esige che l'impresa oggetto di indagine sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti allegati, nonché sui documenti

di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare l'esistenza di un'infrazione al Trattato. A tal riguardo, un termine di quattro giorni lavorativi fissato all'impresa oggetto di indagine per presentare le sue osservazioni non può, secondo il Tribunale, essere considerato compatibile con il rispetto dei diritti della difesa.

La decisione impugnata deve quindi essere annullata, nella misura in cui le ricorrenti hanno sufficientemente dimostrato non che, in assenza di tale irregolarità procedurale, vale a dire se esse avessero avuto a disposizione un termine sufficiente per esporre il loro punto di vista, la decisione impugnata avrebbe avuto un diverso contenuto, bensì che esse avrebbero potuto assicurare meglio la propria difesa. Il Tribunale precisa che occorre, a tal fine, porsi al momento del procedimento amministrativo che ha portato all'adozione della decisione impugnata, vale a dire prima della data di adozione di detta decisione.

- OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

Tra le tredici sentenze pronunciate lo stesso giorno nell'ambito di una serie di ricorsi presentati contro una decisione con cui la Commissione aveva inflitto ammende a varie compagnie aeree in ragione della loro partecipazione a un'intesa sul mercato del trasporto aereo di merci⁸, la sentenza del 16 dicembre 2015, *Martinair Holland/Commissione* ([T-67/11](#), Racc., EU:T:2015:984), ha dato al Tribunale l'occasione di formulare talune importanti precisazioni quanto alla portata dell'obbligo di motivazione.

Il Tribunale ricorda che, ai fini della motivazione delle decisioni che adotta per provvedere all'applicazione delle norme sulla concorrenza, la Commissione è tenuta, ai sensi dell'articolo 296 TFUE, a menzionare quantomeno i fatti e le considerazioni che rivestono importanza essenziale nell'economia della sua decisione, consentendo così al giudice competente e alle parti interessate di conoscere le condizioni nelle quali essa ha applicato il diritto dell'Unione. La motivazione, inoltre, deve essere logica e non presentare, segnatamente, contraddizioni interne che impediscano la buona comprensione dei motivi che sottendono detto atto. In tale contesto, sottolinea il Tribunale, il principio di tutela giurisdizionale effettiva comporta che il dispositivo di una decisione adottata dalla Commissione, che accerti violazioni delle norme sulla concorrenza, sia particolarmente chiaro e preciso, e che le imprese considerate responsabili e sanzionate a tale titolo siano in grado di comprendere e di contestare l'attribuzione di tale responsabilità e l'imposizione di dette sanzioni, quali risultano dai termini del dispositivo stesso.

Il Tribunale osserva peraltro che, quando la motivazione di una decisione della Commissione con cui è accertata un'infrazione descrive un'infrazione unica e continuata alla quale avrebbero partecipato tutte le imprese accusate, mentre il dispositivo, composto di più articoli, accerta più infrazioni uniche e continue distinte o una sola infrazione unica e continua la cui responsabilità sarebbe imputata solo alle imprese che hanno direttamente partecipato alle infrazioni previste da ciascuno di detti articoli, sussiste una contraddizione tra la motivazione e il dispositivo della decisione impugnata. A tal riguardo, il Tribunale osserva che la semplice esistenza di una siffatta contraddittorietà non è sufficiente per considerare che la decisione in parola sia inficiata da un vizio di motivazione, nella misura in cui, in primo luogo, l'insieme della decisione consente agli interessati di identificare e di invocare tale incoerenza, in secondo luogo, il tenore del dispositivo è sufficientemente chiaro e preciso per consentirgli di comprendere la portata esatta della decisione e, in terzo luogo, le prove considerate per dimostrare la partecipazione delle imprese accusate alle infrazioni che sono

8| Sentenze del 16 dicembre 2015, *Air Canada/Commissione* ([T-9/11](#), EU:T:2015:994); *Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commissione* e ([T-28/11](#), EU:T:2015:995); *Japan Airlines/Commissione* ([T-36/11](#), EU:T:2015:992); *Cathay Pacific Airways/Commissione* ([T-38/11](#), EU:T:2015:985); *Cargolux Airlines/Commissione* ([T-39/11](#), EU:T:2015:991); *Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione* ([T-40/11](#), EU:T:2015:986); *Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo PTE/Commissione* ([T-43/11](#), EU:T:2015:989); *Deutsche Lufthansa e a./Commissione* ([T-46/11](#), EU:T:2015:987); *British Airways/Commissione* ([T-48/11](#), EU:T:2015:988); *SAS Cargo Group e a./Commissione* ([T-56/11](#), EU:T:2015:990); *Air France-KLM/Commissione* ([T-62/11](#), EU:T:2015:996); *Air France/Commissione* ([T-63/11](#), EU:T:2015:993), e *Martinair Holland/Commissione* ([T-67/11](#), Racc., EU:T:2015:984).

loro state attribuite nel dispositivo sono chiaramente identificate ed esaminate nella motivazione. Di contro, se le contraddizioni interne alla decisione della Commissione sono di natura tale da ledere i diritti della difesa delle imprese sanzionate e impediscono al giudice dell'Unione di esercitare il suo controllo, la decisione è inficiata da un vizio di motivazione che ne giustifica l'annullamento. Così è, in particolare, quando la decisione non permette, da una parte, di valutare l'idoneità degli elementi di prova esposti nella motivazione, né, dall'altra, di comprendere la logica che ha condotto la Commissione a considerare i destinatari responsabili.

Peraltro, secondo il Tribunale, le giurisdizioni nazionali, quando si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche di cui all'articolo 101 TFUE che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono farlo in un senso che sia in contrasto con detta decisione. Ne consegue che i giudici nazionali sono vincolati dalla decisione adottata dalla Commissione, nella misura in cui essa non è stata annullata o resa invalida, il che impone che il suo dispositivo possa essere compreso in modo univoco. In particolare, i giudici nazionali devono essere in grado, a partire dai termini chiari del dispositivo di una decisione che accerta l'esistenza di un'infrazione alle disposizioni dell'Unione in materia di concorrenza, di comprendere la portata di tale infrazione, nonché di identificare le persone che ne sono responsabili, per poter trarre le conseguenze necessarie per quanto riguarda le domande di risarcimento del danno causato dall'infrazione introdotte dalle persone che sono state lese dall'infrazione medesima. Il tenore del dispositivo di una tale decisione risulta, sotto questo profilo, determinante, in quanto è idoneo a far sorgere diritti e obblighi reciproci tra gli interessati.

c) DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI E AZIONI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

– INFORMAZIONI COMUNICATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO FAVOREVOLE

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 luglio 2015, *AGC Glass Europe e a./Commissione* [T-465/12, Racc., (per estratto), oggetto di impugnazione, EU:T:2015:505], il Tribunale era chiamato a esaminare la legittimità di una decisione della Commissione che respingeva una domanda di trattamento riservato presentata da una serie di produttori di vetro destinato al settore auto. La domanda in parola riguardava determinate informazioni contenute nella decisione della Commissione con cui quest'ultima aveva preliminarmente accertato che le imprese in parola avevano violato l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)⁹. A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti affermavano, in particolare, che le comunicazioni sulla cooperazione del 2002¹⁰ e del 2006¹¹ contengono disposizioni idonee a generare nei confronti di ogni impresa che rientra nel loro campo di applicazione un legittimo affidamento circa il fatto che le informazioni fornite volontariamente resteranno riservate, per quanto possibile, anche al momento della pubblicazione della decisione della Commissione.

Il Tribunale osserva, al riguardo, che dai punti da 3 a 7 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 nonché dai punti da 3 a 5 della comunicazione sulla cooperazione del 2006 emerge che dette comunicazioni sono unicamente finalizzate a stabilire le condizioni alle quali un'impresa può ottenere un'immunità dalle ammende o una riduzione del loro importo. Le comunicazioni in questione non prevedono nessun altro vantaggio che

9 | Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3).

10 | Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

11 | Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17).

un'impresa potrebbe rivendicare in cambio della propria cooperazione. Tale interpretazione è espressamente confermata al punto 31 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e al punto 39 della comunicazione sulla cooperazione del 2006. Secondo l'identica formulazione di questi punti, la concessione dell'immunità da un'ammenda o della riduzione del suo importo non sottrae l'impresa alle conseguenze sul piano del diritto civile derivanti dalla sua partecipazione a un'infrazione dell'articolo 101 TFUE.

Inoltre, il punto 6 della comunicazione sulla cooperazione del 2006, secondo cui «[i] potenziali interessati a chiedere l'applicazione della clemenza potrebbero essere dissuasi dal cooperare con la Commissione (...) se ne possa risultare indebolita la loro posizione, rispetto alle imprese che non cooperano, nell'ambito di procedimenti giudiziari in sede civile», significa che un'impresa non può essere svantaggiata nell'ambito delle azioni civili eventualmente promosse nei suoi confronti per il solo fatto di aver volontariamente messo a disposizione della Commissione per iscritto una dichiarazione ufficiale ai fini del trattamento favorevole, che potrebbe essere oggetto di una decisione che ordina la comunicazione di prove documentali. È nell'ambito di detta volontà di tutelare in modo particolare le dichiarazioni ufficiali ai fini del trattamento favorevole che la Commissione si è imposta, ai punti da 31 a 35 della comunicazione sulla cooperazione del 2006, regole particolari che disciplinano le modalità di formulazione di dette dichiarazioni ufficiali, l'accesso alle stesse e il loro utilizzo. Orbene, dette regole riguardano esclusivamente i documenti e le dichiarazioni, orali o scritte, ricevute nel quadro delle comunicazioni sulla cooperazione del 2002 o del 2006 e la cui divulgazione è in generale ritenuta dalla Commissione pregiudizievole per la tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 1049/2001¹². Esse quindi non hanno né per oggetto né per effetto di impedire alla Commissione di pubblicare, nella propria decisione che conclude il procedimento amministrativo, le informazioni relative alla descrizione dell'infrazione che le sono state messe a disposizione nell'ambito del programma di clemenza e non creano un legittimo affidamento in tal senso.

Così, conclude il Tribunale, una siffatta pubblicazione, eseguita ai sensi dell'articolo 30 del regolamento n. 1/2003 e nel rispetto del segreto professionale, non lede il legittimo affidamento che possono invocare le ricorrenti in forza delle comunicazioni sulla clemenza del 2002 e del 2006, che riguarda il calcolo dell'importo dell'ammenda nonché il trattamento dei documenti e delle dichiarazioni ufficiali specialmente indicate.

- PORTATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

La causa che ha portato alla sentenza del 15 luglio 2015, *Pilkington Group/Commissione* ([T-462/12](#), Racc., EU:T:2015:508) è incentrata su un'altra decisione con cui la Commissione ha respinto una domanda di trattamento riservato. Come nella causa *AGC Glass Europe*, un fabbricante di vetro per automobili, destinatario della decisione della Commissione che accertava l'esistenza di un'intesa nel settore considerato, si opponeva alla pubblicazione di determinate informazioni contenute in detta ultima decisione. Il fabbricante in parola contestava la decisione di diniego del trattamento riservato affermando che un siffatto rigetto traduceva una modifica della politica della Commissione relativa alla pubblicazione delle informazioni riservate rispetto alla pratica adottata in passato in casi specifici e simili. Agendo in tal modo, la Commissione avrebbe violato i principi della parità di trattamento e del legittimo affidamento.

Al riguardo, il Tribunale osserva che la Commissione ha il diritto, nell'ambito delle sue competenze in materia di diritto della concorrenza in seno all'Unione, di pubblicare, nell'osservanza delle norme disciplinanti la tutela del segreto professionale, una versione più completa delle sue decisioni rispetto al minimo richiesto dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003. Pertanto, analogamente a quanto concerne il livello generale delle ammende, la Commissione ha il diritto di adattare il suo approccio sulla pubblicazione delle sue decisioni

12 | Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

alle esigenze della sua politica in materia di concorrenza. Infatti, la missione di sorveglianza conferita alla Commissione dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dall'articolo 102 TFUE non comprende soltanto il compito di indagare sulle singole infrazioni e di sanzionarle, ma comporta altresì il dovere di perseguire una politica generale volta all'applicazione, in materia di concorrenza, dei principi sanciti dal TFUE e a orientare in tal senso il comportamento delle imprese.

Pertanto, anche supponendo che la decisione impugnata cagionasse un cambiamento nell'approccio della Commissione per quanto riguarda il livello di dettaglio della versione pubblicata della decisione che accerta l'esistenza di un'intesa nel settore del vetro per automobili rispetto a casi precedenti, questo fatto di per sé non è in grado, secondo il Tribunale, di influire sulla legittimità della decisione impugnata.

2. CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL'ARTICOLO 101 TFUE

a) IMPUTABILITÀ – CONTRATTO DI AGENZIA

Nella sentenza del 15 luglio 2015, **voestalpine e voestalpine Wire Rod Austria/Commissione** ([T-418/10](#), Racc., EU:T:2015:516), il Tribunale, chiamato a pronunciarsi su un ricorso presentato da un'impresa che contestava la sua partecipazione, per il tramite del proprio agente in Italia, alla parte regionale di un'intesa che coinvolgeva 18 fornitori di acciaio per precompresso¹³, ha precisato i criteri che permettono di stabilire se due società aventi personalità giuridiche distinte possano essere considerate, ai fini dell'imputazione del comportamento anticoncorrenziale di una di esse, come una sola e unica impresa o entità economica che attua un comportamento unitario sul mercato.

A tal riguardo, dopo aver ricordato che la nozione di impresa, ai fini dell'applicazione delle regole di concorrenza, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un'unità economica che può essere costituita da più società aventi personalità giuridiche distinte, il Tribunale osserva che, nel caso di società che intrattengono un rapporto di tipo verticale, quale quello intercorrente tra un committente e il suo agente o intermediario, due elementi sono stati adottati come principali parametri per determinare l'esistenza di un'unità economica: da un lato, l'assunzione o meno, da parte dell'intermediario, di un rischio economico e, dall'altro, l'esclusività o meno dei servizi che fornisce.

In tale contesto, per quanto riguarda l'assunzione del rischio economico, il Tribunale precisa che occorre accettare in che misura l'agente si assume i rischi finanziari inerenti alla vendita di prodotti o all'esecuzione dei contratti stipulati con terzi in relazione alle attività per le quali è stato designato dal preponente. Esso osserva inoltre che, quanto all'esclusività dei servizi forniti dall'intermediario, ove l'agente rappresenti non uno ma due preponenti, per stabilire l'esistenza di un'unità economica occorre sapere se tale agente sia in grado, per quanto riguarda le attività che gli sono state affidate dall'uno o dall'altro di detti preponenti, di comportarsi come un commerciante indipendente libero di determinare la propria strategia commerciale. Qualora l'agente non sia in grado di comportarsi in tal modo, le funzioni da lui esercitate per conto di detto preponente costituiscono parte integrante delle attività di quest'ultimo.

13 | Sugli altri aspetti dell'intesa in parola, vertenti sulle modalità di calcolo dell'ammenda, si vedano nel prosieguo le considerazioni svolte alla voce «c) Calcolo dell'importo dell'ammenda».

b) PRESCRIZIONE

- ATTO INTERRUTTIVO – DECISIONE CHE ACCORDA L'IMMUNITÀ CONDIZIONALE

La sentenza del 6 ottobre 2015, *Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Commissione* ([I-250/12](#), Racc., EU:T:2015:749), ha fornito altresì al Tribunale l'occasione di formulare talune precisazioni sulla questione se una decisione di riconoscere, a norma del punto 15 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, un'immunità condizionale debba essere qualificata come un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003.

Su tale punto, il Tribunale stabilisce che una decisione di accordare un'immunità condizionale a un richiedente clemenza, nei limiti in cui conferisce a quest'ultimo un particolare status processuale, riveste un carattere fondamentale per consentire alla Commissione di accettare e reprimere la sospettata infrazione delle regole della concorrenza. Occorre infatti anzitutto rilevare che il programma di clemenza contribuisce direttamente alla piena efficacia della politica di repressione delle violazioni delle norme in materia di concorrenza; in seguito, la decisione di accordare un'immunità condizionale al richiedente clemenza consente di accettare che la sua richiesta soddisfi le condizioni richieste perché possa, al termine del procedimento amministrativo beneficiare di un'immunità definitiva. Detto status processuale obbliga da ultimo l'interessato, al fine di poter ottenere il beneficio di un'immunità definitiva, a seguire, fino all'adozione da parte della Commissione della decisione definitiva, un comportamento che soddisfi le condizioni poste dal paragrafo 11, lettere da a) a c) della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Il Tribunale ne conclude che una decisione di accordare un'immunità condizionale è un atto processuale che mira all'accertamento e alla repressione dell'infrazione, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 1/2003, cosicché vi è ragione di qualificarlo come atto interruttivo della prescrizione che produce effetti erga omnes nei confronti di qualsiasi impresa che abbia partecipato all'infrazione in questione.

- RESPONSABILITÀ – RAPPORTO TRA LE SOCIETÀ CONTROLLATE E LA SOCIETÀ CONTROLLANTE

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 luglio 2015, *Akzo Nobel e a./Commissione* ([I-47/10](#), Racc. (per estratto), oggetto di impugnazione, EU:T:2015:506], il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso diretto contro la decisione con cui la Commissione aveva accertato la partecipazione delle ricorrenti a un'intesa sul mercato europeo degli stabilizzanti termici. A sostegno del proprio ricorso, le ricorrenti, una società controllante e le sue controllate attive su detto mercato, invocavano in particolare una violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003, affermando che alla Commissione era preclusa l'azione nei confronti delle suddette controllate e, pertanto, anche l'irrogazione a tali società di un'ammenda in solido con la loro controllante.

Il Tribunale considera che le controllate di una società che hanno partecipato esse stesse alle infrazioni all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE possono legittimamente invocare la scadenza nei loro confronti del termine di prescrizione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003, atteso che i primi atti della Commissione diretti all'accertamento o alla repressione delle suddette infrazioni, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento in parola, sono stati adottati, per tali controllate, dopo la scadenza di tale termine. Il Tribunale ricorda tuttavia che la maturazione della prescrizione, prevista dall'articolo 25 del regolamento n. 1/2003, non ha come effetto di cancellare l'esistenza di un'infrazione, né d'impedire alla Commissione di constatare, in una decisione, la responsabilità per una tale infrazione, ma soltanto quello di sottrarre alla repressione volta all'irrogazione di sanzioni coloro che ne beneficiano.

Inoltre, da un'interpretazione letterale, teleologica e contestuale dell'articolo 25 del regolamento n. 1/2003 risulta che il beneficio della maturazione della prescrizione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento in parola va a vantaggio di, e può essere invocato da, ciascuna delle persone giuridiche separatamente considerate qualora esse siano esposte alle sanzioni della Commissione. Esso osserva così che la sola circostanza, per le società controllate di una controllante, di beneficiare del decorso del termine di prescrizione non ha come conseguenza di mettere in discussione la responsabilità di detta società controllante e di impedire sanzioni nei suoi confronti. Secondo il Tribunale, tale rilievo non è contraddetto dall'uso, ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 25 del regolamento n. 1/2003, della nozione di impresa, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, che è volto soltanto a definire gli atti interruttivi del termine di prescrizione nonché la portata dei loro effetti nei confronti di tutte le imprese e associazioni di imprese che hanno partecipato all'infrazione, vale a dire ivi comprese le persone giuridiche che le costituiscono.

c) CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'AMMENDA

- DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE VENDITE

Nella sentenza del 9 settembre 2015, *Panasonic e MT Picture Display/Commissione* [T-82/13], Racc. (per estratto), oggetto di impugnazione EU:T:2015:612], il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sui criteri applicabili in vista di determinare il valore delle vendite di un'impresa, per fissare l'importo delle ammende che possono essere comminate. Il Tribunale ha osservato che, nel caso di specie, le ricorrenti, in risposta a una richiesta di informazioni della Commissione, avevano proposto un metodo alternativo di calcolo del valore delle vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati, che consisteva nel prendere in considerazione la media ponderata dei tubi catodici a colori associati a tali vendite, in funzione delle loro dimensioni effettive e del periodo interessato. Ora, il Tribunale osserva che, secondo il paragrafo 15 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende¹⁴, al fine di determinare il valore delle vendite di un'impresa, la Commissione è tenuta a utilizzare i migliori dati disponibili di tale impresa. Dal momento che la Commissione disponeva di dati che rispecchiavano in modo più esatto il valore delle vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati, il Tribunale ha constatato che essa si è discostata da tali orientamenti per quanto riguarda il calcolo dell'importo di base delle ammende inflitte alle ricorrenti, senza fornire giustificazioni.

Il Tribunale ha ritenuto che, nell'ambito dell'esercizio della sua competenza estesa al merito, occorreva quindi tener conto, per fissare l'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti, delle cifre fornite da queste ultime nel corso del procedimento amministrativo. Essa ha ritenuto che le circostanze del caso di specie sarebbero correttamente prese in considerazione fissando l'importo delle ammende da infliggere alle ricorrenti sulla base dei dati relativi al valore delle vendite da esse forniti in risposta alla richiesta di informazioni della Commissione.

- INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA SANZIONE

Nel 2015, una serie di ricorsi presentati contro le decisioni con cui la Commissione aveva sanzionato 18 imprese fornitrice di acciaio per precompresso per il fatto di aver partecipato a un'intesa nel settore suddetto, ha permesso al Tribunale, in particolare, di fornire precisazioni utili sulle modalità di calcolo dell'importo dell'ammenda.

14 | Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

Così, nelle sentenze del 15 luglio 2015, *SLM e Ori Martin/Commissione* [T-389/10 e T-419/10], Racc. (per estratto), oggetto di impugnazione, EU:T:2015:513], *Fapricela/Commissione* [T-398/10], Racc. (per estratto), oggetto di impugnazione, EU:T:2015:498], *voestalpine e voestalpine Wire Rod Austria/Commissione*, sopra citata (EU:T:2015:516) e *Trafilerie Meridionali/Commissione* [T-422/10], Racc. (per estratto), oggetto di impugnazione, EU:T:2015:512], il Tribunale ha ricordato che, in un caso come quello di specie, in cui l'intesa di cui trattasi consisteva in più aspetti ed era stata qualificata, dalla Commissione, come infrazione unica, complessa e continuata, dal principio di personalità delle pene risultava che la sanzione deve tener conto della situazione di ciascun contravventore rispetto all'infrazione.

Nelle sentenze *voestalpine e voestalpine Wire Rod Austria/Commissione*, sopra citata (EU:T:2015:512), e *SLM e Ori Martin/Commissione*, sopra citata (EU:T:2015:513), il Tribunale ha osservato che, in presenza di un'infrazione unica, ossia di un'infrazione complessa che abbraccia una serie di accordi e di pratiche concordate su mercati distinti, nei quali non tutti i contravventori sono presenti, oppure possono avere una conoscenza solo parziale del piano complessivo, le sanzioni devono essere personalizzate, nel senso che devono essere rapportate ai comportamenti e alle caratteristiche propri delle imprese coinvolte. Il Tribunale precisa così che un contravventore che non sia ritenuto responsabile di taluni aspetti di un'intesa unica non può aver avuto un ruolo nell'attuazione dei medesimi. A tal riguardo, nella sentenza *Trafilerie Meridionali/Commissione*, sopra citata (EU:T:2015:512), il Tribunale ha osservato che un'impresa la cui responsabilità sia accertata rispetto a più componenti di un'intesa contribuiva all'efficacia e alla gravità di tale intesa più di un contravventore coinvolto unicamente in una sola componente della stessa. La prima impresa commette pertanto un'infrazione più grave di quella commessa dalla seconda. In ogni caso, sottolinea il Tribunale, a un'impresa non può mai infliggersi un'ammenda il cui importo sia calcolato in funzione della partecipazione a una collusione di cui essa non sia ritenuta responsabile.

Peraltro, nelle sentenze *voestalpine e voestalpine Wire Rod Austria/Commissione*, sopra citata (EU:T:2015:512), e *SLM e Ori Martin/Commissione*, sopra citata (EU:T:2015:513), il Tribunale ha osservato che, in pratica, l'individualizzazione della pena rispetto all'infrazione può essere compiuta in diverse fasi della determinazione dell'importo dell'ammenda. È così che la Commissione può riconoscere la specificità della partecipazione di un'impresa all'infrazione, in primo luogo, in sede di valutazione della gravità oggettiva della stessa in quanto tale, in secondo luogo, in sede di valutazione delle circostanze attenuanti e, in terzo luogo, in una fase successiva rispetto alla valutazione della gravità oggettiva dell'infrazione o delle circostanze attenuanti. A questo riguardo, il punto 36 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende indica che, in alcuni casi, la Commissione può imporre un'ammenda simbolica, ed essa può inoltre, come prospettato al punto 37 di detti orientamenti, discostarsi dalla metodologia generale esposta per la fissazione dell'importo delle ammende alla luce, in particolare, delle specificità di una determinata situazione.

- CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - CONTROLLO GIURISDIZIONALE

Sempre nel quadro di una serie di ricorsi nel settore dell'acciaio per precompresso, le sentenze *Fapricela/Commissione*, sopra citata (EU:T:2015:498), *Trafilerie Meridionali/Commissione*, sopra citata (EU:T:2015:512), e del 15 luglio 2015, *Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione* [T-393/10], Racc. (per estratto), oggetto di impugnazione, EU:T:2015:515], hanno fornito al Tribunale, in particolare, l'occasione di osservare che una riduzione dell'ammenda ai sensi del punto 35 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, relativo alla capacità contributiva delle imprese, poteva essere concessa unicamente in circostanze eccezionali e alle condizioni definite in tali orientamenti. Pertanto, da un lato, deve dimostrarsi che l'ammenda inflitta «pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell'impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore». Dall'altro, deve provarsi anche l'esistenza di un «contesto sociale ed economico particolare». Tali due gruppi di condizioni sono stati precedentemente enucleati dai giudici dell'Unione, prima dell'adozione punto

35 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, cosicché l'applicazione del suddetto punto alle imprese interessate configura un'espressione concreta del principio di proporzionalità in materia di sanzioni delle infrazioni al diritto della concorrenza. Secondo il Tribunale, posto che l'applicazione del punto 35 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende costituisce l'ultimo elemento preso in considerazione nella determinazione dell'importo delle ammende inflitte per violazione delle norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese, la valutazione della capacità contributiva delle imprese sanzionate ricade nell'ambito della competenza estesa al merito prevista all'articolo 261 TFUE e all'articolo 31 del regolamento n. 1/2003.

Peraltro, secondo il Tribunale, la mancanza di controllo d'ufficio della decisione impugnata non viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Non è indispensabile al rispetto di tale principio il fatto che il Tribunale, che è senza dubbio tenuto a rispondere ai motivi sollevati e a esercitare un controllo tanto in diritto quanto in fatto, abbia l'obbligo di procedere d'ufficio a una nuova istruzione completa del fascicolo. Così, continua il Tribunale, fatti salvi i motivi d'ordine pubblico che è tenuto a esaminare e, se del caso, a sollevare d'ufficio, il giudice dell'Unione ha il compito di effettuare il controllo a esso incombente sulla base degli elementi prodotti dal ricorrente a sostegno dei motivi dedotti e non può basarsi sul potere discrezionale di cui dispone la Commissione per quanto riguarda la valutazione di tali elementi, al fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto in diritto quanto in fatto.

Infine, sottolinea il Tribunale, il giudice dell'Unione – nell'esercizio della sua competenza estesa al merito – deve tener conto, in via di principio e senza pregiudizio dell'esame degli elementi sottopostigli dalle parti, della situazione di diritto e di fatto esistente alla data in cui egli statuisce qualora ritenga giustificato esercitare tale competenza.

- RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'AMMENDA PER LA DURATA ECCESSIVA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – CONTROLLO GIURISDIZIONALE

Nella sentenza *Akzo Nobel e a./Commissione*, sopra citata (EU:T:2015:506), il Tribunale ha esaminato, in particolare sotto il profilo del principio di parità di trattamento, una decisione con cui la Commissione aveva accordato una riduzione dell'importo delle ammende irrogate alle imprese coinvolte in un'intesa ad eccezione di quelle, comprese le ricorrenti, che avevano presentato ricorsi giurisdizionali avverso le decisioni adottate nei loro confronti nel corso del procedimento amministrativo.

Secondo il Tribunale, la tesi secondo cui la suddetta differenza di trattamento potrebbe essere giustificata dalla diversità delle situazioni considerate per il fatto che, diversamente dalle altre imprese, le ricorrenti avrebbero presentato ricorsi giurisdizionali, deve essere ritenuta incompatibile con il principio di tutela giurisdizionale effettiva. Concedendo a tutte le imprese che avevano preso parte alle infrazioni di cui trattasi una riduzione dell'importo delle ammende irrogate in ragione della durata eccessivamente lunga del procedimento amministrativo, ad eccezione delle ricorrenti, la Commissione ha quindi reso la propria decisione, che accertava infrazioni alle regole di concorrenza e irrogava ammende, viziata da un'ingiustificata disparità di trattamento.

d) TRANSAZIONE – PROCEDIMENTO «IBRIDO»

– AMMENDE – PARITÀ DI TRATTAMENTO

La sentenza del 20 maggio 2015, *Timab Industries e CFPR/Commissione* ([T-456/10](#), Racc., oggetto di impugnazione, EU:T:2015:296), vertente su un'intesa sul mercato europeo dei fosfati per mangimi, ha permesso al Tribunale di precisare la portata del principio della parità di trattamento nell'ambito di applicazione del procedimento di transazione in materia di intese istituito con il regolamento (CE) n. 622/2008¹⁵. La sentenza in parola è stata l'occasione per il Tribunale di pronunciarsi per la prima volta su detto procedimento.

A tal riguardo, il Tribunale osserva che, qualora un procedimento di transazione non coinvolga tutti i partecipanti a un'infrazione, ad esempio, come nel caso di specie, qualora un'impresa si ritiri dal procedimento di transazione, la Commissione deve adottare due decisioni distinte. Da una parte, essa adotta, a seguito di un procedimento semplificato (il procedimento di transazione), una decisione che ha per destinatari i partecipanti all'infrazione che hanno deciso di procedere alla transazione e che riflette, per ciascuno di essi, il loro impegno. Dall'altra, a seguito di un procedimento ordinario, essa adotta una decisione indirizzata ai partecipanti all'infrazione che hanno deciso di non procedere alla transazione. Tuttavia, precisa il Tribunale, anche in un tale caso ibrido, che comporta l'adozione di due decisioni aventi destinatari diversi e a seguito di due procedimenti distinti, si tratta di partecipanti a una medesima e unica intesa, cosicché il principio di uguaglianza deve essere rispettato. Detto principio, ricorda il Tribunale, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

Ne consegue, secondo il Tribunale, che, benché il procedimento di transazione sia un procedimento amministrativo alternativo al procedimento amministrativo ordinario, distinto da quest'ultimo e che presenta alcune particolarità, quali una comunicazione degli addebiti anticipata e la comunicazione di una forcella di probabili ammende, gli orientamenti per il calcolo delle ammende da infliggere restano pienamente applicabili in tale contesto. Ciò comporta che, in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda, non può essere operata una discriminazione tra le parti che hanno partecipato alla medesima intesa per quanto riguarda gli elementi e i metodi di calcolo che non sono influenzati dalle specificità inerenti al procedimento di transazione, quali l'applicazione di una riduzione del 10% per la transazione.

– FORCELLA DI AMMENDE – VALORE VINCOLANTE

Nella sentenza *Timab Industries e CFPR/Commissione*, sopra citata (EU:T:2015:296), il Tribunale si è altresì espresso sugli effetti della comunicazione di una forcella di ammende nell'ambito del procedimento di transazione rispetto a un'impresa che si è ritirata da tale procedimento.

Il Tribunale sottolinea, anzitutto, che la forcella di ammende è uno strumento legato unicamente e specificamente al procedimento di transazione. In tale contesto, l'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004¹⁶ consente esplicitamente ai servizi della Commissione di fornire ai partecipanti a discussioni finalizzate alla transazione una stima dell'importo dell'ammenda che sarà inflitta loro tenuto conto delle modalità

15 | Regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione, del 30 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 773/2004 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli (GU L 171, pag. 3).

16 | Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU L 123, pag. 18).

previste negli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, delle disposizioni della comunicazione sulla transazione¹⁷ e, se del caso, della comunicazione sulla cooperazione.

Secondo il Tribunale, qualora un'impresa non presenti una proposta di transazione, ritirandosi così dal procedimento di transazione, il procedimento per l'adozione della decisione definitiva è disciplinato dalle disposizioni generali del regolamento n. 773/2004, anziché da quelle che disciplinano il procedimento di transazione. Ne consegue che la forcella comunicata nel corso del procedimento di transazione diviene irrilevante, in quanto costituisce uno strumento proprio di tale procedimento. In tali condizioni, sarebbe quindi illogico, nonché inappropriato, che la Commissione fosse tenuta ad applicare, o a fare riferimento, nella comunicazione degli addebiti, a una forcella di ammende relativa a un altro procedimento ormai abbandonato. Infatti, secondo il Tribunale, indicare una forcella di ammende fin dalla comunicazione degli addebiti contrasterebbe con il carattere meramente preparatorio di un tale atto e priverebbe la Commissione della possibilità di infliggere un'ammenda adeguata alle circostanze nuove ed esistenti al momento dell'adozione della sua decisione, mentre essa dovrebbe tener conto dei nuovi argomenti o degli elementi di prova portati a sua conoscenza nel corso del procedimento amministrativo ordinario, che possono avere un impatto sulla determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere.

3. CONTRIBUTI NEL SETTORE DELLE CONCENTRAZIONI

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 maggio 2015, *Niki Luftfahrt/Commissione* (T-162/10, Racc., EU:T:2015:283), il Tribunale è stato investito di un ricorso di annullamento proposto avverso la decisione con cui la Commissione aveva autorizzato, a condizione che fossero rispettati gli impegni proposti, un'operazione di concentrazione, nel settore del trasporto aereo relativa all'acquisizione da parte di Deutsche Lufthansa AG del controllo esclusivo della Austrian Airlines.

Il Tribunale ricorda anzitutto che la definizione del mercato pertinente in materia di concentrazioni non corrisponde necessariamente alla definizione di detto mercato nel caso degli aiuti di Stati, posto che i due procedimenti differiscono sia per il loro oggetto che per il loro fondamento normativo, l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE, in un caso, e l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004¹⁸, nell'altro. Nell'ambito del controllo delle concentrazioni, la Commissione deve assicurarsi, conformemente all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 139/2004, che la concentrazione non ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. L'analisi si incentra quindi sull'effetto della concentrazione sulla pressione concorrenziale. Per tale motivo, gli impegni proposti dalle parti che procedono alla notifica mirano a porre rimedio ai problemi di concorrenza creati dalla concentrazione nei mercati nei quali dette parti erano in concorrenza prima della concentrazione. Il Tribunale osserva peraltro che, nell'ambito dell'esame della compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato interno, la Commissione è tenuta a valutare gli effetti concorrenziali dell'operazione di concentrazione sui mercati nei quali esiste una sovrapposizione tra le attività delle parti di una concentrazione. Ne consegue che, se una delle parti si trovava già in una situazione di monopolio sul mercato di cui trattasi, prima della concentrazione, tale situazione è sottratta, per definizione, all'analisi degli effetti concorrenziali della concentrazione. Di contro, precisa il Tribunale, non si può dire lo stesso quando la situazione di monopolio o di posizione dominante deriva dalla concentrazione o è rafforzata da quest'ultima. In tal caso, la Commissione, in mancanza di impegni delle parti tali da rimediare agli effetti sulla concorrenza della posizione dominante, non può dichiarare la concentrazione compatibile con il mercato interno.

17 | Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento n. 1/2003 nei casi di cartelli (GU 2008, C 167, pag. 1).

18 | Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).

Chiamato inoltre a pronunciarsi sul motivo invocato dalla ricorrente relativo a un errore manifesto di valutazione riguardo alla definizione del mercato geografico rilevante, il Tribunale sottolinea, in primo luogo, che, benché la Commissione abbia definito il suddetto mercato facendo riferimento al cosiddetto approccio «O & D», secondo il quale ogni combinazione tra un punto di origine e un punto di destinazione forma un mercato distinto, un tale approccio è conforme agli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza. In secondo luogo, per quanto attiene alla pretesa mancata analisi degli effetti concorrenziali della concentrazione nel mercato geografico pertinente definito secondo un «approccio globale», eccepita dalla ricorrente, il Tribunale osserva che, quando si contesta alla Commissione di non aver preso in considerazione un eventuale problema di concorrenza in mercati diversi da quelli ai quali si è riferita l'analisi concorrenziale, spetta alla parte ricorrente fornire indizi seri che dimostrino in maniera tangibile l'esistenza di un problema di concorrenza che, a causa del suo impatto, avrebbe dovuto essere esaminato dalla Commissione. Posto che la ricorrente non ha definito con sufficiente precisione il mercato geografico pertinente di cui afferma l'esistenza, il Tribunale ha considerato che gli era impossibile valutare se la Commissione fosse tenuta a esaminare gli effetti concorrenziali potenziali della concentrazione di cui trattasi su tale mercato.

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 9 marzo 2015, *Deutsche Börse/Commissione* ([T-175/12, EU:T:2015:148](#)), al Tribunale è stato presentato un ricorso avverso la decisione con cui la Commissione aveva dichiarato incompatibile con il mercato interno l'operazione di concentrazione programmata tra la Deutsche Börse AG e la NYSE Euronext Inc. La decisione in parola si fondava sulla constatazione che l'operazione di cui trattasi avrebbe portato probabilmente a ostacolare in maniera significativa l'effettiva concorrenza creando una posizione dominante o una situazione di quasi monopolio. Secondo la Commissione, la concentrazione avrebbe condotto a una struttura verticale unica chiamata a effettuare la negoziazione e la compensazione di oltre il 90% delle transazioni mondiali di prodotti derivati europei negoziati in borsa.

Il Tribunale ha respinto le argomentazioni dedotte dalla Deutsche Börse circa i miglioramenti di efficienza che l'operazione di concentrazione avrebbe potuto comportare e circa gli impegni assunti dalle società che intendevano parteciparvi nell'ottica di compensare le restrizioni significative a una concorrenza effettiva. Esso osserva, a tal proposito, che – come risulta dal punto 87 degli orientamenti del 2004 relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali¹⁹ – spetta alle imprese partecipanti alla concentrazione comunicare tempestivamente tutte le informazioni pertinenti, necessarie per dimostrare che gli incrementi di efficienza addotti hanno un nesso specifico con la concentrazione e che è probabile che si realizzino. Analogamente, tocca a loro dimostrare che gli incrementi di efficienza sono atti a controbilanciare gli effetti negativi sulla concorrenza che sarebbero altrimenti prodotti dalla concentrazione, e che quindi andranno a beneficio dei consumatori. Infatti, la questione della dimostrazione degli effetti anticoncorrenziali, che grava sulla Commissione, è diversa da quella della dimostrazione del fatto che gli incrementi di efficienza vanno a beneficio dei consumatori, sono specificamente legati alla concentrazione e sono verificabili, gravante sulle suddette parti. Ne consegue che l'onere di provare la verificabilità degli incrementi di efficienza è posto a carico sulle suddette imprese partecipanti alla concentrazione. Una siffatta ripartizione dell'onere della prova può essere considerata come oggettivamente giustificata dal momento che, in primo luogo, sono dette parti a detenere le informazioni pertinenti al riguardo, e, in secondo luogo, l'argomento relativo agli incrementi di efficienza è diretto a controbilanciare le conclusioni della Commissione secondo cui la prevista concentrazione ostacolerebbe probabilmente in maniera significativa l'effettiva concorrenza creando una posizione dominante.

Il Tribunale precisa inoltre che, come risulta, a buon diritto, dal punto 86 degli orientamenti del 2004 relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali, i miglioramenti dell'efficienza devono essere «verificabili» in modo che la Commissione possa essere ragionevolmente certa che essi si realizzino e siano di entità sufficiente per controbilanciare i potenziali effetti negativi della concentrazione per i consumatori. Tuttavia, la condizione

¹⁹ | Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, C 31, pag. 5).

relativa alla verificabilità degli incrementi di efficienza non impone che la parte che ha notificato l'operazione fornisca dati che possono essere verificati in modo indipendente da un terzo o documenti anteriori alla concentrazione che permettano di valutare in modo obiettivo e indipendente la portata degli incrementi di efficienza generati dall'acquisizione. In tale contesto, il fatto che un cliente si aspetti di realizzare dei risparmi netti dopo un anno e mezzo o due, non permette di rimettere in discussione la negazione da parte della Commissione di un eventuale effetto positivo per i clienti, posto che gli orientamenti del 2004 relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali prevedono, correttamente, che, in termini generali, quanto più lontani nel futuro sono gli incrementi di efficienza, tanto meno la Commissione potrà considerarli probabili.

AIUTI DI STATO

1. SELETTIVITÀ

Nella sentenza del 17 dicembre 2015, **Spagna e a./Commissione** ([T-515/13](#) e [T-719/13](#), Racc., EU:T:2015:1004), il Tribunale è stato chiamato a fornire precisazioni in merito alla nozione di selettività, criterio determinante ai fini della qualificazione di una misura come aiuto di Stato.

La causa verteva sulla decisione con cui la Commissione ha dichiarato parzialmente incompatibili con il mercato interno determinate misure che componevano il regime spagnolo di «tax lease». Il regime spagnolo di «tax lease» era utilizzato per transazioni aventi ad oggetto la costruzione di navi e il loro acquisto da parte delle compagnie marittime. Esso si fondava su un piano fiscale che interponeva, nell'ambito della vendita della nave, una società di leasing e un gruppo di interesse economico (GIE), costituito dalla banca che organizzava il piano. Quest'ultima vendeva le partecipazioni nel GIE a investitori e organizzava una rete complessa di contratti stipulati tra le diverse parti.

L'obiettivo del piano era di realizzare vantaggi fiscali per gli investitori e di trasferire una parte di essi alle compagnie marittime sotto forma di sconto sul prezzo della nave, mentre gli investitori mantenevano gli altri vantaggi a titolo di ritorno sull'investimento.

A giudizio del Tribunale, la Commissione ha erroneamente riscontrato l'esistenza di un vantaggio economico selettivo e, quindi, di un aiuto di Stato a favore del GIE e degli investitori.

Per quanto attiene in particolare agli investitori, il Tribunale ha ritenuto che il vantaggio economico di cui essi avevano beneficiato non fosse selettivo. Infatti, malgrado l'esistenza di un sistema di autorizzazione, i vantaggi di cui trattasi erano riconosciuti, alle stesse condizioni, a tutti gli investitori che decidevano di partecipare alle operazioni in base al regime spagnolo di «tax lease» per l'acquisto di partecipazioni nei GIE costituiti dalle banche. I vantaggi in parola rivestivano quindi un carattere generale rispetto a investitori che operavano in tutti i settori dell'economia.

La sentenza del 25 marzo 2015, **Belgio/Commissione** ([T-538/11](#), Racc., oggetto di impugnazione, EU:T:2015:188) ha portato il Tribunale a esaminare una decisione della Commissione vertente sul finanziamento, da parte del Regno del Belgio, dei test obbligatori relativi all'encefalopatia spongiforme bovina (ESB).

Il Tribunale ha ivi stabilito che la Commissione aveva correttamente ritenuto che la misura controversa fosse selettiva. La Commissione aveva infatti constatato che, con la misura in esame, il Regno del Belgio aveva conferito un vantaggio agli operatori della filiera bovina, consistente nella gratuità di determinati controlli che essi dovevano obbligatoriamente effettuare prima dell'immissione in commercio o della commercializzazione dei loro prodotti, mentre le imprese di altri settori, tenute anch'esse a effettuare controlli obbligatori prima

dell'immissione in commercio o della commercializzazione dei loro prodotti, non beneficiavano di un vantaggio analogo. Il Tribunale ha respinto in particolare l'argomento del Regno del Belgio a detta del quale il carattere selettivo della misura di cui trattasi può essere valutato solo in relazione alle imprese che producono, commercializzano o lavorano i prodotti sottoposti ai test BSE obbligatori, dal momento che le altre imprese non si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga. Il carattere selettivo di una misura si valuta infatti rispetto alla totalità delle imprese, e non rispetto alle imprese beneficiarie di un medesimo vantaggio all'interno di uno stesso settore.

2. INTERVENTI CHE ALLEVIANO GLI ONERI DI NORMA GRAVANTI SULLE IMPRESE

Nelle cause che hanno portato alle sentenze del 26 febbraio 2015, *Francia/Commissione* ([T-135/12](#), EU:T:2015:116) e *Orange/Commissione* ([T-385/12](#), oggetto di impugnazione, EU:T:2015:117), il Tribunale era chiamato ad esaminare la legittimità della decisione con cui la Commissione aveva dichiarato, a determinate condizioni, compatibile con il mercato interno l'aiuto concesso dalla Repubblica francese alla società France Télécom per effetto della riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari alle dipendenze di detta società. Le ricorrenti contestavano, in particolare, la qualificazione della riforma controversa come aiuto di Stato.

A questo proposito, il Tribunale osserva che una misura non può essere qualificata come aiuto di Stato quando si limita a evitare che il bilancio del suo beneficiario sia gravato da un onere che, in circostanze normali, non sarebbe esistito, ai sensi della sentenza del 23 marzo 2006, *Enirisorse*²⁰. Esso ha tuttavia constatato che, nelle circostanze di detta fattispecie, la misura controversa si inseriva in un regime del tutto specifico e derogatorio. Il Tribunale osserva inoltre che la giurisprudenza ha precisato, in seguito, che una misura non può sottrarsi alla qualificazione come aiuto di Stato quando il suo beneficiario è soggetto a un onere specifico che è distinto e privo di collegamento con la misura di cui trattasi.

Il Tribunale ha sottolineato che, nel caso di specie, il sistema pensionistico dei funzionari deriva da un regime giuridico distinto e chiaramente separato da quello applicabile ai dipendenti di diritto privato, quali i dipendenti delle concorrenti della France Télécom. Non si poteva quindi concludere che la misura controversa fosse diretta a evitare che la France Télécom fosse sottoposta a un onere che, in una situazione normale, non avrebbe dovuto gravare sul suo bilancio ai sensi della sentenza *Enirisorse*, sopra citata (EU:C:2006:197).

Nell'affrontare l'argomento secondo cui la misura controversa avrebbe liberato la France Télécom di uno svantaggio strutturale impostole per legge, il Tribunale ha inoltre osservato che, anche ammettendo che un siffatto svantaggio fosse stato dimostrato, il presunto carattere compensativo dei benefici accordati non permetteva di escludere una loro qualificazione come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Infatti, solo nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese incaricate di svolgere un servizio di interesse economico generale, in base ai criteri stabiliti dalla sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*²¹, detto intervento non ricade nell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Orbene, così non è nel caso di specie.

La questione dell'intervento dello Stato diretto ad alleviare gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa era stata anche al centro della causa che ha portato alla sentenza del 25 marzo 2015, *Belgio/*

20 | [C-237/04](#), Racc., EU:C:2006:197, in particolare, punti da 43 a 49.

21 | [C-280/00](#), Racc., in prosieguo: la «sentenza Altmark», EU:C:2003:415.

Commissione ([T-538/11](#), Racc., oggetto di impugnazione, EU:T:2015:188). In tale sentenza, il Tribunale ha confermato l'analisi della Commissione secondo cui, finanziando i test obbligatori per le encefalopatie spongiformi bovine (BSE), il Regno del Belgio aveva accordato un vantaggio agli operatori della filiera bovina liberandoli di un onere normalmente gravante sul loro bilancio.

A tal riguardo, il Tribunale ricorda che la nozione di oneri che gravano normalmente sul bilancio di un'impresa include, segnatamente, i costi supplementari che le imprese devono sopportare in ragione degli obblighi legali, regolamentari o contrattuali che si applicano a un'attività economica. Pertanto, la Commissione non è incorsa in alcun errore nel ritenere che i costi dei controlli riguardanti la produzione o la commercializzazione dei prodotti, resi obbligatori da una disposizione di legge o regolamentare, come i test BSE obbligatori, costituivano oneri che gravavano normalmente sul bilancio di un'impresa. Il fatto che l'assunzione dei costi dei test BSE non possa essere giustificata sulla base del principio del «chi inquina paga» non può, anche ammettendo che ciò sia vero, mettere in discussione tale conclusione.

3. CRITERIO DELL'INVESTITORE PRIVATO IN ECONOMIA DI MERCATO

Nel corso del 2015, il Tribunale ha fornito, in tre sentenze, precisazioni utili quanto all'applicazione del criterio dell'investitore privato.

Innanzitutto, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 gennaio 2015, **Francia/Commissione** ([T-1/12](#), Racc., EU:T:2015:17), il Tribunale era chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della decisione con cui la Commissione aveva dichiarato incompatibili con il mercato interno l'aiuto al salvataggio e l'aiuto alla ristrutturazione (consistente in una ricapitalizzazione e in due prestiti) della SeaFrance, attuato e previsto dalla Repubblica francese.

Il Tribunale ricorda che, nell'esaminare l'applicazione del criterio dell'investitore privato, la Commissione deve valutare tutti gli elementi rilevanti dell'operazione controversa e il suo contesto. In sede di applicazione del criterio dell'investitore privato a più interventi consecutivi dello Stato, la Commissione deve verificare se tra tali interventi sussistano legami talmente stretti da renderne impossibile la dissociazione. L'esame del carattere dissociabile di vari interventi consecutivi dello Stato deve essere effettuato alla luce, segnatamente, della cronologia degli interventi stessi, del loro scopo e della situazione dell'impresa al momento di tali interventi. Alla luce dei principi suddetti, il Tribunale ha concluso che la Commissione aveva correttamente ritenuto che le diverse misure controverse presentassero legami talmente stretti da renderne impossibile la dissociazione rispetto al criterio dell'investitore privato.

In effetti, i prestiti non potevano essere ragionevolmente dissociati dalla ricapitalizzazione della SeaFrance e dall'apertura di una linea di credito in favore di quest'ultima a titolo di aiuto al salvataggio e, di conseguenza, non potevano essere considerati come un investimento autonomo con riferimento al criterio dell'investitore privato.

L'applicazione del criterio dell'investitore privato ad interventi consecutivi di uno Stato è stata oggetto di discussione anche nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza del 2 luglio 2015, **Francia e Orange/Commissione** ([T-425/04 RENV](#) e [T-444/04 RENV](#), Racc., oggetto di impugnazione, EU:T:2015:450). A seguito del rinvio delle suddette cause da parte della Corte²², il Tribunale è stato chiamato a esaminare nuovamente la decisione della Commissione con cui questa qualificava come aiuto di Stato, da una parte, un annuncio,

²² | Sentenza del 19 marzo 2013, *Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a.* ([C-399/10 P](#) e [C-401/10 P](#), Racc., EU:C:2013:175), resa nell'ambito delle impugnazioni proposte contro la sentenza del 21 maggio 2010, *Francia e a./Commissione* ([T-425/04](#), [T-444/04](#), [T-450/04](#) e [T-456/04](#), Racc., EU:T:2010:216).

pubblicato dalla Repubblica francese nel dicembre 2002, di un progetto di prestito di azionista a vantaggio di un'impresa di cui essa era l'azionista di maggioranza e, dall'altra, di un'offerta di aumento di capitale, seguita poco dopo, consistente nell'apertura di una linea di credito a favore di detta impresa.

Nella sua sentenza, il Tribunale ha considerato che la Commissione aveva erroneamente qualificato come aiuto di Stato l'offerta di prestito proposta alla France Télécom e ha quindi annullato la decisione della Commissione.

In primo luogo, il Tribunale ha considerato che la Commissione aveva commesso un errore di diritto applicando il criterio dell'investitore privato avveduto, in via prioritaria ed essenziale, a dichiarazioni precedenti, recanti la data del luglio 2002. Infatti, sono l'annuncio del dicembre 2002 e l'offerta del prestito di azionista ad essere stati qualificati, insieme, come aiuti di Stato dalla Commissione, il che comporta che il criterio dell'investitore privato avveduto deve essere applicato alle suddette due misure e solo ad esse. L'applicazione del criterio compiuta dalla Commissione è ancor più errata per il fatto che essa non disponeva di elementi sufficienti per stabilire se le dichiarazioni rese a partire dal luglio 2002 fossero, esse stesse, idonee a impegnare risorse pubbliche e a costituire quindi un aiuto di Stato.

In secondo luogo, il Tribunale ha ricordato che la Commissione era tenuta ad analizzare il criterio dell'investitore privato avveduto ponendosi nel contesto del momento in cui le misure di cui trattasi erano state adottate dalla Repubblica francese, vale a dire nel dicembre 2002 e non nel contesto della situazione precedente al mese di luglio 2002 come aveva fatto. È di certo possibile riferirsi a eventi ed elementi oggettivi risalenti al passato, ma non si può ammettere che tali eventi ed elementi anteriori costituiscano in maniera determinante, da soli, il quadro di riferimento rilevante ai fini dell'applicazione del criterio dell'investitore privato avveduto.

In terzo luogo, rispetto all'argomento della Commissione secondo cui l'offerta di prestito d'azionista costituiva unicamente la materializzazione delle dichiarazioni anteriori della Repubblica francese, cosicché il comportamento di quest'ultima non avrebbe rispettato il criterio dell'investitore privato avveduto, il Tribunale sottolinea che le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 non comportavano di per sé l'anticipazione di un sostegno finanziario specifico analogo a quello che si è infine materializzato nel dicembre 2002. Tali dichiarazioni avevano infatti carattere aperto, impreciso e condizionato quanto alla natura, alla portata e alle condizioni di un eventuale intervento futuro della Repubblica francese.

Infine, nella sentenza del 25 giugno 2015, **SACE e Sace BT/Commissione** ([T-305/13](#), Racc., oggetto di impugnazione, EU:T:2015:435), il Tribunale si è pronunciato sulla legittimità della decisione con cui la Commissione aveva qualificato come aiuti di Stato illegittimi la copertura riassicurativa accordata da una società pubblica italiana alla sua controllata e le ricapitalizzazioni di detta impresa per coprirne le perdite.

Dopo aver riconosciuto l'imputabilità delle misure di cui trattasi alla Repubblica italiana, il Tribunale ha esaminato la questione dell'esistenza di un vantaggio, tenuto conto del criterio dell'investitore privato e degli obblighi reciproci della Commissione e degli Stati membri in sede di applicazione del criterio in parola.

A tal riguardo, il Tribunale ricorda che, qualora risultì applicabile il criterio dell'investitore privato, spetta alla Commissione chiedere allo Stato membro interessato di fornirle tutte le informazioni pertinenti che le consentano di verificare se le condizioni di applicabilità e di applicazione del criterio medesimo siano soddisfatte. In tale contesto, spetta allo Stato membro trasmetterle gli elementi oggettivi e verificabili da cui emerge che la sua decisione è fondata su valutazioni economiche preliminari analoghe a quelle che, nelle circostanze della specie, un operatore privato razionale, trovandosi in una situazione la più analoga possibile a quella di tale Stato, avrebbe fatto accettare, prima di adottare la misura in questione, al fine di determinare la redditività futura della stessa. Il Tribunale osserva tuttavia che gli elementi di valutazione economica preliminare che si chiedono allo Stato membro devono essere valutati in concreto e modulati in funzione della natura e della complessità dell'operazione di cui trattasi, del valore degli attivi, dei beni o dei servizi interessati e delle circostanze del caso di specie.

Nel caso di specie, per quanto attiene alla copertura riassicurativa, che consisteva in una transazione commerciale, il Tribunale ha considerato che la valutazione della redditività poteva essere realizzata sulla base di un'analisi relativamente circoscritta, da un lato, dei rischi assunti e, dall'altro, dell'adeguatezza dell'importo della commissione di riassicurazione rispetto alla portata del rischio. Pertanto, alla luce dell'importo sicuramente non trascurabile eppure relativamente limitato della transazione, il Tribunale ha ritenuto che la sola circostanza che la società controllante non abbia dimostrato di aver proceduto ex ante a una valutazione economica dell'importo del premio che riflettesse il livello del rischio assunto, al fine di determinare la redditività della copertura riassicurativa della sua controllata, non fosse sufficiente a far concludere che quest'ultima non avesse agito come un riassicuratore privato in una situazione analoga. Il Tribunale ha tuttavia concluso che, dati gli elementi di cui disponeva al momento dell'adozione della decisione impugnata, la Commissione ha potuto legittimamente dichiarare che la copertura riassicurativa era stata adottata a condizioni di prezzo preferenziali rispetto a quelle che un riassicuratore privato avrebbe richiesto.

Inoltre, per quanto riguarda i conferimenti di capitale destinati a coprire le perdite della controllata, il Tribunale ritiene che, in un contesto di crisi economica, l'analisi degli elementi di valutazione preliminare richiesti debba essere effettuata tenendo conto, all'occorrenza, dell'impossibilità di prevedere in modo affidabile e circostanziato l'evoluzione della situazione economica e i risultati dei vari operatori. Nondimeno, secondo il Tribunale, l'impossibilità di procedere a previsioni dettagliate e complete non può dispensare un investitore pubblico dal procedere a una valutazione preliminare appropriata della redditività del suo investimento, comparabile a quella che avrebbe svolto un investitore privato in una situazione simile. Il Tribunale ha concluso che, nel caso di specie, la Commissione aveva correttamente dichiarato che, in assenza di adeguate valutazioni economiche preliminari della loro redditività, i due conferimenti di capitale di cui trattasi non erano conformi al criterio dell'investitore privato.

4. SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

Due sentenze, strettamente legate, riguardando entrambe le stesse misure adottate dal Regno di Danimarca a favore della società di radiodiffusione TV2, concentrano in modo particolare l'attenzione, nell'anno in esame, sulla tematica dei servizi di interesse economico generale.

In primo luogo, nella sentenza del 24 settembre 2015, *TV2/Danmark/Commissione* ([T-674/11](#), Racc., oggetto di impugnazione, EU:T:2015:684), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, segnatamente, sulle modalità di applicazione delle condizioni alle quali deve rispondere una compensazione versata per l'adempimento delle prestazioni di servizio pubblico perché possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, fissate dalla sentenza *Altmark* (EU:C:2003:415)²³.

Il Tribunale ha provveduto anzitutto a fornire chiarimenti in merito alla seconda condizione fissata dalla sentenza *Altmark* (EU:C:2003:415), in forza della quale i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione versata per l'adempimento delle prestazioni di servizio pubblico devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. Esso precisa che detta condizione fissa tre requisiti, ai quali devono rispondere i parametri di calcolo della compensazione, per assicurare che tale calcolo sia affidabile e possa essere verificato dalla Commissione: i parametri di calcolo della compensazione devono essere stabiliti in anticipo, secondo una procedura trasparente e devono essere, per loro natura, obiettivi.

Di contro, la seconda condizione posta dalla sentenza *Altmark* (EU:C:2003:415) non richiede che i parametri di calcolo della compensazione siano concepiti in modo tale da poter influenzare o controllare il livello dei costi sostenuti dal suo beneficiario così da garantire l'efficienza della gestione del servizio pubblico, contrariamente a

23 | Si veda supra, nota 21.

quanto affermato dalla Commissione. Con la sua interpretazione della seconda condizione posta nella sentenza *Altmark* (EU:C:2003:415), la Commissione sembra ritenere che i parametri di calcolo della compensazione debbano garantire l'efficienza della gestione del servizio pubblico. Orbene, siffatta interpretazione, incompatibile con la formulazione letterale della seconda condizione *Altmark* (EU:C:2003:415), genera confusione tra detta condizione e la quarta condizione prevista nella stessa sentenza.

Il Tribunale ha poi precisato i presupposti di applicazione della quarta condizione fissata dalla sentenza *Altmark* (EU:C:2003:415), che richiede che lo Stato membro individui, in un primo momento, un'impresa di riferimento, operante in condizioni normali di mercato, diversa da tale beneficiario, per dimostrare, in un secondo tempo, sulla base di un'analisi dei costi di detta impresa di riferimento, che il beneficiario è un'impresa «gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi», ai sensi di detta condizione. Nonostante le difficoltà legate all'applicazione della suddetta condizione, quest'ultima richiede tuttavia che lo Stato membro individui un'impresa di riferimento diversa dal beneficiario. Non è quindi sufficiente, per soddisfare tale condizione, che lo Stato membro dichiari che, tenuto conto delle specificità della missione di servizio pubblico, non è possibile individuare nel mercato un'impresa simile al beneficiario della compensazione per poi dimostrare che il beneficiario stesso è un'impresa «gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi» ai sensi di tale condizione.

Il Tribunale precisa inoltre che, per quanto attiene all'onere della prova, spetta allo Stato membro dimostrare che la quarta condizione posta dalla sentenza *Altmark* (EU:C:2003:415) è soddisfatta.

Infine, la sentenza *TV2/Danmark/Commissione*, sopra citata (EU:T:2015:684) ha altresì dato l'occasione al Tribunale di precisare la sua giurisprudenza sulla condizione relativa all'esistenza di un trasferimento di risorse statali. A questo proposito, il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza, un vantaggio concesso mediante risorse statali è un vantaggio che, una volta concesso, ha un effetto negativo sulle risorse dello Stato. Le risorse statali possono anche consistere in risorse provenienti da terzi, ma che, o sono state messe volontariamente a disposizione dello Stato dai loro proprietari, o sono state oggetto di rinuncia da parte dei loro proprietari e lo Stato ne ha assunto la gestione, nell'esercizio dei suoi poteri sovrani.

Di contro, il semplice fatto che, con una misura legislativa, lo Stato prescriva a terzi un utilizzo particolare delle proprie risorse non permette di ritenere che dette risorse siano sotto il controllo pubblico e costituiscano quindi risorse statali. Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato che l'intervento del Regno di Danimarca consisteva, in particolare, nel fissare la parte massima di introiti pubblicitari di cui il beneficiario poteva disporre, percepiti da un fondo incaricato poi di trasferirli ad esso. Il Tribunale ha ritenuto che siffatto potere dello Stato considerato non fosse sufficiente per qualificare la parte in questione dei suddetti come risorsa statale.

In secondo luogo, nella sentenza del 24 settembre 2015, *Viasat Broadcasting UK/Commissione* (T-125/12, Racc., oggetto di impugnazione, EU:T:2015:687), il Tribunale si è pronunciato in particolare sulla questione del rapporto tra, da una parte, le suddette quattro condizioni fissate dalla sentenza *Altmark* (EU:C:2003:415) e, dall'altra, le condizioni alle quali un aiuto di Stato concesso a un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale può essere considerato compatibile con il mercato interno, alla luce dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

Il Tribunale sottolinea, anzitutto, che, quand'anche le condizioni per qualificare una misura di aiuto come compatibile con il mercato interno presentassero una certa analogia con le condizioni *Altmark* (EU:C:2003:415), in caso di applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, si tratta di rispondere a una questione essenzialmente diversa, relativa alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, che presuppone già una risposta in senso affermativo alla questione esaminata nella sentenza *Altmark* (EU:C:2003:415). Al riguardo, osserva il Tribunale, sebbene tale sentenza individui quattro condizioni distinte, queste ultime non sono completamente indipendenti l'una dall'altra. Per quanto riguarda le ultime tre, esiste una coerenza interna e, in tal senso, una certa interdipendenza tra le condizioni di cui trattasi. Infatti, la seconda condizione, relativa alla determinazione

di parametri obiettivi e trasparenti per il calcolo della compensazione, costituisce un presupposto necessario per rispondere alla questione se tale compensazione ecceda o meno quanto necessario per coprire in tutto o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, come richiesto dalla terza condizione. Così, per controllare l'osservanza della terza condizione posta dalla sentenza *Altmark* (EU:C:2003:415), occorre basarsi su parametri obiettivi e trasparenti, come richiesto dalla seconda condizione. Quanto alla quarta condizione fissata dalla sentenza *Altmark* (EU:C:2003:415), essa va a completare la seconda nella misura in cui richiede che i parametri oggettivi e trasparente previsti da detta condizione siano fondati sull'esempio di un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste.

Il Tribunale osserva peraltro che non si deve neppure perdere di vista l'obiettivo della verifica in cui si inserisce l'analisi dell'osservanza delle quattro condizioni fissate dalla sentenza *Altmark* (EU:C:2003:415), che è quello di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. Il Tribunale osserva, in tale contesto, che, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, la terza condizione posta dalla sentenza *Altmark* (EU:C:2003:415) coincide ampiamente con il criterio della proporzionalità quale accolto dalla giurisprudenza nell'ambito dell'applicazione della disposizione in parola. Tuttavia, esso precisa che, sebbene nei due casi si applichi, in sostanza, il medesimo criterio, il contesto e l'obiettivo della sua applicazione sono, in ciascun caso, diversi. Infatti, i costi di un servizio di interesse economico generale di cui occorre tener conto nell'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE sono i costi reali di tale servizio quali sono, e non quali avrebbero potuto o dovuto essere. Il criterio di proporzionalità viene preso in considerazione per valutare i costi reali del servizio di interesse economico generale quando, in mancanza di elementi di prova a disposizione della Commissione che consentano un calcolo esatto di tali costi, la medesima deve procedere a una stima. È per questo motivo che l'eventuale inosservanza della seconda e della quarta condizione fissate nella sentenza *Altmark* (EU:C:2003:415) non è pertinente quando si valuta la proporzionalità dell'aiuto in sede di applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Infatti, accettare una tesi contraria porterebbe, in definitiva, a esigere che i servizi economici di interesse generale siano sempre forniti in condizioni normali di mercato. Orbene, se siffatto requisito fosse ammesso, l'applicazione delle disposizioni dell'Unione in materia di concorrenza rischierebbe di ostare all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione affidata alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale, esattamente ciò che l'articolo 106, paragrafo 2, TFUE mira a prevenire.

5. RECUPERO DEGLI AIUTI

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 5 febbraio 2015, *Aer Lingus/Commissione* [T-473/12], Racc. (per estratto), oggetto di impugnazione, EU:T:2015:78], il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso di annullamento della decisione con cui la Commissione aveva ritenuto che l'applicazione da parte dell'Irlanda della tassa sul trasporto aereo a un tasso ridotto per i voli a corto raggio costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e aveva ordinato il recupero del suddetto aiuto in capo ai beneficiari, precisando che l'aiuto di Stato corrispondeva alla differenza tra il tasso ridotto della suddetta tassa (due euro) e il tasso normale di norma applicabile (dieci euro), ovvero otto euro. La ricorrente affermava in particolare che la Commissione era incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione non avendo preso in considerazione il trasferimento della tassa controversa sui passeggeri in sede di qualificazione della misura come aiuto e della quantificazione del vantaggio.

A questo riguardo, il Tribunale ricorda che l'obbligo imposto a uno Stato di sopprimere un aiuto ritenuto dalla Commissione incompatibile con il mercato interno mira al ripristino della situazione precedente e che tale obiettivo è raggiunto quando i beneficiari hanno restituito la somma corrisposta a titolo dell'aiuto illegittimo. Benché nessuna disposizione di diritto dell'Unione imponga che la Commissione determini l'importo esatto

dell'aiuto da restituire, essa deve invece – se decide di disporre il recupero di un importo determinato –, da un lato, identificare con esattezza i beneficiari dell'aiuto e dall'altra, determinare, nel modo più esatto possibile consentito dalle circostanze di causa, il valore dell'aiuto di cui l'impresa ha beneficiato.

Pertanto, in una situazione come quella della presente fattispecie, in cui la tassa controversa doveva essere trasferita ai passeggeri, la Commissione non poteva presumere che il vantaggio effettivamente ottenuto e conservato dalle compagnie aeree ammontasse, in ogni caso, a otto euro a passeggero. Nei confronti delle compagnie aeree come la ricorrente che avevano pagato la tassa controversa al tasso inferiore di due euro, la Commissione avrebbe quindi dovuto determinare in che misura esse avessero effettivamente trasferito ai loro passeggeri il beneficio economico risultante dall'applicazione della suddetta tassa al tasso ridotto, per poter quantificare con precisione il vantaggio di cui avevano realmente fruito, a meno che essa non avesse deciso di assegnare tale compito alle autorità nazionali fornendo le indicazioni necessarie a tale scopo.

In ogni caso, sottolinea il Tribunale, il recupero di un importo di otto euro a passeggero avrebbe rischiato di provocare ulteriori distorsioni alla concorrenza in quanto avrebbe potuto condurre a recuperare presso le compagnie aeree più del vantaggio di cui esse hanno effettivamente frutto. Peraltro, la circostanza che, nella fattispecie, i clienti delle compagnie aeree assoggettate alla tassa di cui trattasi non fossero imprese ai sensi del diritto dell'Unione, con la conseguenza che nessun aiuto poteva essere recuperato nei loro confronti, non può rimettere in discussione l'obbligo per la Commissione di identificare con esattezza i beneficiari di un aiuto, ovvero le imprese che hanno avuto il godimento effettivo dell'aiuto medesimo e limitare il recupero dell'aiuto ai vantaggi finanziari che sono effettivamente derivati dall'attribuzione degli aiuti ai beneficiari degli stessi.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. MARCHIO COMUNITARIO

IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE

Nel corso del 2015, la giurisprudenza del Tribunale ha apportato alcune precisazioni in merito agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009²⁴.

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 gennaio 2015, **MEM/UAMI (MONACO)** ([T-197/13](#), Racc., EU:T:2015:16), il Tribunale era chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato contro la decisione con cui la quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) aveva negato la protezione del marchio denominativo MONACO nell'Unione per determinati prodotti e servizi²⁵, in ragione del carattere descrittivo e dell'assenza di carattere distintivo del marchio di cui trattasi.

A tal proposito, il Tribunale ha osservato che il termine «monaco» corrispondeva al nome di un principato conosciuto a livello mondiale, non fosse altro che a causa della notorietà della sua famiglia principesca, dell'organizzazione di un gran premio automobilistico di formula 1 e di un festival del circo. La notorietà del Principato di Monaco vale ancor più tra i cittadini dell'Unione europea, segnatamente per le sue frontiere con uno Stato membro, la Francia, per la sua vicinanza con un altro Stato membro, l'Italia, e per l'utilizzo da parte di tale Stato terzo della stessa moneta utilizzata da 19 dei 28 Stati membri, l'euro. Il termine «monaco» evoca,

24 | Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

25 | Si trattava dei seguenti prodotti e servizi: supporti di registrazione magnetica, prodotti in carta e cartone non compresi in altre classi, stampati, fotografie, trasporto, organizzazione di viaggi, divertimento, attività sportive, alloggi temporanei.

quindi, indipendentemente dall'appartenenza linguistica del pubblico di riferimento, il territorio geografico avente lo stesso nome. In tale conteso, il Tribunale ha osservato inoltre che la commissione di ricorso aveva correttamente definito il pubblico di riferimento, ossia i cittadini dell'Unione e gli aveva riconosciuto, in funzione dei prodotti e servizi interessati, un livello di attenzione ora medio ora elevato.

Secondo il Tribunale, l'UAMI ha inoltre correttamente ritenuto che il termine «monaco» potesse servire, nel commercio, per indicare la provenienza o la destinazione geografica dei prodotti, o il luogo di prestazione di servizi, e che, di conseguenza, il predetto marchio aveva, per i prodotti e servizi interessati, carattere descrittivo. Quindi, nella misura in cui un marchio descrittivo delle caratteristiche di prodotti o servizi è, in tal modo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti o servizi, il Tribunale ha concluso che il marchio MONACO era privo di carattere distintivo.

Nella sentenza del 14 luglio 2015, *Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen/UAMI (Lembergerland)* ([T-55/14](#), Racc., EU:T:2015:486), il Tribunale è stato chiamato a esaminare la fondatezza di un ricorso presentato contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI che confermava il diniego di registrazione del segno denominativo Lembergerland come marchio comunitario con la motivazione che il marchio richiesto era irricevibile sulla base dell'impedimento assoluto alla registrazione previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009.

Il Tribunale ricorda che, in base alla disposizione in parola, sono esclusi dalla registrazione i marchi per vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini che non hanno invece tali origini, e che la protezione delle indicazioni geografiche riguardo ai vini trova il suo fondamento, da un lato, nei regolamenti dell'Unione, in particolare in quelli concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e, dall'altro, nelle convenzioni bilaterali concluse tra l'Unione e gli Stati terzi relative al commercio di vini. Esso osserva inoltre che, conformemente all'articolo 8, lettera b), ii), dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica sudafricana²⁶, per i vini originari del Sudafrica sono protette le indicazioni geografiche di cui al suo allegato II, che richiama esplicitamente la denominazione Lemberg. Secondo il Tribunale, la circostanza che detta denominazione faccia riferimento a un «estate» e non a una regione, un comune o una circoscrizione non è tale da rimettere in discussione il fatto che essa sia espressamente protetta come indicazione geografica in forza di detto accordo. L'accordo tra la Comunità e la Repubblica sudafricana rinvia, infatti, quanto alla nozione di indicazione geografica, all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo ADPIC²⁷, in base al quale le indicazioni geografiche sono «le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica». Orbene, nulla consente di affermare che una «località» ai sensi di detta disposizione non possa essere costituita da un'azienda vinicola o che si debba limitare tale «località» a un territorio in funzione delle sue dimensioni o della sua divisione amministrativa formale.

Il Tribunale precisa, inoltre, che l'impedimento alla registrazione previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009 si applica se il marchio richiesto contiene o consiste in un'indicazione geografica o in elementi che consentono di identificare con certezza l'indicazione geografica di cui trattasi. Nel caso di specie, il segno richiesto «Lembergerland» è una parola composta, contenente, in particolare, l'indicazione geografica protetta Lemberg, la quale è chiaramente identificabile all'interno di detto segno. Il Tribunale ha così respinto l'argomento secondo cui il suddetto marchio non corrisponderebbe all'indicazione geografica Lemberg, ma costituirebbe un termine di fantasia nuovo, del quale solo sette lettere coincidono con l'indicazione geografica Lemberg. Esso ha altresì respinto l'argomento secondo cui il marchio richiesto, Lembergerland, non sarebbe idoneo a creare confusione con l'indicazione geografica Lemberg, poiché esso avrebbe un significato diverso

26 | Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino (GU 2002, L 28, pag. 4).

27 | Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994 (GU L 336, pag. 214), costituente l'allegato 1 C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU 1994, L 336, pag. 3).

da quest'ultima. Infatti, osserva il Tribunale, la registrazione di un marchio deve essere negata se quest'ultimo contiene un'indicazione geografica o consiste in essa, indipendentemente dalla questione se il segno richiesto possa indurre in errore il consumatore sulla provenienza dei vini che esso designa.

Nell'ambito delle cause che hanno portato alla sentenza del 7 ottobre 2015, **Cipro/UAMI (ΧΑΛΛΟΥΜΙ e HALLOUMI) (T-292/14 e T-293/14)** Racc., EU:T:2015:752), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi su due ricorsi diretti ad ottenere l'annullamento di decisioni con cui la quarta commissione di ricorso dell'UAMI aveva confermato il rigetto delle domande di registrazione del segno denominativo ΧΑΛΛΟΥΜΙ e del segno denominativo HALLOUMI come marchi comunitari per formaggio, latte e prodotti lattiero-caseari.

Il Tribunale sottolinea che, affinché il divieto di registrazione enunciato dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 si applichi a un segno, quest'ultimo deve presentare con i prodotti o servizi in causa un nesso sufficientemente concreto e diretto da consentire al pubblico destinatario di percepire immediatamente, e senza altra riflessione, una descrizione di tali prodotti o servizi o di una delle loro caratteristiche. Esso ha così ritenuto che la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto che, agli occhi del pubblico cipriota, i termini in lettere maiuscole «HALLOUMI» e «ΧΑΛΛΟΥΜΙ» designavano una specialità di formaggio di Cipro e descrivevano quindi direttamente il tipo e l'origine geografica del formaggio, del latte e dei prodotti lattiero-caseari considerati. Tali termini indicano infatti un tipo particolare di formaggio esportato da Cipro, prodotto in una certa maniera e caratterizzato da un gusto, una consistenza e proprietà culinarie particolari. Pertanto, la commissione di ricorso non aveva commesso alcun errore di valutazione nel ritenere che non fosse consentita la registrazione dei marchi richiesti in ragione del loro significato descrittivo, quantomeno agli occhi del pubblico cipriota, dei prodotti per i quali le registrazioni erano state domandate.

Chiamato, inoltre, a esaminare la censura secondo cui il regolamento n. 207/2009 non escluderebbe i marchi di certificazione, il Tribunale precisa che il regolamento in parola non prevede la tutela dei marchi in parola, ma solamente la tutela dei marchi comunitari individuali o collettivi. A tal riguardo, il Tribunale ha osservato che la commissione di ricorso aveva precisato che, per poter registrare dei marchi di certificazione, essi dovevano essere depositati quali marchi individuali e non essere oggetto di nessuno degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dal regolamento in parola.

Il Tribunale indica infine che la nozione di interesse generale sottesa all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 impone che i segni o le indicazioni che in commercio possono servire per designare caratteristiche di prodotti o servizi di cui è chiesta la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione vieta che detti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchio e che un'impresa monopolizzi l'uso di un termine descrittivo, a discapito delle altre imprese, comprese le sue concorrenti, che vedrebbero così ristretta la portata del vocabolario disponibile per descrivere i propri prodotti. L'interesse generale o l'interesse pubblico a lasciare i marchi descrittivi disponibili per l'uso di terzi è infatti prestabilito e presunto. Ne consegue che, quando il marchio richiesto è descrittivo, per la commissione di ricorso è sufficiente constatare detto carattere descrittivo senza per questo dover verificare se, nonostante il suo carattere descrittivo, vi sia, di fatto, un interesse pubblico a lasciare il marchio disponibile per l'uso di terzi. Inoltre, ricorda il Tribunale, l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 non dipende dall'esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale e serio.

b) IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE

Quest'anno cinque sentenze vertenti sugli impedimenti relativi alla registrazione previsti nell'articolo 8 del regolamento n. 207/2009 meritano una menzione particolare.

In primo luogo, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 febbraio 2015, *Compagnie des montres Longines, Francillon/UAMI - Cheng (B)* ([T-505/12](#), Racc., EU:T:2015:95), il Tribunale era chiamato a verificare la legittimità della decisione con cui la quinta commissione di ricorso dell'UAMI si era rifiutata di accogliere l'opposizione proposta contro la domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno figurativo consistente nella lettera maiuscola «B» posta in mezzo a un paio di ali per occhiali da sole graduati, abbigliamento e scarpe. L'opposizione era fondata su un marchio internazionale figurativo anteriore, consistente in una «clessidra alata», che produce i suoi effetti in particolare in determinati Stati membri dell'Unione e che riguarda orologi, diversi prodotti di orologeria, cronometri, oltre a gioielleria e oreficeria. Essa era stata respinta, in particolare, in ragione della mancanza di una qualsiasi somiglianza tra i due tipi di prodotti considerati.

A questo proposito, il Tribunale ha osservato che, nonostante il fatto che i prodotti in questione appartenessero a segmenti di mercato vicini, essi erano diversi quanto alla loro natura, alla loro destinazione e al loro impiego e non erano pertanto concorrenti né interscambiabili. Il Tribunale ricorda che, trattandosi di un'eventuale complementarità estetica dei prodotti in parola, la ricerca di una certa armonia estetica è un elemento troppo generico per poter giustificare, di per sé solo, la complementarità di prodotti. In tale contesto, esso ha, in primis, esaminato se prodotti designati dal marchio anteriore fossero indispensabili o importanti per l'utilizzo dei prodotti designati dal marchio richiesto e viceversa e, in un secondo luogo, se i consumatori ritenessero normale che tali prodotti fossero commercializzati con il medesimo marchio. Posto che né l'uno né l'altro è stato dimostrato, il Tribunale ha considerato che i prodotti di cui trattasi non erano simili. Esso ha quindi ritenuto che la commissione di ricorso non avesse commesso alcun errore nell'escludere qualsiasi rischio di confusione sulla sola base di un confronto tra i prodotti in questione.

Allo stesso modo, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso aveva anche correttamente stabilito che il marchio anteriore, costituito soltanto da un elemento grafico, una «clessidra alata», non era un marchio notorio, benché un marchio composto, composto dal medesimo elemento e dalla parola «longines», fosse regolarmente utilizzato sul mercato di riferimento. Il Tribunale si è basato, in particolare sul fatto che, nel marchio composto utilizzato, era l'elemento denominativo «longines» a prevalere nell'impressione complessiva così da farlo ricordare ai consumatori. Per quanto attiene all'elemento grafico – la «clessidra alata» –, il Tribunale ha considerato che non era stato dimostrato il fatto che esso era memorizzato in quanto tale, vuoi nel suo utilizzo nel quadro del marchio complesso o come si presenta nella registrazione.

In secondo luogo, nella sentenza del 5 maggio 2015, *Spa Monopole/UAMI - Orly International (SPARITAL)* ([T-131/12](#), Racc., EU:T:2015:257), si discuteva della domanda di registrazione quale marchio comunitario del segno denominativo SPARITAL per prodotti compresi nella classe 3 di cui all'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato. La domanda in parola era stata oggetto di un'opposizione fondata, in particolare, sull'esistenza del marchio denominativo SPA e del marchio figurativo SPA con Pierrot per prodotti compresi nella classe 32 ai sensi del suddetto accordo. La prima commissione di ricorso dell'UAMI si era rifiutata di accogliere l'opposizione sulla base, segnatamente, dell'assenza di prove della notorietà del marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32, indicando, in particolare, che la notorietà di detto marchio figurativo non consentiva di concludere nel senso della notorietà del marchio denominativo SPA relativo a detti prodotti.

Chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto avverso la suddetta decisione, il Tribunale ricorda, anzitutto, che l'acquisizione del carattere distintivo di un marchio può derivare dal suo uso come parte di un altro marchio registrato, a condizione che il pubblico di riferimento continui a percepire i prodotti di cui trattasi

come provenienti da una determinata impresa. Esso precisa, a questo proposito, che il titolare di un marchio registrato, al fine di dimostrare il carattere distintivo particolare e la notorietà di quest'ultimo, può avvalersi di prove del suo utilizzo in una forma differente, in quanto parte di un altro marchio registrato notorio, purché il pubblico di riferimento continui a percepire i prodotti di cui trattasi come provenienti dalla stessa impresa.

Il Tribunale ha inoltre stabilito che, nel ritenere che la notorietà del marchio figurativo SPA con Pierrot non potesse essere estesa al marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32, la commissione di ricorso aveva commesso un errore di diritto. Dalla giurisprudenza risulta infatti che è nel peculiare contesto dell'asserita esistenza di una «famiglia» o «serie» di marchi che deve collocarsi l'affermazione della Corte, di cui al punto 86 della sentenza del 13 settembre 2007, *Il Ponte Finanziaria/UAMI*²⁸, secondo cui l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/104/CEE²⁹ e, per analogia, l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009 non consentono di estendere, attraverso la prova del suo uso, la tutela di cui beneficia un marchio registrato ad un altro marchio registrato il cui uso non è stato dimostrato, a motivo che tale ultimo marchio sarebbe solo una leggera variante del primo. Ora, nel caso di specie, la ricorrente non ha cercato di provare l'uso di marchi di una stessa famiglia SPA, bensì di dimostrare, in sostanza, che il marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32 godeva di notorietà, atteso che il suo utilizzo nel marchio figurativo SPA con Pierrot, relativo alla stessa classe di prodotti, non ne aveva alterato il carattere distintivo e che, al contrario, detto marchio denominativo anteriore rimaneva in evidenza ed era assai riconoscibile all'interno del marchio figurativo di cui trattasi.

Il Tribunale ha quindi concluso che l'utilizzo di elementi di prova relativi al marchio figurativo SPA con Pierrot, di cui il marchio denominativo SPA faceva parte, al fine di dimostrare la notorietà di quest'ultimo era ammessa a condizione che fosse dimostrato che gli elementi di diversità tra il marchio denominativo e il marchio figurativo utilizzato nel commercio non ostano a che il pubblico di riferimento continui a percepire i prodotti di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa.

In terzo luogo, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 10 giugno 2015, *AgriCapital/UAMI - agri.capital (AGRI.CAPITAL)* ([T-514/13](#), Racc., oggetto di impugnazione, EU:T:2015:372), il Tribunale è stato chiamato a valutare la somiglianza tra, da una parte, i servizi finanziari designati dai marchi anteriori e, dall'altra, i servizi immobiliari e quelli delle imprese edili, designati dal marchio richiesto.

A questo proposito, il Tribunale ha osservato che i servizi finanziari non avevano stessa natura, la stessa destinazione o lo stesso impiego dei servizi immobiliari. Infatti, mentre i servizi finanziari sono forniti da istituti di credito ai fini della gestione delle risorse finanziarie dei loro clienti e consistono, segnatamente, nella conservazione dei fondi depositati, nelle rimesse di fondi, nella concessione di prestiti o in diverse operazioni finanziarie, i servizi immobiliari consistono in servizi relativi a un bene immobile, ossia, in particolare, l'affitto, l'acquisto, la vendita o la gestione di un bene. Peraltro, con riguardo al fatto che i servizi di cui trattasi potrebbero trovarsi negli stessi canali di distribuzione, il che ne dimostrerebbe la complementarietà, il Tribunale ha osservato che i servizi immobiliari non erano, in linea di principio, forniti negli stessi locali dei servizi finanziari.

Per quanto attiene alla comparabilità dei servizi finanziari con i prodotti di un'impresa edile, il Tribunale ha osservato che la ricerca di finanziamenti da parte dell'impresa edile era diretta unicamente a consentire a quest'ultima di sostenere, in un primo momento, il costo per l'acquisto di edifici da ristrutturare o di terreni da attrezzare, prima che la stessa potesse, in un secondo momento, ripercuotere tale costo sui clienti ai quali avrebbe venduto il bene immobile ottenuto nell'ambito di un programma di costruzione o di ristrutturazione. Benché sia prassi comune che talune imprese edili offrano ai propri clienti servizi di consulenza sul finanziamento del loro acquisto nell'ambito della commercializzazione di programmi immobiliari, siffatti servizi di consulenza

28 | [C-234/06 P](#), Racc., EU:C:2007:514.

29 | Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

non possono essere qualificati come consulenze finanziarie, come quelle designate dai marchi anteriori della ricorrente. Siffatti servizi di consulenza sono, infatti, assimilabili a quelli che qualsiasi venditore di un bene di un certo valore, come, ad esempio, una barca, un bene aziendale o un'opera d'arte, può prestare ai propri clienti in relazione all'interesse finanziario che essi possono avere nell'acquistare il bene in questione. Il venditore che presta siffatti servizi di consulenza non fornisce tuttavia un servizio finanziario.

Il Tribunale ha inoltre stabilito che non era possibile riscontrare l'esistenza di una correlazione di complementarietà sufficientemente stretta tra i servizi finanziari e quelli di un'impresa edile. Infatti, anche se, tenuto conto delle ingenti somme generalmente oggetto di operazioni immobiliari, i servizi finanziari sono importanti per il consumatore medio nell'ottica dell'impiego dei servizi di imprese edili, resta il fatto che in un'economia di mercato, gran parte delle attività richiede finanziamenti o investimenti, cosicché i servizi finanziari possono, per natura, essere associati alla maggior parte di tali attività e non solamente alle attività di imprese edili.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha concluso che i servizi coperti dai marchi anteriori e i servizi designati dal marchio richiesto non erano simili. Esso precisava che l'assenza di somiglianza tra detti servizi non poteva essere compensata, ai fini della valutazione del rischio di confusione, dalla somiglianza, anche qualora fosse elevata, dei marchi in conflitto.

In quarto luogo, nella sentenza del 30 settembre 2015, ***Tilda Riceland Private/UAMI – Siam Grains (BASmALI)*** ([T-136/14](#), Racc., EU:T:2015:734), il Tribunale si è pronunciato sulla legittimità della decisione con cui la quarta commissione di ricorso dell'UAMI si era rifiutata di accogliere l'opposizione proposta contro la domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo BASmALI per il riso. L'opposizione si fondeva sul marchio anteriore non registrato ovvero sul segno anteriore BASMATI, utilizzato nella normale prassi commerciale per il riso. La commissione di ricorso aveva ritenuto che la ricorrente non avesse fornito la prova dell'uso del nome «basmati» quale segno distintivo nella normale prassi commerciale. A suo avviso, il carattere distintivo del segno controverso doveva risultare dalla funzione di quest'ultimo di identificare l'origine commerciale dei prodotti. La ricorrente aveva contestato tale valutazione dinanzi al Tribunale facendo valere una violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

Chiamato a pronunciarsi nella causa, il Tribunale sottolinea che certamente, è corretto, come ha rilevato la commissione di ricorso, che, nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il segno controverso deve essere utilizzato come elemento distintivo, nel senso che deve servire a identificare un'attività economica esercitata dal suo titolare; ciò non può però significare che la funzione dell'utilizzo di un segno, nell'ambito della disposizione succitata, debba consistere esclusivamente nell'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi di cui si tratta. Così concludendo, la commissione di ricorso ha posto una condizione che non è prevista all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

Infatti, sottolinea il Tribunale, la disposizione in parola riguarda i marchi non registrati e ogni «altro segno» utilizzato nella normale prassi commerciale. In tale ambito, in assenza di indicazione contraria, la funzione dell'utilizzo del segno in causa può risiedere, in ragione della natura del menzionato segno, non esclusivamente nell'identificazione da parte del pubblico pertinente dell'origine commerciale del prodotto interessato, ma anche, segnatamente, nell'identificazione della sua origine geografica e delle qualità particolari che gli sono intrinseche o delle caratteristiche su cui si basa la sua reputazione. Il segno in causa, in ragione della sua natura, può essere qualificato come elemento distintivo qualora serva a identificare i prodotti o i servizi di un'impresa rispetto a quelli di un'altra impresa, ma del pari, segnatamente, qualora serva ad identificare alcuni prodotti o servizi rispetto ad altri prodotti o servizi simili. Posto che l'approccio della commissione di ricorso comporta l'esclusione dal beneficio dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 dei segni che sono utilizzati da molteplici operatori o che sono utilizzati in associazione con marchi, mentre tale disposizione non prevede una tale esclusione, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata.

In quinto luogo, nella sentenza del 2 ottobre 2015, *The Tea Board/UAMI - Delta Lingerie (Darjeeling)* ([T-624/13](#), Racc., oggetto di impugnazione, EU:T:2015:743), il Tribunale ha ricordato che un marchio comunitario collettivo godeva, come ogni marchio comunitario, della tutela rispetto a qualsivoglia pregiudizio derivante dalla registrazione di un marchio comunitario che comporti un rischio di confusione.

A questo proposito, il Tribunale osserva che, benché l'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 introduca un'eccezione rispetto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, prevedendo regole di registrazione meno rigorose e ammettendo che marchi descrittivi della provenienza geografica dei prodotti considerati ne beneficiino, detto regolamento si applica, in conformità del suo articolo 66, paragrafo 3, salvo diversa previsione espressa, alla totalità dei marchi comunitari, ivi compresi quelli registrati in forza del suo articolo 66, paragrafo 2. Secondo il Tribunale, la funzione dei marchi comunitari collettivi rientranti nell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 consiste nel distinguere i prodotti o i servizi designati da tali marchi in funzione del soggetto titolare e non in funzione della loro provenienza geografica. Così, quando nell'ambito di un procedimento di opposizione i segni in conflitto sono, da una parte, marchi collettivi e, dall'altra, marchi individuali, il confronto tra i prodotti e i servizi designati deve essere compiuto sulla base dei medesimi criteri che trovano applicazione quando è valutata la somiglianza o l'identità dei prodotti e dei servizi designati da due marchi individuali. In tale contesto, anche considerando che la provenienza dei prodotti e dei servizi designati dai segni può costituire uno dei fattori di cui tener conto in sede di valutazione complessiva dell'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la disposizione in parola non trova applicazione quando una delle condizioni cumulative ivi enunciate non è soddisfatta.

Il Tribunale è tornato inoltre sulla nozione di notorietà di un marchio. Osservando che l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non definisce tale concetto, esso rileva, da una parte, che nell'ambito della valutazione della notorietà di un marchio anteriore occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata del suo uso nonché l'importanza degli investimenti compiuti per promuoverlo. Dall'altra, esso sottolinea che ogni valutazione in merito a un marchio comunitario collettivo rientrante nell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, ivi compresa la valutazione della sua notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento in parola deve essere compiuta in base ai medesimi criteri applicabili ai marchi individuali.

c) QUESTIONI PROCEDURALI

Nella sentenza del 13 febbraio 2015, *Husky CZ/UAMI - Husky of Tostock (HUSKY)* ([T-287/13](#), Racc., EU:T:2015:99), il Tribunale si è pronunciato sull'interpretazione della regola 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95³⁰.

Il Tribunale sottolinea che la versione inglese di detta regola è diversa dalle versioni tedesca, spagnola, francese e italiana di detta disposizione. A tal riguardo, l'esigenza che un atto dell'Unione europea sia applicato e quindi interpretato in modo uniforme esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle versioni, e rende al contrario necessaria l'interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce, segnatamente, di tutte le altre versioni linguistiche ufficiali. Peraltra, dalla formulazione delle disposizioni del regolamento n. 2868/95 risulta che il paragrafo 2 della regola 71 può essere applicato e interpretato esclusivamente in combinato disposto con il paragrafo 1 di tale regola. Orbene, occorre considerare detto paragrafo come tale da permettere all'UAMI, qualora vi siano due o più parti coinvolte nel procedimento, di subordinare la proroga del termine all'accordo delle altre parti e non come atta a subordinare detta proroga all'accordo delle parti. Secondo il Tribunale, subordinare la proroga del termine al solo accordo delle parti potrebbe avere l'effetto di privare la parte che chiede la proroga della possibilità di difendersi.

30 | Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).

Ciò potrebbe anche scontrarsi con la buona amministrazione del procedimento ed essere contrario allo scopo perseguito dalla regola 71, che consiste proprio nella possibilità di una proroga dei termini quando le circostanze lo giustificano. Il Tribunale ha così concluso che, nel caso di specie, la commissione di ricorso non aveva commesso errori nel considerare che la regola 71, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 deve essere interpretata nel senso che, qualora una parte, in un procedimento inter partes, domandi una proroga del termine, l'UAMI può, senza esservi tenuto, domandare l'accordo dell'altra parte e che tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con il paragrafo 1 della stessa regola, che comporta che l'UAMI tenga conto, in particolare quando decide di non domandare l'accordo dell'altra parte, delle circostanze relative alla domanda di proroga del termine.

Il Tribunale precisa inoltre che la regola 22, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95 completa e precisa le disposizioni della regola 22, paragrafi da 2 a 4, del medesimo regolamento, applicabili mutatis mutandis ai procedimenti di decadenza in forza della regola 40, paragrafo 5, di detto regolamento. In tali circostanze, la regola 22, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione è applicabile a un procedimento di decadenza fondato sull'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. Ne deriva che l'UAMI ha, nell'ambito di un procedimento siffatto, la possibilità di domandare la traduzione dei documenti che non sono stati prodotti nella lingua di procedura alla parte che ha presentato detti documenti.

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 25 marzo 2015, **Apple and Pear Australia e Star Fruits Diffusion/UAMI - Carolus C. (English pink)** ([T-378/13](#), Racc., oggetto di impugnazione, EU:T:2015:186), il Tribunale era chiamato a pronunciarsi sulla questione se la sentenza pronunciata da un giudice nazionale costituisca, nell'ambito di un procedimento in materia di contraffazione, un elemento di fatto rilevante e se la commissione di ricorso debba valutarne l'eventuale incidenza sulla risoluzione della controversia. A questo proposito, il Tribunale osserva anzitutto che l'articolo 95 del regolamento n. 207/2009 prevede che gli Stati membri designano nel proprio territorio i tribunali nazionali che assumeranno il ruolo di «tribunale dei marchi comunitari». In tale contesto, l'articolo 96 del regolamento afferma che i tribunali dei marchi comunitari sono competenti in particolare per le azioni in materia di contraffazione e per le domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio comunitario. Il legislatore belga ha designato il Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgio) quale tribunale dei marchi comunitari di primo grado. La sentenza di detto giudice costituisce, a prima vista, un elemento di fatto rilevante ai fini della risoluzione del caso di specie. Infatti, la commissione di ricorso non poteva non riconoscere l'esistenza di essenziali punti comuni tra gli elementi di fatto oggetto del procedimento avviato mediante l'azione per contraffazione e quelli oggetto del procedimento avviato mediante l'opposizione alla registrazione del marchio richiesto. Il Tribunale sottolinea, peraltro, che la sentenza in parola è stata emanata da un tribunale dei marchi comunitari, istituito a norma del regolamento n. 207/2009, il quale interviene, a tale titolo, nel contesto del sistema autonomo costituito dal regime del diritto dei marchi dell'Unione, atteso che esso è incaricato di tutelare, in tutto il territorio dell'Unione, i marchi comunitari oggetto di contraffazione o di una minaccia di contraffazione e persegue, quindi, gli obiettivi peculiari di detto sistema. Tenuto conto del complesso di tali circostanze, il Tribunale ha stabilito che, nel caso di specie, la sentenza del Tribunal de commerce de Bruxelles costituiva, prima facie, un elemento di fatto rilevante e che la commissione di ricorso avrebbe dovuto valutarne l'eventuale incidenza sulla risoluzione della controversia di cui era investita. Omettendo di farlo, la commissione di ricorso non ha valutato con tutta la necessaria diligenza gli elementi di fatto che le erano stati sottoposti.

La sentenza del 25 giugno 2015, **Copernicus Trademarks/UAMI - Maquet (LUCEA LED)** ([T-186/12](#), Racc., EU:T:2015:436), ha permesso al Tribunale di precisare che l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, secondo cui in un procedimento concernente impedimenti relativi alla registrazione, l'esame dell'UAMI si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti, non impediva all'UAMI di esaminare d'ufficio l'anteriorità del marchio sul quale l'opposizione è basata.

Inoltre, secondo il Tribunale, l'iscrizione nel registro, da parte dell'esaminatore, di una data di priorità non impedisce all'UAMI di esaminare, nell'ambito di un procedimento di opposizione, se le condizioni per la rivendicazione di priorità siano soddisfatte. Esso osserva, a questo riguardo, che la giurisprudenza secondo cui il richiedente un marchio che desideri contestare la validità di un marchio comunitario su cui si fonda un'opposizione è tenuto a farlo nell'ambito di un procedimento di nullità, non può essere applicata alla rivendicazione di priorità per un tale marchio. Infatti, anzitutto, l'iscrizione nel registro di una data di priorità per un marchio comunitario non può, o almeno non può utilmente, essere contestata nell'ambito di un procedimento di nullità. Non esiste peraltro un altro procedimento specifico che permetta a un terzo di contestare la data di priorità iscritta nel registro per un marchio comunitario che possa essere paragonato al procedimento di nullità, di cui una delle particolarità è di non poter essere avviato dall'ufficio dell'UAMI.

Nella sentenza del 30 giugno 2015, **La Rioja Alta/UAMI - Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI)** ([T-489/13](#), Racc. (per estratto), EU:T:2015:446], il Tribunale ha osservato che, a titolo di fattori pertinenti che permettono di valutare l'esistenza di un rischio di confusione, poteva eventualmente essere presa in considerazione la coesistenza di due marchi in un mercato, posto che è riconosciuto dalla giurisprudenza che essa può, unitamente ad altri elementi, portare a ridurre il rischio di confusione tra tali marchi nella mente del pubblico di riferimento.

In tale contesto, il Tribunale sottolinea che sebbene spetti al titolare del marchio controverso, nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, dimostrare che detta coesistenza si fondava sull'insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra il marchio da esso fatto valere e il marchio anteriore su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità, questi ha la facoltà di procedere a tale dimostrazione adducendo un insieme di indizi in tal senso. A tale riguardo, sono particolarmente pertinenti gli elementi attestanti la conoscenza di ciascuno dei marchi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio controverso. Inoltre, la durata della coesistenza costituisce altresì un elemento essenziale posto che dalla giurisprudenza risulta che la coesistenza di due marchi deve essere sufficientemente lunga per poter influire sulla percezione del consumatore pertinente.

La sentenza del 15 luglio 2015, **Australian Gold/UAMI - Effect Management & Holding (HOT)** ([T-611/13](#), Racc., EU:T:2015:492), è stata per il Tribunale l'occasione di ricordare che la possibilità di registrare un segno come marchio comunitario deve essere valutata solo sulla base della normativa pertinente.

Così, precisa il Tribunale, l'UAMI e, se del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati, anche se possono prenderle in considerazione, da decisioni emanate a livello degli Stati membri, il che vale anche nel caso in cui dette decisioni siano state adottate in applicazione di una legislazione nazionale armonizzata in forza della direttiva 2008/95/CE³¹. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001³², e dell'articolo 109 del regolamento n. 207/2009 non inficiano in alcun modo tale constatazione. Infatti, come risulta segnatamente dal considerando 15 del regolamento n. 44/2001, tale regolamento ha l'unico scopo di evitare che in due Stati membri siano rese decisioni giudiziarie fra loro incompatibili e non si applica all'UAMI. Inoltre, l'articolo 109 del regolamento n. 207/2009 è diretto a evitare che azioni per contraffazione proposte dinanzi ai giudici nazionali, basate una su di un marchio comunitario e l'altra su di un marchio nazionale, diano luogo a decisioni in contraddizione tra loro. Esso attiene quindi ai soli effetti e non alle condizioni di protezione di tali marchi. La constatazione di cui sopra non è rimessa in discussione dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, che dispone che gli impedimenti assoluti alla registrazione enumerati al paragrafo 1 sono applicabili anche se esistono soltanto per una parte dell'Unione. Il rifiuto di registrazione nazionale è fondato, infatti, su disposizioni nazionali applicate

31 | Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25).

32 | Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

secondo una procedura nazionale in un contesto nazionale e non equivale, pertanto, al riconoscimento dell'esistenza in uno Stato di un impedimento assoluto alla registrazione ai sensi del regolamento n. 207/2009.

Di conseguenza, anche se è auspicabile che l'UAMI prenda in considerazione le decisioni delle autorità nazionali relative ai marchi identici a quelli sui quali esso deve pronunciarsi e viceversa, esso non è tuttavia tenuto a prendere in considerazione tali decisioni, comprese quelle che si pronunciano su marchi identici, e, nell'ipotesi in cui le prenda in considerazione, non è vincolato da esse.

Infine, la sentenza del 18 novembre 2015, **Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/UAMI - Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE)** ([T-659/14](#), Racc., EU:T:2015:863), ha permesso al Tribunale di precisare la portata della protezione conferita dal regolamento (CE) n. 491/2009³³.

A questo proposito, il Tribunale osserva che le denominazioni di vini protette in conformità degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999³⁴, sono automaticamente protette in virtù di detto regolamento e la Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 118 quindecies del regolamento n. 491/2009, vale a dire nella banca dati E-Bacchus. Secondo il Tribunale, da tale carattere automatico della tutela delle denominazioni di vini già protette ai sensi del regolamento n. 1493/1999 deriva che l'iscrizione nella banca dati E-Bacchus non è necessaria affinché dette denominazioni di vini godano di una protezione nell'Unione. Orbene, tale protezione «automatica», benché basata direttamente sulla legislazione nazionale pertinente, non comportava tuttavia necessariamente che l'UAMI fosse obbligato, in forza del regolamento n. 491/2009, a rispettare le disposizioni di detta legislazione o le condizioni di protezione da essa previste. Il Tribunale ne conclude che, per quanto attiene all'ambito di applicazione del regolamento n. 491/2009, le sue disposizioni disciplinavano, in maniera uniforme ed esclusiva, sia l'autorizzazione sia i limiti, ossia il divieto di utilizzo commerciale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dal diritto dell'Unione, sicché, in tale preciso contesto, la commissione di ricorso non doveva applicare le condizioni di protezione specificamente stabilite nelle regole pertinenti del diritto nazionale che erano all'origine dell'inserimento delle denominazioni di origine «porto» o «port» nella banca dati E-Bacchus.

Tuttavia, per quanto riguarda il presunto carattere esaurente della protezione conferita in forza dell'articolo 118 quaterdecies, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 491/2009, il Tribunale osserva che né dalle disposizioni del regolamento n. 491/2009, né da quelle del regolamento n. 207/2009 risulta che la protezione prevista dal primo regolamento debba essere intesa come esaustiva. Al contrario, motivi di nullità possono essere basati, in maniera alternativa o cumulativa, su diritti anteriori in base alla normativa dell'Unione o al diritto interno che ne disciplina la protezione. Ne consegue che la protezione conferita alle denominazioni di origine, a condizione che esse costituiscano «diritti anteriori», può essere integrata dal diritto nazionale pertinente che accorda un'ulteriore protezione.

Inoltre, precisa il Tribunale, se è vero che il richiedente la dichiarazione di nullità ha l'onere di provare il fatto di essere legittimato, a norma della legislazione nazionale applicabile, a far valere un diritto anteriore, spetta tuttavia, in primo luogo, agli organi competenti dell'UAMI valutare l'autorità e la portata di tali elementi. Il Tribunale osserva inoltre che, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento, l'esistenza di un contrassegno diverso da un marchio consente di ottenere la nullità di un marchio comunitario qualora soddisfi cumulativamente quattro condizioni. Se è vero che le prime due condizioni risultano dal testo stesso dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, e devono quindi essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione, le altre due condizioni sancite poi dall'articolo 8, paragrafo 4, lettere a) e b), dello stesso

33 | Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (GU L 154, pag. 1).

34 | Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1).

regolamento costituiscono condizioni fissate da detto regolamento che sono da valutarsi alla luce dei criteri fissati dal diritto che disciplina il contrassegno fatto valere. Alla luce degli elementi che precedono, il Tribunale ha considerato che, nel caso di specie, la commissione di ricorso non poteva escludere gli elementi di prova invocati dalla ricorrente e rinunciare ad applicare la normativa nazionale di cui trattasi adducendo il motivo che la protezione di dette denominazioni di origine o indicazioni geografiche ineriva esclusivamente al regolamento n. 491/2009, ossia alla competenza esclusiva dell'Unione.

d) POTERE DI RIFORMA

Nella sentenza *English pink*, sopra citata (EU:T:2015:186), il Tribunale è stato chiamato a precisare le condizioni di esercizio del potere di riforma come riconosciuto dall'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. A fondamento della loro domanda di riforma della decisione impugnata, le ricorrenti si richiamavano al principio di autorità di cosa giudicata di una decisione resa da un giudice nazionale di uno Stato membro, designato da quest'ultimo come tribunale dei marchi comunitari ai sensi dell'articolo 95 del regolamento in parola.

A tal riguardo, il Tribunale ricorda anzitutto che il potere di riforma non ha come effetto di conferirgli la facoltà di effettuare una valutazione alla quale la commissione di ricorso non ha ancora proceduto. Pertanto, in linea di principio, l'esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta da detta commissione, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la commissione di ricorso era tenuta a prendere.

In tale contesto, la decisione di un'autorità giurisdizionale nazionale che statuisce in qualità di tribunale dei marchi comunitari nell'ambito di un'azione per contraffazione di un marchio comunitario non possiede alcuna autorità di cosa giudicata nei confronti degli organi dell'UAMI nell'ambito del procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio comunitario, seppur identico al marchio nazionale oggetto dell'azione per contraffazione. Ne deriva che l'esistenza di una simile decisione non basta di per sé a porre il Tribunale in condizione di determinare la decisione che la commissione di ricorso era tenuta ad adottare. Il Tribunale precisa infatti che, posto che le decisioni che le commissioni di ricorso devono adottare, in forza del regolamento n. 207/2009 rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e che il regolamento in parola non contempla disposizioni che impongano all'UAMI di conformarsi, in nome del principio dell'autorità di cosa giudicata, a una decisione di un tribunale dei marchi comunitari, nel caso di specie, l'autorità di cosa giudicata posseduta non s'impone né alla commissione di ricorso né al giudice dell'Unione nell'esercizio del suo sindacato di legittimità e del suo potere di riforma.

Il Tribunale, tenuto conto che non era in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere, ne ha concluso che non poteva, nel caso di specie, esercitare il suo potere di riforma.

e) PROVA DELL'USO EFFETTIVO DEL MARCHIO

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 giugno 2015, *Polytetra/UAMI - El du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON)* ([T-660/11](#), Racc., EU:T:2015:387), il Tribunale era chiamato in particolare a esaminare se la prova fornita dalla parte che ha presentato opposizione dell'uso del marchio anteriore rispetto ai prodotti finali di terzi che incorporano un componente corrispondente al prodotto designato da detto marchio potesse rappresentare la prova dell'uso effettivo di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.

Nel caso di specie, il Tribunale ha considerato che i materiali antiaderenti, designati dal marchio anteriore, che la parte che ha presentato opposizione fornisce ai suoi clienti, erano sottoposti a un processo di trasformazione che ha come risultato prodotti destinati ad essere venduti al consumatore finale allo scopo di essere utilizzati in quanto tali. In tale contesto, i prodotti finali di terzi erano essenzialmente differenti dai materiali antiaderenti, sia per propria natura che per la propria finalità e la propria destinazione, e non rientravano nello stesso gruppo di questi ultimi. La prova dell'utilizzo del marchio anteriore rispetto ai prodotti finali di terzi che incorporano un componente proveniente dalla parte che ha proposto opposizione non consente quindi di concludere nel senso del suo uso per i prodotti finali per i quali esso era stato registrato.

Il Tribunale ha osservato, inoltre, che il mercato di cui trattasi era utilizzato dai terzi al fine di indicare la presenza della materia prima o di un rivestimento alla cui origine vi era la parte che ha proposto opposizione e non affinché tale marchio costituisca un legame di origine tra la parte che ha proposto opposizione e il prodotto di un terzo o tra quest'ultimo e il proprio prodotto. Ne consegue, nel caso di specie, che l'uso di detto marchio rispetto ai prodotti finali di terzi non permetteva di assolvere la funzione essenziale di detto marchio che è di garantire l'origine dei prodotti rispetto a detti prodotti finali e non poteva quindi essere considerato un'utilizzazione per tali prodotti ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.

2. DISEGNI O MODELLI

Due sentenze in materia di registrazione di un disegno o di un modello comunitario a norma del regolamento (CE) n. 6/2002³⁵ meritano una particolare menzione.

In primo luogo, la causa che ha dato luogo alla sentenza del 21 maggio 2015, *Senz Technologies/UAMI - Impliva (Parapluies)* [T-22/13 e T-23/13, Racc. (per estratto), EU:T:2015:310], ha fornito al Tribunale l'occasione di ricordare che un disegno o un modello si considera divulgato una volta che la parte che fa valere la divulgazione ne abbia provato i fatti constitutivi e che tale presunzione si applica a prescindere dal luogo in cui si sono verificati i fatti constitutivi della divulgazione.

Secondo il Tribunale, la questione se le persone appartenenti agli ambienti specializzati del settore interessato possano ragionevolmente essere a conoscenza di eventi verificatisi al di fuori del territorio dell'Unione è una questione di fatto la cui risposta dipende dalla valutazione delle circostanze proprie di ogni causa. Ai fini di tale valutazione, occorre esaminare la questione se, sulla base degli elementi di fatto, che devono essere forniti dalla parte che contesta la divulgazione, sia il caso di ritenere che tali ambienti non avessero realmente la possibilità di venire a conoscenza dei fatti constitutivi della divulgazione, pur tenendo conto di ciò che può essere loro ragionevolmente richiesto per conoscere lo stato dell'arte anteriore. Tali elementi di fatto possono vertere sulla composizione degli ambienti specializzati, le loro qualifiche, abitudini e comportamenti, il campo delle loro attività, la loro presenza ad eventi in occasione dei quali sono presentati disegni o modelli, le caratteristiche del disegno o modello di cui trattasi, quali la loro interdipendenza con altri prodotti o settori, e le caratteristiche dei prodotti nei quali il disegno o modello in questione è stato integrato, in particolare il livello tecnico del prodotto interessato. In ogni caso, precisa il Tribunale, un disegno o modello non può ritenersi conosciuto nella normale attività commerciale se gli ambienti specializzati del settore interessato possono scoprirla solo per caso.

Inoltre, il Tribunale osserva che l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non richiede affatto che il disegno o modello anteriore sia stato utilizzato in vista della produzione o della commercializzazione di un prodotto. Esso osserva tuttavia che il fatto che un disegno o modello non sia mai stato incorporato in un prodotto avrebbe rilevanza solo nell'ipotesi in cui fosse dimostrato che gli ambienti specializzati del settore

35 | Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni o modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

interessato non consultano in genere i registri dei brevetti o che gli ambienti specializzati del settore interessato non danno generalmente alcuna importanza ai brevetti.

In secondo luogo, nella sentenza del 10 settembre 2015, **H&M Hennes & Mauritz/UAMI – Yves Saint Laurent (Borsette)** ([T-525/13](#), Racc., EU:T:2015:617), il Tribunale si è pronunciato sul criterio di valutazione del carattere individuale con riferimento al grado di libertà dell'autore di un disegno o di un modello come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

A questo proposito, da una parte, il Tribunale ricorda che il margine di libertà dell'autore di un disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni ai disegni o modelli applicati al prodotto interessato. Pertanto, più la libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello è ampia, meno è probabile che piccole differenze tra i disegni o modelli posti a confronto siano sufficienti a produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato. Al contrario, quanto più la libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello è limitata, tanto più basteranno dette differenze per produrre un'impressione generale diversa in detto utilizzatore. Il Tribunale considera quindi che un grado elevato di libertà dell'autore nel realizzare un disegno o modello rafforza la conclusione secondo cui i disegni o modelli che non presentano differenze significative producono la stessa impressione generale nell'utilizzatore informato.

Dall'altra, il Tribunale precisa che l'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, relativo alla valutazione del carattere individuale, sancisce, al paragrafo 1, il criterio dell'impressione generale suscitata dai disegni o modelli in conflitto e afferma, al paragrafo 2, che occorre prendere in considerazione a tal fine il grado di libertà dell'autore. Dalle disposizioni che precedono risulta che la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello comunitario deriva sostanzialmente da un esame articolato in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato; in secondo luogo, l'utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest'ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell'arte nonché il livello di attenzione nel raffronto, diretto se possibile, dei disegni o modelli; in terzo luogo, il margine di libertà dell'autore nell'elaborare il disegno o modello e, in quarto luogo, il risultato del confronto dei disegni o modelli di cui trattasi, tenendo conto del settore interessato, del margine di libertà dell'autore e delle impressioni generali suscite nell'utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico. Così, osserva il Tribunale, benché il fattore relativo al margine di libertà dell'autore possa «rafforzare» o, al contrario, attenuare la conclusione sull'impressione generale suscitata da ciascun disegno o modello in esame, la valutazione del suddetto grado di libertà dell'autore non costituisce però una fase astratta e preliminare al confronto delle impressioni generali suscite dai disegni o dai modelli di cui trattasi.

Nel caso di specie, il Tribunale ha concluso la commissione di ricorso non aveva quindi errato nel precisare che il fattore relativo alla libertà dell'autore non poteva di per sé determinare la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello, ma che esso, per contro, era un elemento da prendere in considerazione nell'ambito di tale valutazione. Secondo il Tribunale, essa aveva giustamente ritenuto che detto fattore fosse un fattore che consentiva di attenuare la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato, piuttosto che un fattore autonomo.

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE – MISURE RESTRITTIVE

Nel corso del 2015, la giurisprudenza del Tribunale in materia di misure restrittive nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune è risultata estremamente varia. Numerose sentenze meritano di essere esaminate più nel dettaglio.

1. TERRORISMO

Nella sentenza del 14 gennaio 2015, *Abdulrahim/Consiglio e Commissione* ([T-127/09](#) RENV, Racc., EU:T:2015:4), il Tribunale ha avuto l'occasione di applicare, per la prima volta, nell'ambito del contenzioso relativo alle misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità associate nell'ambito della lotta al terrorismo, i principi sanciti dalla Corte nella sua sentenza del 18 luglio 2013, *Commissione e a./Kadi*³⁶ in merito al tipo di controllo giurisdizionale che è chiamato a compiere il giudice dell'Unione. Nel caso di specie, si discuteva di misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002³⁷.

Chiamato a pronunciarsi sul rinvio seguito alla sentenza della Corte³⁸ che aveva disposto l'annullamento dell'ordinanza³⁹ con cui esso aveva ritenuto che, in mancanza di interesse ad agire del ricorrente, non occorresse statuire sulla causa, il Tribunale sottolinea che, in linea con l'approccio applicato nella sentenza *Commissione e a./Kadi*, sopra citata (EU:C:2013:518), in caso di contestazione da parte dell'interessato della legittimità della decisione di iscrivere o di mantenere il suo nome sull'elenco di cui all'allegato I del regolamento n. 881/2002, il giudice dell'Unione deve assicurarsi, segnatamente, a titolo del controllo giurisdizionale sulla legittimità della motivazione su cui si basa una siffatta decisione, che quest'ultima poggi su un fondamento materiale sufficientemente solido.

In tale contesto, il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva richiede, da un lato, che l'autorità competente dell'Unione comunichi alla persona interessata la motivazione sulla quale si basa la sua decisione, che le consenta di comunicare efficacemente le sue osservazioni e che essa esamini la fondatezza dell'allegata motivazione alla luce delle osservazioni formulate e degli eventuali elementi di prova a discarico prodotti da tale persona. Il rispetto di detti diritti comporta, dall'altro, che, in caso di contestazione in giudizio, il giudice dell'Unione verifichi, segnatamente, la sufficiente precisione e concretezza della motivazione fornita dal comitato per le sanzioni nonché, eventualmente, l'effettiva dimostrazione dei fatti materiali corrispondenti alla motivazione in questione alla luce degli elementi ad esso comunicati.

Viceversa, il fatto che l'autorità competente dell'Unione non dia accesso all'interessato e, successivamente, al giudice dell'Unione a informazioni o elementi di prova, collegati alla motivazione alla base della decisione in questione, non può giustificare come tale l'accertamento di una violazione di questi stessi diritti. Tuttavia, in una situazione siffatta il giudice dell'Unione non può disporre di informazioni supplementari o di elementi di prova. Di conseguenza, se è per esso impossibile accettare la fondatezza di detta motivazione, quest'ultima non può servire da fondamento alla decisione di iscrizione controversa.

36 | [C-584/10 P](#), [C-593/10 P](#) e [C-595/10 P](#), Racc., EU:C:2013:518.

37 | Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9).

38 | Sentenza del 28 maggio 2013, *Abdulrahim/Consiglio e Commissione* ([C-239/12 P](#), Racc., EU:C:2013:331).

39 | Ordinanza del 28 febbraio 2012, *Abdulrahim/Consiglio e Commissione* ([T-127/09](#), EU:T:2012:93).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che, posto che nessuna delle affermazioni formulate a carico del ricorrente nella motivazione fornita dal comitato per le sanzioni era in grado di giustificare l'adozione, a livello dell'Unione, di misure restrittive a suo carico, e ciò o per insufficienza di motivazione, o per la mancanza di informazioni o di elementi di prova che potessero corroborare la motivazione in questione a fronte delle contestazioni circostanziate dell'interessato, occorresse annullare il regolamento con cui gli venivano comminate le misure restrittive di cui trattasi.

2. REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN

Nell'ambito del contenzioso in materia di misure restrittive adottate contro la Repubblica islamica dell'Iran con l'obiettivo di impedire la proliferazione nucleare, il Tribunale ha avuto occasione, in tre sentenze, di formulare importanti precisazioni sulla nozione di «sostegno al governo dell'Iran» ai sensi del regolamento dell'Unione applicabile in materia⁴⁰.

In primo luogo, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 25 giugno 2015, *Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio* [T-95/14], Racc. (per estratto), oggetto di impugnazione, EU:T:2015:433], il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso di annullamento diretto contro gli atti con cui il Consiglio aveva inserito il nome della ricorrente, una società con sede in Iran, nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, per il fatto che, quale importante entità del settore energetico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo iraniano, essa gli forniva sostegno finanziario e logistico.

Esaminando i motivi dell'inserimento collegati al sostegno finanziario al governo iraniano, il Tribunale ricorda il principio secondo cui la legittimità degli atti può essere valutata esclusivamente alla luce degli elementi di fatto e di diritto in base ai quali sono stati adottati, e non di elementi portati a conoscenza del Consiglio successivamente all'adozione di tali atti, e ciò anche laddove quest'ultimo ritenga che tali elementi potessero validamente giustificare la loro adozione. Ora, il Tribunale ha osservato che, nel caso di specie, dall'argomentazione oscillante del Consiglio risultava che esso non aveva alcuna idea precisa riguardo alla composizione dell'azionariato della ricorrente al momento dell'adozione degli atti impugnati. Esso ha quindi stabilito che l'argomentazione secondo cui la ricorrente costituiva una notevole fonte di reddito per il governo iraniano non era motivata in modo sufficiente sotto il profilo giuridico.

A detta del Tribunale, di contro, il Consiglio non aveva commesso alcun errore nel ritenere che la ricorrente fornisse sostegno logistico al governo dell'Iran. A tal proposito, esso precisa che il termine «logistico» ricomprende qualsiasi attività relativa all'organizzazione e all'attuazione di un'operazione o di un processo complesso. Avendo constatato che le attività della ricorrente, per la loro importanza qualitativa e quantitativa, erano necessarie per rispondere alle esigenze del settore del petrolio e del gas in Iran e ricordando che il governo iraniano ricavava da detto settore redditi sostanziali che gli consentivano di finanziare le sue attività nucleari sensibili in termini di proliferazione, il Tribunale ha quindi concluso che il criterio relativo al sostegno logistico poteva essere considerato come soddisfatto.

In secondo luogo, nella sentenza del 25 marzo 2015, *Central Bank of Iran/Consiglio* (T-563/12, Racc., oggetto di impugnazione, EU:T:2015:187), il Tribunale è stato chiamato a esaminare il ricorso presentato dalla banca centrale della Repubblica islamica dell'Iran con cui essa contestava le misure restrittive adottate nei suoi confronti.

40 | Articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

Il Tribunale ha rilevato anzitutto che il criterio del «sostegno al governo iraniano», che amplia l'ambito di applicazione delle misure restrittive al fine di rafforzare le pressioni esercitate sulla Repubblica islamica dell'Iran, aveva ad oggetto qualsiasi attività della persona o dell'entità interessata che, anche indipendentemente da qualsiasi legame, diretto o indiretto, con la proliferazione nucleare, è idoneo, per la sua importanza quantitativa o qualitativa, a favorire detta proliferazione, fornendo al governo iraniano un sostegno, sotto forma di risorse o di agevolazioni di tipo materiale, finanziario o logistico, che gli permette di perseguitarla. L'esistenza di un legame tra la prestazione di tale sostegno al governo iraniano e il perseguimento delle attività di proliferazione nucleare è pertanto presunta dalla normativa applicabile che mira a privare il governo iraniano delle proprie fonti di reddito, al fine di costringerlo ad arrestare lo sviluppo del suo programma di proliferazione nucleare in mancanza di risorse finanziarie sufficienti.

Per quanto attiene alla fondatezza della motivazione del Consiglio, il Tribunale ha indicato che, dalle sue funzioni e dai suoi poteri quale banca centrale della Repubblica islamica dell'Iran, come definiti dalla legge, poteva considerarsi evidente che la ricorrente forniva al governo iraniano dei servizi finanziari che, per la loro importanza quantitativa e qualitativa, sono idonei a favorire la proliferazione nucleare. A questo riguardo, sebbene la ricorrente facesse valere che, durante il periodo in questione, essa non aveva messo in pratica i suoi poteri di concedere prestiti e crediti o di fornire garanzie al governo, e di non aver fornito, in pratica, alcuna risorsa o agevolazione finanziaria al governo iraniano, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito alcuna prova di quanto da essa sostenuto. Esso ha quindi confermato che il criterio del sostegno al governo iraniano era, nel caso di specie, soddisfatto.

In terzo luogo, la sentenza dell'8 settembre 2015, *Ministry of Energy of Iran/Consiglio* ([T-564/12](#), Racc., EU:T:2015:599), 3. ha permesso al Tribunale di pronunciarsi sulle misure restrittive imposte a carico del ministero dell'Energia iraniano. Tali misure erano state adottate nei confronti di detto ministero quale responsabile della politica nel settore energetico che costituiva una notevole fonte di reddito per il governo iraniano. Il ministero suddetto aveva proposto dinanzi al Tribunale un ricorso volto ad ottenere l'annullamento degli atti che avevano comportato il congelamento dei suoi fondi, dopo che il Consiglio, in risposta alle osservazioni da esso presentate nell'ambito della sua richiesta di riesame dell'inserimento del suo nome, aveva ritenuto che le misure continuassero a essere giustificate per le ragioni esposte nella motivazione degli atti impugnati.

Chiamato a esaminare l'esistenza di una pretesa violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, il Tribunale osserva che, in considerazione della normativa applicabile, il Consiglio è tenuto a riesaminare l'inserimento di un'entità alla luce delle sue osservazioni. In assenza di un termine esatto, si deve ritenere che tale riesame debba avvenire entro un termine ragionevole. Secondo il Tribunale, in tale contesto, un termine per rispondere superiore a quindici mesi, come quello che era trascorso nel caso di specie, è manifestamente irragionevole. Ciò premesso, esso ha ritenuto che la violazione dell'obbligo di rispondere alle osservazioni in un termine ragionevole non giustificasse necessariamente l'annullamento degli atti impugnati. Il Tribunale osserva a tal proposito che l'obiettivo dell'obbligo in questione è di assicurare che le misure restrittive nei confronti di una persona o entità siano giustificate al momento della loro adozione, alla luce delle osservazioni da essa formulate. Orbene, se il Consiglio aveva effettivamente inviato al ricorrente una risposta alle sue osservazioni, detto obiettivo era stato rispettato, seppure in maniera tardiva, e la violazione commessa dal Consiglio non produceva quindi più effetti nefasti sulla situazione del ricorrente. Quest'ultimo non poteva quindi avvalersi del ritardo di cui trattasi per ottenere l'annullamento delle misure restrittive ad esso applicabili.

Per quanto attiene alla fondatezza della misura, il Tribunale ha stabilito che la circostanza che il ricorrente fosse coinvolto, in quanto ministero del governo iraniano, nelle attività di esportazione di elettricità, riscuotendo in particolare le somme pagate dagli acquirenti dell'elettricità esportata, costituiva un sostegno al governo iraniano, sotto forma di apporto finanziario, a prescindere dal fatto che le attività risultassero, nel complesso, in perdita. Il Tribunale ha osservato inoltre che il congelamento dei fondi di detto ministero, motivato dalle

sue attività di esportazione di elettricità, rispondeva all’obiettivo di privare il governo iraniano delle sue fonti di reddito. Sottolineando che questione essenziale per valutare se il ricorrente sostenga finanziariamente il governo iraniano non è così la sua redditività globale, bensì l’eventuale carattere redditizio delle sue attività di esportazione di elettricità, il Tribunale ha quindi stabilito che il Consiglio non aveva commesso alcun errore nel comminargli le misure restrittive controverse.

3. REPUBBLICA ARABA DI SIRIA

Nella sentenza del 21 gennaio 2015, ***Makhlof/Consiglio*** ([T-509/11](#), EU:T:2015:33), il Tribunale ha avuto occasione di confermare le misure restrittive adottate dal Consiglio nei confronti di un parente prossimo del presidente siriano, Bachar Al-Assad. All’origine della sentenza in parola si trova il ricorso proposto dal ricorrente contro la decisione del Consiglio di inserire il suo nome nell’elenco delle persone cui si applicano le misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba di Siria. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del suddetto inserimento deducendo, a fondamento della domanda in parola, in particolare, una violazione dei suoi diritti fondamentali e dell’obbligo di motivazione.

A tal proposito, dopo aver osservato che il Consiglio non aveva violato i diritti della difesa e il diritto a un equo processo e che le motivazioni addotte negli atti impugnati fornivano all’interessato indicazioni sufficienti a permettergli di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione, il Tribunale ha stabilito che il Consiglio era legittimato a ritenere che il ricorrente, per il solo fatto di essere lo zio di Bachar Al-Assad e la persona più anziana della famiglia, fosse legato ai dirigenti siriani, posto che la gestione familiare del potere in Siria è un fatto notorio di cui esso poteva tener conto. Secondo il Tribunale, gli elementi forniti dal Consiglio permettevano di concludere ragionevolmente che il ricorrente intrattenesse rapporti con i dirigenti del regime o li sostenesse economicamente.

Il Tribunale ha inoltre stabilito che il Consiglio non aveva commesso alcuna violazione del principio di proporzionalità, del diritto di proprietà o del diritto alla vita privata. Infatti, in considerazione della fondamentale importanza della protezione della popolazione civile in Siria e delle deroghe previste negli atti impugnati, le restrizioni al diritto di proprietà e al rispetto della vita privata causate dagli atti in parola non erano sproporzionale rispetto all’obiettivo perseguito.

4. REPUBBLICA DI BIELORUSSIA

Con due sentenze del 6 ottobre 2015, ***FC Dynamo-Minsk/Consiglio*** ([T-275/12](#), EU:T:2015:747) e ***Chyzh e a./Consiglio*** ([T-276/12](#), EU:T:2015:748), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi su due ricorsi proposti avverso gli atti con cui il Consiglio aveva adottato misure restrittive nei confronti dei ricorrenti, ossia una società calcistica bielorussa, il presidente del consiglio di amministrazione di detta società, una società holding con sede a Minsk (Bielorussia) facente capo a quest’ultimo e le controllate di detta società per il fatto che esse fornivano sostegno finanziario al regime del presidente bielorusso o ne traevano vantaggio.

Anzitutto, per quanto attiene al presidente del consiglio di amministrazione della società calcistica di cui trattasi, il Tribunale ha osservato che il Consiglio non aveva fornito alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che esso supportasse finanziariamente il regime del presidente bielorusso, cosicché l’inserimento del suo nome nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive non era giustificato. A questo proposito, il Tribunale ha respinto, in particolare, l’argomento del Consiglio secondo cui il ricorrente sarebbe riuscito a ottenere dei contratti e delle concessioni pubbliche in Bielorussia grazie ai suoi stretti legami con il regime del presidente. Infatti, posto che la concessione di detti contratti e di dette concessioni è disciplinata nel paese

di cui trattasi da disposizioni di diritto, il Consiglio avrebbe dovuto dimostrare che il ricorrente aveva potuto ottenere i mercati in parola per ragioni diverse dai suoi meriti.

Per quanto attiene poi alla holding, il Tribunale ha rilevato che il Consiglio non poteva inserire, all'inizio del 2012, il nome di detta società negli elenchi controversi in ragione del fatto che essa faceva capo a una persona già ivi inserita. Rispetto alla Bielorussia, infatti, è solo a partire da fine 2012 che il diritto dell'Unione ha permesso al Consiglio di applicare il congelamento dei fondi previsto a carico di una persona nei confronti degli enti ad essa facenti capo o da essa controllati. In questo contesto, il Tribunale ha inoltre osservato che il Consiglio non era riuscito a dimostrare che la società in parola sosteneva finanziariamente il regime del presidente bielorusso.

Infine, per quanto attiene alla società calcistica bielorussa e alle altre società il cui nome è stato aggiunto alle liste controverse in quanto controllate della holding, il Tribunal e ha osservato che l'illegittimità dell'inserimento del nome di quest'ultima comportava anche l'illegittimità dell'inserimento del nome delle sue controllate, compresa la società calcistica in parola.

Il Tribunale ha quindi annullato la maggior parte degli atti impugnati nella misura in cui riguardavano i ricorrenti.

5. UCRAINA

La causa che ha portato all'emanazione della sentenza del 26 ottobre 2015, *Portnov/Consiglio* (T-290/14, Racc., EU:T:2015:806) ha permesso al Tribunale di pronunciarsi per la prima volta sulle misure restrittive adottate nei confronti dell'Ucraina e dirette nei confronti di persone identificate come responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini. Controverse erano le misure adottate nei confronti del consigliere dell'ex presidente ucraino per il fatto che si trattava di una persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

Il Tribunale ricorda che benché il Consiglio disponga di un ampio margine di discrezionalità circa i criteri generali da prendere in considerazione ai fini dell'adozione di misure restrittive, il giudice dell'Unione si assicura che detta decisione, la quale riveste portata individuale per tale persona, poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti dedotti nell'esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limita alla valutazione dell'astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consiste invece nell'accertare se questi motivi - o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione - abbiano un fondamento sufficientemente preciso e concreto.

Nell'esaminare la lettera della procura generale dell'Ucraina all'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza richiamata dal Consiglio a fondamento dell'inserimento del nome del ricorrente nell'elenco controverso, il Tribunale ha quindi osservato che, pur provenendo da un'alta autorità giudiziaria di un paese terzo, detta lettera conteneva solamente un'affermazione generale secondo cui il ricorrente, come altri ex alti funzionari, era sottoposto a un'indagine vertente su fatti, non specificati, di appropriazione indebita di fondi pubblici e riguardanti il trasferimento illegale di tali fondi all'estero. Il Tribunale ha quindi ritenuto che detta lettera non fornisse alcuna precisazione su detti fatti né sulle responsabilità del ricorrente al riguardo.

Ne consegue, secondo il Tribunale, che la lettera di cui trattasi non poteva costituire una base fattuale sufficientemente solida per includere il nome del ricorrente nell'elenco in quanto identificato come responsabile di appropriazione indebita di fondi pubblici. Posto che l'inserimento del nome del ricorrente nell'elenco non rispettava i criteri di designazione delle persone sottoposte alle misure restrittive controverse, il Tribunale ha annullato quelle pronunciate nei suoi confronti.

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LE POLITICHE DI SORVEGLIANZA DELL'EUROSISTEMA – COMPETENZA DELLA BCE

Nella sentenza *Regno Unito/BCE*⁴¹, sopra citata (EU:T:2015:133), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla competenza della BCE per regolamentare l'attività dei sistemi di compensazione di titoli in conformità dei requisiti fissati dal quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema.

A tal proposito, il Tribunale ha constatato anzitutto che la previsione di un requisito di ubicazione, all'interno della zona euro, delle controparti centrali che intervengono nella compensazione di titoli non si limitava alla semplice sorveglianza di detti sistemi, ma partecipava alla disciplina della loro attività.

Il Tribunale ha quindi osservato che esisteva un rapporto di complementarietà tra l'articolo 127, paragrafi 1 e 2, TFUE e l'articolo 22 dello statuto della BCE. Infatti, il potere di adottare regolamenti ai sensi dell'articolo 22 dello statuto in parola è uno dei mezzi a disposizione della BCE per assolvere il compito, assegnato all'Eurosistema dall'articolo 127, paragrafo 2, TFUE, di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Questo stesso compito è funzionale all'obiettivo principale enunciato all'articolo 127, paragrafo 1, TFUE. Ne consegue necessariamente che l'espressione «sistemi di compensazione» di cui all'articolo 22 dello statuto della BCE deve essere letta in combinazione con i «sistemi di pagamento», cui viene fatto riferimento nel medesimo articolo.

Il Tribunale ha di conseguenza ritenuto che, in mancanza di un riferimento esplicito alla compensazione di titoli nell'ambito dell'articolo 22 dello statuto della BCE, l'espressione «sistemi di compensazione e di pagamento» era destinata a sottolineare che la BCE è competente ad adottare regolamenti al fine di assicurare sistemi di pagamento efficienti ed affidabili, ivi compresi quelli che includono una fase di compensazione, piuttosto che intendere detta espressione come attributiva alla BCE di una competenza regolamentare autonoma riguardo all'insieme dei sistemi di compensazione.

Il Tribunale ha infine osservato che dalle disposizioni del TFUE risultava che il riconoscimento alla BCE di poteri di regolamentazione dei sistemi di compensazione di titoli deve essere esplicito. Spetterebbe quindi alla BCE, ove ritenga che il riconoscimento a suo favore di un potere di regolamentazione delle infrastrutture che effettuano la compensazione di operazioni su titoli sia necessario per il corretto adempimento del compito previsto all'articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino, TFUE, chiedere al legislatore dell'Unione una modifica dell'articolo 22 dello statuto, mediante l'aggiunta di un riferimento esplicito ai sistemi di compensazione di titoli.

SANITÀ PUBBLICA

Il contenzioso del Tribunale riflette la varietà dell'attività legislativa e amministrativa delle istituzioni dell'Unione in materia di sanità pubblica. Il Tribunale è stato così chiamato a esaminare la legittimità di atti o omissioni in materia di sicurezza alimentare e biocidi.

In primo luogo, nella sentenza dell'11 febbraio 2015, *Spagna/Commissione* [T-204/11], Racc. (per estratto), EU:T:2015:91], il Tribunale si è pronunciato sulla legittimità di un atto della Commissione vertente sui metodi di rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi.

41 | V., inoltre, supra, alla voce «Ricevibilità dei ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 263 TFUE», le considerazioni sulla nozione di atto impugnabile.

Nel caso di specie, il Tribunale era stato chiamato a esaminare una domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 15/2011⁴², con cui la Commissione aveva modificato i metodi di rilevazione delle biotossine marine e sostituito il metodo biologico sino ad allora applicato con un metodo chimico. Nel farlo, essa si era fondata sul parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che evidenziava le lacune del metodo biologico. A sostegno della sua domanda di annullamento del regolamento impugnato, la Spagna deduceva una violazione dell'articolo 168 TFUE, affermando che la sostituzione del metodo biologico con il nuovo metodo arrecava un grave danno alla protezione della sanità pubblica. Essa deduceva altresì una violazione dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento.

Il Tribunale ha osservato che, tenuto conto delle valutazioni scientifiche del comitato dell'EFSA, il mantenimento del metodo biologico avrebbe creato un rischio per la sanità pubblica. La Commissione era quindi tenuta ad adottare senza indugio le misure per tutelarla. A tal proposito, il Tribunale ha stabilito che la Commissione non aveva agito in modo affrettato, in quanto il metodo chimico era stato convalidato da uno studio condotto dagli Stati membri e coordinato dal laboratorio di riferimento dell'Unione per le biotossine marine. Inoltre, secondo il Tribunale, il Regno di Spagna non aveva dimostrato che la decisione di sostituire il metodo biologico con il metodo chimico come metodo di riferimento per le biotossine conosciute avrebbe comportato un rischio per la sanità pubblica in violazione del TFUE. Il Regno di Spagna non aveva infatti provato che il metodo chimico era meno affidabile del metodo biologico. Esso non aveva dimostrato in particolare l'esistenza di una differenza in termini di tempi di analisi tra il metodo chimico e il metodo biologico che avrebbe potuto causare un rischio per la sanità pubblica, che i maggiori costi del metodo chimico avrebbero comportato una riduzione del livello di protezione della sanità pubblica e che i materiali di riferimento disponibili non permettevano un controllo adeguato.

Il Tribunale ha inoltre respinto l'argomento legato alla violazione del principio di proporzionalità, riconoscendo che i costi aggiuntivi dedotti dal Regno di Spagna in ragione dell'utilizzo del metodo chimico non potevano essere considerati sproporzionati rispetto all'obiettivo della tutela della salute dei consumatori. Da un lato, il metodo biologico non permetteva di rilevare in modo sufficientemente affidabile determinati tipi di tossine. Dall'altro, il Regno di Spagna non aveva dimostrato di aver preso in considerazione la riduzione di costi che il metodo chimico poteva comportare per gli operatori del settore in ragione della sua maggiore affidabilità per le tossine conosciute.

Il Tribunale ha constatato infine che non era stato violato nemmeno il principio della tutela del legittimo affidamento. Infatti, benché al momento dell'adozione del regolamento impugnato non fossero disponibili – per determinate tossine – i materiali di riferimento necessari per l'utilizzo del metodo chimico, era tuttavia possibile ricorrere in modo soddisfacente a una valutazione indiretta sulla base dei materiali di riferimento esistenti destinati a sostanze appartenenti al medesimo gruppo.

In secondo luogo, nella causa sfociata nella sentenza del 16 dicembre 2015, *Svezia/Commissione* ([T-521/14, EU:T:2015:976](#)), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso per carenza volto a far accettare che, non avendo adottato gli atti delegati previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012⁴³ riguardo alla definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino, la Commissione aveva violato il suddetto regolamento.

Dal regolamento in parola, osserva il Tribunale, risultava in modo esplicito che la Commissione era gravata da un obbligo certo, preciso e incondizionato di adottare i suddetti atti entro il 13 dicembre 2013. Il fatto che i criteri scientifici da essa proposti in tale ambito siano stati oggetto di critiche nel corso del 2013, in quanto non

42 | Regolamento (UE) n. 15/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi (GU L 6, pag. 3).

43 | Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167, pag. 1).

sarebbero stati scientificamente fondati e la loro applicazione si sarebbe ripercossa sul mercato interno, non incide sul fatto che la Commissione era gravata da un obbligo di agire e che essa era quindi venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento n. 528/2012.

REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 25 settembre 2015, **VECCO e a./Commissione (T-360/13)**, Racc., oggetto di impugnazione, EU:T:2015:695), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso diretto a ottenere l'annullamento parziale del regolamento (UE) n. 348/2013⁴⁴, con cui il triossido di cromo è stato inserito nell'elenco delle sostanze sottoposte ad autorizzazione contenuto nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006⁴⁵ senza che venisse concessa alcuna esenzione a favore di alcuni utilizzi di detta sostanza.

I ricorrenti facevano valere, in particolare, la possibilità, prevista dal regolamento n. 1907/2006, di esentare determinati impieghi dall'obbligo di autorizzazione a condizione che il rischio sia adeguatamente controllato, tenuto conto dell'esistenza di una normativa dell'Unione specifica che impone, in caso di uso della sostanza, prescrizioni minime per la protezione della salute umana o dell'ambiente.

Nel caso di specie, il Tribunale ha esaminato per la prima volta i criteri che devono essere soddisfatti affinché un atto dell'Unione possa essere considerato come una vigente normativa dell'Unione specifica, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006.

A tal proposito, il Tribunale osserva che solo una «norma giuridica adottata da un'entità dell'Unione volta a produrre effetti vincolanti» può costituire una tale normativa.

Il Tribunale considera peraltro che le direttive 98/24/CE⁴⁶ e 2004/37/CE⁴⁷, inserendosi nell'ambito della protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, non potevano costituire una tale normativa. Infatti, le suddette direttive, non facendo riferimento a una sostanza determinata, non possono essere considerate né specifiche, in quanto si applicano in via generale a tutte le sostanze chimiche, né come direttive che impongono prescrizioni minime, in quanto forniscono soltanto un quadro generale per i doveri che spettano ai datori di lavoro che espongono i loro dipendenti a rischi derivanti dagli usi delle sostanze chimiche. Lo stesso vale per le direttive 2012/18/UE⁴⁸ e 2010/75/UE⁴⁹, che si collocano nell'ambito della protezione dell'ambiente. Per quanto attiene alla prima direttiva, il Tribunale osserva che essa non riguarda né gli usi specifici di sostanze pericolose, né la protezione degli esseri umani da un'esposizione troppo elevata alle sostanze pericolose sul luogo di

44 | Regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 108, pag. 1).

45 | Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).

46 | Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131, pag. 11).

47 | Direttiva 2004/37/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158, pag. 50).

48 | Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197, pag. 1).

49 | Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334, pag. 17).

lavoro. Quanto alla seconda, essa riguarda un processo industriale concreto che supera una determinata soglia di volume elevata e non una sostanza particolare del processo in parola e non si applica a tutti i tipi di tale processo, in particolare ai processi che non superano la soglia indicata.

Il Tribunale ha concluso che, in mancanza di una vigente normativa dell'Unione specifica che impone prescrizioni minime per l'uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell'ambiente, la Commissione non godeva di alcuna discrezionalità per riconoscere l'esenzione richiesta e respinge quindi il ricorso.

ACCESSO AI DOCUMENTI DELLE ISTITUZIONI

Nel corso del 2015 la giurisprudenza in materia di accesso ai documenti si è occupata, in particolare, del campo di applicazione del regolamento n. 1049/2001⁵⁰, segnatamente, della nozione di documento, e della portata delle eccezioni al diritto di accesso relative alla tutela degli interessi commerciali e delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile.

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 27 febbraio 2015, *Breyer/Commissione* ([T-188/12](#), Racc., oggetto di impugnazione, EU:T:2015:124), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso diretto a ottenere l'annullamento della decisione con cui la Commissione si era rifiutata di autorizzare il ricorrente ad accedere alle memorie depositate da uno Stato membro nell'ambito di un procedimento per inadempimento dinanzi alla Corte, concluso alla data di presentazione della domanda.

La sentenza in parola è stata per il Tribunale anzitutto l'occasione per ricordare che la nozione di «documento», ai sensi del regolamento n. 1049/2001, si fonda, in sostanza, sull'esistenza di un contenuto informativo conservato, riproducibile o consultabile successivamente alla sua produzione, con la precisazione, da un lato, che la natura del supporto di memorizzazione, il tipo e la natura del contenuto memorizzato, così come le dimensioni, la voluminosità, l'importanza o la presentazione di un contenuto sono irrilevanti e, dall'altro, che detto contenuto deve riguardare una materia inerente alle politiche, alle attività o alle decisioni rientranti nella competenza dell'istituzione di cui trattasi.

Il Tribunale osserva che le memorie redatte da uno Stato membro nell'ambito di un procedimento per inadempimento promosso dalla Commissione nell'esercizio delle sue competenze, di cui la Corte ha, in tale contesto, trasmesso copia alla Commissione e che sono in possesso di quest'ultima costituiscono documenti detenuti da un'istituzione ai sensi del regolamento n. 1049/2001 e ricadono quindi nel suo campo di applicazione.

Esaminando, infine, l'incidenza dell'articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE sull'applicazione del regolamento n. 1049/2001 alle memorie controverse, il Tribunale ricorda, in particolare, che dalla suddetta disposizione del TFUE e dalle finalità della disciplina dell'Unione in materia risulta che l'attività giurisdizionale, in quanto tale, è esclusa dall'ambito di applicazione del diritto d'accesso ai documenti sancito da tale disciplina. Tuttavia, come già stabilito dalla Corte, malgrado la loro partecipazione all'attività giurisdizionale del giudice dell'Unione, le memorie depositate presso quest'ultimo da un'istituzione non sono escluse dal diritto di accesso ai documenti a motivo dell'articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE. Quindi, osserva il Tribunale, si deve ritenere, per analogia, che le memorie prodotte da uno Stato membro nell'ambito di un procedimento per inadempimento non rientrano, tanto quanto quelle della Commissione, nell'esclusione dal diritto di accesso ai documenti istituita, con riferimento all'attività giurisdizionale della Corte di giustizia, dall'articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE.

50 | V. supra, nota 11.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha concluso che l'articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE non ostava all'inclusione delle memorie controverse nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, ferma restando tuttavia l'applicazione, all'occorrenza, di una delle eccezioni previste all'articolo 4 del suddetto regolamento e della possibilità, prevista al paragrafo 5 di tale disposizione, per lo Stato membro interessato di chiedere all'istituzione di non comunicare a terzi le sue memorie.

Il Tribunale è tornato sulla nozione di documento nella sentenza del 2 luglio 2015, *Typke/Commissione* ([T-214/13](#), Racc., oggetto di impugnazione, EU:T:2015:448), nell'ambito dell'esame di un ricorso riguardante una domanda di accesso diretta a ottenere che venisse compiuta una ricerca all'interno di banche dati. Dopo aver ricordato che ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n. 1049/2001, per documento si intendeva, ai fini del suddetto regolamento, «qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto», il Tribunale ha indicato che, nonostante tale ampia definizione, era necessario mantenere distinte la nozione di documento e quella di informazione ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1049/2001.

Per quanto attiene all'ipotesi di una domanda di accesso diretta ad ottenere dalla Commissione che venga effettuata una ricerca in una o più delle sue banche dati secondo parametri definiti dal richiedente, il Tribunale indica che la Commissione è tenuta, fatta salva un'applicazione eventuale dell'articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, a dare risposta positiva a tale domanda, se la ricerca che le serve può essere effettuata utilizzando gli strumenti di ricerca messi a disposizione per tale banca dati. Non può invece pretendersi dalla Commissione che venga comunicata al richiedente una parte o l'insieme dei dati contenuti in una delle sue banche dati, o addirittura in più d'una, classificati secondo uno schema non previsto dalla detta banca dati. Ne consegue che, per quanto concerne le banche dati, tutto ciò che può essere estratto dalle stesse effettuando una ricerca normale o di routine può formare oggetto di una domanda di accesso presentata sulla base del regolamento n. 1049/2001.

Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato che l'accesso alla combinazione di dati oggetto della domanda di accesso ai documenti presupponeva un lavoro di programmazione informatica il che non potrebbe essere assimilato a una ricerca normale o di routine. Il Tribunale ne ha dedotto che la domanda proposta dal ricorrente non riguardava un accesso, anche parziale, a uno o più documenti esistenti, ma piuttosto la produzione di nuovi documenti, che non potevano essere estratti da una banca dati effettuando una ricerca normale o di routine per mezzo di strumenti di ricerca esistenti.

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 maggio 2015, *Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commissione* ([T-623/13](#), Racc., EU:T:2015:268), il Tribunale era chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della decisione con cui la Commissione aveva negato alla ricorrente l'accesso a una serie di documenti trasmessi alla Commissione dall'autorità spagnola garante della concorrenza nell'ambito di due procedimenti di indagine vertenti sull'applicazione dell'articolo 101 TFUE. Nell'adottare la suddetta decisione, la Commissione si era basata sull'esistenza di una presunzione generale secondo cui la divulgazione di documenti quali i documenti controversi arrecherebbe pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali delle imprese interessate, nonché degli obiettivi delle attività di indagine.

A tal proposito, il Tribunale osserva che sussiste in effetti una presunzione generale secondo cui la divulgazione dei documenti trasmessi, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003⁵¹, nell'ambito di un procedimento d'infrazione delle regole della concorrenza arreca pregiudizio, in linea di principio, alla tutela degli interessi commerciali delle imprese a cui si riferiscono le informazioni di cui trattasi, nonché alla tutela, che gli è strettamente collegata, degli obiettivi delle attività di indagine dell'autorità nazionale garante della concorrenza. Esso precisa che, in linea con quanto stabilito in materia di controllo delle concentrazioni e delle

51 | V. supra, nota 8.

intese⁵², la presunzione in parola si applica indipendentemente dal fatto che la domanda di accesso riguardi un procedimento di controllo già concluso o un procedimento pendente.

Il Tribunale sottolinea inoltre che il buon funzionamento del meccanismo dello scambio d'informazioni, istituito in seno alla rete di pubbliche autorità che applicano le norme dell'Unione in materia di concorrenza, comporta che le informazioni così scambiate rimangano confidenziali. Se chiunque fosse in grado, sulla base del regolamento n. 1049/2001, di accedere ai documenti comunicati alla Commissione dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, la garanzia della tutela rafforzata riconducibile alle informazioni trasmesse, su cui si basa tale meccanismo, sarebbe posta in discussione.

Infine, il Tribunale ha indicato che il limite del periodo durante il quale si applica una presunzione generale non poteva, nel caso di specie, essere giustificato dalla presa in considerazione del diritto al risarcimento di cui godono i soggetti danneggiati da una violazione dell'articolo 101 TFUE. I documenti controversi non riguardavano infatti un'indagine della Commissione, ma un'indagine condotta da un'autorità nazionale garante della concorrenza. Era quindi nel fascicolo d'indagine della suddetta autorità nazionale che avrebbero potuto, se del caso, figurare gli elementi di prova necessari per fondare una domanda di risarcimento.

La sentenza del 7 luglio 2015, *Axa Versicherung/Commissione* ([T-677/13](#), Racc., EU:T:2015:473), ha dato al Tribunale l'occasione di fornire ulteriori precisazioni sulla problematica delle presunzioni generali applicabili a determinate categorie di documenti.

La suddetta causa si fondeva su due domande di accesso a documenti relativi a un procedimento di applicazione delle regole di concorrenza, di cui una riguardava l'indice del fascicolo considerato. Per quanto attiene a quest'ultima domanda, la Commissione aveva opposto alla ricorrente un diniego integrale con riferimento ai documenti di clemenza del fascicolo contenuti in detto indice sulla base dell'esistenza di una presunzione generale di violazione della tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine.

Il Tribunale osserva anzitutto che la Commissione è legittimata a ritenere che la comunicazione dei «documenti di clemenza» contenuti nel fascicolo relativo a un procedimento di applicazione delle regole di concorrenza possa compromettere l'efficacia del suo programma di clemenza, nella misura in cui essa si risolva nel portare a conoscenza di un terzo informazioni commerciali sensibili o dati riservati relativi alla cooperazione delle parti contenuti in tali documenti. Tuttavia, tali considerazioni non permettono di negare sistematicamente l'accesso a tali documenti, dato che qualsiasi domanda di accesso ai documenti deve formare oggetto di una valutazione caso per caso. In particolare, tenuto conto dell'importanza delle azioni risarcitorie proposte dinanzi ai giudici nazionali per il mantenimento di un'effettiva concorrenza nell'Unione, la semplice allegazione di un rischio che l'accesso agli elementi di prova, contenuti nel fascicolo di un procedimento di applicazione delle regole di concorrenza, pregiudichi l'efficacia di un programma di clemenza, nel cui contesto tali documenti sono stati comunicati all'autorità garante della concorrenza competente, non può essere sufficiente per giustificare il diniego di accesso. Per contro, il fatto che il suddetto diniego possa impedire l'esercizio di tali azioni impone che esso sia fondato su ragioni imperative attinenti alla protezione dell'interesse dedotto e applicabili a ogni documento al quale l'accesso è negato. Spetta così alla Commissione o ai giudici nazionali, chiamati a pronunciarsi sulla questione dell'accesso a documenti raccolti nell'ambito dell'attuazione di un programma di clemenza e figuranti nel fascicolo di un procedimento di applicazione delle regole di concorrenza, bilanciare, caso per caso, i diversi interessi che giustificano la comunicazione o la protezione dei documenti in questione tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie.

Tali considerazioni valgono a maggior ragione quando una persona che si reputa vittima di un'infrazione alle regole di concorrenza e che ha proposto un'azione risarcitoria dinanzi ad un giudice nazionale chiede di poter

52 | Sentenze del 28 giugno 2012, *Commissione/Éditions Odile Jacob* (C-404/10 P, Racc., EU:C:2012:393); del 13 settembre 2013, *Paesi Bassi/Commissione* (T-380/08, Racc., EU:T:2013:480), e del 7 ottobre 2014, *Schenker/Commissione* (T-534/11, Racc., EU:T:2014:854).

accedere non ai «documenti di clemenza» contenuti nel fascicolo del procedimento sfociato nella decisione che dichiara l'esistenza di tale infrazione, bensì unicamente ai riferimenti a tali documenti figuranti nell'indice del fascicolo in parola. Il rifiuto integrale di accedere a tali riferimenti, compresi i loro elementi più neutri o insignificanti, rende peraltro impossibile o quantomeno eccessivamente difficile ogni identificazione dei «documenti di clemenza» propriamente detti da parte della ricorrente e le impedisce di formarsi un'opinione sull'eventuale necessità di disporne per supportare la propria azione risarcitoria e, a maggior ragione, di spiegare le ragioni di un tale interesse, mentre è proprio al rispetto di tali esigenze che la giurisprudenza subordina la divulgazione dei documenti in parola e la loro produzione in giudizio nell'ambito di azioni risarcitorie proposte dinanzi al giudice nazionale, nonché il riconoscimento di un interesse pubblico prevalente da parte della Commissione nel caso in cui essa venga investita di una domanda in forza del regolamento n. 1049/2001.

RELAZIONI ESTERNE

Nella sentenza *Front Polisario/Consiglio*⁵³, sopra citata (EU:T:2015:953), il Tribunale ha stabilito che le istituzioni dell'Unione dispongono di un ampio potere discrezionale nel valutare se occorra o meno stipulare con uno Stato terzo un accordo destinato ad applicarsi in un determinato territorio e, a maggior ragione, quando le norme e i principi di diritto internazionale applicabili in materia sono complessi e imprecisi. Ne consegue che il controllo giurisdizionale deve limitarsi a stabilire se la competente istituzione dell'Unione, nel caso di specie il Consiglio, nell'autorizzare la conclusione di un accordo come quello approvato con la decisione impugnata, abbia commesso un errore manifesto di valutazione.

Ciò premesso, il giudice dell'Unione deve controllare che l'istituzione abbia esaminato, in maniera accurata e imparziale, tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, elementi che fondano le conclusioni che ne sono tratte. Ora, benché in effetti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non si ricavi un divieto assoluto per l'Unione di concludere un accordo che può trovare applicazione su un territorio controverso, ciò non toglie che la protezione dei diritti fondamentali della popolazione di un territorio siffatto assume un'importanza particolare e costituisce pertanto una questione che il Consiglio deve esaminare prima di approvare un accordo in tal senso. Il Tribunale precisa, in particolare, che, quando si tratta di un accordo volto a facilitare, segnatamente, l'esportazione verso l'Unione di diversi prodotti provenienti dal territorio di cui trattasi, il Consiglio deve esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi rilevanti al fine di garantire che le attività di produzione di prodotti destinati all'esportazione non siano condotte a detrimento della popolazione del territorio di cui trattasi e non comportino violazioni dei loro diritti fondamentali. In tal senso, tenuto conto in particolare del fatto che la sovranità del Regno del Marocco sul Sahara occidentale non è riconosciuta né dall'Unione e dai suoi Stati membri, né, più in generale dall'ONU, e considerata l'assenza di un mandato internazionale idoneo a giustificare la presenza marocchina su detto territorio, il Consiglio doveva esso stesso assicurarsi che non sussistessero indizi di uno sfruttamento delle risorse naturali del territorio del Sahara occidentale sottoposto al controllo marocchino idoneo a danneggiare i suoi abitanti e a violare i loro diritti fondamentali. Posto che né dalle argomentazioni del Consiglio, né dagli elementi che quest'ultimo ha fornito agli atti, risulta che esso abbia effettuato una tale verifica, il Tribunale ha stabilito che il Consiglio aveva violato il suo obbligo di esaminare, prima dell'adozione dell'atto impugnato, tutti gli aspetti del caso di specie. Esso ha quindi ritenuto necessario accogliere il ricorso e annullare la decisione impugnata nella misura in cui essa approvava l'applicazione dell'accordo in essa contenuto al Sahara occidentale.

53 | Sulla sentenza in parola si vedano anche, infra, le considerazioni dedicate alla «[r]icevibilità dei ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 263 TFUE», al punto 3 («Legittimazione ad agire contro la decisione di conclusione di un accordo») e 4 («Capacità di agire»).

II. CONTENZIOSO IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Nella sentenza del 3 dicembre 2015, **CN/Parlamento** ([T-343/13](#), Racc., EU:T:2015:926), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento presentata da un ex funzionario del Consiglio al fine di ottenere la riparazione del danno asseritamente subito in seguito alla diffusione sul sito Internet del Parlamento di alcuni dati personali che lo concernono. Nel caso di specie, il Parlamento aveva pubblicato su detto sito una comunicazione che descriveva sommariamente il contenuto della petizione presentatagli dal ricorrente, compreso il nome del ricorrente e il fatto che egli soffriva di una grave patologia e che suo figlio era affetto da una grave forma di disabilità mentale o fisica.

A tal riguardo, il Tribunale osserva che il trattamento dei dati personali delicati del ricorrente deve essere esaminato alla luce dell'articolo 10 del regolamento n. 45/2001⁵⁴ che vieta il trattamento dei dati personali relativi alla salute salvo, in particolare, quando l'interessato ha dato il proprio consenso esplicito. Esso ricorda in tale contesto che l'articolo 2, lettera h), del regolamento in parola definisce come consenso dell'interessato «qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento». Alla luce dell'insieme delle circostanze del caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente avesse formulato una «manifestazione di volontà libera e informata». Infatti, una lettura attenta delle informazioni fornite dal Parlamento avrebbe dovuto permettere a un firmatario di una petizione ragionevolmente attento di valutare la portata della sua azione e le sue conseguenze. Peraltro, detta manifestazione di volontà era specifica, poiché il Parlamento aveva informato il ricorrente del fatto che la sua denuncia, con cui si asseriva che un'istituzione dell'Unione non avesse debitamente preso in considerazione la malattia del ricorrente e la disabilità del figlio ai fini della sua carriera, sarebbe stata accessibile su Internet. Il Tribunale ha ritenuto infine che il ricorrente avesse dato il suo consenso espresso, marcando le caselle del formulario relative al trattamento pubblico e all'iscrizione su un registro accessibile su Internet, senza che il suo consenso debba essere dedotto implicitamente da una qualsivoglia azione. Secondo il Tribunale, tali considerazioni si applicano mutatis mutandis al trattamento dei dati personali diversi dai dati personali delicati del ricorrente.

Ciò non toglie, osserva il Tribunale, che la comunicazione, nella misura in cui indicava che il figlio del ricorrente era colpito da una disabilità mentale o fisica grave, conteneva parimenti dati personali delicati relativi a quest'ultimo, benché non indicato con il suo nome. In mancanza di un qualsiasi indizio indicante che il ricorrente è il rappresentante legale di suo figlio, il consenso espresso da lui dato non può giustificare il trattamento dei suddetti dati da parte del Parlamento. Il Tribunale ha tuttavia stabilito che il ricorrente non poteva invocare, nel quadro del suo ricorso per risarcimento, illecità derivanti dalla presunta violazione dei diritti di un terzo, segnatamente di suo figlio.

Nell'esaminare il comportamento del Parlamento a seguito della domanda di ritiro, il Tribunale osserva inoltre che il regolamento n. 45/2001 non prevede espressamente la facoltà di ritirare il consenso inizialmente prestato. Esso osserva altresì che il ricorrente non aveva invocato la violazione di una norma o di un principio di diritto nell'ipotesi in cui la pubblicazione iniziale da parte del Parlamento fosse stata – e così è stata – lecita. Quando, come nel caso di specie, la domanda è infondata, ma è accolta per cortesia, non c'è ragione di imporre un obbligo di esecuzione «senza indugio». In tal caso, il Parlamento era tenuto unicamente a dare seguito all'impegno entro un termine ragionevole.

54 | Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).

III. IMPUGNAZIONI

Tra le decisioni emesse dalla sezione delle impugnazioni del Tribunale nel corso del 2015, tre sentenze meritano una segnalazione particolare.

In primo luogo, nella sentenza del 19 giugno 2015, **Z/Corte di giustizia** [T-88/13 P], Racc. (per estratto), EU:T:2015:393], il Tribunale ha stabilito che, per quanto attiene al procedimento di reclamo istituito dall'articolo 90 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, il ricorrente doveva poter far sindacare dal giudice dell'Unione la legittimità della decisione recante rigetto del reclamo e non soltanto quella dell'atto iniziale oggetto del reclamo. Infatti, l'interesse del reclamante a che il procedimento di reclamo sia condotto in modo regolare, e dunque a che la decisione recante rigetto del suo reclamo sia annullata in caso di irregolarità, dev'essere valutato autonomamente e non in connessione con l'eventuale ricorso proposto avverso l'atto iniziale, oggetto del reclamo. Se così non fosse, l'interessato non potrebbe mai far valere le irregolarità del procedimento di reclamo, quantunque l'abbiano privato del beneficio di un regolare riesame precontenzioso della decisione dell'amministrazione, ognqualvolta sia proposto un ricorso contenzioso contro l'atto iniziale avverso il quale è diretto il reclamo. Egli perderebbe così il beneficio di un procedimento che ha lo scopo di consentire e favorire una composizione amichevole della controversia sorta fra il funzionario e l'amministrazione e di obbligare l'autorità da cui dipende il funzionario a riesaminare la propria decisione, nel rispetto delle norme, alla luce delle eventuali obiezioni di quest'ultimo.

In secondo luogo, nella sentenza del 16 settembre 2015, **EMA/Drakeford** [T-231/14 P], Racc. (per estratto), EU:T:2015:639], il Tribunale ha confermato l'approccio adottato dal Tribunale della funzione pubblica secondo cui lo scopo dell'articolo 8, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea è di evitare che, nel caso di una progressione di carriera o di un'evoluzione nelle funzioni di un agente temporaneo titolare di un contratto a tempo determinato, l'amministrazione possa ricorrere abusivamente a contratti formalmente diversi per eludere la riqualificazione prevista dall'articolo stesso. Tuttavia, la premessa di tale riqualificazione è che l'agente temporaneo che progredisce nella carriera o evolve nelle proprie funzioni mantenga un rapporto di lavoro caratterizzato dalla continuità con il proprio datore di lavoro. Laddove l'agente stipuli un contratto recante una modifica sostanziale, e non formale, della natura delle proprie funzioni, la premessa ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, primo comma, del suddetto regime non è più valida. Ammettere che qualsiasi rinnovo possa essere preso in considerazione ai fini dell'applicazione della suddetta regola sarebbe contrario al suo spirito. Il Tribunale ha precisato che, alla luce di un eventuale raffronto delle mansioni conferite, la funzione di capo settore rappresenta una modifica sostanziale rispetto a quella di capo aggiunto, che genera un'interruzione ai sensi della nozione definita dal Tribunale della funzione pubblica. Infatti, se il mantenimento nello stesso ambito di attività non comporta automaticamente una continuità nelle funzioni esercitate, tale continuità deve essere esclusa, in linea di principio, qualora l'accesso alla funzione di capo settore è subordinato ad una procedura di selezione esterna. Tuttavia, posto che, prima della sua nomina a capo settore, l'interessato ha svolto le funzioni di capo settore ad interim, non si può propriamente concludere che la sua nomina a capo settore, benché effettuata a seguito di una procedura esterna, abbia effettivamente rappresentato un'interruzione rispetto alle funzioni esercitate in precedenza.

In terzo luogo, nella sentenza del 13 ottobre 2015, **Commissione/Verile e Gjergji** [T-104/14 P], Racc., EU:T:2015:776], il Tribunale ha anzitutto stabilito che l'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari dell'Unione europea non richiedeva che fosse garantita all'interessato la possibilità, prima di decidere se esercitare o meno il suo diritto di trasferire al regime pensionistico dell'Unione i diritti a pensione dallo stesso maturati in un altro regime, di conoscere definitivamente il numero di annualità di pensione che gli saranno riconosciuti in seguito a tale trasferimento. La disposizione in parola non richiede neppure che un'eventuale controversia tra l'interessato e l'istituzione da cui dipende, riguardante l'interpretazione e l'applicazione delle

disposizioni pertinenti, sia definita dal giudice dell'Unione prima ancora che l'interessato decida se intende o meno trasferire al regime pensionistico dell'Unione i suoi diritti a pensione maturati presso un altro regime.

IV. DOMANDE DI PROVVEDIMENTI PROVISORI

Nel corso del 2015, il Tribunale è stato investito di 32 domande di provvedimenti provvisori e si è pronunciato nell'ambito di 31 cause⁵⁵.

Il presidente del Tribunale ha accolto tre domande di sospensione dell'esecuzione, con ordinanze del 1º settembre 2015, *Francia/Commissione* [T-344/15 R, Racc., EU:T:2015:583] e *Pari Pharma/EMA* [T-235/15 R, Racc. (per estratto), oggetto di impugnazione, EU:T:2015:587], e del 15 dicembre 2015, *CCPL e a./Commissione* [T-522/15 R, Racc. (per estratto), EU:T:2015:1012].

Nell'ordinanza *Pari Pharma/EMA*, sopra citata (EU:T:2015:587), riguardante la problematica della divulgazione, prevista dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) a norma del regolamento n. 1049/2001, di informazioni assolutamente riservate, il presidente del Tribunale ha adottato il medesimo approccio che aveva seguito nelle ordinanze corrispondenti firmate nel 2014⁵⁶.

Il presidente del Tribunale ha riconosciuto l'esistenza del fumus boni juris, constatando che si trattava di esaminare la riservatezza di relazioni contenenti la valutazione dell'analogia tra due medicinali e la superiorità clinica di uno sull'altro. Tale valutazione, rientrando in un settore farmaceutico specifico, quello dei medicinali orfani, e vertente su studi clinici farmacocinetici e di bioequivalenza, sollevava questioni che comportano valutazioni scientifiche altamente tecniche. Nell'esaminare le relazioni controverse e la questione se l'EMA avesse commesso degli errori di diritto nel respingere la domanda di trattamento riservato della ricorrente, il Tribunale si è trovato quindi ad affrontare problemi complessi la cui soluzione non risultava evidente ma richiedeva un esame minuzioso da parte del giudice di merito.

Secondo il presidente del Tribunale, la ponderazione degli interessi andava a favore del ricorrente. Il giudice di merito sarà infatti chiamato a stabilire se la decisione con cui l'EMA ha manifestato la sua intenzione di divulgare a un terzo le relazioni controverse debba essere annullata per violazione della loro riservatezza. Orbene, per mantenere l'effetto utile di una sentenza di annullamento della suddetta decisione, la ricorrente doveva essere in grado di evitare che l'EMA procedesse a una divulgazione delle suddette relazioni. Una siffatta sentenza sarebbe stata infatti privata di effetto utile se la domanda di provvedimenti provvisori fosse stata respinta, consentendo all'EMA la divulgazione delle relazioni controverse e quindi, de facto, di anticipare il senso della futura decisione di merito.

Per quanto attiene all'urgenza, il presidente del Tribunale ha riconosciuto la gravità del danno evocato sottolineando che, ai fini del presente procedimento, occorreva presumere la riservatezza delle informazioni contenute nelle relazioni controverse. Queste ultime, toccando l'attività produttiva e commerciale della ricorrente, costituivano un bene immateriale utilizzabile a fini concorrenziali, il cui valore avrebbe rischiato di essere drasticamente ridotto, se non addirittura annullato, se ne fosse venuta meno la segretezza. Per quanto riguarda l'irreparabilità del danno che può essere arrecato dalla divulgazione delle relazioni controverse al terzo che ha presentato una domanda di accesso ai sensi del regolamento n. 1049/2001, il presidente del Tribunale

55 | Tre decisioni sono state emesse dal giudice dei provvedimenti provvisori, che ha sostituito il presidente del Tribunale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 157, paragrafo 4, e dell'articolo 12 del regolamento di procedura del Tribunale, ovvero le ordinanze del 17 aprile 2015, *CGI Luxembourg e Intrasoft International/Parlamento* (T-769/14 R, EU:T:2015:227), del 12 giugno 2015, *Cofely Solelec e a./Parlamento* (T-224/15 R, EU:T:2015:377), e del 15 ottobre 2015, *Ahrend Furniture/Commissione* (T-482/15 R, EU:T:2015:782).

56 | Si tratta delle ordinanze del 13 febbraio 2014, *Luxembourg Pamol (Cyprus) e Luxembourg Industries/Commissione* (T-578/13 R, EU:T:2014:103), e del 25 luglio 2014, *Deza/ECHA* (T-189/14 R, EU:T:2014:686), che non sono state oggetto di impugnazione (v. relazione annuale 2014, pagg. 161 e 162).

ha ritenuto che la ricorrente sarebbe stata collocata in una situazione di vulnerabilità pericolosa quanto quella provocata da una pubblicazione in Internet. Infatti, detto terzo avrebbe immediatamente preso conoscenza delle informazioni delicate e avrebbe potuto utilizzarle senza indugio a fini concorrenziali indebolendo così la posizione concorrenziale della ricorrente. Ove la divulgazione di un documento ai sensi del regolamento n. 1049/2001 acquisti un'efficacia erga omnes, il pregiudizio allegato non risulterebbe quantificabile posto che un numero indeterminato e illimitato di concorrenti attuali e potenziali in tutto il mondo potrebbe procurarsi dette informazioni per gli usi più vari a breve, a medio o a lungo termine.

Peraltro, anche se non fosse stato possibile qualificare il pregiudizio asserito come irreparabile, il presidente del Tribunale si sarebbe trovato nell'impossibilità di esaminare la riservatezza di ogni singolo dato contenuto nelle relazioni controverse, al fine di accogliere la domanda di provvedimenti provvisori, se del caso, solo parzialmente. Tenuto conto delle peculiarità del contenzioso volto alla tutela di documenti asseritamente riservati, non è neppure opportuno che esso preveda una soluzione parziale consistente nel tutelare soltanto taluni dati, consentendo al contempo l'accesso ad altri. Ove il giudice di merito ammettesse il principio di una presunzione generale di riservatezza per le relazioni controverse, tali relazioni sfuggirebbero infatti all'obbligo di una divulgazione parziale. Tenuto delle sue competenze meramente accessorie, il giudice del procedimento sommario non può quindi autorizzare un accesso parziale senza privare di effetto utile una tale decisione dei giudici di merito.

Il presidente del Tribunale ha ricordato infine che il criterio dell'irreparabilità del danno economico, di origine meramente giurisprudenziale e non contenuto né nei Trattati, né nel regolamento di procedura, deve rimanere inapplicato qualora sia inconciliabile con gli imperativi della tutela provvisoria effettiva. Orbene, gli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, disposizioni di diritto primario, autorizzano il giudice del procedimento sommario a ordinare la sospensione dell'esecuzione qualora ritenga «che le circostanze lo richiedano» e a prescrivere i provvedimenti provvisori «necessari». Ora, secondo il presidente del Tribunale, tali condizioni erano soddisfatte nel caso di specie tanto più che la presentazione sia del ricorso principale, sia della domanda di provvedimenti provvisori non poteva essere qualificata come manovra dilatoria da parte della ricorrente per ritardare, senza legittimo motivo, la divulgazione delle relazioni controverse.

Con l'ordinanza *Francia/Commissione*, sopra citata (EU:T:2015:583), il presidente del Tribunale ha accolto la domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla Repubblica francese e diretta a ottenere la sospensione dell'esecuzione della divulgazione di documenti che essa aveva trasmesso alla Commissione e che quest'ultima aveva deciso di comunicare a un terzo richiedente in applicazione del regolamento n. 1049/2001.

La Commissione, pur contestando nella causa principale il carattere riservato dei documenti in esame, ha riconosciuto che il giudice del procedimento sommario doveva impedirne la divulgazione, posto che, altrimenti, la sentenza emananda nella causa principale sarebbe privata di ogni effetto utile.

Il presidente del Tribunale ha riconosciuto l'esistenza del fumus boni juris in quanto il contrasto tra le parti rivelava una controversia giuridica importante riguardante la portata dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 – invocato dalla Repubblica francese – che riconosce agli Stati membri uno status privilegiato rispetto agli altri soggetti in possesso di documenti, stabilendo che ciascuno di essi ha la facoltà, a differenza di questi ultimi, di chiedere all'istituzione di non divulgare, senza il suo «previo accordo», un documento da esso proveniente. Infatti, nella sua sentenza del 21 giugno 2012, *IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione*⁵⁷, la Corte ha stabilito che l'istituzione interpellata non era tenuta a svolgere un controllo eccedente l'accertamento della mera esistenza di una motivazione riferita alle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1049/2001, mentre il Tribunale, nella sua sentenza del 14 febbraio 2012,

57 | [C-135/11 P](#), Racc., EU:C:2012:376, punti 63 e 64.

*Germania/Commissione*⁵⁸, ha ritenuto che tale istituzione potesse esaminare prima facie la fondatezza della motivazione dedotta dallo Stato membro interessato a fondamento della sua opposizione alla divulgazione dei documenti controversi.

Il bilanciamento degli interessi pendeva a favore della Repubblica francese. In base a quanto constatato dal Tribunale, infatti, il giudice del merito è chiamato a stabilire se la decisione della Commissione con cui questa manifestava la propria intenzione di divulgare i documenti controversi dovesse essere annullata per violazione della loro natura riservata. Ora, al fine di conservare l'effetto utile di una sentenza di annullamento di una decisione siffatta, la Repubblica francese doveva poter essere in grado di evitare che la Commissione procedesse prematuramente a una divulgazione che avrebbe, di fatto, pregiudicato la futura decisione sul merito.

Per quanto attiene all'urgenza, la Repubblica francese affermava che i documenti in esame costituivano elementi importanti nell'ambito di un procedimento che la contrapponeva alla Commissione e che – prevedendo una fase di dialogo con la Commissione – presentava forti analogie con la fase precontenziosa di un procedimento per inadempimento. Secondo la Repubblica francese, un siffatto obiettivo poteva essere raggiunto solo in un clima di forte fiducia reciproca che sarebbe stato compromesso dalla divulgazione di documenti scambiati in occasione di tale procedura, posto che una siffatta divulgazione avrebbe pregiudicato la sua strategia di difesa nell'ambito di un'ulteriore controversia. Il presidente del Tribunale ha stabilito che tale difesa rientrava nelle funzioni pubbliche della Repubblica francese e che la divulgazione controversa avrebbe arrecato un grave danno all'adempimento di tali funzioni. Il pregiudizio subito in forza della suddetta divulgazione sarebbe stato inoltre irreparabile posto che un successivo annullamento della decisione impugnata non avrebbe permesso di eliminarlo e che, tenuto conto della sua natura non pecuniaria, non avrebbe potuto essere riparato mediante una domanda di risarcimento del danno diretta contro la Commissione.

Nella causa che ha dato origine all'ordinanza *CCPL e a./Commissione*, sopra citata (EU:T:2015:1012), cinque società parte di una struttura cooperativa, che si erano viste infliggere ammende in ragione della loro partecipazione a un'intesa sul mercato degli imballaggi alimentari, hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori chiedendo di essere esonerate dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria a copertura delle ammende loro comminate. Nella sua ordinanza, il presidente del Tribunale ha ricordato che un esonero da tale obbligo può essere accordato solo se il richiedente dimostra di essere oggettivamente impossibilitato a costituire una garanzia bancaria o, in alternativa, che la costituzione di detta garanzia metterebbe a repentaglio la sua sopravvivenza economica. Pur riconoscendo che le ricorrenti si erano sforzate tempestivamente e seriamente di ottenere una siffatta garanzia, il presidente del Tribunale ha constatato che tali sforzi erano caduti nel vuoto dato che i dodici istituti di credito contattati a tal fine avevano opposto un rifiuto in ragione della loro precaria situazione economica. In tale contesto, il presidente del Tribunale si è rifiutato di applicare la nozione di gruppo al contesto cooperativo cui appartenevano le ricorrenti, mancando una convergenza di interessi sufficientemente stretta.

Rispetto alla domanda proposta in via subordinata, diretta a ottenere una riduzione delle ammende, è stata riconosciuta l'esistenza del fumus boni juris fondata sul motivo attinente al rifiuto di tener conto della capacità contributiva delle ricorrenti, posto che il presidente del Tribunale aveva stabilito che non poteva escludersi che il giudice di merito avrebbe fatto uso della sua competenza giurisdizionale anche di merito in materia di ammende riducendo l'importo delle ammende inflitte.

Il presidente del Tribunale ha quindi disposto l'esenzione richiesta a condizione che le ricorrenti informino la Commissione regolarmente in merito allo stato di attuazione del piano di ristrutturazione previsto dal gruppo CCPL e che procedano, quanto prima, a un pagamento dilazionato delle ammende inflitte versando la somma

58 | [T-59/09](#), Racc., EU:T:2012:75, punti da 51 a 53 e 57.

corrispondente agli accantonamenti costituiti all'interno di detto piano e gli importi mensili risultanti dalle entrate derivanti dalla vendita di determinate partecipazioni.

In materia di appalti pubblici, sono state pronunciate varie ordinanze nella scia del mutamento della giurisprudenza intervenuto con l'ordinanza del 4 dicembre 2014, *Vanbreda Risk & Benefits/Commissione*⁵⁹, il cui principio è stato confermato, in seguito ad impugnazione, con l'ordinanza del 23 aprile 2015, *Commissione/Vanbreda Risk & Benefits*⁶⁰. Si ricorda che, secondo il suddetto nuovo orientamento giurisprudenziale, la condizione attinente all'urgenza è resa meno stringente nell'ambito di detto specifico contenzioso nel senso che un pregiudizio grave, ma non irreparabile, può essere sufficiente a soddisfarla, se il fumus boni juris accertato è particolarmente serio. Tuttavia, tale attenuazione si applica soltanto se la domanda di provvedimenti provvisori è stata introdotta dall'offerente escluso prima della conclusione del contratto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'impresa aggiudicataria e durante il termine di sospensione di dieci giorni⁶¹, a condizione, però che il suddetto termine di sospensione sia stato rispettato dall'amministrazione aggiudicatrice prima della conclusione del contratto e che l'offerente escluso abbia disposto di informazioni sufficienti per esercitare i suoi diritti della difesa entro tale termine.

È così che, nelle ordinanze *CGI Luxembourg e Intrasoft International/Parlamento*, sopra citata (EU:T:2015:227), *Cofely Solelec e a./Parlamento*, sopra citata (EU:T:2015:377), e del 25 giugno 2015, *Banimmo/Commissione* ([T-293/15 R](#), EU:T:2015:438), il giudice del procedimento sommario che aveva emesso, inaudita altera parte, le misure provvisorie richieste dall'offerente escluso ha dichiarato il non luogo a statuire dopo aver preso atto dell'abrogazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, delle decisione di rigetto delle offerte depositate da detto offerente.

Di contro, nell'ordinanza del 15 giugno 2015, *Close e Cegelec/Parlamento* ([T-259/15 R](#), Racc. (per estratto), EU:T:2015:378], dopo aver constatato che il termine di sospensione era stato pienamente rispettato dall'amministrazione aggiudicatrice prima della conclusione del contratto con l'impresa aggiudicataria e che gli offerenti esclusi, informati tempestivamente del rigetto della loro offerta, erano stati messi nelle condizioni di presentare utilmente i loro ricorsi di annullamento e le loro domande di provvedimenti provvisori, il presidente del Tribunale ha ritenuto che l'attenuazione della condizione relativa all'urgenza non poteva applicarsi nel caso di specie in quanto essi non erano stati presentati nel termine di sospensione di dieci giorni tra la notifica della decisione di rigetto dell'offerta e la conclusione del contratto. Posto che i suddetti offerenti non avevano fornito prova del rischio di subire un pregiudizio grave e irreparabile, la loro domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta⁶².

59 | [T-199/14 R](#), Racc. (per estratto), EU:T:2014:1024.

60 | [C-35/15 P\(R\)](#), Racc., EU:C:2015:275.

61 | Previsto all'articolo 171, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362, pag. 1).

62 | Le altre domande di provvedimenti provvisori in materia di appalti pubblici sono state anch'esse respinte in ragione della mancanza di un fumus boni juris particolarmente serio e per mancanza d'urgenza [ordinanze del 24 marzo 2015, *Europower/Commissione*, T-383/14 R, Racc. (per estratto), EU:T:2015:190; del 17 luglio 2015, *GSA e SGI/Parlamento*, T-321/15 R, EU:T:2015:522, e *Ahrend Furniture/Commissione*, sopra citata, EU:T:2015:782].

B | COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE



(Ordine protocollare al 31 dicembre 2015)

Prima fila, da sinistra a destra:

Sigg. G. Berardis, M. Van der Woude, A. Dittrich, S. Papasavvas, presidenti di sezione; sig. H. Kanninen, vicepresidente del Tribunale; sig. M. Jaeger, presidente del Tribunale; sig.ra M.E. Martins Ribeiro, presidente di sezione; sigg. M. Prek, S. Frimodt Nielsen e D. Gratsias, presidenti di sezione

Seconda fila, da sinistra a destra:

Sig. C. Wetter, giudice; sig.ra M. Kancheva, giudice; sig. J. Schwarcz, giudice; sig.ra I. Pelikánová, giudice; sigg. O. Czúcz e F. Dehousse, giudici; sig.re I. Wiszniewska-Białecka e I. Labucka, giudici; sigg. A. Popescu ed E. Buttigieg, giudici

Terza fila, da sinistra a destra:

Sigg. I.S. Forrester, S. Gervasoni, A. Collins ed E. Bieliūnas, giudici; sig.ra V. Tomljenović, giudice; sigg. V. Kreuschitz, I. Ulloa Rubio e L. Madise, giudici; sig. E. Coulon, giudice.

1. MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE NEL 2015

Il 7 ottobre 2015 si è svolta un'udienza solenne alla Corte di giustizia, in occasione, da un lato, del rinnovo dei mandati e, dall'altro, della prestazione di giuramento e dell'assunzione delle funzioni dei nuovi membri dell'istituzione.

A seguito della cessazione delle funzioni del sig. Nicholas James Forwood, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, con decisione del 16 settembre 2015, hanno nominato il sig. Ian Stewart Forrester in qualità di giudice al Tribunale, in sostituzione del sig. Forwood, per la durata residua del mandato di quest'ultimo, ossia dal 1º ottobre 2015 al 31 agosto 2019. Il sig. Forrester ha prestato giuramento dinanzi alla Corte nel corso di tale cerimonia.

2. ORDINI PROTOCOLLARI

DAL 1° GENNAIO 2015 AL 6 OTTOBRE 2015

Sig. M. JAEGER, presidente del Tribunale
Sig. H. KANNINEN, vicepresidente
Sig.ra M.E. MARTINS RIBEIRO, presidente di sezione
Sig. S. PAPASAVVAS, presidente di sezione
Sig. M. PREK, presidente di sezione
Sig. A. DITTRICH, presidente di sezione
Sig. S. FRIMODT NIELSEN, presidente di sezione
Sig. M. VAN DER WOUDE, presidente di sezione
Sig. D. GRATSIAS, presidente di sezione
Sig. G. BERARDIS, presidente di sezione
Sig. N.J. FORWOOD, giudice
Sig. F. DEHOUSSE, giudice
Sig. O. CZÚCZ, giudice
Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, giudice
Sig.ra I. LABUCKA, giudice
Sig. J. SCHWARCZ, giudice
Sig. A. POPESCU, giudice
Sig.ra M. KANCHEVA, giudice
Sig. E. BUTTIGIEG, giudice
Sig. C. WETTER, giudice
Sig.ra V. TOMLJENOVIC, giudice
Sig. E. BIELIŪNAS, giudice
Sig. V. KREUSCHITZ, giudice
Sig. A. COLLINS, giudice
Sig. I. ULLOA RUBIO, giudice
Sig. S. GERVASONI, giudice
Sig. L. MADISE, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere

DAL 7 OTTOBRE 2015 AL 31 DICEMBRE 2015

Sig. M. JAEGER, presidente
Sig. H. KANNINEN, vicepresidente
Sig.ra M.E. MARTINS RIBEIRO, presidente di sezione
Sig. S. PAPASAVVAS, presidente di sezione
Sig. M. PREK, presidente di sezione
Sig. A. DITTRICH, presidente di sezione
Sig. S. FRIMODT NIELSEN, presidente di sezione
Sig. M. van der WOUDE, presidente di sezione
Sig. D. GRATSIAS, presidente di sezione
Sig. G. BERARDIS, presidente di sezione
Sig. F. DEHOUSSÉ, giudice
Sig. O. CZÚCZ, giudice
Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, giudice
Sig.ra I. LABUCKA, giudice
Sig. J. SCHWARCZ, giudice
Sig. A. POPESCU, giudice
Sig.ra M. KANCHEVA, giudice
Sig. E. BUTTIGIEG, giudice
Sig. C. WETTER, giudice
Sig.ra V. TOMLJENOVIC, giudice
Sig. E. BIELIŪNAS, giudice
Sig. V. KREUSCHITZ, giudice
Sig. A. COLLINS, giudice
Sig. I. ULLOA RUBIO, giudice
Sig. S. GERVASONI, giudice
Sig. L. MADISE, giudice
Sig. I.S. FORRESTER, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere

3. MEMBRI EMERITI DEL TRIBUNALE

(per ordine di assunzione delle funzioni)

Edward David Alexander Ogilvy (1989-1992)
Yeraris Christos (1989-1992)
Da Cruz Vilaça José Luis (1989-1995), presidente (1989-1995)
Biancarelli Jacques (1989-1995)
Barrington Donal Patrick Michael (1989-1996)
Schintgen Romain Alphonse (1989-1996)
Kirschner Heinrich (1989-1997)
Saggio Antonio (1989-1998), presidente (1995-1998)
Briët Cornelis Paulus (1989-1998)
Lenaerts Koen (1989-2003)
Vesterdorf Bo (1989-2007), presidente (1998-2007)
García-Valdecasas y Fernández Rafael (1989-2007)
Kalogeropoulos Andreas (1992-1998)
Bellamy Christopher William (1992-1999)
Potocki André (1995-2001)
Gens de Moura Ramos Rui Manuel (1995-2003)
Lindh Pernilla (1995-2006)
Tiiili Virpi (1995-2009)
Azizi Josef (1995-2013)
Cooke John D. (1996-2008)
Pirrung Jörg (1997-2007)
Mengozzi Paolo (1998-2006)
Meij Arjen W.H. (1998-2010)
Vilaras Mihalis (1998-2010)
Forwood Nicholas James (1999-2015)
Legal Hubert (2001-2007)
Trstenjak Verica (2004-2006)
Šváby Daniel (2004-2009)
Cremona Ena (2004-2012)
Vadapalas Vilenas (2004-2013)
Jürimäe Küllike (2004-2013)
Moavero Milanesi Enzo (2006-2011)
Wahl Nils (2006-2012)
Tchipev Teodor (2007-2010)
Ciucă Valeriu M. (2007-2010)
Soldevila Fragoso Santiago (2007-2013)
Truchot Laurent (2007-2013)
O'Higgins Kevin (2008-2013)

PRESIDENTI

Da Cruz Vilaça José Luis (1989-1995)

Saggio Antonio (1995-1998)

Vesterdorf Bo (1998-2007)

CANCELLIERE

Jung Hans (1989-2005)

C | STATISTICHE GIUDIZIARIE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

ATTIVITÀ GENERALE DEL TRIBUNALE

1. Cause promosse, definite, pendenti (2011-2015)

CAUSE PROMOSSE

2. Natura dei procedimenti (2011-2015)
3. Natura dei ricorsi (2011-2015)
4. Oggetto dei ricorsi (2011-2015)

CAUSE DEFINITE

5. Natura dei procedimenti (2011-2015)
6. 2011-Oggetto dei ricorsi (2015)
7. Oggetto dei ricorsi (2011-2015) (sentenze e ordinanze)
8. Collegio giudicante (2011-2015)
9. Durata dei procedimenti in mesi (2011-2015) (sentenze e ordinanze)


CAUSE PENDENTI AL 31 DICEMBRE

10. Natura dei procedimenti (2011-2015)
11. Oggetto dei ricorsi (2011-2015)
12. Collegio giudicante (2011-2015)

VARIE

13. Procedimenti sommari (2011-2015)
14. Procedimenti accelerati (2011-2015)
15. Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte di giustizia (1990-2015)
16. Ripartizione delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia
per natura del procedimento (2011-2015)
17. Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2015) (sentenze e ordinanze)
18. Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2011-2015) (sentenze e ordinanze)
19. Evoluzione generale (1989-2015) (cause promosse, definite, pendenti)

1. ATTIVITÀ GENERALE DEL TRIBUNALE – CAUSE PROMOSSE, DEFINITE, PENDENTI (2011-2015)^{1 2}




	2011	2012	2013	2014	2015
Cause promosse	722	617	790	912	831
Cause definite	714	688	702	814	987
Cause pendenti	1308	1237	1325	1423	1267

1 | Salvo indicazione contraria, questa tabella e le tabelle delle pagine seguenti tengono conto dei procedimenti speciali.

Sono considerati «procedimenti speciali»: l'opposizione ad una sentenza pronunciata in contumacia (articolo 41 dello Statuto della Corte; articolo 166 del regolamento di procedura del Tribunale); l'opposizione di terzo (articolo 42 dello Statuto della Corte; articolo 167 del regolamento di procedura del Tribunale); l'interpretazione (articolo 43 dello Statuto della Corte; articolo 168 del regolamento di procedura del Tribunale); la revocazione di una sentenza (articolo 44 dello Statuto della Corte; articolo 169 del regolamento di procedura del Tribunale); il gratuito patrocinio (articolo 148 del regolamento di procedura del Tribunale); la rettifica (articolo 164 del regolamento di procedura del Tribunale) e la contestazione sulle spese ripetibili (articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale).


2 | Salvo indicazione contraria, questa tabella e le tabelle delle pagine seguenti non tengono conto dei procedimenti sommari.

2. CAUSE PROMOSSE – NATURA DEI PROCEDIMENTI (2011-2015)



	2011	2012	2013	2014	2015
Aiuti di Stato	67	36	54	148	73
Concorrenza	39	34	23	41	17
Proprietà intellettuale	219	238	293	295	302
Altri ricorsi diretti	264	220	275	299	292
Impugnazioni	44	10	57	36	36
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	1	1			
Procedimenti speciali	89	78	89	93	111

3. CAUSE PROMOSSE – NATURA DEI RICORSI (2011-2015)




	2011	2012	2013	2014	2015
Ricorsi d'annullamento	341	257	319	423	332
Ricorsi per carenza	8	8	12	12	5
Ricorsi per risarcimento danni	16	17	15	39	30
Ricorsi per clausola compromissoria	5	8	6	14	15
Proprietà intellettuale	219	238	293	295	302
Impugnazioni	44	10	57	36	36
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	1	1			
Procedimenti speciali	88	78	88	93	111
Totale	722	617	790	912	831

4. CAUSE PROMOSSE – OGGETTO DEI RICORSI (2011-2015)

	2011	2012	2013	2014	2015
Accesso ai documenti	21	18	20	17	48
Adesione di nuovi Stati			1		
Agricoltura	22	11	27	15	37
Aiuti di Stato	67	36	54	148	73
Ambiente	6	3	11	10	5
Appalti pubblici	18	23	15	16	23
Associazione dei paesi e territori d'oltremare			1		
Azione esterna dell'Unione europea	2	1		2	1
Cittadinanza dell'Unione				1	
Clausola compromissoria	5	8	6	14	15
Coesione economica, sociale e territoriale	3	4	3	3	5
Concorrenza	39	34	23	41	17
Cultura			1		
Diritto delle imprese				1	1
Diritto delle istituzioni	44	41	44	67	53
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)		1		4	7
Energia	1		1	3	3
Fiscalità	1	1	1	1	1
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport	2	1	2		3
Libera circolazione dei capitali					2
Libera circolazione delle merci				1	2
Libera circolazione delle persone					1
Libera prestazione di servizi		1		1	
Libertà di stabilimento				1	
Misure restrittive (Azione esterna)	93	59	41	69	55
Occupazione			2		
Politica commerciale	11	20	23	31	6
Politica comune della pesca	3		3	3	
Politica economica e monetaria	4	3	15	4	3
Politica estera e di sicurezza comune			2		
Politica industriale				2	
Politica sociale	5	1		1	
Previdenza sociale dei lavoratori migranti			1		
Proprietà intellettuale e industriale	219	238	294	295	303
Protezione dei consumatori			1	1	2
Rawicinamento delle legislazioni			13		1
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	3	2	12	3	5
Reti transeuropee			3		
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	4	3	5	2	10
Sanità pubblica	2	12	5	11	2
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	1		6	1	
Trasporti	1		5	1	
Turismo			2		
Unione doganale e tariffa doganale comune	10	6	1	8	
Totale Trattato CE/TFUE	587	527	645	777	684
Statuto dei funzionari	47	12	57	42	36
Procedimenti speciali	88	78	88	93	111
TOTALE GENERALE	722	617	790	912	831

5. CAUSE DEFINITE – NATURA DEI PROCEDIMENTI (2011-2015)



	2011	2012	2013	2014	2015
Aiuti di Stato	41	63	60	51	101
Concorrenza	100	61	75	72	52
Funzione pubblica	1				
Proprietà intellettuale	240	210	217	275	387
Altri ricorsi diretti	222	240	226	279	311
Impugnazioni	29	32	39	42	37
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	1	1			
Procedimenti speciali	80	81	85	95	99
Totale	714	688	702	814	987


6. CAUSE DEFINITE – OGGETTO DEI RICORSI (2015)

	Sentenze	Ordinanze	Totale
Accesso ai documenti	15	6	21
Adesione di nuovi Stati	1		1
Agricoltura	28	4	32
Aiuti di Stato	34	67	101
Ambiente	2	16	18
Appalti pubblici	12	10	22
Azione esterna dell'Unione europea	1	1	2
Clausola compromissoria	2		2
Coesione economica, sociale e territoriale	3	3	6
Concorrenza	47	5	52
Diritto delle imprese		1	1
Diritto delle istituzioni	19	39	58
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)	1	4	5
Energia	1		1
Fiscalità		1	1
Libera circolazione dei capitali		2	2
Libera circolazione delle merci		2	2
Libera circolazione delle persone		1	1
Libertà di stabilimento		1	1
Misure restrittive (Azione esterna)	38	22	60
Politica commerciale	15	9	24
Politica comune della pesca	1	2	3
Politica economica e monetaria	5	4	9
Politica estera e di sicurezza comune		1	1
Politica industriale		2	2
Proprietà intellettuale e industriale	299	89	388
Protezione dei consumatori	1	1	2
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	4	5	9
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	2		2
Sanità pubblica	10	5	15
Trasporti	2	1	3
Unione doganale e tariffa doganale comune	3	1	4
Totale Trattato CE/TFUE	546	305	851
Statuto dei funzionari	23	14	37
Procedimenti speciali	1	98	99
TOTALE GENERALE	570	417	987

7. CAUSE DEFINITE – OGGETTO DEI RICORSI (2011-2015) (SENTENZE E ORDINANZE)

	2011	2012	2013	2014	2015
Accesso ai documenti	23	21	19	23	21
Adesione di nuovi Stati					1
Agricoltura	26	32	16	15	32
Aiuti di Stato	41	63	59	51	101
Ambiente	22	8	6	10	18
Appalti pubblici	15	24	21	18	22
Associazione dei paesi e territori d'oltremare					1
Azione esterna dell'Unione europea	5		2		2
Cittadinanza dell'Unione					1
Clausola compromissoria	6	11	8	10	2
Coesione economica, sociale e territoriale	9	12	14	1	6
Concorrenza	100	61	75	72	52
Diritto delle imprese					1
Diritto delle istituzioni	36	41	35	33	58
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)		2			5
Energia			1	3	1
Fiscalità		2		2	1
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport	1	1	1	2	
Libera circolazione dei capitali					2
Libera circolazione delle merci			1		2
Libera circolazione delle persone	2	1			1
Libera prestazione di servizi	3	2		1	
Libertà di stabilimento					1
Misure restrittive (Azione esterna)	32	42	40	68	60
Occupazione			2		
Politica commerciale	10	14	19	18	24
Politica comune della pesca	5	9	2	15	3
Politica economica e monetaria	3	2	1	13	9
Politica estera e di sicurezza comune				2	1
Politica industriale					2
Politica sociale	5	1	4		
Previdenza sociale dei lavoratori migranti			1		
Proprietà intellettuale e industriale	240	210	218	275	388
Protezione dei consumatori	1				2
Ravvicinamento delle legislazioni				13	
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	4	1	6	3	9
Reti transeuropee					1
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	5	3	4	1	2
Sanità pubblica	3	2	4	10	15
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia		2	7	1	
Trasporti	1	1		3	3
Turismo			1	1	
Unione doganale e tariffa doganale comune	1	6	9	6	4
Totale Trattato CE/TFUE	599	574	576	673	851
Totale Trattato CA			1		
Totale Trattato EA	1				
Statuto dei funzionari	34	33	40	46	37
Procedimenti speciali	80	81	85	95	99
TOTALE GENERALE	714	688	702	814	987


8. CAUSE DEFINITE – COLLEGIO GIUDICANTE (2011-2015)



	2011			2012			2013			2014			2015		
	Sentenze	Ordinanze	Totale												
Sezione delle impugnazioni	15	16	31	17	23	40	13	47	60	21	32	53	23	14	37
Presidente del Tribunale		54	54		47	47		38	38		46	46		44	44
Sezioni a 5 giudici	19	6	25	9		9	7	1	8	9	7	16	8	3	11
Sezioni a 3 giudici	359	245	604	328	264	592	378	218	596	398	301	699	538	348	886
Giudice unico													1	8	9
Total	393	321	714	354	334	688	398	304	702	428	386	814	570	417	987


9. CAUSE DEFINITE – DURATA DEI PROCEDIMENTI IN MESI (2011-2015)¹

(SENTENZE E ORDINANZE)



1 | Il calcolo della durata media dei procedimenti non tiene conto: delle cause in cui è stata pronunciata una sentenza interlocutoria; dei procedimenti speciali; delle impugnazioni di pronunce emesse in sede di procedimento sommario o su intervento. La durata è espressa in mesi e in decimi di mese.

10. CAUSE PENDENTI AL 31 DICEMBRE – NATURA DEI PROCEDIMENTI (2011-2015)




	2011	2012	2013	2014	2015
Aiuti di Stato	179	152	146	243	215
Concorrenza	227	200	148	117	82
Proprietà intellettuale	361	389	465	485	400
Altri ricorsi diretti	458	438	487	507	488
Impugnazioni	47	25	43	37	36
Procedimenti speciali	36	33	36	34	46
Totale	1308	1237	1325	1423	1267

11. CAUSE PENDENTI AL 31 DICEMBRE – OGGETTO DEI RICORSI (2011-2015)


	2011	2012	2013	2014	2015
Accesso ai documenti	40	37	38	32	59
Adesione di nuovi Stati			1	1	
Agricoltura	61	40	51	51	56
Aiuti di Stato	178	151	146	243	215
Ambiente	18	13	18	18	5
Appalti pubblici	43	42	36	34	35
Associazione dei paesi e territori d'oltremare			1		
Azione esterna dell'Unione europea	2	3	1	3	2
Clausola compromissoria	18	15	13	17	30
Coesione economica, sociale e territoriale	32	24	13	15	14
Concorrenza	227	200	148	117	82
Cultura			1	1	1
Diritto delle imprese				1	1
Diritto delle istituzioni	41	41	50	84	79
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)	2	1	1	5	7
Energia	1	1	1	1	3
Fiscalità	1		1		
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport	1	1	2		3
Libera circolazione delle persone	1				
Libera prestazione di servizi	1				
Libertà di stabilimento				1	
Misure restrittive (Azione esterna)	89	106	107	108	103
Politica commerciale	35	41	45	58	40
Politica comune della pesca	25	16	17	5	2
Politica economica e monetaria	3	4	18	9	3
Politica estera e di sicurezza comune	1	1	3	1	
Politica industriale				2	
Politica sociale	4	4		1	1
Proprietà intellettuale e industriale	361	389	465	485	400
Protezione dei consumatori			1	2	2
Rawvicinamento delle legislazioni			13		1
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	7	8	14	14	10
Reti transeuropee			3	2	2
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	7	7	8	9	17
Sanità pubblica	5	15	16	17	4
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	3	1			
Trasporti	1		5	3	
Turismo			1		
Unione doganale e tariffa doganale comune	15	15	7	9	5
Totale Trattato CE/TFUE	1223	1176	1245	1349	1182
Totale Trattato CA	1	1			
Statuto dei funzionari	48	27	44	40	39
Procedimenti speciali	36	33	36	34	46
TOTALE GENERALE	1308	1237	1325	1423	1267

12. CAUSE PENDENTI AL 31 DICEMBRE – COLLEGIO GIUDICANTE (2011-2015)



	2011	2012	2013	2014	2015
Sezione delle impugnazioni	52	40	51	37	47
Presidente del Tribunale	2	1	1	1	12
Sezioni a 5 giudici	16	10	12	15	6
Sezioni a 3 giudici	1134	1123	1146	1272	1099
Giudice unico					1
Non attribuite	104	63	115	98	102
Totale	1308	1237	1325	1423	1267


13. VARIE – PROCEDIMENTI SOMMARI (2011-2015)



Ripartizione nel 2015

	Procedimenti sommari promossi	Procedimenti sommari definiti	Contenuto della decisione		
			Accoglimento	Cancellazione dal ruolo/ Non luogo a provvedere	Rigetto
Accesso ai documenti	4	2	2		
Agricoltura	6	4			4
Aiuti di Stato		2			2
Ambiente	2	1			1
Appalti pubblici	5	7		3	4
Concorrenza	2	2	1		1
Diritto delle istituzioni	2	2		1	1
Energia	1	1			1
Libera circolazione dei capitali	1	1			1
Misure restrittive (Azione esterna)	4	4			4
Politica economica e monetaria	1	1			1
Protezione dei consumatori	1	1			1
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	3	3			3
Totale	32	31	3	4	24

14. VARIE – PROCEDIMENTI ACCELERATI (2011-2015)¹




	2011			2012			2013			2014			2015			
	D'ufficio	Promossi	Contenuto della decisione	D'ufficio	Promossi	Contenuto della decisione	D'ufficio	Promossi	Contenuto della decisione	D'ufficio	Promossi	Contenuto della decisione	D'ufficio	Promossi	Contenuto della decisione	
Accesso ai documenti	2		Ammessi	1		Respinti			1		2			2		2
Azione esterna dell'Unione europea														1		1
Agricoltura														1		1
Aiuti di Stato		2			2				2					13	2	10
Coesione economica, sociale e territoriale					1				1							
Concorrenza	4	4		2	2		2		2		2		1	1		
Diritto delle istituzioni	1		1	1	1								1	1	2	2
Energia													1			
Ambiente	2	2							5	5			1		1	
Libera circolazione dei capitali														2		2
Appalti pubblici													1	1	0	1
Misure restrittive (Azione esterna)	30	2	12	7	10	4	16		4	4			9	9		4
Politica commerciale	3		2		3		2		15	2	14	1				
Politica economica e monetaria															1	1
Politica sociale	1		1													
Sanità pubblica					5	1	3		1	2			3	1	1	1
Statuto dei funzionari															1	1
Unione doganale e tariffa doganale comune					1		1									
Totale	43	2	23	9	26	5	28	2	32	7	26	1	31	3	25	2
													1	18	1	12
																5

1 | Il trattamento accelerato di una causa dinanzi al Tribunale può essere concesso su istanza di una parte principale e, dal 1º luglio 2015, d'ufficio dal Tribunale.

2 | Sono ricompresi nella categoria «senza seguito» i casi di ritiro della domanda, rinuncia agli atti ed ipotesi nelle quali il ricorso è deciso con ordinanza prima che intervenga la decisione sulla domanda di procedimento accelerato.

15. VARIE – DECISIONI DEL TRIBUNALE IMPUGNATE DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA (1990-2015)



	Numero di decisioni oggetto di un'impugnazione	Totale delle decisioni impugnabili ^¹	Percentuale di decisioni oggetto di un'impugnazione
1990	16	46	35%
1991	13	62	21%
1992	25	86	29%
1993	17	73	23%
1994	12	105	11%
1995	47	143	33%
1996	27	133	20%
1997	35	139	25%
1998	67	224	30%
1999	60	180	33%
2000	67	225	30%
2001	69	230	30%
2002	47	225	21%
2003	66	260	25%
2004	53	261	20%
2005	64	297	22%
2006	77	281	27%
2007	78	290	27%
2008	84	339	25%
2009	92	371	25%
2010	98	338	29%
2011	158	533	30%
2012	132	514	26%
2013	144	510	28%
2014	110	561	20%
2015	203	762	27%

¹ | Totale delle decisioni impugnabili – sentenze, ordinanze in esito a procedimento sommario, di rigetto dell'istanza di intervento e tutte le ordinanze che pongono fine al giudizio diverse dalle ordinanze di cancellazione dal ruolo e di trasferimento – per le quali è scaduto il termine per l'impugnazione ovvero è stata presentata un'impugnazione.

16. VARIE – RIPARTIZIONE DELLE IMPUGNAZIONI DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA PER NATURA DEL PROCEDIMENTO (2011-2015)

	2011			2012			2013			2014			2015		
	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %
Aiuti di Stato	10	37	27%	18	52	35%	16	52	31%	15	77	19%	22	75	29%
Concorrenza	49	90	54%	24	60	40%	28	73	38%	15	44	34%	32	61	52%
Funzione pubblica	1	1	100%												
Proprietà intellettuale	39	201	19%	41	190	22%	38	183	21%	33	209	16%	64	334	19%
Altri ricorsi diretti	59	204	29%	47	208	23%	62	202	31%	47	231	20%	85	290	29%
Impugnazioni				2									2		
Procedimenti speciali				2	2	100%									
Totale	158	533	30%	132	514	26%	144	510	28%	110	561	20%	203	762	27%


17. VARIE – ESITO DELLE IMPUGNAZIONI DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA (2015)

(SENTENZE E ORDINANZE)

	Impugnazione respinta	Annullamento totale o parziale senza rinvio	Annullamento totale o parziale con rinvio	Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere	Totale
Accesso ai documenti	1	2			3
Agricoltura	4	3			7
Aiuti di Stato	12	1	1	1	15
Ambiente	1	5			6
Appalti pubblici	3	1			4
Cittadinanza dell'Unione	1				1
Coesione economica, sociale e territoriale	1	3			4
Concorrenza	14	3		2	19
Diritto delle istituzioni	10	1	1	4	16
Energia			1		1
Libera prestazione di servizi	1				1
Occupazione	1				1
Politica commerciale	1		1		2
Politica comune della pesca	1				1
Politica economica e monetaria	1				1
Politica estera e di sicurezza comune	6				6
Principi del diritto dell'Unione	1				1
Proprietà intellettuale e industriale	31		2	3	36
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	1				1
Sanità pubblica	3				3
Unione doganale e tariffa doganale comune	5				5
Totale	99	19	6	10	134

18. VARIE – ESITO DELLE IMPUGNAZIONI DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA (2011-2015)

(SENTENZE E ORDINANZE)



	2011	2012	2013	2014	2015
Impugnazione respinta	101	98	134	121	99
Annullamento totale o parziale senza rinvio	9	12	5	18	19
Annullamento totale o parziale con rinvio	6	4	15	10	6
Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere	8	15	6	9	10
Totale	124	129	160	158	134

19. VARIE – EVOLUZIONE GENERALE (1989-2015)

CAUSE PROMOSSE, DEFINITE, PENDENTI

	Cause promosse ¹	Cause definite ²	Cause pendenti al 31 dicembre
1989	169	1	168
1990	59	82	145
1991	95	67	173
1992	123	125	171
1993	596	106	661
1994	409	442	628
1995	253	265	616
1996	229	186	659
1997	644	186	1117
1998	238	348	1007
1999	384	659	732
2000	398	343	787
2001	345	340	792
2002	411	331	872
2003	466	339	999
2004	536	361	1174
2005	469	610	1033
2006	432	436	1029
2007	522	397	1154
2008	629	605	1178
2009	568	555	1191
2010	636	527	1300
2011	722	714	1308
2012	617	688	1237
2013	790	702	1325
2014	912	814	1423
2015	831	987	1267
Totale	12483	11216	

1 | 1989: 153 cause rinviate dalla Corte di giustizia dinanzi al neoistituito Tribunale.
 1993: 451 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto dell'ampliamento delle competenze del Tribunale.
 1994: 14 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto del secondo ampliamento delle competenze del Tribunale.
 2004-2005: 25 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto del terzo ampliamento delle competenze del Tribunale.

2 | 2005-2006: 118 cause rinviate dal Tribunale dinanzi al neoistituito Tribunale della funzione pubblica.



CAPITOLO III

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

A | ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA NEL 2015

di **Sean VAN RAEPENBUSCH**, presidente del Tribunale della funzione pubblica

Le statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica per l'anno 2015 indicano che il numero delle cause promosse (167) è in aumento rispetto all'anno precedente (157). Il numero di cause definite nel 2015 (152) è identico a quello dell'anno scorso.

Il numero di cause pendenti è di 231 al 31 dicembre 2015, contro 216 nel 2014. Si rileva tuttavia che in questi ultimi due anni il Tribunale della funzione pubblica si è visto costretto a sospendere l'esame di un rilevante numero di cause riguardanti, da un lato, il trasferimento verso il regime pensionistico dell'Unione europea di diritti a pensione precedentemente maturati e, dall'altro, l'attuazione della riforma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (in prosieguo: il «RAA»)¹, nell'attesa di decisioni del Tribunale dell'Unione europea. Di conseguenza, pur se la sospensione dell'esame di 54 ricorsi relativi al trasferimento di diritti a pensione veniva revocata a seguito di sentenze pronunciate dal Tribunale dell'Unione europea il 13 ottobre 2015, 23 cause della stessa natura risultavano sempre sospese al 31 dicembre 2015, così come 28 cause relative alla riforma dello statuto e del RAA. In totale, compresi altri ricorsi sospesi per altri motivi, risultavano ancora sospese alla fine dell'anno 69 cause, ossia circa il 30% del numero delle cause pendenti.

La durata media del procedimento, escluso il periodo dell'eventuale sospensione, è, dal canto suo, passata da 12,7 mesi nel 2014 a 12,1 mesi nel 2015. Va ricordato che tale durata era di 14,7 mesi nel 2013.

Durante il periodo in esame, il presidente del Tribunale della funzione pubblica ha, inoltre, adottato 2 ordinanze in sede di procedimento sommario. Tale numero conferma la diminuzione, nel lungo termine, di domande di provvedimenti urgenti nel contenzioso della funzione pubblica, poiché era di 11 nel 2012, di 3 nel 2013 e di 5 nel 2014.

Dalle statistiche giudiziarie per l'anno 2015 è altresì emerso che, senza contare un rinvio a seguito di riesame, sono state proposte 35 impugnazioni avverso 33 decisioni del Tribunale della funzione pubblica dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, che costituisce più o meno lo stesso numero riscontrato nel 2014 (36). Le 33 decisioni contestate rappresentano non più del 28,21% del numero di decisioni impugnabili pronunciate dal Tribunale della funzione pubblica, contro il 36,36% nel 2014 e il 38,89% nel 2013. Inoltre, delle 37 impugnazioni decise durante l'anno 2015, 22 sono state respinte e 14 sono state accolte in tutto o in parte; 7 delle cause che hanno dato luogo ad un annullamento sono state, inoltre, oggetto di un rinvio. Una sola impugnazione è stata cancellata dal ruolo. Ciò precisato, occorre osservare che 7 pronunce di annullamento, ossia la metà delle impugnazioni accolte, risultano da una divergenza interpretativa tra il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale dell'Unione europea in soli due settori: quello dei contratti disciplinati dal RAA e quello del trasferimento dei diritti a pensione.

Inoltre, 14 cause sono state definite con composizione amichevole ai sensi del regolamento di procedura, contro 12 dell'anno precedente. Tale dato corrisponde al miglior risultato mai ottenuto al riguardo dal Tribunale della funzione pubblica.

Nella trattazione che seguirà, saranno presentate le decisioni più significative del Tribunale della funzione pubblica.

1 | Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287, pag. 15).

I. ASPETTI PROCEDURALI

Ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, dello statuto, nonostante un procedimento di reclamo, il ricorso dev'essere in linea di principio diretto contro l'atto lesivo iniziale. In tale contesto la giurisprudenza è costante nel senso che il ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, comporta che il giudice sia chiamato a conoscere dell'atto lesivo oggetto del reclamo, salvo il caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa da quella dell'atto contro il quale tale reclamo è stato presentato. Nella sua ordinanza del 15 luglio 2015, *De Esteban Alonso/Commissione* ([F-35/15](#), EU:F:2015:87, oggetto d'impugnazione), il Tribunale della funzione pubblica ha nondimeno sottolineato che anche nell'ipotesi in cui il ricorso dovesse essere inteso come rivolto contro l'atto iniziale, tenuto conto della finalità del reclamo, che consiste nel consentire all'amministrazione di riesaminare tale atto, il procedimento precontenzioso presenta un carattere evolutivo, di modo che l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») o l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l'«AACC») può, nel respingere il reclamo, essere indotta a modificare i motivi sul cui fondamento aveva adottato l'atto contestato. Ciò anche in assenza di qualsiasi richiamo, nel reclamo, a un elemento nuovo e sostanziale. Di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, pur dovendo essere inteso come diretto contro l'atto iniziale, il ricorso dev'essere letto alla luce della decisione di rigetto del reclamo.

II. QUESTIONI DI MERITO

CONDIZIONI GENERALI DI VALIDITÀ DEGLI ATTI

1. CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Nella sua sentenza del 30 giugno 2015, *Petsch/Commissione* ([F-124/14](#), EU:F:2015:69), il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, sebbene il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori e il diritto alla trattativa collettiva, sanciti rispettivamente dall'articolo 27 e dall'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, possano applicarsi alle relazioni tra le istituzioni dell'Unione e il loro personale, è il diritto dell'Unione che deve assicurarne l'esecuzione, in conformità ai termini stessi di tali articoli. Il Tribunale della funzione pubblica ha considerato, al riguardo, che le disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE») possono realizzare detta esecuzione, precisando, nel diritto dell'Unione, i casi e le condizioni in cui i summenzionati diritti possono trovare applicazione.

2. GERARCHIA DELLE NORME

Dalle sentenze del Tribunale della funzione pubblica del 30 giugno 2015, *Petsch/Commissione* ([F-124/14](#), EU:F:2015:69) e dell'8 luglio 2015, *DP/ACER* ([F-34/14](#), EU:F:2015:82) risulta che, quando un'istituzione o un'agenzia è autorizzata a emanare DGE sul fondamento dell'articolo 110, primo comma, dello statuto dirette a integrare o ad applicare le disposizioni gerarchicamente superiori e vincolanti dello statuto o del RAA, l'autorità competente non può né andare contra legem, in particolare adottando disposizioni la cui applicazione sia in contrasto con le disposizioni statutarie o le privi di ogni effetto utile, né esimersi dall'osservanza dei principi generali di diritto. Infatti, le DGE possono stabilire criteri idonei a orientare l'amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale o a precisare la portata delle disposizioni statutarie che risultino poco chiare. Per

contro, esse non potrebbero restringere il campo di applicazione dello statuto o del RAA, né prevedere norme in deroga alle disposizioni gerarchicamente superiori di questi ultimi o ai principi generali del diritto.

3. DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATI

Esaminando le condizioni in cui la violazione del diritto di essere ascoltati costituisce una formalità sostanziale e giustifica l'annullamento della decisione impugnata, il Tribunale della funzione pubblica, nelle sue sentenze del 9 settembre 2015, **De Loecker/SEAE** ([F-28/14](#), EU:F:2015:101) e dell'8 ottobre 2015, **DD/FRA** ([F-106/13](#) e [F-25/14](#), EU:F:2015:118, oggetto di impugnazione), ha applicato la giurisprudenza secondo la quale è necessario esaminare se, senza tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso. Nella causa **De Loecker/SEAE**, il Tribunale della funzione pubblica ha concluso che tale ipotesi non ricorresse dopo aver constatato che il ricorrente era stato assunto come capo delegazione, che aveva dato prova di gravi carenze nella gestione di tale delegazione, il che aveva comportato la perdita di fiducia dell'AACC nelle sue capacità di gestione, e, infine, che egli era stato sentito dal Servizio europeo per l'azione esterna (in prosieguo: il «SEAE») in merito alle sue carenze nel contesto dell'adozione di una decisione preliminare di riassegnazione alla sede dei SEAE. Nella causa **DD/FRA**, il Tribunale della funzione pubblica ha tuttavia precisato che, tenuto conto del carattere fondamentale del rispetto del diritto di essere ascoltati, quale sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, spetta al convenuto, che ha adottato la decisione controversa e che ha pertanto la migliore conoscenza degli elementi che ne hanno determinato l'adozione, dimostrare che, pur se il ricorrente fosse stato regolarmente ascoltato, essa non avrebbe potuto adottare una decisione diversa. Tale sentenza può essere rawicinata a quella del 16 dicembre 2015, **DE/EMA** ([F-135/14](#), EU:F:2015:152), con cui il Tribunale della funzione pubblica ha annullato, per violazione del diritto al contraddittorio, una decisione che collocava il ricorrente in «posizione di non attività», dopo aver constatato di non poter escludere che, se l'interessato fosse stato ascoltato, l'AACC avrebbe potuto adottare una decisione diversa mantenendolo in servizio, poiché l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) non aveva fornito alcun elemento di prova che consentisse di concludere che essa avrebbe comunque adottato la decisione impugnata e poiché il ricorrente aveva rilevato che avrebbe potuto indicare all'AACC che essa si fondata su un'erronea interpretazione dei fatti.

Peraltro, nella sentenza dell'8 ottobre 2015, **DD/FRA** ([F-106/13](#) e [F-25/14](#), (EU:F:2015:118, oggetto di impugnazione), il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che, quando è stabilito che i diritti della difesa del ricorrente sono stati violati, l'amministrazione non può sostenere che essi siano stati comunque rispettati a posteriori in quanto l'interessato ha potuto far valere i propri argomenti contro la decisione per esso lesiva nel contesto del procedimento di reclamo previsto all'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto. Infatti, un reclamo proposto in forza di tale disposizione non ha effetti sospensivi sull'esecuzione della decisione impugnata, con la conseguenza che, malgrado il reclamo, tale decisione ha avuto effetti negativi immediati nella sfera giuridica del ricorrente, mentre quest'ultimo non è stato in grado di influenzare previamente detta decisione.

4. MOTIVAZIONE FORMALE

Nella sentenza del 18 novembre 2015, **Diamantopoulos/SEAE** ([F-30/15](#), EU:F:2015:138), il Tribunale della funzione pubblica ha sottolineato il fatto che la prima funzione della motivazione è quella di diminuire il rischio di arbitrio obbligando l'amministrazione a organizzare il proprio ragionamento nell'ambito di uno schema complessivo coerente e conducendola in tal modo a razionalizzare la propria opinione e la portata della sua decisione sulla base di argomenti pertinenti, univoci, esenti da contraddizioni e sufficienti.

5. ERRORE MANIFESTO DI VALUTAZIONE

Nella sua sentenza del 18 mai 2015, **Bischoff/Commissione** ([F-36/14](#), EU:F:2015:48), il Tribunale della funzione pubblica ha avuto occasione di ricordare la sua giurisprudenza precedente, secondo la quale un errore può essere qualificato come manifesto solo qualora esso possa essere agevolmente rilevato alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l'esercizio da parte dell'amministrazione del suo ampio potere discrezionale. Di conseguenza, al fine di dimostrare che è stato commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti tale da giustificare l'annullamento di una decisione, gli elementi di prova che la parte ricorrente è tenuta a fornire devono essere sufficienti per privare di plausibilità la valutazione dei fatti operata dall'amministrazione nella sua decisione. In altri termini, il motivo relativo all'errore manifesto deve essere respinto qualora, malgrado gli elementi addotti dal ricorrente, la valutazione contestata possa essere ammessa in quanto tuttora vera o valida.

6. ESECUZIONE DI UNA PRECEDENTE SENTENZA DI ANNULLAMENTO

La giurisprudenza è costante nel senso che, per conformarsi a una sentenza di annullamento a darle piena esecuzione, l'istituzione da cui promana l'atto annullato è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione che ha condotto a quest'ultimo e che ne costituisce il necessario fondamento. Nella sua sentenza del 18 novembre 2015, **Diamantopoulos/SEAE** ([F-30/15](#), EU:F:2015:138), il Tribunale della funzione pubblica ha inoltre sottolineato, da un lato, che anche i provvedimenti necessari all'esecuzione di una sentenza di annullamento devono rispettare il complesso delle disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare lo statuto quale interpretato dalla giurisprudenza e, dall'altro, che le sentenze di annullamento devono essere eseguite conformemente al principio di buona fede, cui l'azione dell'amministrazione sempre soggiace.

Nella stessa sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha peraltro dichiarato che dalla ragione di fondo dell'obbligo di motivazione sopra richiamato, nonché dagli obblighi che gravano sull'amministrazione ai sensi dell'articolo 266 TFUE quando uno dei suoi atti è annullato per difetto di motivazione, discendono per dell'amministrazione due obblighi successivi. Anzitutto l'amministrazione deve procedere, alla luce dei motivi che costituiscono il necessario fondamento del dispositivo della sentenza di annullamento, a un riesame effettivo dei motivi che, pur se non espressi nella decisione annullata, potevano tuttavia soggiacere a quest'ultima. In seguito, l'amministrazione deve esternare i motivi riesaminati nella motivazione della decisione che deve sostituire detta decisione annullata.

DIRITTI E OBBLIGHI DEI FUNZIONARI E DEGLI AGENTI

1. DOVERE DI ASSISTENZA

Un'ordinanza del 15 luglio 2015, **De Estebar Alonso/Commissione** ([F-35/15](#), EU:F:2015:87, oggetto d'impugnazione), ha fornito al Tribunale della funzione pubblica l'occasione di ricordare la finalità del dovere di assistenza previsto all'articolo 24 dello statuto. Tale finalità consiste nel garantire ai funzionari e agli agenti una sicurezza nel presente e nel futuro, per consentire loro, nell'interesse generale del servizio, di svolgere meglio le loro funzioni. Il dovere di assistenza di un'istituzione mira, di conseguenza, sia alla tutela del suo personale sia alla salvaguardia dei propri interessi e si basa quindi sul principio di una comunità di scopo. Di conseguenza,

il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che l'obbligo di assistenza contempla la tutela dei funzionari, da parte dell'istituzione, contro comportamenti di terzi e non contro gli atti emanati dall'istituzione stessa, il cui controllo è oggetto di altre disposizioni dello statuto. Il Tribunale della funzione pubblica ne ha dedotto che il ricorrente non poteva far valere l'articolo 24 dello statuto per chiedere alla Commissione di rimborsargli le spese da lui sostenute per la sua difesa nell'ambito di un procedimento penale ancora pendente in cui l'istituzione difendeva un interesse opposto in qualità di parte civile.

2. MOLESTIE PSICOLOGICHE

Con sentenza del 26 marzo 2015, **CW/Parlamento** ([F-124/13](#), EU:F:2015:23), il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che l'adizione di un comitato consultivo sulle molestie psicologiche non costituisce un presupposto necessario alla possibilità per ogni funzionario di proporre una domanda di assistenza ai sensi dell'articolo 24 dello statuto, nelle condizioni previste agli articoli 90 e 91 di quest'ultimo, e ciò anche se tale consultazione sia auspicabile, in taluni casi, in particolare al fine di una mediazione.

Il Tribunale della funzione pubblica ha inoltre dichiarato, nella sua sentenza del 6 ottobre 2015, **CH/Parlamento** ([F-132/14](#), EU:F:2015:115), chiamando in causa un membro del Parlamento europeo, che quando l'autorità sia stata regolarmente investita di una domanda di assistenza in un momento in cui sia l'agente sia il membro del Parlamento interessato svolgevano le loro rispettive funzioni in seno all'istituzione, e riscontri la presenza di indizi tali da far sorgere seri dubbi in merito all'esistenza di molestie psicologiche, detta autorità ha l'obbligo di avviare un'indagine amministrativa allo scopo di accertare i fatti e di condurre tale indagine fino al suo termine, anche successivamente all'eventuale cessazione dal servizio del membro o dell'agente interessati. Nel caso in cui i fatti siano accertati, le conclusioni dell'indagine devono servire a determinare i provvedimenti idonei a porre rimedio ai casi di specie ed evitare che una situazione simile possa riprodursi in futuro. Il Tribunale ha altresì rilevato che l'indagine può rivelarsi utile alla vittima nel suo intento di ottenere un risarcimento di un possibile danno e, nel caso contrario, qualora le conclusioni dell'indagine confutino le affermazioni della pretesa vittima, essa può consentire alla persona accusata di ottenere il risarcimento dei danni ad essa causato da tali accuse.

Nella stessa sentenza del 6 ottobre 2015, **CH/Parlamento** ([F-132/14](#), EU:F:2015:115), il Tribunale della funzione pubblica ha inoltre dichiarato che l'istituzione può emettere sanzioni nei confronti della persona denunciata per molestie psicologiche, soltanto se le misure istruttorie stabiliscano con certezza, in capo alla persona accusata, un comportamento recante pregiudizio al buon funzionamento del servizio o alla dignità e alla reputazione della vittima. Il Tribunale della funzione pubblica ha inoltre precisato che ciò vale a fortiori quando la persona accusata sia una persona che svolge un mandato elettivo previsto dai Trattati.

3. DOVERE DI LEALTÀ E DI RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELLE FUNZIONI

Nella sentenza del 26 marzo 2015, **CW/Parlamento** ([F-124/13](#), EU:F:2015:23), il Tribunale della funzione pubblica ha infine dichiarato che, come l'invio da parte dei superiori gerarchici di messaggi contenenti formule diffamatorie o malevoli può essere considerato una manifestazione di molestia ai sensi dell'articolo 12 bis dello statuto, il dovere di lealtà di cui all'articolo 11 di quest'ultimo, come del resto il dovere per qualsiasi funzionario, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, di astenersi da qualsiasi atto e da qualsiasi comportamento che possano ledere la dignità della sua funzione, implicano, per qualunque sottoposto, l'obbligo di astenersi dal contestare, senza fondamento, l'autorità dei propri superiori. In ogni caso, tali due disposizioni comportano l'obbligo di

far prova di misura e prudenza sia nell'invio di messaggi di posta elettronica contenenti una tale messa in discussione, sia nella scelta dei destinatari di detti messaggi.

4. DOVERE DI SOLLECITUDINE

Nella sua sentenza del 18 maggio 2015, **Bischoff/Commissione** ([F-36/14](#), EU:F:2015:48), il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato la giurisprudenza relativa al dovere di sollecitudine. Ai sensi di quest'ultima, il dovere di sollecitudine dell'amministrazione nei confronti dei suoi agenti rispecchia l'equilibrio dei diritti e dei doveri reciproci che lo statuto ha istituito nei rapporti fra la pubblica autorità e gli agenti del pubblico servizio. Tale dovere implica in particolare che, nel pronunciarsi sulla situazione di un funzionario o di un agente, l'autorità prenda in considerazione l'insieme degli elementi che sono idonei a determinare la sua decisione e, nel fare ciò, tenga conto non solo dell'interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato. Tuttavia, il Tribunale della funzione pubblica ha altresì ricordato che la tutela dei diritti e degli interessi dei funzionari deve sempre trovare il suo limite nel rispetto delle norme in vigore.

CARRIERA DEI FUNZIONARI E DEGLI AGENTI

1. ASSUNZIONE

Nella sua sentenza del 6 ottobre 2015, **FE/Commissione** ([F-119/14](#), EU:F:2015:116, oggetto di impugnazione), il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che il bando di concorso sarebbe privato del suo oggetto se l'APN potesse escludere dall'elenco di riserva un vincitore invocando un presupposto o una modalità di ammissione non figurante né in detto bando, né nello statuto, o che prima dell'adozione del bando di concorso, non abbia formato oggetto di pubblicazione accessibile o necessariamente nota alla commissione giudicatrice e ai candidati interessati. Il bando di concorso costituisce infatti la cornice di legalità di ogni procedimento di selezione per la copertura di posti nell'ambito delle istituzioni dell'Unione, in quanto, fatte salve le disposizioni sovraordinate dello statuto, esso disciplina, da un lato, la ripartizione delle competenze tra l'APN e la commissione giudicatrice nell'organizzazione e nello svolgimento delle prove del concorso e stabilisce, dall'altro, le condizioni di partecipazione dei candidati, in particolare riguardanti il loro profilo, i loro diritti e i loro specifici obblighi.

Peraltro, il Tribunale della funzione pubblica, nella sua sentenza **Kakol/Commissione** del 22 gennaio 2015 ([F-1/14](#) e [F-48/14](#), EU:F:2015:5, oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione), ha applicato la giurisprudenza secondo la quale, quando le condizioni di ammissione al concorso sono formulate in termini identici o simili in bandi di concorso successivi, una valutazione dei titoli del candidato o della sua esperienza professionale meno favorevole di quella effettuata in occasione di concorsi precedenti è possibile soltanto quando la motivazione della decisione giustifichi chiaramente tale differenza di valutazione; tale obbligo di motivazione sussiste tuttavia soltanto qualora l'interessato abbia attirato l'attenzione della commissione giudicatrice sul fatto che egli sia stato già ammesso a partecipare a un concorso simile. Nel caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che il concorso controverso era simile a un altro concorso cui il ricorrente era stato ammesso a partecipare, nonostante il fatto che uno fosse un concorso «allargamento», e dunque «assoggettato a un regime di deroga» e il secondo un concorso generale «normale», circostanza che, secondo la Commissione, avrebbe comportato che la pertinenza dei titoli dei candidati non fosse valutata nello stesso modo. Il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato al riguardo che le finalità di un concorso risultano dalla descrizione delle funzioni che i vincitori dovranno esercitare e non dalla condizione della cittadinanza che questi ultimi devono soddisfare.

Per quanto riguarda i periodi di prova cui i funzionari o agenti possono essere sottoposti, il Tribunale della funzione pubblica ha in sostanza dichiarato, nella sua sentenza **Murariu/AEAPP** ([F-116/14](#), EU:F:2015:89), che l'amministrazione ha la facoltà, in forza del potere che ad essa compete di organizzazione dei suoi servizi, di imporre un nuovo periodo di prova a un funzionario già nominato in ruolo e vincitore di un concorso di grado superiore o a un agente già confermato in esito a un periodo di prova, quando l'interessato occupi un nuovo posto che comporti una modifica sostanziale delle sue funzioni.

2. PROMOZIONE

Nelle sue sentenze del 18 marzo 2015, **Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE** ([F-51/14](#), EU:F:2015:11, oggetto di impugnazione), del 22 settembre 2015, **Silvan/Commissione** ([F-83/14](#), EU:F:2015:106, oggetto d'impugnazione) e del 15 dicembre 2015, **Bonazzi/Commissione** ([F-88/15](#), EU:F:2015:150), il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che l'APN dispone, al fine di promuovere i funzionari, del potere di procedere allo scrutinio per merito comparativo secondo la procedura o il metodo che essa ritenga più appropriati, dal momento che non esiste un obbligo, per le istituzioni, di adottare un sistema particolare di valutazione e promozione, tenuto conto del potere discrezionale di cui dispongono per conseguire gli obiettivi dell'articolo 45 dello statuto, conformemente alle proprie necessità di organizzazione e gestione del personale. Il Tribunale della funzione pubblica ha tuttavia ricordato anche nelle sentenze summenzionate che il potere in tal modo riconosciuto all'APN è limitato dalla necessità di procedere allo scrutinio per merito comparativo con scrupolo e imparzialità, nell'interesse del servizio e conformemente al principio della parità di trattamento e che, di conseguenza, detto esame dev'essere condotto a partire da fonti d'informazione e di elementi informativi comparabili. Al riguardo, il Tribunale della funzione pubblica ha precisato che, se non è certamente possibile sostenere che l'articolo 43 dello Statuto impone l'uso di un giudizio numerico e analitico, l'obbligo di effettuare un confronto dei meriti, su base paritaria e a partire da fonti d'informazione ed elementi informativi comparabili, intrinseco all'articolo 45 dello statuto, richiede una procedura o un metodo atti a neutralizzare la soggettività derivante da valutazioni effettuate da valutatori diversi. Tenuto conto di tali premesse, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato, nelle sentenze **Silvan/Commissione e Bonazzi/Commissione**, che, a differenza del sistema di promozione introdotto dal SEAE e descritto nella sentenza **Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE**, quello realizzato dalla Commissione rispettava i requisiti dello statuto, dal momento che i modelli dei rapporti di valutazione versati nel fascicolo rivelavano una valutazione accurata, fornita e strutturata in base a criteri e parametri identici, alla luce dei quali tutti i funzionari di cui trattasi erano stati uniformemente valutati, e dato che la Commissione aveva fornito indicazioni convincenti in merito alle istruzioni e formazioni dispensate ai valutatori al fine dell'omogeneo svolgimento degli esercizi di valutazione e di promozione.

Peraltro, nella sentenza del 22 settembre 2015, **Silvan/Commissione** ([F-83/14](#), EU:F:2015:106, oggetto di impugnazione), il Tribunale della funzione pubblica ha precisato che, nell'ambito dello scrutinio per merito comparativo di tutti i funzionari promovibili, l'APN può farsi assistere dai servizi amministrativi dei vari livelli di gerarchia, conformemente ai principi inerenti al funzionamento di qualunque struttura amministrativa gerarchica, che sono stati sanciti dall'articolo 21, primo comma, dello statuto, ai sensi del quale il funzionario, a prescindere dalla sua posizione nella scala gerarchica, è tenuto ad assistere e a consigliare i suoi superiori. Tuttavia, il Tribunale della funzione pubblica ha aggiunto che un esame preliminare, in seno a ciascuna direzione generale, dei fascicoli dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi non può produrre l'effetto di sostituirsi allo scrutinio comparativo che deve essere successivamente effettuato, quando ciò è previsto, da un comitato di promozione e successivamente dall'APN. In particolare, a meno di vanificare lo scrutinio per merito comparativo di tutti i funzionari promovibili, non si può ammettere che detta autorità si limiti ad esaminare i meriti dei funzionari meglio posizionati negli elenchi compilati dai diversi servizi o direzioni generali.

Inoltre, nel ricordare che, per decidere della promozione, l'anzianità nel grado o nel servizio non costituisce un elemento da prendere direttamente in considerazione nello scrutinio per merito comparativo, come prescritto dall'articolo 45 dello statuto, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, nella sua sentenza del 15 dicembre 2015, *Bonazzi/Commissione* ([F-88/15](#), EU:F:2015:150), che il fatto che l'interessato sia inquadrato in un grado da un certo numero di anni, non dimostra in alcun modo che egli abbia dato prova di meriti particolari. Eleggere l'anzianità nel grado a parametro decisivo condurrebbe a un'automaticità nella promozione contraria al principio di una funzione pubblica tenuta a promuovere le più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, quali previste all'articolo 27, primo comma, e all'articolo 43, primo comma, dello statuto.

Infine, nella stessa sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, quando un organo paritetico che ha il compito di assistere l'APN nello scrutinio per merito comparativo dei funzionari promovibili viene meno al suo compito non adottando le raccomandazioni che dovrebbe formulare, l'APN non può non procedere all'esercizio di promozione. In tale circostanza, essa è tenuta a procedere da sola a detto scrutinio comparativo adottando le decisioni di promozione, fermo restando che lo statuto non prevede l'obbligo per l'APN di includere le precisazioni di un tale organo, la cui istituzione è rimessa alla scelta di ciascuna istituzione.

3. CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO

Nella sua sentenza del 18 maggio 2015, *Bischoff/Commissione* ([F-36/14](#), EU:F:2015:48), il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che, nel prendere in considerazione l'interesse del servizio per pronunciarsi sulla domanda di un funzionario di restare in servizio oltre il limite di età previsto all'articolo 52, primo comma, lettera a), dello statuto per il collocamento a riposo d'ufficio, l'APN dispone di un ampio potere discrezionale e, di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica può censurare la valutazione di detta autorità soltanto in caso di errore manifesto di valutazione o di svilimento di potere.

Nella stessa sentenza il Tribunale della funzione pubblica ha precisato che, nel caso specifico dell'articolo 52, secondo comma, dello statuto, l'interesse del funzionario in parola è preso in considerazione, a titolo del dovere di sollecitudine, dal momento che una sua domanda costituisce il presupposto indispensabile di ogni decisione di mantenerlo in servizio oltre il limite di età statutariamente previsto per il collocamento a riposo d'ufficio. Poiché l'interesse del funzionario è quindi immediatamente considerato attraverso la presentazione di tale domanda, la decisione che l'APN deve adottare dipende esclusivamente dall'interesse del servizio, come peraltro risulta dallo stesso testo dell'articolo 52, secondo comma, dello statuto. Di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che il funzionario non ha bisogno di dimostrare all'APN l'esistenza di un interesse personale a restare in servizio, essendo tale interesse non pertinente per l'esame della sua domanda.

CONDIZIONI DI LAVORO DEI FUNZIONARI E DEGLI AGENTI

Prima che entrasse in vigore la riforma dello statuto e del RAA, la durata dell'orario settimanale di lavoro era di 37 ore e 30 minuti. Pur lasciando invariate le disposizioni che fissavano lo stipendio base dei funzionari e degli agenti, il regolamento n. 1023/2013 ha modificato l'articolo 55, paragrafo 2, dello statuto, di modo che tale durata può ora variare tra un minimo di 40 e un massimo di 42 ore a settimana, secondo la decisione eventualmente adottata al riguardo dall'istituzione, organo o organismo datore di lavoro. In tale contesto, il Tribunale della funzione pubblica ha osservato, nella sua ordinanza del 23 aprile 2015, *Bensai/Commissione* ([F-131/14](#), EU:F:2015:34), nonché nella sua sentenza del 30 giugno 2015, *Petsch/Commissione* ([F-124/14](#), EU:F:2015:69), che gli agenti assunti su base contrattuale sono retribuiti in funzione del loro inquadramento nel grado e nello scatto e che percepiscono una retribuzione mensile che non è in funzione dalla normale

durata del lavoro. Ricordando che il legislatore può in linea di principio modificare in ogni momento i diritti e gli obblighi dei funzionari e degli agenti, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, di conseguenza, che quest'ultimo poteva aumentare la durata settimanale dell'orario di lavoro senza aumento della retribuzione.

REGIME PECUNIARIO E VANTAGGI SOCIALI DEI FUNZIONARI

1. INDENNITÀ DI PRIMA SISTEMAZIONE

In una sentenza del 18 novembre 2015, **FH/Parlamento** ([F-26/15](#), EU:F:2015:137), il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che l'obiettivo dell'indennità di prima sistemazione consiste nel permettere al funzionario di sostenere, oltre alle spese relative al trasloco che formano oggetto di un rimborso specifico, gli oneri inevitabili cui è andato incontro per integrarsi nella sua nuova sede di servizio per un periodo sostanziale. Esso ne ha dedotto che l'esclusione del beneficio dell'indennità di prima sistemazione, nel caso in cui il funzionario avente diritto all'assegno di famiglia sia assegnato nel luogo in cui risiede la sua famiglia, prevista all'articolo 5, paragrafo 4, ultima frase, dell'allegato VII dello Statuto, si applica soltanto nel caso in cui detto funzionario si stabilisca effettivamente con la sua famiglia nel luogo della sua sede di servizio, poiché in tale ipotesi egli non dovrà sopportare ulteriori oneri di sistemazione. Per contro, tale disposizione non si applica quando il funzionario che beneficia dell'assegno di famiglia non si stabilisce o non si stabilisce nuovamente con la sua famiglia in occasione di un cambiamento di assegnazione, quand'anche la sua famiglia risieda nel luogo della sua nuova sede di servizio. In un'ipotesi siffatta l'interessato può infatti dover sopportare oneri ulteriori dovuti alla sua sistemazione effettiva presso un indirizzo diverso da quello della residenza della sua famiglia e può, in tali condizioni, rivendicare il versamento dell'indennità di prima sistemazione in misura pari, in tal caso, a un mese della retribuzione di base.

2. PENSIONI

Al sensi dell'articolo 27, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, il coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto a una pensione di reversibilità se prova di aver diritto a una pensione alimentare a carico dell'ex coniuge in forza, in particolare, di una convenzione fra gli ex coniugi. Nella sua sentenza del 23 marzo 2015, **Borghans/Commissione** ([F-6/14](#), EU:F:2015:19), il Tribunale della funzione pubblica ha indicato che la pensione alimentare tra ex coniugi rientra tra le conseguenze patrimoniali della pronuncia di divorzio. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che, per determinare se il coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario possa rivendicare una pensione di reversibilità in base a una convenzione intervenuta tra coniugi, non si doveva ricorrere a un'interpretazione autonoma, bensì occorreva fare riferimento alla legge nazionale disciplinante gli effetti del divorzio.

REGIME DISCIPLINARE

Con riferimento al rispetto dei diritti della difesa in un procedimento disciplinare regolato dallo statuto, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, nella sua sentenza dell'8 ottobre 2015, **DD/FRA** ([F-106/13](#) e [F-25/14](#), EU:F:2015:118, oggetto di impugnazione), che l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3, dell'allegato IX dello statuto obbligano l'APN, quando essa intende avviare un procedimento disciplinare in base a una relazione redatta in esito a un'indagine amministrativa, a comunicare previamente la conclusioni della relazione d'indagine e tutti gli atti del fascicolo al funzionario interessato, affinché quest'ultimo possa, disponendo di un

termine ragionevole per preparare la propria difesa, formulare tutte le osservazioni che ritenga utili. Il portare oralmente a conoscenza del funzionario interessato le conclusioni della relazione d'indagine nel corso del colloquio di cui all'articolo 3, dell'allegato XI dello statuto non può bastare ad assicurare l'osservanza di dette disposizioni.

Nella sua sentenza del 3 giugno 2015, **Bedin/Commissione** ([F-128/14](#), EU:F:2015:51), il Tribunale della funzione pubblica ha inoltre dedotto dall'articolo 25 dell'allegato IX dello statuto, che il legislatore ha inteso limitare i poteri dell'APN quanto alla valutazione della realtà dei fatti oggetto di un procedimento disciplinare nel caso in cui per gli stessi fatti sia parallelamente pendente un procedimento penale. Non si può invece dedurre da tale disposizione che l'APN non potrebbe discostarsi dal parere della commissione di disciplina. Tuttavia, benché l'APN non sia vincolata da tale parere, la commissione di disciplina non è per questo privata della sua funzione essenziale di organo consultivo e il funzionario interessato beneficia sempre della tutela inerente al suo intervento, poiché l'APN ha l'obbligo di motivare ogni scelta di discostarsi dal parere della commissione di disciplina, incluso in materia di valutazione dei fatti.

Nella sua sentenza del 17 marzo 2015, **AX/BCE** ([F-73/13](#), EU:F:2015:9), il Tribunale della funzione pubblica ha peraltro dichiarato che il diritto di accesso al fascicolo relativo al procedimento disciplinare, previsto dalle norme applicabili al personale della Banca centrale europea (BCE), riguarda solo i documenti utilizzati nel procedimento disciplinare e/o nella decisione finale dell'amministrazione e non altri documenti. In particolare, l'agente interessato non ha il diritto di entrare in possesso di qualsiasi informazione o documento disponibile o che possa essere reso disponibile in quanto, conducendo una propria indagine sui fatti controversi, formuli congetture sulla forza probatoria a discarico di tali documenti o informazioni. Inoltre, la comunicazione di una relazione sulle attività può essere rifiutata all'interessato senza che si configuri una violazione dei suoi diritti di difesa quando tale relazione ha la natura di una nota preparatoria predisposta prima dell'avvio di un procedimento disciplinare e l'autorità non si basa su di essa per adottare la sanzione disciplinare.

Nella stessa sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha infine dichiarato che la BCE, nell'ambito della sua autonomia istituzionale, può sottoporre elementi relativi al comportamento di uno dei suoi agenti ai giudici nazionali affinché questi ultimi esaminino se gli stessi possano essere qualificati come violazioni del diritto nazionale e, di conseguenza, giustificare l'avvio di un procedimento penale.

CONTENZIOSO CONTRATTUALE

Ricordando che il fondamento di un rapporto di lavoro di un agente temporaneo con l'istituzione o l'agenzia interessata è costituito da un contratto di assunzione, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, nella propria sentenza **Murariu/AEAPP** ([F-116/14](#), EU:F:2015:89), riguardo alla possibilità di porre termine a un rapporto contrattuale, che dopo che esso sia instaurato con l'incontro delle volontà delle parti, l'AACC non agisce unilateralmente così come un'APN, ma è soggetta alle disposizioni contrattuali pertinenti che la vincolano al suo agente e, in ogni caso, agli articoli 14 e 47 del RAA. Pertanto, l'AACC non può, al di fuori delle ipotesi previste da tali articoli, sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale con l'agente interessato. Più precisamente, un'offerta di impiego rivolta ad un candidato ai fini della sua assunzione in qualità di agente temporaneo costituisce una mera intenzione e, come tale, un atto preparatorio, non produttivo di diritti, che può essere revocato, ad esempio qualora l'AACC scopra, posteriormente alla formulazione dell'offerta di impiego, che l'interessato non soddisfa uno dei requisiti di assunzione previsti dal RAA, dall'avviso di posto vacante o da disposizioni interne. Per contro, qualora una siffatta offerta sia stata accettata, l'incontro di volontà delle parti contraenti fa sorgere obbligazioni nuove di natura contrattuale che limitano il potere di detta autorità di agire unilateralmente al di fuori dei casi espressamente previsti dal RAA, come quelli di cui all'articolo 47 di quest'ultimo, e, in ogni caso, di agire retroattivamente.

B | COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA



(Ordine protocolare al 31 dicembre 2015)

Da sinistra a destra:

Sigg. E. Perillo e H. Kreppel, giudici; sig. R. Barents, presidente di sezione; sig. S. Van Raepenbusch, presidente; sig. K. Bradley, presidente di sezione; sig.ra M.I. Rofes i Pujol, giudice; sig. J. Svenningsen, giudice; sig.ra W. Hakenberg, cancelliere.

1. MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA NEL 2015

Non sono intervenute modifiche alla composizione del Tribunale della funzione pubblica nel 2015.

2. ORDINE PROTOCOLLARE

DAL 1° GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015

Sig. S. VAN RAEPENBUSCH, presidente del Tribunale

Sig. R. BARENTS, presidente di sezione

Sig. K. BRADLEY presidente di sezione

Sig. H. KREPPEL giudice

Sig.ra M.I. ROFES i PUJOL, giudice

Sig. E. PERILLO, giudice

Sig. J. SVENNININGSEN, giudice

Sig.ra W. HAKENBERG, cancelliere

3. MEMBRI EMERITI DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(per ordine di assunzione delle funzioni)

Kanninen Heikki (2005-2009)

Tagaras Haris (2005-2011)

Gervasoni Stéphane (2005-2011)

Boruta Irena (2005-2013)

PRESIDENTE

Mahoney Paul J. (2005-2011)

C | STATISTICHE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ATTIVITÀ GENERALE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

1. Cause promosse, definite, pendenti (2011-2015)

CAUSE PROMOSSE

2. Percentuale del numero di cause ripartite secondo l'istituzione convenuta principale (2011-2015)

3. Lingua processuale (2011-2015)

CAUSE DEFINITE

4. Sentenze e ordinanze – Collegio giudicante (2015)

5. Contenuto della decisione (2015)

6. Procedimenti sommari (2011-2015)

7. Durata dei procedimenti in mesi (2015)

CAUSE PENDENTI AL 31 DICEMBRE

8. Collegio giudicante (2011-2015)


9. Numero di ricorrenti

VARIE

10. Decisioni del Tribunale della funzione pubblica impugnate dinanzi al Tribunale (2011-2015)

11. Esito delle impugnazioni dinanzi al Tribunale (2011-2015)


1. ATTIVITÀ GENERALE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA CAUSE PROMOSSE, DEFINITE, PENDENTI (2011-2015)



Le cifre indicate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalla riunione di cause per connessione (un numero di causa = una causa).

¹ | Di cui 69 cause sospese.


2. CAUSE PROMOSSE – PERCENTUALE DEL NUMERO DI CAUSE RIPARTITE SECONDO L'ISTITUZIONE CONVENUTA PRINCIPALE (2011-2015)



	2011	2012	2013	2014	2015
Parlamento europeo	6,29%	6,11%	5,66%	11,80%	8,38%
Consiglio	6,92%	3,89%	3,77%	8,70%	5,99%
Commissione europea	66,67%	58,33%	49,69%	45,96%	52,69%
Corte di giustizia dell'Unione europea	1,26%		0,63%		1,80%
Banca centrale europea	2,52%	1,11%	1,89%	1,24%	2,40%
Corte dei conti	0,63%	2,22%	0,63%	1,24%	0,60%
Banca europea per gli investimenti (BEI)	4,32%	4,44%	5,03%	1,24%	3,59%
Altre parti	11,40%	23,89%	32,70%	29,81%	24,55%
Totale	100%	100%	100%	100%	100%


3. CAUSE PROMOSSE – LINGUA PROCESSUALE (2011-2015)

La lingua processuale rispecchia la lingua in cui la causa è stata proposta e non la lingua materna o la cittadinanza del ricorrente.



Lingua processuale	2011	2012	2013	2014	2015
Bulgaro		2			
Spagnolo	2	3		2	5
Tedesco	10	5	2	9	7
Greco	4	1	4	2	1
Inglese	23	14	26	23	20
Francese	87	108	95	113	122
Italiano	29	35	21	8	8
Ungherese	1				
Neerlandese	1	6	12		2
Polacco	1	2			
Rumeno		2			
Slovacco	1				
Svedese					2
Totali	159	178	160	157	167

4. CAUSE DEFINITE – SENTENZE E ORDINANZE – COLLEGIO GIUDICANTE (2015)



	Sentenze	Ordinanze di cancellazione dal ruolo a seguito di composizione amichevole ¹	Altre ordinanze che pongono fine al giudizio	Totale
Seduta plenaria				
Sezioni a 3 giudici	60	14	54	128
Giudice unico	15		2	17
Cause non ancora attribuite				
Presidente			7	7
Totale	75	14	63	152

1 | Nel corso del 2015 ci sono stati altri 7 tentativi di composizione amichevole su iniziativa del Tribunale della funzione pubblica non riusciti.

5. CAUSE DEFINITE – CONTENUTO DELLA DECISIONE (2015)

	Sentenze		Ordinanze			Total
	Ricorsi accolti integralmente o parzialmente	Ricorsi respinti integralmente, non luogo a provvedere	Ricorsi/ Domande [manifestamente] irricevibili o infondati	Composizioni amichevoli a seguito dell'intervento del collegio giudicante	Cancellazioni dal ruolo per motivi diversi, non luogo a provvedere o rinvio	Domande accolte integralmente o parzialmente (procedimenti speciali)
Assegnazione/Riassegnazione	2			2		4
Concorsi	2	2	4	2		10
Condizioni di lavoro/Congedi			1			1
Valutazione/Promozione	7	11	3	3	3	27
Pensioni e assegni di invalidità	2		2		1	5
Procedimenti disciplinari	3	5		1	1	10
Assunzione/Nomina/Inquadramento nel grado	2	3	6			11
Retribuzione e indennità	4	4	8	2		18
Previdenza sociale/Malattia professionale/Infortuni	1		1	2	1	5
Risoluzione o mancato rinnovo del contratto di un agente	7	8	5	1	5	26
Altre	4	8	9	1	9	4
Total	34	41	39	14	20	4
						152

6. CAUSE DEFINITE – PROCEDIMENTI SOMMARI (2011-2015)


Procedimenti sommari definiti	Contenuto della decisione		
	Ammissione totale o parziale	Rigetto	Cancellazione dal ruolo
2011	7	4	3
2012	11	10	1
2013	3	3	
2014	5	4	
2015	2	2	
Totale	28	1	4

7. CAUSE DEFINITE – DURATA DEI PROCEDIMENTI IN MESI (2015)

Cause definite	Durata media	
	Durata totale del procedimento	Durata del procedimento, esclusa la durata dell'eventuale sospensione
Sentenze	16,1	15,9
Ordinanze	9,9	8,3
Totale	13,0	12,1

La durata è espressa in mesi e decimi di mese.

8. CAUSE PENDENTI AL 31 DICEMBRE – COLLEGIO GIUDICANTE (2011-2015)



	2011	2012	2013	2014	2015
Seduta plenaria		1	1		
Presidente	1		2	1	2
Sezioni a 3 giudici	156	205	172	201	219
Giudice unico	2	8	3	2	1
Cause non ancora attribuite	19	21	33	12	9
Totale	178	235	211	216	231

9. CAUSE PENDENTI AL 31 DICEMBRE – NUMERO DI RICORRENTI


Numero di ricorrenti	Settori
486	Statuto – BEI – Retribuzione – Adeguamento annuale delle retribuzioni
484	Statuto – BEI – Retribuzione – Riforma del sistema di retribuzioni e di progressione salariale della BEI
451	Statuto – BEI – Retribuzione – Nuovo sistema di valutazione delle prestazioni – Attribuzione di premi
386 (2 cause)	Statuto – BEI – Retribuzione – Adeguamento annuale delle retribuzioni
35	Statuto – Rinvio dopo riesame della sentenza del Tribunale – BEI – Pensioni – Riforma del 2008
33	Statuto – BEI – Pensioni – Riforma del regime delle pensioni
32 (8 cause)	Statuto – Statuto dei funzionari – Riforma dello Statuto del 1° gennaio 2014 – Nuove regole per il calcolo delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine – Nesso tra la concessione di tale beneficio e lo status di dislocato o espatriato
30 (4 cause)	Statuto – Fondo europeo per gli investimenti (FEI) – Retribuzione – Adeguamento annuale delle retribuzioni
29	Statuto – Fondo europeo per gli investimenti (FEI) – Retribuzione – Riforma del sistema di retribuzioni e di progressione salariale del FEI
26 (4 cause)	Statuto – Statuto dei funzionari – Riforma dello Statuto del 1° gennaio 2014 – Nuove regole per il calcolo delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine – Nesso tra la concessione di tale beneficio e lo status di dislocato o espatriato – Soppressione dei giorni per il viaggio

Il termine «Statuto» si riferisce allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e al Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

Numero totale dei ricorrenti per l'insieme delle cause pendenti (2011-2015)

	Totale dei ricorrenti	Totale delle cause pendenti
2011	1 006	178
2012	1 086	235
2013	1 867	211
2014	1 902	216
2015	2 333	231

10. VARIE – DECISIONI DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA IMPUGNATE DINANZI AL TRIBUNALE (2011-2015)




■ Numero di decisioni oggetto di impugnazione ■ Totale delle decisioni impugnabili (¹)

	Numero di decisioni oggetto di impugnazione	Totale delle decisioni impugnabili ^¹	Percentuale di decisioni oggetto di impugnazione ^²
2011	44	126	34,92%
2012	11	87	12,64%
2013	56	144	38,89%
2014	36	99	36,36%
2015	33	117	28,21%

¹ | Sentenze, ordinanze che dichiarano il ricorso irricevibile, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, ordinanze in procedimenti sommari, di non luogo a provvedere o di rigetto dell'intervento, pronunciate o emesse durante l'anno di riferimento

² | In un dato anno tale percentuale può non corrispondere alle decisioni impugnabili emanate nell'anno di riferimento, in quanto il termine di impugnazione può estendersi su due anni civili.

11. VARIE – ESITO DELLE IMPUGNAZIONI DINANZI AL TRIBUNALE (2011-2015)



	2011	2012	2013	2014	2015
Impugnazione respinta	23	26	30	33	22
Annullamento totale o parziale senza rinvio	3	2	3	3	7
Annullamento totale o parziale con rinvio	4	2	5	5	7
Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere		3		1	1
Totale	30	33	38	42	37



COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

- una sola copia:
tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- più di una copia o poster/carte geografiche:
presso le rappresentanze dell'Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm),
presso le delegazioni dell'Unione europea nei paesi terzi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm),
contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm)
chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l'UE) (*).

(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere reperibile).

Pubblicazioni a pagamento:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

QD-AP-16-001-IT-N



CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

DIREZIONE DELLA COMUNICAZIONE
UNITÀ PUBBLICAZIONI E MEDIA ELETTRONICI

